



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 1 aprile 2014

Anno XLV - N. 35



Falcade (Bl), Gruppo del Focobon.

Il Focobon, la cui vetta principale è Cima del Focobon, è una delle montagne più alte delle Pale di San Martino. Si trova nella parte nord della catena montuosa dolomitica che separa l'Agordino, in provincia di Belluno, dal Primiero, in provincia di Trento. Vista dal Comune di Falcade la montagna, chiamata anche "Trinità del Focobon", partendo da sinistra è così composta: Campanili dei Lastei di Focobon (m. 2.721), Cima Zopel (m. 2.813), Cima di Campido (m. 3.001) e Cima Focobon (m. 3054).

(Foto Daniele Tonello)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA BILANCIO AFFARI GENERALI DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

n. **1** del 14 marzo 2014

Modifiche ed integrazioni al precedente Decreto n. 113/2013 del Segretario Regionale per il Bilancio, ora Direttore dell'Area Bilancio Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi.

[Bilancio e contabilità regionale]

1

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI

n. **62** del 30 dicembre 2013

L.R. 40/2003 artt. 57, 58. Fondo di rotazione del Settore primario. DGR 998 del 18 marzo 2005. DGR 16 del 20 gennaio 2009. Impegno di spesa a favore di Veneto Sviluppo S.p.A. per la liquidazione del ristoro dei costi sostenuti per la gestione operativa del Fondo. Anno 2012.

[Agricoltura]

7

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **442** del 19 dicembre 2013

DGR n.989 del 05/07/2011 - Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione - DGRV 1003 del 05.06.2012. "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI)" - (ID Piano 625). Importo progetto preliminare approvato (I stralcio) E.35.300.000,00 - CUP H53B11000320003 - Approvazione schema lettera di invito per l'affidamento del service tecnico a supporto della progettazione definitiva, schema di convenzione, ed impegno di spesa di E.120.000,00.

[Consulenze e incarichi professionali]

9

n. **443** del 19 dicembre 2013

DGR n.989 del 05/07/2011 - Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione - DGRV 1003 del 05.06.2012. "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI)" - (ID Piano 625). Importo progetto preliminare approvato (I stralcio) E.35.300.000,00 - CUP H53B11000320003 - Approvazione schema lettera di invito per l'affidamento dello studio di impatto ambientale, della relazione di VINCA e della relazione paesaggistica a supporto della progettazione definitiva ed impegno di spesa di E.115.000,00.

[Consulenze e incarichi professionali]

10

n. **457** del 23 dicembre 2013

DGR n.989 del 05/07/2011 - Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. Progetto preliminare dell'intervento di "Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Brentone - Pighenzo (0,7 milioni di mc) in comune di Castello di Godego" - ID Piano 867 - CUP H34B13000230003 - CIG Z180D0E069 - Affidamento incarico di service tecnico a supporto della progettazione prelliminare, approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa di E.50.000,00.

11

[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

n. **1080** del 18 dicembre 2013

DGR 2330 del 08/08/2008 - DDR 1540 del 27/10/2008 - FSE 2007/2013 - Asse II - Occupabilita' - Restauro 2008 - Registrazione economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5 L.R. 39/2001.

12

[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1081** del 18 dicembre 2013

DGR 2331 del 08/08/2008 - DDR 1591 del 06/11/2008 - FSE 2007/2013 - Asse II - Occupabilita' - Progetti innovativi settoriali per utenza mista - Registrazione economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5 L.R. 39/2001.

13

[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1084** del 18 dicembre 2013

Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Ob. Competitivita' Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. Asse II - Occupabilita' - DGR n. 1437 DEL 06/08/2013 - Revoca attivita' non avviate in relazione al progetto 1119/1/1/1437/2013 - SMUPR 29707 - Mis. 2B2F1.

14

[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1085** del 18 dicembre 2013

Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Ob. Competitivita' Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. Asse II - Occupabilita' - DGR n. 1437 DEL 06/08/2013 - Revoca attivita' non avviate in relazione al progetto 15/1/1/1437/2013 - SMUPR 29701 - Mis. 2B2F1.

15

[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1104** del 20 dicembre 2013

DGR 917 del 07/04/2009 - DDR 568 del 30/06/2009 - FSE 2007/2013 - Asse II - Occupabilita' - Formazione Iniziale annualita' 2009/2010 - Interventi di Terzo anno - Registrazione economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5 L.R. 39/2001.

16

[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1106** del 23 dicembre 2013

Ripetizione del servizio di implementazione e sviluppo del Catalogo Interregionale di Alta Formazione a supporto dell'erogazione di voucher formativi e di altri servizi collegati. Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, art. 57 comma 5, lettera b). Codice CIG 4964645AA6 - Modifica negativa impegno di spesa per correzione dell'adeguamento obbligazione regionale all'aumento dell'I.V.A. disposta con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 11, lett. a del D.L. 28/06/2013, n. 76.

17

[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1110** del 23 dicembre 2013

Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di istruzione e formazione negli Istituti Professionali in esecuzione dell'Accordo del 13 gennaio 2011 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale. Assunzione dell'impegno di spesa per la copertura dei costi dei commissari esterni nelle commissioni d'esame istituite ai sensi dell'art. 18 L.R. 10/1990 a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione.

19

[Formazione professionale e lavoro]

n. **1115** del 24 dicembre 2013

DGR 1886 del 08/07/2008 - DDR 1590 del 06/11/2008 - FSE 2007/2013 - Asse I - Adattabilità - Azioni Innovative per occupati anni 2008 - Registrazione economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5 L.R. 39/2001.

20

[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1117** del 31 dicembre 2013

Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto per la prosecuzione del "Progetto CSR Veneto" - Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 42, comma 1, L.R. 39/2001 del contributo assegnato.

21

[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE

n. **93** del 23 dicembre 2013

Progetto n. 20981: Trasferte di lavoro anno 2013-(DDR n. 17/2013)-Estensione del progetto e impegno. POR Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione"-parte FESR programmazione 2007-2013-Azione 6.1.2: Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato (cod. az. 2A612-CUP H11I07000650009).

23

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

n. **139** del 20 dicembre 2013

Affidamento incarico per la fornitura di borsette in tela colorate della Direzione promozione turistica integrata. Piano Esecutivo Annuale di Promozione turistica per anno 2013. Legge regionale. n. 11 del 14 giugno 2013. CIG: ZD30CFD233.

25

[Turismo]

n. 140 del 20 dicembre 2013 "Fruit Logisitca 2014" Quote di iscrizione coespositori. Programma promozionale del Settore Primario 2013 Azione 1) "Iniziative promozionali realizzate all'estero". DGR n. 459 del 10 aprile 2013. Decreti n. 94 del 15 ottobre 2013 e n. 116 del 25 novembre 2013. [Mostre, manifestazioni e convegni]	27
n. 141 del 27 dicembre 2013 Partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "W.T.M." di Londra, 4-7 novembre 2013. Servizio di hostess. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2013. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. D.G.R. n. 1260 del 16 luglio 2013. CIG Z1A0D1B1CA. [Mostre, manifestazioni e convegni]	29
n. 142 del 30 dicembre 2013 Fornitura servizi aggiuntivi per la manifestazione fieristica Vinitaly Verona, 6-9 aprile 2014. DGR n. 459 del 10 aprile 2013. Decreto n. 104 del 30 ottobre 2013 CIG: 5533995D21. [Mostre, manifestazioni e convegni]	31
n. 143 del 30 dicembre 2013 Partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "Motor Bike Travel" nell'ambito della fiera della moto "Motor Bike Expo" di Verona, 24-26 gennaio 2014. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2013. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. D.G.R. n. 586 del 3 maggio 2013. [Mostre, manifestazioni e convegni]	33

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

n. 549 del 31 dicembre 2013 Progetto Re-THI - Regions Tackling Health Inequalities in materia di inclusione sociale. Ricogniziope contabile ed erogazione saldi per la realizzazione dell'evento finale. [Servizi sociali]	35

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE

n. 39 del 06 novembre 2013 Acquisizione del periodico "Congiuntura Ref." per la gestione della Direzione Sistema Statistico Regionale. Impegno di spesa. L.R. n. 8 del 29 marzo 2002. [Statistica]	38
n. 41 del 22 novembre 2013 Attuazione della deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2012, n. 2055: secondo impegno di spesa a favore dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per la realizzazione dell'"Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie - anno 2012". Rettifica del decreto del Dirigente regionale della Direzione Sistema Statistico Regionale n. 35 dell'8 ottobre 2013. [Statistica]	41

n. **47** del 19 dicembre 2013

Acquisizione in economia di dati, previsioni e analisi statistiche sui beni di qualità dell'export veneto. Impegno di spesa a favore di Prometeia S.p.A.. Art. 125 d.lgs. 163/2006. CIG ZA50C693B2.

44

[Statistica]

n. **48** del 19 dicembre 2013

Acquisizione in economia mediante affidamento diretto all'impresa Prometeia S.p.A. di Bologna del servizio "Scenari per le economie locali - edizione 2014". Impegno di spesa. Art. 125 d.lgs. 163/2006. CIG Z5C0CB5C3C.

47

[Statistica]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA

n. **4** del 13 marzo 2014

Voltura alla società "Nuova Logica Energia Srl" dell'autorizzazione rilasciata alla ditta "Logica Energia Srl" con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1630 del 15.06.2010 a seguito di operazioni societarie.

50

[Energia e industria]

n. **6** del 17 marzo 2014

Voltura alla società "COPROB ENERGIA Srl" dell'autorizzazione rilasciata alla ditta "ECO SPARK Srl" con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1570 del 03.09.2013 a seguito di cessione d'azienda.

52

[Energia e industria]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE

n. **5** del 20 gennaio 2014

Registro delle concimazioni di cui all'art. 11 dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011 - "II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati" del Veneto. Posticipo delle scadenze per la chiusura formale della compilazione con gli interventi di fertilizzazione azotata effettuati nel corso del 2013.

54

[Ambiente e beni ambientali]

n. **11** del 25 febbraio 2014

Disposizioni in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento. DGR 26 luglio 2011, n. 1150, allegato A - "II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola". Anticipo della data di scadenza del divieto di spandimento degli effluenti di allevamento.

56

[Ambiente e beni ambientali]

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA
BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA**

n. **147** del 12 marzo 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in sanatoria per lo scarico in sx T. Posina mediante tubazione DN 10 cm. delle acque provenienti dal depuratore "Val Posina" in loc. Castana in comune di Posina (SAAB). Ditta: AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA Pratica n° 13_18480. 58
[Acque]

n. **148** del 12 marzo 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamenti valle Manzini e valle Ronda con rete fognaria civile nei comuni di Arzignano e Nogarole Vicentino (ATA e ATAC). Ditta: ACQUE DEL CHIAMPO SPA Pratica n° 13_18530. 60
[Acque]

n. **149** del 20 marzo 2014

DGR 22.05.2012, n. 937 Accordo Quadro Biennio 2013-2013 Manutenzione ordinaria del F. Bacchiglione relativi a "Interventi di messa in sicurezza idraulica del caseggiato di Ca' Tosate in Comune di Vicenza, mediante ripristino della sagoma e profilo di sommità dell'arginello golenale destro" Norme di polizia idraulica R.D. n° 523 luglio 1904, art. 96. PROGETTO n. 1153.AH del 16 gennaio 2014. Importo complessivo di progetto € 140.000,00. CUP H78G12000240002 CIG 4446069434. APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO. 62
[Acque]

n. **150** del 20 marzo 2014

Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di LONIGO Località Via Trassegno per uso Irriguo. Pratica n 1819/AG 64
[Acque]

n. **153** del 21 marzo 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in sanatoria per la realizzazione del ponte sul T. Leogra in loc. Viale Europa Unita in comune di Schio (PTA) (ex Art. 99/1496 - Scad. 79/S). Ditta: COMUNE DI SCHIO Pratica n° 13_18494. 66
[Acque]

n. **154** del 21 marzo 2014

Ex O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza capo Dipartimento Protezione Civile n. 43 del 24/01/2013. Interventi di somma urgenza ed indifferibili di competenza del Genio Civile di Vicenza Intervento di Somma Urgenza Ordinanza n. 12 del 12 Aprile 2011 Allegato "E int. N° 13 - (APP. 18/2011) "Lavori di somma urgenza per la ripresa di erosioni e franamenti di sponda e sistemazione della sezione di deflusso del fiume Guà-Frassine nei comuni di Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà (VR)" - Importo € 400.000,00 CUP H79H11000170001 - CIG 2348734C99 Approvazione della perizia di spesa e del conto finale. 68
[Acque]

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE
LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO**

n. **35** del 14 marzo 2014

Concessione per la sostituzione e il mantenimento di una condotta acquedottistica ancorata ad un ponte sul torrente Stizzon in comune di Seren del Grappa, loc. Caupo su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Stizzon (pratica n. C/1024). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 19.11.2013.

71

[Acque]

n. **36** del 14 marzo 2014

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento del torrente Aurona con tubazione per acquedotto a servizio delle stazioni funiviarie di valle in loc. Arabba. Ex pratica 171/0522. in comune di Livinallongo del Col di Lana, loc. Arabba su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Aurona (pratica n. C/1028). Domanda della ditta SOFMA SpA in data 22.08.1999.

73

[Acque]

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE
LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO**

n. **129** del 11 marzo 2014

Richiedente: Comune di Cappella Maggiore - Sede: Cappella Maggiore Piazza Vittorio Veneto - C.F./P.IVA: 84000730261 01515720264 Concessione: realizzazione percorso ciclopedonale lungo via Livel con utilizzo del sedime demaniale del "Ruio comunale del Meschio" in Comune di Cappella Maggiore - Pratica: C07323 - Rilascio di concessione sul demanio idrico.

75

[Acque]

n. **130** del 11 marzo 2014

Richiedente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - Sede: Montebelluna Via Schiavonesca Priula 86 - C.F./P.IVA: 04163490263 - Concessione: occupazione di area demaniale con condotta di fognatura nera posata riportando n. 20 allacciamenti privati lngo Via Alzaia del fiume Sile; tre attraversamenti, con la stessa condotta fognaria, dei corsi d'acqua demaniali: Limbraga, Storga, Rio adiacente a strada S. Osvaldo, nella zona compresa tra la foce del Limbraga (ex Magazzini Purina) verso valle (via Barbano da Treviso - via F.lli Benvenuto) e la strada Callalta in Comune di Treviso - Pratica: C07282 - Rilascio di subingresso a coccensione sul demanio idrico.

77

[Acque]

n. **131** del 11 marzo 2014

Richiedente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - Sede: Montebelluna Via Schiavonesca Priula - C.F./P.IVA: 04163490263 - Concessione: occupazione di area demaniale con condotta di fognatura nera posata, riportando n. 28 allacciamenti privati, lungo Via Alzaia del fiume Sile; attraversamento con la stessa condotta fognaria del corso d'acqua demaniale Ghebbo nella zona compresa tra il punto per attraversamento fognario del fiume Sile e verso valle "ex Magazzini Purina" in Comune di Treviso - Pratica: C04045 - Rilascio di subingresso a concessione sul demanio idrico.

79

[Acque]

n. **132** del 11 marzo 2014

Richiedente: Enel Divisione Infrastrutture e Reti-Sviluppo Rete Triveneto - Sede: Venezia Mestre Centro Casella Postale 144 - C.F./P.IVA: 05779711000 - Concessione: attraversamento con linea B.T. in cavo aereo in uscita dalla cabina Sarmede Centro, del corso d'acqua Ruio di Sarmede in Comune di Sarmede foglio 16 mapp. di riferimento 142 - Pratica: C07336 - Rilascio di concessione sul demanio idrico.

81

[Acque]

n. **133** del 11 marzo 2014

Richiedente: Uliana Agnese - Sede: Scomigo di Conegliano Via Calderara 24 - C.F./P.IVA: LNUGNS53B62C992L - Concessione: sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale pari a mq. 30.000 in comune di Conegliano - Pratica: C07352 - Rilascio di concessione sul demanio idrico.

82

[Acque]

n. **136** del 12 marzo 2014

Rinnovo e subentro della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi e due sorgenti ad uso potabile in Comune di Paderno del Grappa per moduli 0.24. Concessionario Alto Trevigiano Servizi srl - Montebelluna Pratica n. 4864 (ex pratiche 496/A - 496/B - 887).

83

[Acque]

n. **137** del 12 marzo 2014

Subentro e variazione d'uso della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso igienico - sanitario, antincendio e irrigazione area verde in Comune di Carbonera - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario Ceramica Del Montello srl - ex Cotto Veneto Group spa Pratica n. 1288

85

[Acque]

n. **138** del 12 marzo 2014

Subentro e variazione d'uso della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso industriale ed igienico sanitario in Comune di Treviso per moduli 0.001 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario Domus Costruzioni srl ex Paccanoni Francesco Pratica n. 2767.

86

[Acque]

n. **139** del 12 marzo 2014

Derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Monastier di Treviso per moduli 0.03166 - Esecuzione di nuovo pozzo in sostituzione dell'esistente. Concessionario Bortolo Nardini Spa - Bassano del Grappa Pratica n. 3294.

87

[Acque]

n. **140** del 12 marzo 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di San Polo di Piave per moduli 0,022 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. n. 597/2010. Concessionario : Feletto Renato - San Polo di Piave. Pratica n. 5028.

88

[Acque]

n. **141** del 12 marzo 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Polo di Piave per moduli 0,0175 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. n. 597/2010 Concessionario : Feletto Eugenio - San Polo di Piave Pratica n. 5027.

89

[Acque]

n. **142** del 12 marzo 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dal fiume Sile per produzione energia idroelettrica in Comune di Treviso località Canizzano - T.U. 1775/1933 Richiesta proroga inizio lavori. Concessionario : Condomino Borgo ai Mulini c/o Nuova Equipe sas - Treviso Pratica n. 3533.

90

[Acque]

n. **143** del 13 marzo 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 18.07.2011 prot. n. 342172 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 21.857 di terreno demaniale a uso impianto di calcestruzzo e deposito cumuli di ghiaia, in golena del fiume Piave località Candelu' del Comune di Maserada sul Piave. Riferimenti catastali: Comune di Maserada sul Piave Foglio 25 mappali 45,308,309,465 e fronte mappali 26-62-290-45-465. Richiedente: CALCESTRUZZI BIONDO S.r.l. Pratica P00367.

91

[Acque]

n. **144** del 13 marzo 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 12.09.2011 prot. n. 419522 per ottenere la concessione idraulica inerente l'attraversamento interrato di un cavo di linea elettrica a bassa tensione (400 V), su area demaniale della lunghezza di m. 120,00, in golena del fiume Piave in Comune di Segusino. Riferimenti catastali: Comune di Segusino Foglio 14 mappali 100,331 e fronte mappale 331. Richiedente: Enel Divisione Infrastrutture e Reti-Sviluppo Rete Triveneto. Pratica P01012.

93

[Acque]

n. **145** del 13 marzo 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda di pervenuta in data 11.03.2014 prot. n. 105134 per ottenere il parziale subingresso alla concessione idraulica di m² 52.501 di terreno demaniale di cui m² 37258,37 a uso prato e m² 15242,82 a uso incolto cespugliato, in golena del fiume Piave località Candelu' del Comune di Maserada sul Piave. Elementi catastali di riferimento: Comune di Maserada sul Piave Foglio 25 fronte mappali 345,21,356. Intestatario: Fuser Fortunato Richiedenti: Pio Loco Boscariol Anna e Fuser Moreno Pratica P00412/1.

95

[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI

n. 17 del 13 marzo 2014

Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizione 2014 - 2^a (Reg. (CEE) n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int. - DGR n. 891/2013).

97

[Agricoltura]

n. 18 del 14 marzo 2014

Approvazione del modello di relazione sull'attività di controllo. Sistema di qualità "Qualità Verificata". Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 7. Allegato A della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.

99

[Agricoltura]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

n. 6 del 14 marzo 2014

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE (C.F. 03959000278) Lavori di adeguamento funzionale delle opere idrauliche a servizio delle aree urbane dei bacini Bandoquerelle-Palù Grande in Comune di Concordia Sagittaria. Potenziamento idrovoro ed opere idrauliche connesse Comune di localizzazione: Concordia Sagittaria (VE) Procedura di Verifica di assoggettabilità (art.20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla Procedura di V.I.A. con prescrizioni.

102

[Ambiente e beni ambientali]

n. 7 del 14 marzo 2014

SEV S.r.l. Progetto di ampliamento stoccaggio rifiuti speciali per l'impianto sito in Via Mezzacampagna, loc. Cà di David (VR) Comune di localizzazione: Verona (VR) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

105

[Ambiente e beni ambientali]

n. 8 del 14 marzo 2014

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO Lavori di messa in sicurezza delle arginature in sinistra Po in Comune di Ficarolo (RO) 1° fase Importo complessivo euro 3.000.000,00 Comune di localizzazione: Ficarolo, Salara (RO) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

108

[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. 42 del 17 marzo 2014

Oneri relativi all'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" e successive modifiche e integrazioni. Valutazioni della Struttura regionale relativamente all'anno 2014.

111

[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI

n. 2 del 16 gennaio 2014

Associazione "Sci Club 18 Associazione Sportiva Dilettantistica", in sigla "SCIS", con sede in Cortina d'Ampezzo (BL). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

114

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. 4 del 20 gennaio 2014

Associazione sportiva dilettantistica "Intelligenzia Project", con sede in Padova. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

116

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. 5 del 20 gennaio 2014

Associazione "SOCIETA' VELICA CAORLE associazione sportiva dilettantistica", con sede in Caorle (VE). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

118

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. 7 del 21 gennaio 2014

"Fondazione 'Carpinetum' di solidarietà cristiana - ONLUS", con sede in Venezia-Mestre. Autorizzazione all'alienazione di beni immobili.

120

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. 8 del 23 gennaio 2014

Associazione "Piccola Fraternità Lessinia Onlus", con sede in Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

122

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. 11 del 30 gennaio 2014

"Fondazione Leone Moressa per lo studio e la valorizzazione dell'Artigianato e Piccola Impresa. Istituto di studi e ricerche" in breve "Fondazione Moressa", con sede in Venezia - Mestre. Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Cancellazione.

124

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

n. 2 del 08 gennaio 2014

POR FSE 2007/2013 - Modifica dei beneficiari in relazione ad impegni di spesa assunti a seguito di assegnazione di contributi pubblici con il Provvedimento n. 1216 del 02/11/2009 di cui alla DGR 2299 del 08/07/2009. 126

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. 39 del 22 gennaio 2014

POR FSE 2007/2013 - Modifica dei beneficiari in relazione ad impegni di spesa assunti a seguito di assegnazione di contributi pubblici con il Provvedimento n. 1357 del 08/10/2010 di cui alla DGR 1568 del 08/06/2010. 127

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. 56 del 28 gennaio 2014

POR FSE 2007/2013 - Progetti formativi per utenza disoccupata annualità 2010 - Modifica dei beneficiari in relazione ad impegni di spesa assunti a seguito di assegnazione di contributi pubblici con il Provvedimento n. 1889 del 24/12/2010 di cui alla DGR 2033 del 03/08/2010. 128

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. 59 del 28 gennaio 2014

POR FSE 2007/2013 - DGR 2030 del 03/08/2010 - DDR 1671 del 11/11/2010. Modifica associazione anagrafica dell'Ente CIM & FORM SRL (Cod. Ente 1001) su impegni di spesa relativi al progetto 1001/1/1/2030/2010 - SMUPR 11921. 129

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. 62 del 30 gennaio 2014

POR FSE 2007/2013 - DGR 2335 del 20/11/2012 - DDR 1137 del 21/12/2012 e DDR 106 del 06/02/2013 - Linea 3 - IV Fase. Modifica associazione anagrafica dell'Ente Gruppo Dani S.p.A. (Cod. Ente 3469) su impegni di spesa relativi al progetto 3469/0/1/2335/2012 - Smupr 24027. 130

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. 64 del 30 gennaio 2014

POR FSE 2007/2013 - Modifica del beneficiario in relazione ad impegni di spesa assunti a seguito di assegnazione di contributi pubblici con i provvedimenti nn. 1664 del 10/11/2010 e 1776 del 29/11/2010 di cui alla DGR 2034 del 03/08/2010. 131

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. 170 del 04 marzo 2014

Approvazione del rendiconto 15/1/1/2030/2010 presentato da CESCOT VENETO (codice ente 15) (codice Smupr 11936). Programma Operativo Regionale 2007/2013 - Reg. 1081/2006 - 2B2F1 - DGR n. 2030 del 03/08/2010, DDR n. 1671 del 11/11/2010 - Azioni Innovative per giovani - studenti e utenza disoccupata. Anno 2010. 132

[Formazione professionale e lavoro]

n. **171** del 04 marzo 2014

Approvazione del rendiconto 4065/0/1/1735/2010 presentato da VOLPATO INDUSTRIE SPA (codice ente 4065) (codice Smupr 18133). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - Anno 2011.

135

[Formazione professionale e lavoro]

n. **173** del 06 marzo 2014

Approvazione del rendiconto 3910/0/1/1735/2011 presentato da FARESIN INDUSTRIES SPA. (codice ente 3910) (codice Smupr 18134). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - Anno 2011.

137

[Formazione professionale e lavoro]

n. **200** del 12 marzo 2014

Impresa sociale Accademia La Parigina (codice ente 2191) c.f. 01863370266. Sospensione dell'avvio delle verifiche dei rendiconti delle attività formative di Formazione Iniziale primo, secondo e terzo anno. Piano Annuale 2012/2013. DGR n. 1013 del 05/06/2012 e DGR n. 1014 del 05/06/2012.

139

[Formazione professionale e lavoro]

n. **201** del 12 marzo 2014

CFP Ipea (codice ente 2726) c.f. 93024090271. Sospensione dell'avvio delle verifiche dei rendiconti delle attività formative di Formazione Iniziale primo, secondo e terzo anno. Piano Annuale 2012/2013. DGR n. 1013 del 05/06/2012 e DGR n. 1014 del 05/06/2012.

141

[Formazione professionale e lavoro]

n. **202** del 12 marzo 2014

Agenzia Formazione Lavoro (codice ente 3859) c.f. 92209070280. Sospensione dell'avvio delle verifiche dei rendiconti delle attività formative di Formazione Iniziale primo, secondo e terzo anno. Piano Annuale 2012/2013. DGR n. 1013 del 05/06/2012 e DGR n. 1014 del 05/06/2012.

143

[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

n. **67** del 14 marzo 2014

Concessione demaniale per l'utilizzo di terreno in sinistra del fiume Canalbianco in Comune di Adria (RO) per uso agricolo nonche' specchio acqueo per approdo barca da pesca ed impianto per bilancione a scopo dimostrativo. Ditta: FRANZOSO NINO di ADRIA (RO) (Pratica n. CB_TE00065). Rinnovo concessione.

145

[Acque]

n. **68** del 18 marzo 2014

Rilascio concessione demaniale, di cui alla D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012, per l'occupazione di spazio acqueo di m. 8,00 x m. 2,50 e infissione di n. 2 pali in legno per sosta natante da diporto di proprietà sull'argine Sx del canale Cavetta, nel Comune di Jesolo (VE). Concessionario: Teso Dino (Pratica n° C11_000845). Rilascio. 147
[Acque]

n. **69** del 18 marzo 2014

Rilascio concessione demaniale, di cui alla D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012, per l'occupazione di spazio acqueo di m. 8,00 x m. 2,50 e infissione di n. 2 pali in legno per sosta natante da diporto di proprietà sull'argine Sx del canale Cavetta, nel Comune di Jesolo (VE). Concessionario: Smerghetto Cristiano (Pratica n° C11_000853). Rilascio. 149
[Acque]

n. **70** del 18 marzo 2014

Rilascio concessione demaniale, di cui alla D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012, per l'occupazione di spazio acqueo di m. 8,00 x m. 2,50 e infissione di n. 2 pali in legno per sosta natante da diporto di proprietà sull'argine Sx del canale Cavetta, nel Comune di Jesolo (VE). Concessionario: Lorenzon Massimo (Pratica n° C11_000842). 151
[Acque]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO

n. **872** del 15 ottobre 2013

Interventi di sramatura, sfoltimento, abbattimento e rimozione di piante pericolanti e/o morte lungo il fiume Sile e i suoi affluenti nei Comuni di Treviso, Silea e Casale. D.Lgs 112/98 - L.R. 11/2001. Int. n. 829/2013. CUP H28G12000350002 - CIG Z0E0B5CEB4 Aggiudicazione definitiva. 153
[Difesa del suolo]

n. **1017** del 22 novembre 2013

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO. «Interventi di consolidamento arginale del fiume Monticano e affluenti in comuni vari». INT. 819/12 Codice TV021A/10 - CUP H39H11000800001 (INT. 819/12) Importo finanziato Sezione Attuativa E. 1.000.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 155
[Difesa del suolo]

n. **1029** del 27 novembre 2013

Modifica del decreto di concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso produzione energia idroelettrica in Comune di Colle Umberto per moduli 11,74. T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : B & B Elettrica & c. s.n.c. - Colle Umberto Pratica n. 156. 158
[Acque]

n. 1056 del 29 novembre 2013 Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico in Comune di Vittorio Veneto per moduli 28 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 Concessionario : WELS s.a.s. di Fabrocile A. & C. - Milano pratica n. 145.1. [Acque]	159
n. 1078 del 17 dicembre 2013 Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irriguo in Comune di Colle Umberto per moduli 0.85 Concessionario : Dam Giuseppe ed altri - Cordignano Pratica n. 103. [Acque]	160
n. 1092 del 17 dicembre 2013 REGIONE VENETO - UNITA' DI PROGETTO DEL GENIO CIVILE DI TREVISO. L.R. 07.11.2003, n. 27 art. 4. "Programma triennale 2013-2015 ed elenco annuale 2013 per lavori pubblici di competenza regionale" riferibili ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 lett. A) punto 1). Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico dell'immobile sede del Genio Civile di Treviso 3° stralcio. Importo: euro 200.000,00. INTERVENTO N. 839/2013. CUP: H43G13000110002. CIG: 5460438FF8. Decreto di impegno di spesa. [Difesa del suolo]	161
n. 1094 del 23 dicembre 2013 Variazione della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Vazzola - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Cantine Riunite & CIV SCA Cantine Maschio - Vazzola. Pratica n. 2831. [Acque]	164
n. 1095 del 23 dicembre 2013 Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Biagio di Callalta per moduli 0.00404 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Corbanese Antonello - San Biagio di Callalta. Pratica n. 2446. [Acque]	165
n. 1123 del 30 dicembre 2013 Concessione preferenziale n. 4927, di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite a uso igienico sanitario, in Comune di Vittorio V. per moduli medi annui 0,002 - D.G.R. 597/2010. Concessionario: Bobadilla Società Sportiva Dilett. S.r.l. Vittorio Veneto. Pratica n. 4927. [Acque]	166
n. 1124 del 31 dicembre 2013 Concessione preferenziale n. 4668, DGR 597 da denuncia pozzo in data 08.08.1994, di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Crocetta del Montello per moduli m.a. 0,15ad uso irrigazione e domestico. Concessionario R.A.M. spa. Pratica n. 4668. [Affari legali e contenzioso]	168

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' UNITA' DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI

n. **16** del 23 dicembre 2013

Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". CONSORZIO
ORTOFRUTTICOLO PADANO Società agricola cooperativa con sede legale a San
Giovanni Lupatoto (VR). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2.
DGR n. 1330 del 23 luglio 2013. 170
[Agricoltura]

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **16** del 06 marzo 2014

Albo fornitori del Consiglio regionale del Veneto: riorganizzazione e riattivazione. 172
[Consiglio regionale]

n. **17** del 06 marzo 2014

Misure di contenimento della spesa per l'utilizzo delle autovetture di servizio del
Consiglio regionale del Veneto. 177
[Consiglio regionale]

n. **18** del 06 marzo 2014

Assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Forza Italia della sig.ra Giorgia
Schiavo, previa assunzione con contratto a tempo determinato. 183
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **2797** del 30 dicembre 2013

Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto.
Approvazione progetti 2013. L.R. 15/2007. 186
[Acque]

n. **214** del 27 febbraio 2014

"Società agricola Cavallaro s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla
costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di
origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di
Stanghella (PD). 191
[Energia e industria]

n. 247 del 11 marzo 2014	
Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Bayer S.p.A. - Milano, riguardante il finanziamento di borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Padova.	201
[Sanità e igiene pubblica]	
n. 287 del 11 marzo 2014	
Approvazione della proposta avanzata dal Consiglio di Bacino "Veronese" concernente la ridestinazione del contributo assegnato ai sensi della L.R. 27.03.1998, n. 5, art. 13, c. 6 bis per l'annualità 2009 per l'intervento di "Collegamento acquedottistico San Bonifacio - Almisano" a nuovi interventi per l'abbattimento delle concentrazioni di composti perfluoro - alchilico derivati nella rete acquedottistica. DGR/CR n. 149 del 19.11.2013.	206
[Bonifica]	
n. 289 del 11 marzo 2014	
Volturazione a favore del Consorzio Azienda Bacino Treviso Tre dei Fondi di rotazione regionali assegnati al Comune di Altivole (TV), con D.G.R.V. n. 1029 del 23/03/2010 e con DGRV n. 2404 del 29/12/2011, per la bonifica della ex discarica Noaje loc. San Vito.	210
[Bonifica]	
n. 290 del 11 marzo 2014	
D. Lgs. 152/2006, L.267/1998 e L. 365/2000 - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Fiume Po. Proposta di riesame, ai sensi dell'Art. 18 delle Norme di Attuazione di aree in dissesto per pericolosità geologica nel Comune di Malcesine (VR). Parere Regionale ai sensi della DGR 2803 del 04/10/2005.	212
[Acque]	
n. 292 del 11 marzo 2014	
Ditte Fornaci Zanrosso srl e Fornace Centrale srl. Autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi, denominato "PISA" e composto dalle cave "COPPINE 2" e "VERGAN 2", in Comune di Malo (VI). (L.R. 44/1982).	258
[Difesa del suolo]	
n. 293 del 11 marzo 2014	
l.r. 11/2001 - art. 83. Attribuzione alle Province della quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata per canoni di concessione del demanio idrico finalizzata ad interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla l.r. 17/1999. Aggiornamento delle modalità di riparto.	277
[Acque]	
n. 294 del 11 marzo 2014	
Collettore terminale di raccolta degli effluenti depurati degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio, Montebello Vic.no e Lonigo. Legge 22 dicembre 1984, n. 887 art. 12 - F.I.O. 1985 e leggi regionali 14 settembre 1994, n. 48 e 29 novembre 2001, n. 39. Autorizzazione all'acquisto degli immobili adibiti a casello di telecontrollo degli impianti di depurazione, siti nei Comuni di Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino.	279
[Ambiente e beni ambientali]	

n. **309** del 11 marzo 2014

Approvazione Convenzione con ICE e altre Regioni. Progetto Interregionale n. 91 "MESSICO / MECCANICA". Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013. L.R. 24 dicembre 2004, n. 33, art. 4 e art. 6.

282

[Settore secondario]

n. **310** del 11 marzo 2014

Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2014. L.R. 24 dicembre 2004, n.33. D.G.R. n. 170/CR del 16 dicembre 2013.

300

[Settore secondario]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA BILANCIO AFFARI GENERALI DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

(Codice interno: 270860)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA BILANCIO AFFARI GENERALI DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 1 del 14 marzo 2014

Modifiche ed integrazioni al precedente Decreto n. 113/2013 del Segretario Regionale per il Bilancio, ora Direttore dell'Area Bilancio Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

In seguito all'approvazione della D.G.R.V. n. 945 del 18 giugno 2013 il Direttore dell'Area Bilancio Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi individua gli uffici e nomina nella Piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze i Direttori incaricati degli adempimenti previsti dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge n. 64 del 6 giugno 2013 art. 7 (Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni) - commi da 4 a 7.

Modifica ed integrazione del precedente Decreto n. 113/2013 a seguito della riorganizzazione regionale con D.G.R.V. n. 2140 del 25/11/2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", ha reso definitivo il quadro degli adempimenti e delle scadenze in capo alle pubbliche amministrazioni, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal comma 4 bis dell'art. 7 (Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni). Tale norma in particolare prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni dell'elenco completo relative a debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obblighi relativi a prestazioni professionali, siano trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- con D.G.R.V. n. 945 del 18 giugno 2013 la Giunta Regionale ha autorizzato il Segretario Regionale per il Bilancio, ora Direttore dell'Area Bilancio Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi, quale responsabile per la Regione del Veneto nella Piattaforma telematica PCC all'assunzione delle determinazioni necessarie all'individuazione delle strutture competenti, dei Direttori responsabili e dell'accreditamento nella citata Piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni;
- sulla base di tale atto con proprio precedente Decreto n. 113 del 12/07/2013 si procedeva all'individuazione degli uffici e alla nomina dei Direttori incaricati nella Piattaforma elettronica per la Certificazione dei Crediti del Ministero dell'Economia e delle Finanze agli adempimenti previsti dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge n. 64 del 6 giugno 2013 - art. 7 (Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni) commi da 4 a 7;
- in sede di primo adempimento della norma (art. 7 comma 4 D.L. 35/2013) i direttori incaricati hanno provveduto a comunicare entro il termine del 15 settembre 2013 l'elenco completo dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 2140 del 25/11/2013, la Giunta Regionale ha provveduto alla costituzione delle Aree, dei Dipartimenti e delle Sezioni di Dipartimento ai sensi degli artt. 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012 e che con deliberazione n. 2139 del 25/11/2013 è stato inoltre approvato apposito regolamento attuativo ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, con cui sono state disciplinate le funzioni dirigenziali e le modalità di attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2013;

CONSIDERATO inoltre che con propri atti deliberativi la Giunta regionale ha successivamente conferito gli incarichi di funzione dirigenziale con decorrenza 01/01/2014 (come da nota della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. 766 del 02/01/2014);

VISTA la L.R. 31 dicembre 2013, n. 40 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2014 e ulteriori disposizioni sul patto di stabilità interno;

VISTA la D.G.R.V. n. 90 dell'11 febbraio 2014 (Direttive per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2014);

VISTA la D.G.R.V. n. 89 dell'11 febbraio 2014 (Assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2014 - L.R. n. 39/2001 art. 9, comma 3 - LR n. 54/2012 art. 2, comma 2);

CONSIDERATO che le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 7 D.L. 35/2013 prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2014 i direttori incaricati debbano comunicare l'elenco completo dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;

RITENUTO pertanto necessario integrare e modificare il proprio precedente Decreto n. 113/2013 in relazione alle modifiche organizzative intervenute ed ai conseguenti incarichi di funzione dirigenziale attribuiti, individuando i direttori responsabili della gestione degli adempimenti di cui all'art. 7 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, così come convertito dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, abilitando le predette strutture e nominando i rispettivi Direttori nella Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni;

DATO ATTO che con successivi decreti si provvederà, se necessario, ad integrare e/o modificare gli uffici e i corrispondenti direttori da abilitare nella piattaforma in relazione ad eventuali esigenze organizzative;

VISTO l'art. 9, commi 3bis e 3ter del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO IL d.l. 8 aprile 2013, n. 35 convertito nella L. 6 giugno 2013, n. 64;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 945 del 18 giugno 2013;

VISTA la Circolare n. 30 del 28 giugno 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.S.R.V. del Segretario Regionale per il Bilancio n. 113 del 12 luglio 2013;

VISTA la D.G.R.V. n. 2140 del 25 novembre 2013;

VISTA la D.G.R.V. n. 90 dell'11/02/2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 89 dell'11/02/2014;

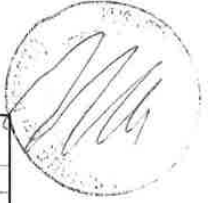
decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;
2. di individuare (Allegato A) i Direttori delle strutture regionali responsabili della gestione degli adempimenti di cui all'art. 7 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, così come convertito dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64;
3. di abilitare le predette strutture e nominare i rispettivi Direttori di cui al punto precedente nella Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i quali dovranno completare l'accreditamento sulla scorta delle indicazioni fornite sulla stessa Piattaforma elettronica;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa alcuna a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Mauro Trapani



ALLEGATO AL DECRETO N. 1 DEL 14/03/2014	
 REGIONE DEL VENETO	
ELENCO DIRETTORI ABILITATI NELLA PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI	
DENOMINAZIONE UFFICIO	RESPONSABILE
Settore Progetti Strategici e Politiche Comunitarie	Clara Peranetti
Sezione Beni Culturali	Fausta Bressani
Sezione Comunicazione e Informazione	Francesca del Favero
Sezione Attività Culturali e Spettacolo	Maria Teresa De Gregorio
Sezione Turismo	Paolo Rosso
Sezione Promozione Turistica integrata	Claudio De Donatis
Sezione Economia e Sviluppo Montano	Stefano Sisto
Sezione Relazioni Internazionali	Diego Vecchiato
Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione	Vittorio Panciera
Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea	Flavia Zuccon
Sezione Programmazione e Autorità di gestione FESR	Piero Cecchinato
Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro	Santo Romano
Sezione Formazione	Santo Romano
Sezione Istruzione	Enzo Bacchiega
Sezione Lavoro	Pier Angelo Turri
Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste	Tiziano Pinato
Sezione Geologia e Georisorse	Marco Puiatti
Sezione Difesa del Suolo	Tiziano Pinato
Settore Tutela Atmosfera	Roberto Morandi
Sezione Tutela Ambiente	Alessandro Benassi
Sezione Coordinamento Attività Operative	Luigi Masia
Dipartimento LL.PP. Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A.	Mariano Carraro

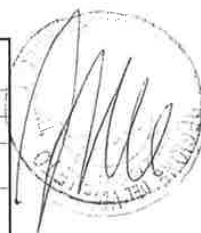


ALLEGATO AL DECRETO N. 1 DEL 14/03/2014	
 REGIONE DEL VENETO	
ELENCO DIRETTORI ABILITATI NELLA PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI	
DENOMINAZIONE UFFICIO	RESPONSABILE
Sezione Risorse Umane	Loriano Ceroni
Sezione Affari Legislativi	Maria Patrizia Petralia
Sezione Riforme Istituzionali e Processi di Delega	Bianca Peagno
Sezione Attività Ispettive e Partecipazioni Societarie	Massimo Picciolato
Sezione Bilancio	Claudio Vignotto
Sezione Ragioneria	Maurizio Santone
Sezione Risorse Finanziarie e Tributi	Anna Babudri
Sezione Demanio Patrimonio Sedi	Gian-Luigi Carrucciu
Sezione Affari Generali e FAS-FSC	Carlo Terrabujo
Sezione Sistemi Informativi	Elvio Tasso
Dipartimento Sviluppo Economico	Giorgia Vidotti
Sezione Industria e Artigianato	Michele Pelloso
Sezione Commercio	Giorgia Vidotti
Sezione Ricerca e Innovazione	Antonio Bonaldo
Settore Sistema informativo settore Primario e Controllo	Silvia Majer
Settore per i Servizi Fitosanitari	Giovanni Zanini
Sezione Agroambiente	Riccardo De Gobbi
Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari	Alberto Zannol
Sezione Piani e Programmi Settore Primario	Franco Contarin
Sezione Caccia e Pesca	Mario Richieri
Sezione Parchi Biodiversità programmazione silvopastorale e tutela del consumatore	Mauro Giovanni Viti
Dipartimento Cultura	Maria Teresa De Gregorio

ALLEGATO AL DECRETO N. 1 DEL 14/03/2014	
 REGIONE DEL VENETO	
ELENCO DIRETTORI ABILITATI NELLA PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI	
DENOMINAZIONE UFFICIO	RESPONSABILE
Sezione Edilizia Abitativa	Marco Bellinello
Sezione Energia	Mariano Carraro
Sezione Lavori Pubblici	Stefano Talato
Sezione Strade Autostrade e Concessioni	Giuseppe Fasiol
Sezione Mobilità	Bruno Carli
Sezione Infrastrutture	Stefano Angelini
Sezione Logistica	Luigi Zanin
Sezione Progetto Venezia	Giovanni Artico
Sezione Urbanistica	Vincenzo Fabris
Sezione Pianificazione Territoriale e Strategica e Cartografia	Maurizio De Gennaro
Sezione Coordinamento Commissioni (Vas Vinca Nuv)	Paola Noemi Furlanis
Area Sanità e Sociale	Domenico Mantoan
Sezione Edilizia Ospedaliera e Finalità Collettive	Antonio Canini
Sezione Controlli Governo e Personale SSR	Claudio Costa
Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria	Claudio Pilerici
Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica	Giovanna Frison
Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare	Giorgio Cester
Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR	Mauro Bonin
Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali	Mario Modolo
Sezione Non Autosufficienza	Franco Moretto
Segreteria della Giunta Regionale	Mario Caramel
Sezione Rapporti Stato Regioni e Supporto Programma del Presidente	Stefania Zattarin
Direzione del Presidente	Fabio Gazzabin
Sezione Sede di Roma	Marco Paolo Mantile



ALLEGATO AL DECRETO N. 1 DEL 14/03/2014	
 REGIONE DEL VENETO	
ELENCO DIRETTORI ABILITATI NELLA PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI	
DENOMINAZIONE UFFICIO	RESPONSABILE
Sezione Sede di Bruxelles	Fabio Gazzabin
Sezione Protezione Civile	Roberto Tonellato
Sezione EE.LL. Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi Elettorali e Grandi Eventi	Maurizio Gasparin
Sezione Sistema Statistico Regionale	Maria Teresa Coronella
Sezione Flussi Migratori	Marilinda Scarpa
Sezione Sicurezza e Qualità	Alessandro De Sabbata
Avvocatura Regionale	Ezio Zanon
Sezione bacino idrografico litorale veneto	Salvatore Patti
Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione Rovigo	Umberto Anti
Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione Belluno	Salvatore Patti
Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione Padova	Marco Dorigo
Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione Treviso	Alvise Lucchetta
Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione Verona	Umberto Anti
Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione Vicenza	Marco Dorigo



DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI

(Codice interno: 270988)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 62 del 30 dicembre 2013

L.R. 40/2003 artt. 57, 58. Fondo di rotazione del Settore primario. DGR 998 del 18 marzo 2005. DGR 16 del 20 gennaio 2009. Impegno di spesa a favore di Veneto Sviluppo S.p.A. per la liquidazione del ristoro dei costi sostenuti per la gestione operativa del Fondo. Anno 2012.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si provvede all'impegno e alla liquidazione del compenso a Veneto Sviluppo S.p.A. per la gestione, nell'anno 2012, del Fondo di rotazione del Settore primario di cui alla L.R. 40/2003, art. 57 e 58.

Il Dirigente

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 57, comma 2, lettera a) e l'articolo 58;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3496 del 5 novembre 2004 - Credito innovativo nel settore agricolo ed agroalimentare. Disciplina dei rapporti con Veneto Sviluppo S.p.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 998 del 18 marzo 2005 - Concorso alle spese generali di funzionamento e compenso per le attività svolte su incarico della Regione del Veneto (L.R. 47/75 e L.R. 19/04);

VISTA la legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 5;

VISTE le leggi regionali 3 maggio 1975, n. 47 e 13 agosto 2004, n. 19;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 20 gennaio 2009 - Veneto Sviluppo S.p.A. - Ristoro dei costi sostenuti per le attività svolte a favore della regione Veneto (L.R. 47/75 e L.R. 19/04). Revisione modalità di determinazione previste dalla DGR n. 998 del 18 marzo 2005;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1733 del 3/10/2013 - Ristoro dei costi sostenuti per le attività svolte a favore della Regione del Veneto (L.R. 47/75 e L.R. 19/04). Proroga metodo di determinazione ex DGR n. 16 del 20/01/2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2340 del 16/12/2013 - Veneto Sviluppo spa - Ristoro dei costi sostenuti per le attività svolte su incarico della Regione del Veneto (L.R. 19/04). Esercizio 2012;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 che approva il Bilancio di previsione per l'anno 2013;

CONSIDERATO che l'attività svolta da Veneto Sviluppo S.p.A. di gestione del Fondo di rotazione del Settore primario, di cui agli articoli 57 e 58 della L.R. 40/2003, ha respiro pluriennale e, pertanto, necessita di una remunerazione periodica finalizzata al ristoro dei costi sostenuti per l'attività;

decreta

1. di impegnare ed erogare a favore di Veneto Sviluppo S.p.A - Via delle Industrie 19/D -30175 Marghera-Venezia - (P.IVA 00854750270) la somma di Euro 110.487,65 quale ristoro dei costi sostenuti per la gestione operativa del Fondo di rotazione del settore primario per l'anno 2012;
2. di imputare la spesa di cui al punto 1.al capitolo 100528 (SIOPE 2.03.02.2324) denominato "Fondo di rotazione per iniziative nel settore agricolo ed agroalimentare e fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica (art. 57, lett. a), art. 58, l.r. 12/12/2003, n. 40)", UPB U0049 del bilancio di previsione 2013, che presenta la sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Andrea Comacchio

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 270989)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 442 del 19 dicembre 2013

DGR n.989 del 05/07/2011 - Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione - DGRV 1003 del 05.06.2012. "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI)" - (ID Piano 625). Importo progetto preliminare approvato (I stralcio) E.35.300.000,00 - CUP H53B11000320003 - Approvazione schema lettera di invito per l'affidamento del service tecnico a supporto della progettazione definitiva, schema di convenzione, ed impegno di spesa di E.120.000,00.

*[Consulenze e incarichi professionali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si approva lo schema della lettera d'invito per l'affidamento dell'incarico per la redazione del service tecnico a supporto della progettazione definitiva dell'intervento denominato "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI)". Si approva inoltre lo schema di convenzione regolante l'incarico e si impegna la somma necessaria per la realizzazione delle attività sopra citate, pari ad Euro. 120.000,00.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. E' approvato lo schema di lettera d'invito - **allegato A** - per l'affidamento dell'incarico relativo al service tecnico a supporto della progettazione definitiva dell'intervento denominato "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI)" - (ID Piano 625) -, in attuazione a quanto disposto dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione n. 1003/2012.
2. L'aggiudicazione definitiva dell'incarico in parola sarà effettuata con successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo, in qualità di Responsabile del Procedimento, come disposto dalla citata DGRV 1003/2012, così come ogni altro provvedimento necessario per l'attuazione dell'intervento in argomento.
3. E' approvato lo schema di convenzione - **allegato B** - regolante l'incarico in argomento, parte integrante del presente provvedimento.
4. E' impegnata, per la realizzazione delle attività sopra citate, la somma complessiva di **Euro 120.000,00**, di cui Euro 96.000,00 per competenze, Euro 21.120,00 per IVA al 22% ed Euro 2.880,00 per imprevisti ed attività complementari all'incarico affidato, sul capitolo **101644** (cod. SIOPE 1.03.01.1364) del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.
5. L'impegno di spesa suddetto è a favore di uno dei beneficiari indicati in premessa, parte integrante del presente provvedimento.
6. Le liquidazioni di spesa saranno effettuate dalla Direzione Difesa del Suolo, sulla base dei termini contrattuali indicati nella convenzione sopracitata, entro il 31.12.2015.
7. Si dà atto che la tipologia di spesa per l'esecuzione dei lavori e le attività in argomento non rientra tra quelle soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
8. Si attesta, vista la documentazione agli atti d'ufficio, l'avvenuta riscossione della correlata posta di entrata.
9. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Tiziano Pinato

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 270990)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 443 del 19 dicembre 2013

DGR n.989 del 05/07/2011 - Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione - DGRV 1003 del 05.06.2012. "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI)" - (ID Piano 625). Importo progetto preliminare approvato (I stralcio) E.35.300.000,00 - CUP H53B11000320003 - Approvazione schema lettera di invito per l'affidamento dello studio di impatto ambientale, della relazione di VINCA e della relazione paesaggistica a supporto della progettazione definitiva ed impegno di spesa di E.115.000,00.

*[Consulenze e incarichi professionali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si approva lo schema della lettera d'invito per l'affidamento dell'incarico per la redazione dello studio di impatto ambientale, della relazione di VINCA e della relazione paesaggistica a supporto della progettazione definitiva dell'intervento denominato "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI)". Si approva inoltre lo schema di convenzione regolante l'incarico e si impegna la somma necessaria per la realizzazione delle attività sopra citate, pari ad Euro. 115.000,00.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. E' approvato lo schema di lettera d'invito - **allegato A** - per l'affidamento dell'incarico relativo alla redazione del SIA, della relazione di VINCA e della relazione paesaggistica a supporto della progettazione definitiva dell'intervento denominato "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI)" - (ID Piano 625) -, in attuazione a quanto disposto dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione n. 1003/2012.
2. L'aggiudicazione definitiva dell'incarico in parola sarà effettuata con successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo, in qualità di Responsabile del Procedimento, come disposto dalla citata DGRV 1003/2012, così come ogni altro provvedimento necessario per l'attuazione dell'intervento in argomento.
3. E' approvato lo schema di convenzione - **allegato B** - regolante l'incarico in argomento, parte integrante del presente provvedimento.
4. E' impegnata, per la realizzazione delle attività sopra citate, la somma complessiva di **Euro 115.000,00**, di cui Euro 91.000,00 per competenze, Euro 20.020,00 per IVA al 22% ed Euro 3.980,00 per imprevisti ed attività complementari all'incarico affidato, sul capitolo **101644** (cod. SIOPE 1.03.01.1364) del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.
5. L'impegno di spesa suddetto è a favore di uno dei beneficiari indicati in premessa, parte integrante del presente provvedimento.
6. Le liquidazioni di spesa saranno effettuate dalla Direzione Difesa del Suolo, sulla base dei termini contrattuali indicati nella convenzione sopracitata, entro il 31.12.2015.
7. Si dà atto che la tipologia di spesa per l'esecuzione dei lavori e le attività in argomento non rientra tra quelle soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
8. Si attesta, vista la documentazione agli atti d'ufficio, l'avvenuta riscossione della correlata posta di entrata.
9. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Tiziano Pinato

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 270991)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 457 del 23 dicembre 2013

DGR n.989 del 05/07/2011 - Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. Progetto preliminare dell'intervento di "Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Brentone - Pighenzo (0,7 milioni di mc) in comune di Castello di Godego" - ID Piano 867 - CUP H34B13000230003 - CIG Z180D0E069 - Affidamento incarico di service tecnico a supporto della progettazione prelliminare, approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa di E.50.000,00.

*[Consulenze e incarichi professionali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si incarica la societa' C.S.P. Centro Studi Progetti S.r.l. dell'elaborazione del service tecnico a supporto della progettazione preliminare dell'intervento denominato ""Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Brentone - Pighenzo (0,7 milioni di mc) in Comune di Castello di Godego"". Si approva inoltre lo schema di convenzione regolante l'incarico e si impegna la somma necessaria per la realizzazione delle attivita', pari ad E.50.000,00.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. E' affidato alla società C.S.P. Centro Studi Progetti S.r.l, con sede in Largo del Perlar n. 12, Verona, P.IVA 02167930987, l'incarico di service tecnico a supporto della progettazione preliminare dell'intervento denominato **"Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Brentone - Pighenzo (0.7 milioni di mc) in Comune di Castello di Godego"**, per l'importo netto di Euro 35.200,00.
2. E' approvato lo schema di convenzione regolante l'incarico sopra citato, allegato (**Allegato A**) e parte integrante del presente provvedimento.
3. E' impegnata, per la realizzazione delle attività in oggetto, a favore della Società sopra citata, la somma complessiva di **Euro 50.000,00**, di cui Euro 35.200,00 per competenze, Euro 9461,76 per IVA al 22% ed oneri accessori, ed Euro 5.338,24 per imprevisti ed attività complementari all'incarico affidato, sul capitolo **101644** (cod. SIOPE 1.03.01.1348) del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.
4. Le liquidazioni di spesa saranno effettuate dalla Direzione Difesa del Suolo, sulla base dei termini contrattuali indicati nella convenzione sopracitata, entro il 31.12.2015.
5. Si dà atto che la tipologia di spesa per l'esecuzione dei lavori e le attività in argomento non rientra tra quelle soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
6. Si attesta, vista la documentazione agli atti d'ufficio, l'avvenuta riscossione della correlata posta di entrata.
7. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Tiziano Pinato

Allegato *(omissis)*

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

(Codice interno: 270777)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1080 del 18 dicembre 2013

DGR 2330 del 08/08/2008 - DDR 1540 del 27/10/2008 - FSE 2007/2013 - Asse II - Occupabilita' - Restauro 2008 - Registrazione economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5 L.R. 39/2001.*[Bilancio e contabilità regionale]*

Note per la trasparenza:

Con il presente Atto il Dirigente Regionale della Direzione Formazione, verificato l'ammontare delle obbligazioni iscritte in contabilità regionale relative alle attività di cui alla DGR 2330 del 08/08/2008, non più sussistente, procede alla registrazione delle economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di dichiarare insussistenti le obbligazioni di cui ai residui passivi presenti in contabilità in merito agli impegni di spesa analiticamente indicati in **Allegato A** al presente provvedimento e per i motivi specificati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di disporre conseguentemente la registrazione contabile di economie di spesa, come da **Allegato A** al presente provvedimento, per complessivi Euro 722.537,67;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Regionale per la Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 270778)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1081 del 18 dicembre 2013

DGR 2331 del 08/08/2008 - DDR 1591 del 06/11/2008 - FSE 2007/2013 - Asse II - Occupabilit  - Progetti innovativi settoriali per utenza mista - Registrazione economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5 L.R. 39/2001.*[Bilancio e contabilit  regionale]*

Note per la trasparenza:

Con il presente Atto il Dirigente Regionale della Direzione Formazione, verificato l'ammontare delle obbligazioni iscritte in contabilit� regionale relative alle attivit� di cui alla DGR 2331 del 08/08/2008, non pi� sussistente, procede alla registrazione delle economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di dichiarare insussistenti le obbligazioni di cui ai residui passivi presenti in contabilit  in merito agli impegni di spesa analiticamente indicati in **Allegato A** al presente provvedimento e per i motivi specificati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di disporre conseguentemente la registrazione contabile di economie di spesa, come da **Allegato A** al presente provvedimento, per complessivi Euro 500.339,97;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Regionale per la Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento   soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 270779)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1084 del 18 dicembre 2013

Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Ob. Competitivita' Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. Asse II - Occupabilita' - DGR n. 1437 DEL 06/08/2013 - Revoca attivita' non avviate in relazione al progetto 1119/1/1/1437/2013 - SMUPR 29707 - Mis. 2B2F1.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Dirigente Regionale della Direzione Formazione, svolte le opportune verifiche, prende atto del mancato avvio del progetto 1119/1/1/1437/2013, a titolarità Ascom Servizi S.p.A., e ne dispone il conseguente disimpegno ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di dichiarare insussistenti le obbligazioni di cui ai residui passivi presenti in contabilità in merito agli impegni di spesa analiticamente indicati in premessa, e per i motivi ivi specificati;
2. di procedere, conseguentemente al punto 1, alla revoca dell'attività di cui al progetto 1119/1/1/1437/2013 e al disimpegno del finanziamento concesso e già interamente impegnato con DDR n. 922/13, all'Ente "Ascom Servizi Spa", C.F. 00522760263, mediante la registrazione contabile di economie di spesa per complessivi Euro 34.621,60, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001;
3. di comunicare a "Ascom Servizi Spa" il presente Provvedimento;
4. di inviare il presente Decreto alla Direzione Regionale per la Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Santo Romano

(Codice interno: 270780)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1085 del 18 dicembre 2013

Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Ob. Competitivita' Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. Asse II - Occupabilita' - DGR n. 1437 DEL 06/08/2013 - Revoca attivita' non avviate in relazione al progetto 15/1/1/1437/2013 - SMUPR 29701 - Mis. 2B2F1.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Dirigente Regionale della Direzione Formazione, svolte le opportune verifiche, prende atto del mancato avvio del progetto 15/1/1/1437/2013, a titolarità Cescot Veneto, disponendo il conseguente disimpegno ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di dichiarare insussistenti le obbligazioni di cui ai residui passivi presenti in contabilità in merito agli impegni di spesa analiticamente indicati in premessa, e per i motivi ivi specificati;
2. di procedere, conseguentemente al punto 1, alla revoca dell'attività di cui al progetto 15/1/1/1437/2013 e al disimpegno del finanziamento concesso e già interamente impegnato con DDR n. 893/13, all'Ente "Cescot Veneto", C.F. 02072890284, mediante la registrazione contabile di economie di spesa per complessivi Euro 141.971,20, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001;
3. di comunicare a "Cescot Veneto" il presente provvedimento;
4. di inviare il presente Decreto alla Direzione Regionale per la Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Santo Romano

(Codice interno: 270781)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1104 del 20 dicembre 2013

DGR 917 del 07/04/2009 - DDR 568 del 30/06/2009 - FSE 2007/2013 - Asse II - Occupabilit  - Formazione Iniziale annualit  2009/2010 - Interventi di Terzo anno - Registrazione economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5 L.R. 39/2001.*[Bilancio e contabilit  regionale]***Note per la trasparenza:**

Con il presente Atto il Dirigente Regionale della Direzione Formazione, verificato l'ammontare delle obbligazioni iscritte in contabilit  regionale relative alle attivit  di cui alla DGR 917 del 07/04/2009, non pi  sussistente, procede alla registrazione delle economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001.

La Dirigente

(omissis)

decreta

1. di dichiarare insussistenti le obbligazioni di cui ai residui passivi presenti in contabilit  in merito agli impegni di spesa analiticamente indicati in **Allegato A** al presente provvedimento e per i motivi specificati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di disporre conseguentemente la registrazione contabile di economie di spesa, come da **Allegato A** al presente provvedimento, per complessivi Euro 392.941,61;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Regionale per la Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento   soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 270782)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1106 del 23 dicembre 2013

Ripetizione del servizio di implementazione e sviluppo del Catalogo Interregionale di Alta Formazione a supporto dell'erogazione di voucher formativi e di altri servizi collegati. Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, art. 57 comma 5, lettera b). Codice CIG 4964645AA6 - Modifica negativa impegno di spesa per correzione dell'adeguamento obbligazione regionale all'aumento dell'I.V.A. disposta con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 11, lett. a del D.L. 28/06/2013, n. 76.

*[Bilancio e contabilità regionale]***Note per la trasparenza:**

Il presente provvedimento, a seguito delle necessarie verifiche, provvede a rettificare l'adeguamento iva disposto con il DDR 925 del 15/10/2013, preso atto che in tale decreto non erano state conteggiate alcune fatture già pervenute con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 21% in quanto antecedenti all'aumento normativo di cui al DL. 73/13. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR 269 del 05/03/2013 - Contratto Rep. 7035 del 24/05/13 - Decreti nn. 619 del 08/07/2013 e 925 del 15/10/2013.

Il Dirigente

PREMESSO CHE

- Con proprio provvedimento n. 1919 del 27 luglio 2010, la Giunta Regionale ha indetto gara d'appalto a procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di implementazione e sviluppo del Catalogo Interregionale di Alta Formazione a supporto dell'erogazione di voucher formativi e di altri servizi collegati, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del medesimo D. Lgs.;
- Con la DGR n. 269 del 05/03/2013, la Giunta Regionale ha autorizzato, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs. n. 163/2006 e della DGR n. 1919 del 27 luglio 2010, la ripetizione del servizio di implementazione e sviluppo del Catalogo Interregionale di Alta Formazione a supporto dell'erogazione di voucher formativi e di altri servizi collegati;
- La stessa DGR 269/13 ha stanziato risorse dedicate all'attività, per complessivi Euro 1.377.631,55;
- Con il successivo contratto di appalto, Rep. n.° 7035 del 24/05/2013, registrato a Venezia in data 29/05/2013, al n° 603 serie Atti Pubblici, ai sensi dell'art. 3 "*corrispettivo e modalità di pagamento*", la Regione del Veneto si è obbligata a corrispondere l'importo di Euro 1.133.538,47, I.V.A esclusa, a favore della Società T & D S.P.A., capofila del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), costituito tra T & D S.P.A., mandataria, con sede in Bologna (C.F. 02163591205), Performer S.P.A., mandante (C.F. 01867021204), Tecsis Net S.R.L., mandante (C.F. 03719260287);
- A seguito della definizione contrattuale degli importi dovuti, la spesa per l'attività in oggetto spesa è stata definita in Euro 1.371.581,55, come da Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione, n. 619 del 08/07/2013;

VISTO

- L'art. 40, comma 1-ter del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 28/06/2013, n. 76, che ha disposto l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'I.V.A. dal 21 al 22%, a decorrere dal 1° ottobre 2013;
- Vista la L.R. n. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

VERIFICATO CHE

- Con il Decreto n. 925 del 15/10/2013 si era preso atto della presenza di fatture, già pervenute dal RTI, in applicazione dell'aliquota ordinaria dell'I.V.A., per complessivi Euro 96.010,71, di modo che, con esso, si era disposta la modifica positiva degli impegni assunti con il precedente DDR 619/13, come da tabella 1 che segue:

Tabella 1: Riparto maggiore Iva impegnata con il Decreto 925 del 15/10/2013

Capitolo	Impegni di spesa	Importo Impegnato con DDR 619/2013	Importo considerato come liquidato con Iva 21 %	Liquidabile con Iva 22 %	Maggiore Iva impegnata con DDR 925/13
101542	1723/13	566.188,86	39.633,22	526.555,64	4.351,70
101543	1724/13	531.076,38	37.175,35	493.901,03	4.081,83
101544	1725/13	165.046,73	11.553,27	153.493,46	1.268,54
101545	1726/13	109.269,58	7.648,87	101.620,71	839,84
Totali		1.371.581,55	96.010,71	1.275.570,84	10.541,91

- Successivamente al Decreto n. 925 del 15/10/2013, si è riscontrata l'esistenza di ulteriori fatture, poi liquidate, emesse dal RTI sopra citato, in regime Iva ordinaria nella misura del 21% per complessivi Euro 246.884,67;

- Le fatture quindi pervenute, per l'attività in questione, soggette correttamente ad Iva al 21%, sono pari a complessivi Euro 342.895,38;

- Conseguentemente a quanto sopra, la modifica positiva di impegni di spesa, di cui al DDR 925/13, dovrà essere ridotta nei termini seguenti:

Tabella 2: Riparto rettifica Iva

Cap.	Impegni di spesa	Importo effettivamente liquidato con Iva 21 %	Disponibilità DDR 619/13 liquidabile	Liquidabile con Iva 22 %	Maggiorazione Iva effettiva	Maggiore Iva impegnata con DDR 925/13	Minore impegno per rettifica Iva DDR 925/13
101542	1723/13	141.547,21	424.641,65	428.151,09	3.509,44	4.351,70	-842,26
101543	1724/13	132.769,09	398.307,29	401.599,09	3.291,80	4.081,83	-790,03
101544	1725/13	41.261,69	123.785,04	124.808,06	1.023,02	1.268,54	-245,52
101545	1726/13	27.317,39	81.952,19	82.629,48	677,29	839,84	-162,55
		342.895,38	1.275.570,84	1.037.187,71	8.501,54	10.541,91	-2.040,37

- Risulta pertanto necessario provvedere alla registrazione contabile delle modifiche negative di impegni di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001, per complessivi Euro 2.040,37, relativi ad una obbligazione non sussistente verso il RTI sopra rappresentato, come da tabella 2;

decreta

1. Di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla modifica negativa degli impegni di spesa per complessivi Euro 2.040,37, come da tabella 2 ivi espressa, relativi ad una obbligazione non sussistente, per Iva non dovuta, verso il RTI avente come capofila la Ditta T & D S.p.A.;
2. Di procedere alle liquidazioni di spesa, conseguentemente a quanto disposto al punto precedente, secondo le modalità individuate nell'art. 3 del contratto di appalto di cui alla premessa;
3. Di inviare il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria per lo svolgimento delle operazioni contabili di competenza.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. Di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 270783)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1110 del 23 dicembre 2013

Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di istruzione e formazione negli Istituti Professionali in esecuzione dell'Accordo del 13 gennaio 2011 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale. Assunzione dell'impegno di spesa per la copertura dei costi dei commissari esterni nelle commissioni d'esame istituite ai sensi dell'art. 18 L.R. 10/1990 a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento assume l'impegno di spesa necessario a coprire i costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni nominati in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, del Ministero del lavoro, delle Organizzazioni Sindacali, delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Maestri del lavoro nelle commissioni d'esame istituite ai sensi dell'art.18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato nel triennio 2011-2014.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di quantificare in 500 euro il costo complessivo di una giornata di commissione d'esame per le prove finali conclusive dei percorsi triennali sussidiari del triennio 2011/2014, secondo quanto precisato in premessa;
2. di prevedere per ciascuna sede di Istituto Professionale il numero massimo di giornate di esame riportate indicate nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, calcolate in base al numero di interventi formativi interessati dalle prove finali, per un totale di 47 giornate di esame;
3. di procedere, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e a favore dei beneficiari indicati in **Allegato B** al presente provvedimento, all'assunzione dell'impegno di spesa di euro 23.500,00 a valere sul capitolo 72040, "Trasferimenti per attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990, N. 10)", del bilancio regionale 2013, che presenta sufficiente disponibilità - siope 105011512;
4. di stabilire che il costo sostenuto per ogni commissione insediata sarà versato dalla Regione all'Istituto professionale interessato previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei costi sostenuti per la liquidazione dei gettoni di presenza e del rimborso spese ai membri esterni della commissione d'esame e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
5. di dare atto che le liquidazioni avverranno subordinatamente alle disponibilità di cassa presenti sul correlato capitolo di spesa;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 270784)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1115 del 24 dicembre 2013

DGR 1886 del 08/07/2008 - DDR 1590 del 06/11/2008 - FSE 2007/2013 - Asse I - Adattabilità' - Azioni Innovative per occupati anni 2008 - Registrazione economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5 L.R. 39/2001.*[Bilancio e contabilità regionale]*

Note per la trasparenza:

Con il presente Atto il Dirigente Regionale della Direzione Formazione, verificato l'ammontare delle obbligazioni iscritte in contabilità regionale relative alle attività di cui alla DGR 1886 del 08/07/2008, non più sussistente, procede alla registrazione delle economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001.

La Dirigente

(omissis)

decreta

1. di dichiarare insussistenti le obbligazioni di cui ai residui passivi presenti in contabilità in merito agli impegni di spesa analiticamente indicati in **Allegato A** al presente provvedimento e per i motivi specificati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di disporre conseguentemente la registrazione contabile di economie di spesa, come da **Allegato A** al presente provvedimento, per complessivi Euro 741.022,75, nei seguenti termini di sintesi:

Anno esercizio Finanziario	Capitolo	Impegno	Importo (Euro)
2008	101004	00005720	442.693,04
2008	101004	00005630	217.829,67
2008	101167	00005628	53.952,44
2008	101167	00005625	26.547,60
Totale			741.022,75

3. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Regionale per la Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 270785)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1117 del 31 dicembre 2013

Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto per la prosecuzione del "Progetto CSR Veneto" - Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 42, comma 1, L.R. 39/2001 del contributo assegnato.*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento, sulla base della Convenzione stipulata tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto per la prosecuzione del "Progetto CSR Veneto", attuata per gli effetti della DGR n. 3015 del 30/12/2013, dispone l'assunzione del correlato impegno di spesa ai sensi art. 42, comma 1, L.R. 39/2001.

Il Dirigente

PREMESSO CHE

- con la DGR 3015 del 30/12/2013 è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, relativo al quadriennio 2013-2016;

- per gli effetti dell'art. 1 della Convenzione, prevista dall'allegato B alla DGR 3015/13 "*Schema di convenzione*", la Giunta Regionale del Veneto contribuisce con Euro 90.000 (pari al 90%) e Unioncamere del Veneto con Euro 10.000 (pari al 10%) alla realizzazione del programma di attività a beneficio delle imprese venete, dei consumatori e dei cittadini; Unioncamere del Veneto procede all'attuazione del programma stesso, così come descritto nell'allegato A;

- il punto 5 del deliberato della stessa DGR 3015/13, ha previsto di determinare in Euro 90.000,00 IVA compresa, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione deve provvedere, con propri atti, il dirigente regionale della Direzione Formazione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 072040 "Trasferimenti per attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990, n. 10)" del bilancio 2013;

- l'art. 2 della Convenzione, ha inoltre definito le modalità di erogazione del contributo, nei termini che qui si riportano:

- il 50% del suo ammontare, pari ad Euro 45.000,00 entro 90 giorni dall'avvio documentato delle attività ammesse a contributo ;
- il 30% del suo ammontare entro 30 giorni dalla presentazione di dichiarazione da parte di Unioncamere del Veneto che attesti di aver sostenuto spese fino a concorrenza del 50% ricevuto a titolo di anticipo;
- il saldo entro 30 giorni su presentazione, entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura dell'attività programmata, di una relazione tecnica attestante il regolare svolgimento e compimento della stessa e del relativo rendiconto finanziario di spesa, corredato da autocertificazione, ai sensi dell' art 47 del DPR n. 445/2000, che gli oneri sono pertinenti all'attività prevista;

- ai fini dell'erogazione a saldo la Direzione Formazione effettuerà la verifica rendicontale, anche a campione, dei giustificativi di spesa;

RITENUTO PERTANTO

- di procedere, ad esecuzione del punto 5 del dispositivo di cui alla DGR 3015 del 30/12/2013, all'assunzione dell'impegno di spesa, per complessivi Euro 90.000,00, a carico del capitolo 072040 "Trasferimenti per attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990, n. 10)" del bilancio 2013, che presenta sufficiente disponibilità" a favore di "Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. del Veneto" (C.F. 80009100274) - Codice Siope 105031542;

Vista la L.R. 39/2001, art. 42, comma 1;

Vista la L.R. 1/1997 e successive modificazioni ed integrazioni in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

1. di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all'assunzione dell'impegno di spesa, per complessivi Euro 90.000,00, a carico del capitolo 072040 "Trasferimenti per attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990, n. 10)" del bilancio 2013, che presenta sufficiente disponibilità a favore di "Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. del Veneto" (C.F. 80009100274) - Codice Siope 105031542;
2. di procedere alle liquidazioni di spesa, conseguentemente a quanto sopra indicato, secondo le modalità indicate nella DGR 3015/2013 e subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa sul capitolo di riferimento;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Regionale per la Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE

(Codice interno: 270993)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE n. 93 del 23 dicembre 2013

Progetto n. 20981: Trasferte di lavoro anno 2013-(DDR n. 17/2013)-Estensione del progetto e impegno. POR Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione"-parte FESR programmazione 2007-2013-Azione 6.1.2: Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato (cod. az. 2A612-CUP H11I07000650009).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si estende il progetto per la partecipazione a incontri, riunioni, convegni e seminari nell'ambito del FESR al primo semestre 2014 assumendo il relativo impegno di spesa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 61 del 06.05.2011 della Direzione Affari Generali. Note Direzione Affari Generali prot. 238584 del 18.05.2011 e prot. n. 259908 del 30.05.2011.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con DDR n. 17 del 25/02/2013 è stato approvato, in attuazione dell'Azione 6.1.2 "Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato" del POR CRO FESR 2007-2013, il progetto "Trasferte di lavoro anno 2013" relativo alla partecipazione del personale della Direzione Programmazione, AdG del programma, a incontri, riunioni, convegni e seminari in Italia e nei paesi dell'Unione Europea indispensabili per lo svolgimento delle proprie attività inerenti la programmazione in corso nonché la nuova Politica di coesione 2014-2020;
- con il suddetto DDR n. 17/2013 è stato impegnato l'importo massimo Euro 15.000,00 per l'annualità 2013;
- con DDR n. 41 del 22/05/2013 si è proceduto all'integrazione del progetto in oggetto, relativamente alla possibilità di riconoscere le spese di prenotazione viaggio e alloggio agli esperti esterni invitati a partecipare agli incontri, riunioni, convegni e seminari nel territorio regionale inerenti la programmazione in corso nonché la nuova Politica di coesione 2014-2020;
- con DDR n. 63 del 17/09/2013 si è proceduto nell'integrazione del progetto in oggetto prevedendo l'ammissibilità delle spese di viaggio riferite alla partecipazione di personale regionale invitato dall'AdG a partecipare a incontri, riunioni, convegni e seminari in funzione degli specifici argomenti trattati;

PRESO ATTO CHE:

- la gara d'appalto per la fornitura dei servizi di agenzia viaggio, con DDR n. 61 del 06/05/2011 del Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali, è risultata aggiudicataria la ditta UVET American Express Corporate Travel S.p.A. con sede in Milano (C.F./P.I. 03227380965 - CIG 05537064A4), con contratto sottoscritto il 13/06/2011;
- il suddetto contratto ha una durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data del 01 giugno 2011, come stabilito all'art. 3;

CONSIDERATO CHE:

- le procedure legislative dell'Unione Europea per l'approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale Europeo, nonché per l'approvazione del pacchetto della politica di coesione 2014-2020 sono ad oggi ancora in corso con la conseguente incertezza del quadro normativo entro il quale devono essere redatti i Programmi Operativi Regionali, anche in riferimento alle procedure nazionali per la definizione dell'Accordo di Partenariato tra l'Italia e la Commissione Europea;
- è necessario garantire anche per l'anno 2014 la partecipazione a incontri, riunioni, convegni e seminari in Italia e nei paesi dell'Unione Europea indispensabili per la programmazione in corso nonché la nuova Politica di coesione 2014-2020 le cui spese, in quanto riferite alla preparazione di programmi Operativi, risultano ammissibili ai sensi dell'art. 9 del DPR 196/2008 e s.m.i.;
- l'importo stimato per le trasferte di lavoro nell'anno 2014 fino a conclusione del contatto con UVET American Express Corporate Travel S.p.A., è pari a Euro 7.000,00;

RITENUTO CHE:

- l'importo di Euro 7.000 (omnicomprensivi) è in linea con il budget dell'Azione 6.1.2: Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato e del Piano di Assistenza Tecnica e troverà copertura nei capitoli di spesa corrente per l'Asse 6 "Assistenza Tecnica" n. 101932/U "quota comunitaria" e n. 101933/U "quota statale e regionale" che presentano la necessaria disponibilità finanziaria;
- la spesa per missioni, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è soggetta ai vincoli di cui alla L.R. 1/2011, limitatamente alla quota di cofinanziamento regionale, mentre risulta esclusa dalla citata limitazione la quota finanziata con fondi dell'Unione Europea e dello Stato;

VISTO:

- il DDR n. 61 del 06/05/2011;
- il DDR n. 17 del 25/02/2013;
- il DDR n. 41 del 22/05/2013;
- il DDR n. 63 del 17/09/2013;

decreta

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di estendere, in attuazione dell'Azione 6.1.2 "Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato" e del Piano di Assistenza Tecnica, il progetto n. 20981 "Trasferte di lavoro anno 2013" (CUP H11I07000650009) anche all'annualità 2014, fino a conclusione del contatto con UVET American Express Corporate Travel S.p.A., dando atto che le relative spese troveranno copertura sui residui impegni assunto con DDR n. 17/2013 e sugli impegni assunti con il presente atto;
3. di impegnare, per quanto in premessa, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 60 lett. d) del Reg. (CE) 1083/2006, la somma di **Euro 7.000,00** (diconsi Euro settemila/00) omnicomprensivi sui capitoli di spesa corrente (Reg.to CEE 11/07/2006, n. 1083), del bilancio di previsione 2013 "POR FESR 2007-2013 Asse 6 "Assistenza Tecnica" - n. **101932/U "quota comunitaria"** e n. **101933/U "quota statale e regionale"**, con cod. progetto n. 20981 (**cod. azione 2A612**), che presentano la necessaria disponibilità, secondo il seguente schema:

Codice SIOPE	Totale	FESR cap.101932 45,93%	Stato/Regione cap.101933 tot.	FdR 48,15%	Reg.FESR 5,92%
1.02.05.1256 Indennità di missione e rimborso spese viaggi	7.000,00	3.215,41	3.784,59	3.370,28	414,31
a favore di:					
UVET spa - P.IVA 03227380965	6.500,00	2.985,74	3.514,26	3.129,55	384,71
Personale regionale	500,00	229,67	270,33	240,73	29,60

4. di provvedere con successivo decreto alla liquidazione delle somme dovute a fronte di presentazione di regolari fatture e/o giustificativi di spesa;
5. di dare atto che la spesa, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, limitatamente alla quota di cofinanziamento regionale pari a Euro 414,30 è soggetta ai vincoli di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Carlo Terrabujo

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

(Codice interno: 270850)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 139 del 20 dicembre 2013

Affidamento incarico per la fornitura di borsette in tela colorate della Direzione promozione turistica integrata. Piano Esecutivo Annuale di Promozione turistica per anno 2013. Legge regionale. n. 11 del 14 giugno 2013. CIG: ZD30CFD233.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Trattasi di fornitura di borsette in tela promozionali da utilizzare durante le attività di manifestazioni fieristiche, eventi, workshop, giusta preventivo n. 239 del 18 dicembre 2013. Importo totale euro 3.659,63. nota preventivo n. 239 del 18/12/2013.

Il Dirigente

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" la quale prevede che la Regione svolga funzioni di promozione e la valorizzazione, in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici;

PREMESSO che, con provvedimento n. 586 del 3 maggio 2013 la Giunta regionale ha approvato il piano esecutivo annuale di promozione turistica anno 2013, che definisce, nell'ambito delle Azioni Verticali, la linea di spesa "Manifestazioni fieristiche" e che la partecipazione prevede, tra l'altro, la dotazione di oggettistica promozionale da distribuire in occasione di eventi, manifestazioni ed iniziative di pubblico, workshop o giornalisti;

PREMESSO che, la Direzione promozione turistica integrata, in data 16 dicembre 2013, nel rispetto delle norme previste in materia di acquisizione di beni e servizi acquistabili in economia, giusta DGR n. 2401 del 27 novembre 2012, art. 14 (Modalità di affidamento), ha avviato le procedure amministrative per l'affidamento dell'incarico della fornitura di borsette in tela colorate, invitando, con nota e-mail, n. 5 (cinque) ditte del settore, a presentare entro le ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2013, la propria migliore offerta;

PREMESSO che il metaprodotto richiesto, non risulta offerto dal MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);

PRESO ATTO che alla data di scadenza prevista, hanno presentato l'offerta n. 3 (tre) ditte e che la migliore offerta risulta essere quella della Ditta "Spot s.a.s" di Sarcedo (Vicenza), che ha presentato un preventivo di spesa di euro 3.659,63 (IVA e ogni altro onere incluso);

CONSIDERATO pertanto che, sulla base dell'offerta presentata, viene individuato quale vincitore per la fornitura di borsette in tela colorate della Regione Veneto - Direzione promozione turistica integrata - la Ditta "Spot s.a.s" di Sarcedo (Vicenza), per l'importo di euro 3.659,63 comprensivo di I.V.A., spese di imballaggio, trasporto e spedizione;

DATO ATTO che la spesa complessiva di euro 3.659,63 (I.V.A. e ogni altro onere incluso) farà carico al capitolo 101688 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità;

VISTO le leggi regionali, 10 gennaio 1997, n. 1 e 14 giugno 2013, n. 11, i provvedimenti della Giunta regionale n. 2401 del 27 novembre 2012 e n. 586 del 3 maggio 2013, nonché la documentazione agli atti;

decreta

1. di aggiudicare, per le motivazioni in premessa indicate, in via definitiva alla Ditta Spot s.a.s" con sede a Sarcedo (Vicenza), sulla base della dell'offerta presentata per la dotazione di borsette in tela colorate, da distribuire in occasione di eventi, manifestazioni ed iniziative di pubblico, workshop o di giornalisti, per un importo totale di euro 3.659,63, comprensivo di I.V.A., spese di imballaggio, trasporto e spedizione;
2. di impegnare a favore della Ditta "Spot s.a.s.", con sede a Sarcedo (Vicenza) - in Via S. Maria, 84, - CF/P.IVA. 03388900247, - CIG: ZD30CFD233 - l'importo di Euro 3.659,63, comprensivo di I.V.A. e ogni altro onere incluso,

sul capitolo di spesa 101688 dell'esercizio finanziario corrente, che offre la necessaria disponibilità economica - codice SIOPE 1.03.01 1364;

3. di liquidare, alla "Ditta Spot s.a.s.", la spesa individuata al punto 2) del dispositivo del presente provvedimento, successivamente alla presentazione di regolare fattura a saldo da prodursi entro 60 giorni dall' adempimento della prestazione;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Claudio De Donatis

(Codice interno: 270851)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 140 del 20 dicembre 2013

"Fruit Logistica 2014" Quote di iscrizione coespositori. Programma promozionale del Settore Primario 2013 Azione 1) "Iniziative promozionali realizzate all'estero". DGR n. 459 del 10 aprile 2013. Decreti n. 94 del 15 ottobre 2013 e n. 116 del 25 novembre 2013.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Acquisto delle quote di iscrizione dei coespositori della Regione a ""Fruitlogistica 2014""

Il Dirigente

PREMESSO che la legge regionale n.16 del 14 marzo 1980, così come modificata con l.r. 15/2006, prevede, all'articolo 12, che la Giunta regionale approvi annualmente, acquisito il parere della commissione consiliare competente, il Programma Promozionale del Settore Primario con l'individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato delle previsioni di spesa per gruppo omogeneo di iniziative.

PREMESSO che, con delibera n. 459 del 10 aprile 2013, la Giunta regionale ha approvato, a seguito dell'acquisizione del parere della quarta commissione consiliare, il Programma promozionale per il settore primario 2013, articolato in 3 azioni di intervento demandando al Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del provvedimento.

PREMESSO che l'Azione n. 1) "Iniziative promozionali realizzate all'estero", prevede tra l'altro, la partecipazione istituzionale alla manifestazione "FruitLogistica " che si terrà a Berlino dal 5 al 7 febbraio 2014.

PREMESSO che con Decreto n. 94 del 15 ottobre 2013 è stato impegnato a favore di Messe Berlin GmbH un importo di 52.072,60 euro per l'acquisizione di una superficie espositiva di 216 mq e relativi servizi fieristici e per le quote di iscrizione alla manifestazione dei coespositori della Regione.

TENUTO CONTO che con Decreto di liquidazione e n. 116 del 25 novembre 2013 si è provveduto a liquidare la fattura emessa da Messe Berlin numero 3059909A141303 del 18/10/2013 pervenuta con prot. n. 490300 del 12 novembre 2013 per un importo di euro 51.172,60, che non comprendeva le quote di iscrizione per i coespositori.

CONSIDERATO la necessità di impegnare nuovamente l'importo per l'iscrizione dei coespositori della Regione che hanno raggiunto il numero di 11.

VISTO il listino prezzi di Messe Berlin che prevede il pagamento, da parte dell'espositore principale, di una quota di iscrizione di 90,00 euro iva esclusa per ciascun coespositore che parteciperà alla manifestazione Fruitlogistica 2014.

VISTO il decreto legislativo 18/2010, che recepisce le regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, si ritiene di impegnare a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate, la somma di euro 217,80 quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo impegnato a favore di Messe Berlin GmbH.

RITENUTO pertanto necessario impegnare l'importo complessivo di 1.207,80 euro sul capitolo 30020 che presenta la necessaria disponibilità.

VISTA la deliberazione n. 459 del 10 aprile 2013 con cui la Giunta regionale ha approvato il Programma Promozionale per il Settore Primario 2013, e in particolare l'azione n. 1 "Iniziative promozionali realizzate all'estero".

VISTI i Decreti n. 94 del 15 ottobre 2013 e n. 116 del 25 novembre 2013.

VISTA la Legge regionale n. 12/91 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

VISTA la legge regionale 1/2011.

VISTA la l. r. n. 3 del 5 aprile 2013, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2013".

decreta

1. Di impegnare, per le motivazioni riportate nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, l'importo di Euro 990,00 a favore di Messe Berlin GmbH, Ente organizzatore della manifestazione (Vat DE 136629714), per l'acquisizione delle quote di iscrizione alla manifestazione per i coespositori della Regione Veneto.
2. Di impegnare a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - c.f. e p.iva 80008200281- la somma di Euro 217,80 quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% sulla somma impegnata a favore di Messe Berlin GmbH.
3. Di stabilire che l'importo di cui al punto 1, verrà liquidato al soggetto beneficiario successivamente alla presentazione alla Direzione regionale Promozione Turistica Integrata di regolare fattura a saldo da prodursi entro 60 giorni dalla conclusione della realizzazione delle iniziative.
4. Di imputare gli importi di cui ai punti 1 e 2, per un totale pari ad euro 1.207,80 (codice SIOPE 1.03.01 - 1364) sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario (L.-R. 16/1980) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta la necessaria disponibilità.
5. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
8. Di dare atto che il presente Decreto verrà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Claudio De Donatis

(Codice interno: 270852)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 141 del 27 dicembre 2013

Partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "W.T.M." di Londra, 4-7 novembre 2013. Servizio di hostess. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2013. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. D.G.R. n. 1260 del 16 luglio 2013. CIG Z1A0D1B1CA.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La manifestazione fieristica W.T.M. di Londra è la più importante borsa del turismo nel mercato inglese, che per la sua specificità richiama un elevato numero di operatori turistici e richiede pertanto un servizio di hostess allo stand regionale per la migliore organizzazione dell'evento. Impegno di spesa: euro 1.199,99 Nota n. prot. 557653 del 19 dicembre 2013

Il Dirigente

PREMESSO che con provvedimento n. 586 del 3 maggio 2013, la Giunta regionale ha approvato il Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2013 che prevede, tra l'altro, nell'ambito delle azioni verticali sui mercati turistici la partecipazione alle manifestazioni fieristiche e attività correlate;

VISTO il provvedimento n. 1260 del 16 luglio 2013, con il quale la Giunta regionale ha approvato la partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "W.T.M." di Londra, dal 4 al 7 novembre 2013, autorizzando un importo massimo di spesa di euro 140.000,00;

VISTO il decreto n. 77 del 1 ottobre 2013 del Dirigente regionale della Direzione Promozione turistica integrata, con il quale si dà atto dell'acquisizione di uno spazio espositivo allestito di mq 80 all'interno del padiglione Italia/Regioni organizzato dall'ENIT-Agenzia Nazionale del turismo al costo complessivo di euro 96.800,00;

VISTA la specificità del mercato turistico della Gran Bretagna e della presenza delle Strutture associate regionali alla citata manifestazione, si è ritenuto opportuno richiedere all'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo il servizio di una hostess bilingue inglese/italiano da adibire alle attività di informazione e assistenza all'interno dello stand regionale per tutta la durata della manifestazione;

VISTA la nota n. prot. 557653 del 19 dicembre 2013 dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo che prevede per il servizio hostess suddetto la spesa di euro 1.199,99, IVA inclusa;

RITENUTO pertanto, opportuno, procedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo per l'importo di euro 1.199,99, IVA inclusa, relativo al servizio di hostess, che sarà imputato al capitolo di spesa 101891 del bilancio dell'esercizio finanziario corrente, che offre la necessaria disponibilità;

VISTE le leggi regionali n. 1 del 10.1.1997, n. 39 del 29 novembre 2001, e la legge regionale n. 3 del 5 aprile 2013 "Legge finanziaria della Regione 2013";

VISTA la legge regionale n. 4 del 5 aprile 2013, con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2013";

VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTE le deliberazioni n. 586 del 3 maggio 2013, n. 1260 del 16 luglio 2013;

VISTA la documentazione agli atti.

decreta

1. di impegnare l'importo di euro 1.199,99, IVA inclusa, a favore dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo Sede centrale Roma - C.F. 015915905819 - al capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, che offre la necessaria disponibilità - Codice SIOPE: 1-03-01-1364;
2. di liquidare la spesa di cui al punto 1. del dispositivo del presente provvedimento all' ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo Sede centrale Roma - C.F. 015915905819 a seguito di presentazione di regolare fattura;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Claudio De Donatis

(Codice interno: 270853)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 142 del 30 dicembre 2013

Fornitura servizi aggiuntivi per la manifestazione fieristica Vinitaly Verona, 6-9 aprile 2014. DGR n. 459 del 10 aprile 2013. Decreto n. 104 del 30 ottobre 2013 CIG: 5533995D21.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Impegno a favore dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona per l'acquisizione, in occasione di Vinitaly 2014 dei servizi tecnici di dettaglio, impianto audio-video, decorazione della facciata esterna del padiglione 4, personalizzazione di due portali dell'esterno del padiglione 5, cartoline invito. Nota n. 566299/2013 e 566287/2013. Importo impegnato: ' 288.350,00
Documenti agli atti: Preventivo di spesa dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona - prot. n. 566299/2013 e n. 566289/2013

Il Dirigente

PREMESSO che la legge regionale n. 16 del 14 marzo 1980, così come modificata con l.r. 15/2006, prevede, all'articolo 12, che la Giunta regionale approvi annualmente, acquisito il parere della commissione consiliare competente, il Programma Promozionale del Settore Primario con l'individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato delle previsioni di spesa per gruppo omogeneo di iniziative.

PREMESSO che, con delibera n. 459 del 10 aprile 2013, la Giunta regionale ha approvato, a seguito dell'acquisizione del parere della quarta commissione consiliare, il Programma promozionale Agricolo Agroalimentare 2013, articolato in 3 azioni di intervento demandando al Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del provvedimento.

PREMESSO che l'Azione n. 2) "Iniziative promozionali in Italia", comprese quelle che si svolgono nei primi mesi dell'anno 2014, prevede tra l'altro la partecipazione istituzionale della Regione alla manifestazione fieristica Vinitaly in programma a Verona dal 6 al 9 aprile 2014.

PREMESSO che con Decreto n. 104 del 30 ottobre 2013 è stata disposta l'acquisizione di una superficie espositiva di 240 mq, con un'area sopraelevata di 160 mq alla manifestazione fieristica Vinitaly 2014.

CONSIDERATO che è stato richiesto un preventivo all'Ente Autonomo per le Fiere di Verona per l'acquisizione dei seguenti servizi e forniture per i quali l'Ente risulta essere concessionario esclusivo all'interno delle aree della Fiera: servizi tecnici e impianto audio e video, decorazione della facciata esterna del Padiglione 4, lato est e lato nord, personalizzazione di due portali dell'esterno del padiglione 5, materiale frigo e lavaggio, personale di servizio e di 1000 cartoline invito.

CONSIDERATO il preventivo di Euro 236.352,00 iva esclusa inviato dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona e pervenuto con prot. n. 566299/2013 e n. 566289/2013 del 24 dicembre 2013 per la realizzazione di quanto richiesto.

RITENUTO pertanto necessario impegnare a favore dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona l'importo totale di Euro 288.350,00 e comprensivo di iva calcolata al 22% sul capitolo 30020 ("Iniziative regionali per promozione economico-fieristica del settore primario - l.r. 16/80) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità.

VISTA la legge regionale del 24 dicembre 2004, n.33 e la legge regionale 4 agosto 2006, n. 15.

VISTA la deliberazione n. 459 del 10 aprile 2013 con cui la Giunta regionale ha approvato il Programma Promozionale Agricolo e Agroalimentare 2013, e in particolare l'azione n. 2 "Iniziative promozionali in Italia".

VISTA la legge n. 33 del 24 dicembre 2013 "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013

VISTO il preventivo dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona pervenuto con prot. n. 566299/2013 e 566289/2013 del 24 dicembre 2013

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

VISTA la legge regionale. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

VISTA la legge regionale n. 3 del 5 aprile 2013, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2013".

decreta

1. Di impegnare, in attuazione del Programma di promozione del settore Primario approvato con dgr n. 459 del 10 aprile 2013 e in relazione alla partecipazione della Regione Veneto alla manifestazione fieristica Vinitaly 2014, l'importo totale di Euro iva e ogni altro onere compresi, a favore dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona (c.f. 00233750231) per l'acquisizione dei seguenti servizi e forniture per i quali l'Ente risulta essere concessionario esclusivo: servizi tecnici e impianto audio e video, decorazione della facciata esterna del Padiglione 4, lato est e lato nord, personalizzazione di due portali dell'esterno del padiglione 5, materiale frigo e lavaggio, personale di servizio e di 1000 cartoline invito.
2. Di stabilire che l'importo di cui al punto 1 verrà liquidato al soggetto beneficiario successivamente alla presentazione alla Direzione Promozione Turistica Integrata, entro 180 giorni dalla conclusione delle attività, di regolare fattura.
3. Di imputare l'importo di Euro 288.350,00 (codice SIOPE 1.03.01 - 1364) al capitolo 30020 ("Iniziative regionali per promozione economico-fieristica del settore primario - l.r. 16/80) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità.
4. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
6. Di dare atto che il presente Decreto verrà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Claudio De Donatis

(Codice interno: 270854)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 143 del 30 dicembre 2013

Partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "Motor Bike Travel" nell'ambito della fiera della moto "Motor Bike Expo" di Verona, 24-26 gennaio 2014. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2013. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. D.G.R. n. 586 del 3 maggio 2013.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Con la partecipazione a Motor Bike Travel, il settore turistico della fiera della moto Motor Bike Expo di Verona, la Regione del Veneto intende confermare il suo interesse verso i nuovi target come gli amanti del turismo sportivo e in questo del mototurismo, un segmento turistico in forte crescita negli ultimi anni, presentando la diversificata offerta turistica regionale. Impegno di spesa: euro 26.840,00. Nota n. prot. 566304 del 24 dicembre 2013 Documenti agli atti: Proposta di partecipazione da parte VeronaFiere - prot. n. 566304 del 24/12/2013

Il Dirigente

PREMESSO che con provvedimento n. 586 del 3 maggio 2013, la Giunta regionale ha approvato il Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2013 che prevede, tra l'altro, nell'ambito delle azioni verticali sui mercati turistici la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, e in particolare per l'area mercato Italia, la partecipazione alla manifestazione fieristica "Motor Bike Travel", che si svolge nell'ambito della fiera della moto "Motor Bike Expo";

PREMESSO che, in esecuzione del citato provvedimento, la Regione del Veneto ha accolto la proposta pervenuta da VeronaFiere in merito alla partecipazione al settore "Motor Bike Travel" nell'ambito della manifestazione fieristica "Motor Bike Expo", che si terrà a Verona dal 24 al 26 gennaio 2014. Il settore "Motorbike Travel" è un'area interamente dedicata ai mototuristi, un target turistico caratterizzato da una buona capacità di spesa e interessato ad un turismo qualificato. Si tratta, infatti, di un turista dinamico, che ama viaggiare e organizzare la vacanza o il week-end in gruppo o in coppia a tutte le età e in tutte le stagioni, cercando strutture confortevoli e di qualità, itinerari nuovi e insoliti e sempre nuove occasioni per scoprire destinazioni alternative e adeguate alle proprie esigenze.

CONSIDERATO che l'iniziativa si inserisce in un contesto di attività realizzate dalla Regione per promuovere l'offerta turistica regionale mirata per gli appassionati del turismo sportivo, dal cicloturismo al golf e, nel caso di specie, al mototurismo, presentando pacchetti turistici e idee vacanza creati per gli amanti del turismo a 2 ruote e che anche le Strutture associate sono state invitate ad aderire all'iniziativa;

VISTA la nota n. prot. 566304 del 24 dicembre 2013 di VeronaFiere, Ente Autonomo per le Fiere di Verona e organizzatore esclusivo della manifestazione, relativa alla proposta di partecipazione alla manifestazione "Motor Bike Expo" con uno spazio allestito di 40 mq più 30 mq per installazioni speciali, compresi personalizzazione grafica, supporti video, allacciamenti e connessioni internet per un importo complessivo di euro 26.840,00, IVA inclusa;

RITENUTO pertanto, opportuno, procedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore di VeronaFiere per l'importo di euro 26.840,00, IVA inclusa, che sarà imputato per euro 19.500,00 al capitolo di spesa 101688 e per euro 7.340,00 al capitolo 101891 del bilancio dell'esercizio finanziario corrente, che offre la necessaria disponibilità;

VISTE le leggi regionali n. 1 del 10.1.1997, n. 39 del 29 novembre 2001, e la legge regionale n. 3 del 5 aprile 2013 "Legge finanziaria della Regione 2013";

VISTA la legge regionale n. 4 del 5 aprile 2013, con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2013";

VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTE le deliberazioni n. 586 del 3 maggio 2013 e la documentazione agli atti.

decreta

1. di autorizzare la partecipazione istituzionale alla manifestazione fieristica "Motor Bike Travel" nell'ambito della fiera della moto "Motor Bike Expo" di Verona, dal 24 al 26 gennaio 2014 organizzata da VeronaFiere, Ente Autonomo per le Fiere di Verona, giusta deliberazione n. 586 del 3 maggio 2013;

2. di impegnare a favore di Verona Fiere, Ente Autonomo per le Fiere di Verona e organizzatore esclusivo della manifestazione, con sede a Verona - C.F./P.IVA 00233750231 - la spesa di euro 26.840,00, IVA inclusa così suddivisa: per euro 19.500,00 al capitolo 101688 "Iniziativa regionali di valorizzazione e marketing turistico" e per euro 7.340,00 al capitolo 101891 "Iniziativa per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici" del bilancio di previsione 2013 che presenta la necessaria disponibilità - Codice SIOPE: 1-03-01-1364;
3. di stabilire che l'importo di cui al punto 2) del dispositivo del presente provvedimento verrà liquidato a Verona Fiere, Ente Autonomo per le Fiere di Verona, con sede a Verona - C.F./P.IVA 00233750231 successivamente alla presentazione alla Direzione regionale Promozione Turistica Integrata di regolare fattura a saldo da prodursi entro 90 giorni dalla conclusione della realizzazione dell'iniziativa e previa verifica della regolarità dell'attività svolta;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Claudio De Donatis

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

(Codice interno: 270994)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 549 del 31 dicembre 2013

Progetto Re-THI - Regions Tackling Health Inequalities in materia di inclusione sociale. Ricognizione contabile ed erogazione saldi per la realizzazione dell'evento finale.*[Servizi sociali]*

Il Dirigente

PREMESSO Che con DGR n. 1732 del 29 giugno 2010 con la quale la Regione del Veneto è stata autorizzata a partecipare - in qualità di Leader al progetto "Re-THI, Regions Tackling Health Inequalities" - Bando anno 2010 - VPR/2010/006, pubblicato in data 26.03.2010;

DATO ATTO Che il progetto è stato approvato dalla Commissione Europea con un budget complessivo di euro 581.838,00, per una durata di 24 mesi, a far data dal 31 dicembre 2010 e che è stata prevista la quota di finanziamento di euro 465.338,00 alla Regione del Veneto, pari al 79.98%, così come stabilito nel contratto (Gran Agreement n. VS/2010/0779), recepito dalla Giunta regionale con DGR n. 3209 del 14/12/2010;

DATO ATTO Che, per la gestione contabile di tale quota, sono stati istituiti due capitoli: il capitolo n. 101551/E per la gestione dell'entrata ed il capitolo 101590/U per la gestione della spesa;

DATO ATTO Che, con la DGR n. 1898 del 15/11/2011, si è dato corso alle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, revocando la DGR n. 134 del 8/02/2011 che affidava inizialmente l'esecuzione del progetto all'Azienda ULSS n. 9 di Treviso ed affidando direttamente alla Direzione Servizi Sociali la gestione del coordinamento delle attività del Progetto ed al Dirigente della stessa Direzione l'esecuzione degli atti connessi e consequenziali;

DATO ATTO Che, con il medesimo provvedimento, nell'ambito del succitato finanziamento, è stato impegnato l'importo di euro 277.149,00 a favore dei partners coinvolti nel progetto (Regione Vastara Gotaland [Svezia], Deutsches Institut für Gesundheitsforschung [Germania], National Children's Bureau [Regno Unito], Regione Friuli Venezia Giulia [Italia]), assegnando a quest'ultima la quota di euro 49.406,00;

VISTO Il decreto dirigenziale n. 325 del 24/11/2011 con il quale, per le attività di ricerca, monitoraggio delle disuguaglianze sanitarie nel territorio regionale, è stata incaricata la ditta Co.ge.s. Soc. Coop. Soc. di Mestre-Venezia, per una spesa di euro 19.900,00, IVA 21% inclusa;

VISTO Il decreto dirigenziale n. 401 del 3/12/2011, con il quale il servizio di agenzia viaggi per i viaggi ed l'accomodation richiesti dagli scambi con i partners progettuali è stato affidato alla ditta UVET American Express Corporate Travel S.p.A. di Milano, impegnando la spesa di euro 10.638,00;

VISTO Il decreto dirigenziale n. 106 del 26/04/2012, con cui, prendendo atto della procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di quattro incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della DGR n. 2047 del 29/11/2011, si è impegnata la spesa complessiva di euro 101.051,00;

VISTO Il decreto dirigenziale n. 107 del 26/04/2012, con il quale si è proceduto ad impegnare la somma di euro 31.800,00 corrispondente al costo della collaborazione con la società EuroHealthNet di Bruxelles, soggetto incaricato - con DDR n. 38 del 13/02/2012 - della valutazione esterna del progetto;

VISTO Il decreto dirigenziale n. 108 del 26/04/2012, con cui, sulla scorta del DDR n. 14 del 23/01/2012 che ha assegnato l'incarico per l'attività di Audit interno relativa al rendiconto intermedio e finale del Progetto Re-THI al dott. Massimiliano Fardin, appartenente alla lista di auditor accreditati dalla Regione del Veneto, è stata impegnata la spesa di euro 1.573,00, IVA inclusa;

VISTO Il decreto dirigenziale n. 168 del 19/06/2012, con il quale si è destinata la quota di budget pari ad euro 1.200,00 alla copertura delle spese di vitto e trasporto in loco sostenute dal personale incaricato della gestione del progetto, impegnandone la spesa;

VISTO Il decreto dirigenziale n. 177 del 9/05/2013, con cui, al fine di organizzare l'evento finale di conclusione del Progetto Re-THI, come previsti dal Grant Agreement VS/2010/0779, è stata affidata l'attività di videoripresa e di messa in onda del

servizio dedicato alla ditta Comunicare sas di Treviso, impegnando la spesa di euro 7.018,00;

VISTO Il decreto dirigenziale n. 178 del 9/05/2013, con il quale, sempre per la realizzazione dell'evento finale suddetto, si è affidata l'attività di ripresa, acquisizione, montaggio, revisione editing e dvd authoring al sig. Federico Cattai di Venezia, per un impegno di spesa di euro 2.132,99;

VISTO Il decreto dirigenziale n. 180 del 9/05/2013, con cui, nell'ambito della realizzazione dell'evento finale, si è affidata alla ditta Faenza Industrie Grafiche di Pieve di Soligo (TV) l'attività tipografica, impegnando la spesa di euro 5.229,62;

VISTO Il decreto dirigenziale n. 187 del 14/05/2013, con il quale, nell'ambito della realizzazione dell'evento finale succitato, è stata incaricata la ditta Dieci di Pieve di Soligo (TV) della stampa della pubblicazione finale del progetto Re-THI, per una spesa di euro 4.537,50, impegnata con l'atto suddetto;

VISTO Il decreto dirigenziale n. 48 del 14/02/2013, che, a seguito di procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D,Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii ed in applicazione della L.R. n. 6/80 e ss.mm.ii. e del "Provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia" approvato con DGR n. 2401 del 27/22/2012, ha affidato lo svolgimento dell'evento finale del progetto, attraverso l'affitto della sala e relativo catering, alla ditta San Servolo srl di Venezia per un totale di euro 14.454,00;

DATO ATTO Dell'avvenuto regolare svolgimento della prestazione richiesta;

VISTA La fattura n. 42/13 del 15/03/2013 della società San Servolo srl di Venezia per Euro 14.454,00 (IVA inclusa);

VISTA Che la somma da impegnare con il presente provvedimento corrisponde ad euro 14.454,00;

DATO ATTO Che la disponibilità attuale del succitato capitolo per l'esercizio 2013 è di euro 3.108,89;

VISTA La necessità di assumere gli impegni di spesa e l'erogazione delle competenze relative alla realizzazione dell'evento finale con riguardo alla prestazione fornita dalla ditta San Servolo srl;

RITENUTO Indispensabile impegnare la spesa che non trova copertura nello stanziamento del capitolo 101590, pari ad euro 11.345,11, sullo stanziamento del capitolo di spesa attinente progetti ed iniziative di interesse regionale nell'area dei servizi sociali: 100709;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n.39, art.42, comma 1 ed art.44;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che i costi della collaborazione con la ditta San Servolo Srl di Venezia sono quantificati in Euro 14.454,00 per le attività di affitto sale, servizio di catering e servizi tecnici aggiuntivi;
3. di impegnare a favore della ditta succitata la somma di Euro 14.454,00, quanto ad Euro 3.108,89, sul capitolo di spesa 101590 "Realizzazione del Progetto Re-THI - Regions Tackling Health Inequalities", quanto ad Euro 11.345,11, sul capitolo di spesa 100709 "Fondo Regionale per le politiche sociali - Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (Art. 133, c.3, lett.a, LR 11/2001)" del Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, che presentano sufficiente disponibilità;
4. di procedere all'erogazione del compenso indicato alla società San Servolo srl di Venezia in un'unica soluzione a fronte della fattura n. 42/13 citata;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR n. 7/2011;
6. di attribuire alla spesa i seguenti codici SIOPE:

capitolo di spesa	codice di bilancio	codice gestionale	importo
101590	1.03.01	1364	3.108,89
100709	1.03.01	1364	11.345,11

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di richiedere la reiscrizione delle seguenti somme a residuo al fine di completare i pagamenti a favore dei partners progettuali:

- impegno 3336 del 2011 per Euro 9.233,90,
- impegno 3337 del 2011 per Euro 68.322,90;

9. di rinviare ad un successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali la ricognizione finale della gestione del progetto, una volta acquisiti l'approvazione da parte della Commissione europea del rapporto finale ed il trasferimento del saldo relativo, nonché l'impegno e l'erogazione delle quote spettanti ai partners progettuali ed alla Co.Ge.S. Soc.Coop. Soc., fornitrice delle attività di traduzione necessarie per lo svolgimento dell'evento finale, nonché l'accertamento di eventuali economie di spesa;
10. di notificare il presente provvedimento alle società San Servolo Srl ;
11. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL DIRIGENTE VICARIO Franco Moretto

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE

(Codice interno: 270856)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE n. 39 del 06 novembre 2013

Acquisizione del periodico "Congiuntura Ref." per la gestione della Direzione Sistema Statistico Regionale.**Impegno di spesa. L.R. n. 8 del 29 marzo 2002.***[Statistica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento sintende acquisire abbonamento per l'anno 2014 al periodico Congiuntura Ref necessario per il supporto delle attività scientifiche della Struttura regionale di statistica per l'effettuazione di indagini in campo economico e sociale. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - offerta in data 05/11/2013; ricevuta al protocollo n. 478088 del 05/11/2013 dalla società REF Ricerche S.r.l.

Il Dirigente

Premesso che l'attività istituzionale della Direzione Sistema Statistico Regionale istituita con DGR n. 2635/2004 - Ufficio di Statistica della Regione Veneto ai sensi del D.Lgs. n. 322/1989 e componente del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), nonché Struttura di Statistica regionale ai sensi della L.R. n. 8 del 29 marzo 2002 - prevede l'acquisizione di dati statistici ufficiali, banche dati e pubblicazioni sia da soggetti SISTAN sia da altri soggetti, anche a titolo oneroso, ex art. 3 c. 1 lett. z) della citata legge;

Premesso che, per supportare l'attività quotidiana della Direzione Sistema Statistico Regionale, risulta necessario acquistare pubblicazioni monografiche e periodiche, sia su supporto cartaceo che informatico rivolte all'informazione e all'aggiornamento del personale della Direzione;

Considerato che nel corso degli ultimi anni la Direzione Sistema Statistico regionale si è avvalsa del prezioso sussidio informativo del periodico "Congiuntura Ref.", pubblicazione edita dalla società REF Ricerche S.r.l. e considerata strumento indispensabile per supportare efficacemente l'analisi e la ricerca tecnico-statistica in campo economico e sociale;

Dato atto che la Società REF Ricerche S.r.l. affianca aziende, istituzioni, organismi governativi nei processi decisionali offrendo ricerca, consulenza personalizzata e strumenti d'indagine di alta qualità;

Dato atto altresì che con l'adesione al periodico "Congiuntura Ref" la Struttura di statistica potrà beneficiare di rapporti, quaderni di ricerca, articoli e del supporto scientifico di una società che vanta un'esperienza trentennale in campo economico e finanziario;

Considerata quindi l'esigenza di disporre del periodico sopracitato per l'anno 2014 sottoscrivendo all'uopo il relativo abbonamento;

Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 2012 n. 94, che impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 165/2001 di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) predisposto da Consip S.p.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del DPR n. 207/2010;

Visto l'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che disciplina l'utilizzo del mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

Visto l'articolo 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che ammette il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

Constatato che le prestazioni in oggetto rientrano tra le tipologie di spesa acquisibili in economia ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2012, n. 2401 "Aggiornamento del Provvedimento recante "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con D.G.R. 6 marzo 2012, n. 354, alle modifiche normative nel frattempo intervenute. (D.Lgs. n.163/2006; DPR 207/2010; D.G.R. n. 354/2012; L. n. 94/2012; L. n. 135/2012; L. n. 134/2012)" (articolo 9, comma 1, punto 3);

Visto l'articolo 14, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione della Giunta Regionale 2401/2012 il quale prescrive che, per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, il Responsabile del procedimento è tenuto a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Preso atto che non v'è disponibilità delle forniture richieste sul catalogo prodotti e servizi del MEPA o sugli altri mercati elettronici ai sensi dell'art. 328 del DPR 207 del 2010 e che per l'acquisizione della fornitura si intende procedere mediante affidamento diretto secondo le modalità previste dall'All. A della dgr. n. 2401/2012;

Visto l'art. 14, comma 2 della citata deliberazione regionale il quale prescrive che *"le forniture di importo inferiore a Euro 3.000,00, e i servizi di importo inferiore a Euro 10.000,00, sono affidati direttamente ad un determinato operatore economico"*;

Dato atto che, in considerazione dell'importo stimato e della tipologia delle forniture, è consentito procedere alla loro acquisizione tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 43 bis della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali";

Preso atto che è stata acquisita dalla società editrice e risulta agli atti della Direzione Sistema Statistico regionale la proposta d'abbonamento per il periodico "Congiuntura Ref" per l'anno 2014;

Valutata l'idoneità dell'offerta presentata dalla società REF Ricerche S.r.l. e ritenuto congruo, ai sensi dell'art. 336 del DPR n. 207/2010 e dell'art. 12 dell'Allegato A della DGR n. 2401/2012 il prezzo offerto per il servizio, pari ad un importo di Euro 625,00 (IVA esclusa);

Constatato che la particolare tipologia del servizio non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) e che pertanto il costo per la sicurezza è pari a zero;

Verificato, per quanto concerne la spesa da assumere, che il capitolo 7208 del bilancio 2013 denominato "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica", presenta l'occorrente disponibilità;

TUTTO CIO' PREMESSO

- vista la L.R. n. 8 del 29 marzo 2002, ed in particolare l'art. 3, comma 1 lett. z);
- visto il D.Lgs. n. 163/2006;
- visto il DPR n. 207/2010;
- vista la L.R. 4 febbraio 1980, n. 6;
- vista la deliberazione della Giunta regionale 2401/2012;
- visto l'art. 26 della legge n. 488/1999;
- vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e la conseguente deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 1997, n. 375 "Applicazione Legge regionale n. 1/1997. Modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti";
- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", ed, in particolare, l'articolo 42, primo comma;

decreta

1. di affidare, per le motivazioni citate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto, la fornitura del periodico "Congiuntura Ref", necessario all'attività istituzionale della Direzione Sistema Statistico regionale, alla società REF Ricerche S.r.l., tramite procedura in economia mediante affidamento diretto;
2. di impegnare la somma di Euro 762,50= (settecentosessantadue/50) IVA inclusa a favore della società REF Ricerche S.r.l. (P.I. n. 13275360157) per l'acquisizione del periodico utilizzando allo scopo il capitolo 7208 del bilancio regionale d'esercizio 2013 denominato "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le

attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica", (codice SIOPE 1 03 01 1343) che presenta l'occorrente disponibilità;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di dare atto altresì che il contratto di acquisizione della fornitura verrà concluso a mezzo corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
5. di autorizzare il pagamento alla società REF Ricerche S.r.l., previa verifica dell'esattezza della fornitura, sulla base della presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali o note di addebito.
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Paolo Capacci, titolare di Posizione Organizzativa presso la Direzione Sistema Statistico regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Maria Teresa Coronella

(Codice interno: 270857)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE n. 41 del 22 novembre 2013

Attuazione della deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2012, n. 2055: secondo impegno di spesa a favore dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per la realizzazione dell'"Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie - anno 2012". Rettifica del decreto del Dirigente regionale della Direzione Sistema Statistico Regionale n. 35 dell'8 ottobre 2013.

*[Statistica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si procede, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2012, n. 2055 e in rettifica del decreto dirigenziale n. 35 dell'8 ottobre 2013, al secondo ed ultimo impegno di spesa a favore dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per l'esecuzione dell'"Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie - anno 2012" inserita nel Programma Statistico Nazionale (PSN) 2011-2013 e nel relativo Aggiornamento 2012-2013 (cod. IST-02347).

Il Dirigente

Premesso che con il Regolamento UE 1337/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 l'Unione Europea ha istituito un quadro comune per la produzione di statistiche europee sulle colture permanenti;

Visto il "Protocollo d'intesa tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Istat, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e Agenzia per le Erogazioni in agricoltura (AGEA) per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole", approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 aprile 2012 e recepito dalla Regione del Veneto con deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2012, n. 2055 "Recepimento del "Protocollo d'intesa tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Istat, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Agenzia per le Erogazioni in agricoltura (AGEA) per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole" ed effettuazione dell'"Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie - anno 2012". D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989";

Considerato che, in attuazione del Regolamento UE 1337/2011 e nel rispetto di quanto stabilito dal citato Protocollo d'intesa, Istat è stata chiamata nel periodo compreso tra ottobre 2012 e gennaio 2013 a condurre, di concerto con le Regioni e le Province autonome competenti per territorio, l'"Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie - anno 2012", prevista dal Programma Statistico Nazionale 2011-2013 e dal relativo Aggiornamento 2012-2013 (cod. IST-02347);

Considerato che, per l'esecuzione dell'indagine, Istat si è avvalsa, quali organi intermedi di rilevazione, degli Uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome costituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";

Dato atto che, per la Regione del Veneto, la funzione di organo intermedio di rilevazione è stata assegnata alla Direzione Sistema Statistico Regionale, in qualità di ufficio di statistica regionale ai sensi della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul Sistema statistico regionale";

Vista la circolare n. 22 del 31 agosto 2012 con cui Istat ha disposto le modalità di esecuzione dell'indagine, prevedendo altresì l'organizzazione della rete di rilevazione e i contributi a favore delle Regioni e delle Province autonome per la copertura degli oneri di svolgimento;

Preso atto che, con deliberazione della Giunta regionale 2055/2012, è stata autorizzata una collaborazione con l'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per la realizzazione dell'indagine, incaricando il Dirigente regionale della Direzione Sistema Statistico Regionale della sottoscrizione della relativa convenzione, nonché dell'adozione degli atti conseguenti o connessi e di ogni ulteriore adempimento;

Considerato che, in data 29 ottobre 2012, è stata stipulata la convenzione con AVEPA, in base alla quale l'Agenzia è stata chiamata ad organizzare la rete territoriale di rilevazione, a provvedere alla successiva realizzazione dell'indagine e alla verifica delle informazioni rilevate, con il coordinamento della Direzione Sistema Statistico Regionale;

Considerato che la circolare Istat n. 22 del 31 agosto 2012 ha previsto l'erogazione dei contributi alle Regioni e alle Province Autonome in due tranches, la metà in concomitanza dell'inizio delle operazioni di raccolta dei dati e il saldo sulla base del file risultante dalla registrazione dei dati tramite il Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) di Istat;

Considerato che, con circolare n. 31 del 9 novembre 2012, Istat ha modificato il calendario delle operazioni d'indagine nonché la dimensione del campione e la quantità di modelli inviati alle Regioni e alle Province autonome disposto con la precedente circolare n. 22, lasciando inalterato l'organizzazione della rete di rilevazione e le modalità di calcolo dei contributi a favore delle Regioni e delle Province autonome per la copertura degli oneri di svolgimento;

Vista la lettera prot. n. 3523 del 7 febbraio 2013 con cui Istat comunica il posticipo al 15 aprile 2013 del termine ultimo di invio dei dati dell'indagine;

Considerato che la deliberazione della Giunta regionale 2055/2012 ha determinato in Euro 38.800,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per il finanziamento delle spese sostenute per l'attività d'indagine, demandando al Dirigente regionale della Direzione Sistema Statistico Regionale l'assunzione con propri atti dei relativi impegni a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 13009 del bilancio 2012, denominato "Spese per l'effettuazione di indagini statistiche Istat e loro elaborazioni (D.Lgs. 06/09/1989, n. 322 - L.R. 29/03/2002, n. 8)", per l'importo massimo di Euro 19.400,00 e per l'importo massimo residuo sul corrispondente capitolo del bilancio 2013, nel rispetto dei vincoli di impegnabilità;

Dato atto che, a seguito dell'accertamento del 22 novembre 2012 da parte della Direzione regionale Ragioneria dell'entrata di Euro 19.860,20 sul capitolo n. 7711 del bilancio regionale 2012 denominato "Rimborsi dall'Istat per l'effettuazione di indagini statistiche (D.Lgs. 06/09/1989, n. 322 - L.R. 29/03/2002, n. 8)", con decreto del Dirigente della Direzione Sistema Statistico Regionale 23 novembre 2012, n. 26 "Attuazione della DGR n. 2055 dell'11 ottobre 2012: impegno di spesa a favore dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per la realizzazione dell'"Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie - anno 2012". L.R. n. 8 del 29 marzo 2002" è stato impegnato a favore di AVEPA un primo importo di Euro 19.400,00 per la realizzazione dell'"Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie - anno 2012";

Considerato che con decreto del Dirigente regionale della Direzione Sistema Statistico Regionale 26 agosto 2013, n. 28 "Contributi Istat per l'effettuazione dell'"Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie - anno 2012". Accertamento della somma di euro 17.058,22 prevista dalla circolare Istat n. 31 del 9 novembre 2012 a favore della Regione del Veneto (seconda tranche)" è stato richiesto l'accertamento dell'importo di Euro 17.058,22 sul capitolo n. 7711 del bilancio regionale 2013, corrispondente alla seconda ed ultima tranche del contributo erogato da Istat;

Dato atto che la Direzione regionale Ragioneria ha provveduto ad accertare in data 28 agosto 2013 l'entrata di Euro 17.058,22 sul capitolo n. 7711 del bilancio regionale 2013;

Preso atto dell'avviso inviato dalla Direzione regionale Ragioneria in data 3 settembre 2013, agli atti della Direzione regionale Sistema Statistico Regionale, con il quale si comunica l'avvenuta riscossione dell'importo di Euro 17.058,22 relativo alla seconda ed ultima tranche del contributo erogato da Istat;

Verificato, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7 della convenzione stipulata in data 29 ottobre 2012, che l'importo effettivamente spettante ad AVEPA in base al numero di questionari registrati tramite il Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) di Istat è pari ad Euro 16.518,42;

Visto il decreto del Dirigente regionale della Direzione Sistema Statistico Regionale 8 ottobre 2013, n. 35 "Attuazione della deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2012, n. 2055: secondo impegno di spesa a favore dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per la realizzazione dell'"Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie - anno 2012". L.R. n. 8 del 29 marzo 2002", con cui si è proceduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 16.518,42 a favore di AVEPA sul capitolo di spesa n. 13009 del bilancio regionale 2013;

Considerata la necessità, data la natura della spesa, di attribuire al capitolo di spesa oggetto di impegno una diversa codificazione SIOPE rispetto a quanto indicato nel decreto dirigenziale n. 35/2013, procedendo alla creazione di un nuovo capitolo di spesa corrente per trasferimenti;

Dato atto che, a seguito della nota della Direzione Sistema Statistico Regionale prot. 475847 del 4 novembre 2013, con deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2013, n. 2120 "Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi degli articoli 19 e 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. 80 // COMPETENZA" si è proceduto alla creazione del capitolo di spesa corrente per trasferimenti n. 101990 denominato "Trasferimenti per l'effettuazione di indagini statistiche Istat e loro elaborazioni (D.Lgs. 06/09/1989, n. 322 - L.R. 29/03/2002, n. 8" e alla contestuale variazione compensativa di competenza con il capitolo n. 13009 per l'importo di Euro 16.518,42;

Considerata pertanto la necessità di impegnare a favore di AVEPA l'importo di Euro 16.518,42 sul nuovo capitolo di spesa n. 101990 del bilancio regionale 2013, al fine di corrispondere la seconda e ultima tranche del contributo per la realizzazione dell'indagine;

Dato atto che il capitolo n. 101990 del bilancio regionale 2013 presenta l'occorrente disponibilità;

Visto l'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il quale prescrive che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2013, n. 677 "Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Adempimenti"(Allegato A);

TUTTO CIÒ PREMESSO

- visto il Regolamento (UE) 1337/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011;
- visto il d.lgs. 322/1989;
- vista la l.r. 8/2002;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013";
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2012 "Programma Statistico Nazionale 2011-2013. Aggiornamento 2012-2013";
- vista la deliberazione della Giunta regionale 2055/2012;
- vista la legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015";
- vista la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2013, n. 631 "Direttive per la gestione del Bilancio 2013";
- vista la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura";
- vista la circolare Istat 22/2012;
- vista la circolare Istat 31/2012;
- visti i decreti del Dirigente regionale della Direzione Sistema Statistico Regionale 26/2013, 28/2013, 35/2013;
- vista la nota della Direzione Sistema Statistico Regionale prot. 475847 del 4 novembre 2013;
- visto il d.lgs. 33/2013;
- vista la deliberazione della Giunta regionale 677/2013;
- vista la deliberazione della Giunta regionale 2120/2013;
- vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
- vista la legge regionale 31 dicembre, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della legge statutaria 17 aprile 2012 n. 1 "Statuto del Veneto";

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assumere l'impegno di spesa di Euro 16.518,42 (sedicimilacinquecentodiciotto/42) sul capitolo n. 101990 del bilancio regionale 2013 denominato "Trasferimenti per l'effettuazione di indagini statistiche Istat e loro elaborazioni (D.Lgs. 06/09/1989, n. 322 - L.R. 29/03/2002, n. 8" (codice SIOPE 1 05 03 1549), che presenta l'occorrente disponibilità, a favore dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) - C.F. 90098670277, a seguito dell'accertamento di entrata a valere sul capitolo n. 7711 denominato "Rimborsi dall'Istat per l'effettuazione di indagini statistiche (D.Lgs. 06/09/1989, n. 322 - L.R. 29/03/2002, n. 8)";
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di autorizzare la liquidazione della somma dovuta ad AVEPA previa emissione di adeguata documentazione contabile, secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata in data 29 ottobre 2012;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Maria Teresa Coronella

(Codice interno: 270858)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE n. 47 del 19 dicembre 2013

Acquisizione in economia di dati, previsioni e analisi statistiche sui beni di qualità dell'export veneto. Impegno di spesa a favore di Prometeia S.p.A.. Art. 125 d.lgs. 163/2006. CIG ZA50C693B2.*[Statistica]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento sintende acquisire in economia, tramite affidamento diretto, dati ed analisi necessari per il supporto alle attività scientifiche della Struttura regionale di statistica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - lettera invito ad offrire del 20 novembre 2013, prot. n. 505847; - offerta di Prometeia S.p.A. del 26 novembre 2013, prot. n. 523991 del 2 dicembre 2013

Il Dirigente

Premesso che l'attività istituzionale della Direzione Sistema Statistico Regionale, struttura di statistica regionale ai sensi della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul Sistema statistico regionale" prevede l'acquisizione di dati statistici ufficiali, banche dati e pubblicazioni di dati sia da soggetti del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) sia da altri soggetti, anche a titolo oneroso, ex art. 3, comma 1, lett. z) della citata legge;

Premesso che la Direzione regionale Sistema Statistico Regionale realizza dal 2004 la pubblicazione annuale "Rapporto Statistico - Il Veneto si racconta, il Veneto si confronta", ampio studio di natura congiunturale sui fenomeni economici associati all'evoluzione delle dinamiche sociali;

Dato atto che la Regione del Veneto si trova quotidianamente ad affrontare le sfide imposte dalla competitività internazionale, in considerazione della sempre maggiore apertura all'estero della sua economia;

Considerato che le prospettive di una crescita debole delle economie dell'area euro induce a spostare sempre più l'attenzione sullo sviluppo di mercati emergenti, caratterizzati da repentini cambiamenti sociali e dalla formazione di una classe benestante in grado di alimentare una domanda sempre più ampia di beni di fascia medio-alta;

Considerato che la Direzione regionale Sistema Statistico Regionale ritiene di approfondire lo studio e l'analisi dei mercati emergenti come bacini potenzialmente ampi di una domanda di beni di fascia medio-alta (il cosiddetto "bello e ben fatto"), in cui il "made in Italy" è associato a qualità, esperienza e professionalità, ai fini della realizzazione del "Rapporto Statistico 2014";

Vista l'intenzione di inserire nell'edizione 2014 del "Rapporto Statistico" un'analisi sulle previsioni dell'export veneto, con particolare riferimento ad alcuni particolari settori (alimentare, abbigliamento, calzaturiero, arredamento, oreficeria, occhialeria) e che pertanto risulta necessario acquisire dati, previsioni e analisi statistiche che consentano di rappresentare adeguatamente l'export veneto in tali settori;

Preso atto della necessità di avvalersi, per la realizzazione del servizio in oggetto, di un operatore economico esterno qualificato in possesso di competenze specifiche nelle analisi e nelle elaborazioni di carattere economico;

Stimato in Euro 9.900,00, IVA esclusa, la spesa massima necessaria all'acquisizione del servizio, in relazione alla sua complessità ed analiticità;

Verificato che:

- non sono presenti, alla data odierna, convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. aventi per oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)";
- il servizio in oggetto non può essere soddisfatto mediante le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ovvero tramite altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;

Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 2012, n. 94, che impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 165/2001 di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) predisposto da Consip S.p.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Visto l'articolo 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che ammette il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

Constatato che il servizio in oggetto rientra tra le tipologie di spesa acquisibili in economia ai sensi dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2012, n. 2401 "Aggiornamento del Provvedimento recante "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con D.G.R. 6 marzo 2012, n. 354, alle modifiche normative nel frattempo intervenute. (D.Lgs. n.163/2006; DPR 207/2010; D.G.R. n. 354/2012; L. n. 94/2012; L. n. 135/2012; L. n. 134/2012)" (articolo 10, comma 1, punto 15);

Visto l'articolo 14, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 2401/2012 il quale prescrive che, per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, il Responsabile del procedimento è tenuto a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Visto l'articolo 328 del d.p.r. 207/2010 che disciplina l'utilizzo del mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

Dato atto che:

- il servizio richiesto non è presente nel catalogo prodotti e servizi del MEPA o negli altri mercati elettronici di cui all'articolo 328 del d.p.r. 207/2010;
- l'articolo 14, comma 2, dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 2401/2012 prescrive che, qualora il servizio non risulti offerto dal MEPA e non sia possibile il ricorso a convenzioni-quadro di Consip di cui all'articolo 26 della l. 488/1999 e s.m.i. ovvero ad altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti, il Responsabile del procedimento avvia un'autonoma procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro e, in tal caso, *"le forniture di importo inferiore a Euro 3.000,00, e i servizi di importo inferiore a Euro 10.000,00, sono affidati direttamente ad un determinato operatore economico"*;

Dato atto che, in considerazione dell'importo stimato e della tipologia del servizio, si intende procedere alla sua acquisizione tramite affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, del d.p.r. 207/2010 e secondo le modalità previste dall'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 2401/2012;

Verificato che il servizio può essere validamente fornito da Prometeia S.p.A., società italiana di consulenza e ricerca economico-finanziaria dotata di una profonda competenza in materia contrassegnata da una vasta attività di ricerca nell'ambito dell'economia applicata, della finanza e del mercato dell'intermediazione nonché da una solida esperienza maturata in metodologie e strumenti avanzati costituenti la base per studi indipendenti a supporto delle analisi macroeconomiche dei mercati finanziari e del credito;

Considerato che l'impresa Prometeia S.p.A. è stata invitata a formulare la propria offerta per il servizio in oggetto e che la stessa società ha presentato il proprio preventivo di spesa con lettera del 26 novembre 2013 prot. n. 523991 del 2 dicembre 2013, agli atti della Direzione regionale Sistema Statistico Regionale, per un importo complessivo di Euro 9.800,00 (IVA esclusa);

Visto che tale preventivo è stato oggetto di analisi istruttoria, la quale ha permesso di rilevarne la congruenza con i parametri di qualità/prezzo richiesti dall'Amministrazione regionale;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente regionale della Direzione Sistema Statistico Regionale dott.ssa Maria Teresa Coronella;

Dato atto che il contratto di affidamento del servizio verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

Constatato che la particolare tipologia del servizio non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) e che pertanto il costo per la

sicurezza è pari a zero;

Considerata pertanto la necessità di impegnare l'importo di Euro 11.956,00 IVA inclusa sul capitolo n. 7208 denominato "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" del bilancio 2013;

Verificato, per quanto concerne la spesa da assumere, che il capitolo n. 7208 del bilancio 2013 presenta l'occorrente disponibilità;

TUTTO CIO' PREMESSO

- visto l'articolo 26 della legge 488/1999;
- vista la l.r. 8/2002;
- visto il d.lgs. 163/2006;
- visto il d.p.r. 207/2010;
- visto la deliberazione della Giunta regionale 2401/2012;
- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

decreta

1. di incaricare, mediante affidamento diretto in economia ex articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, l'impresa Prometeia S.p.A. di Bologna dell'effettuazione del servizio indicato in premessa, per l'importo di Euro 9.800,00 IVA esclusa, alle condizioni previste dall'offerta-preventivo del 26 novembre, prot. n. 523991 del 2 dicembre 2013, agli atti della Direzione regionale Sistema Statistico Regionale;
2. di impegnare a favore dell'impresa Prometeia S.p.A. di Bologna (P.I. 03118330376) la spesa di Euro 11.956,00 (undicimilanovecentocinquantasei/00) IVA inclusa sul capitolo n. 7208 denominato "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" del bilancio annuale di previsione 2013 (codice SIOPE 1 03 01 1364) che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di dare atto che il contratto di acquisizione del servizio verrà concluso a mezzo corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
5. di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Carla Pesce, titolare di Posizione Organizzativa presso la Direzione regionale Sistema Statistico Regionale;
6. di autorizzare la liquidazione della somma dovuta all'impresa Prometeia S.p.A. di Bologna previa emissione di regolare fattura ed attestazione della regolare esecuzione del servizio;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Maria Teresa Coronella

(Codice interno: 270859)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE n. 48 del 19 dicembre 2013

Acquisizione in economia mediante affidamento diretto all'impresa Prometeia S.p.A. di Bologna del servizio "Scenari per le economie locali - edizione 2014". Impegno di spesa. Art. 125 d.lgs. 163/2006. CIG Z5C0CB5C3C.*[Statistica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento sintende acquisire in economia, tramite affidamento diretto, un servizio di previsioni regionali focalizzato sulle tendenze attuali e sull'evoluzione attesa dei sistemi economici locali, al fine di supportare le attività scientifiche della Struttura regionale di statistica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - proposta Prometeia S.p.A. del 2 dicembre 2013, prot. n. 524043

Il Dirigente

Premesso che l'attività istituzionale della Direzione Sistema Statistico Regionale, struttura di statistica regionale ai sensi della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul Sistema statistico regionale" prevede l'acquisizione di dati statistici ufficiali, banche dati e pubblicazioni di dati sia da soggetti del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) sia da altri soggetti, anche a titolo oneroso, ex art. 3, comma 1, lett. z) della citata legge;

Premesso che, nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali, la Direzione regionale Sistema Statistico Regionale realizza elaborazioni e studi di carattere socio-economico al fine di analizzare i fenomeni economici a livello strutturale e previsionale e di fornire ai soggetti decisori validi strumenti conoscitivi per una corretta implementazione delle politiche pubbliche;

Considerato che la Direzione ritiene d'importanza strategica avere a disposizione analisi e proiezioni basate su un'ampia banca dati territoriale e su modelli econometrici affidabili a livello regionale e provinciale che consenta di far luce sulle tendenze attuali e sull'evoluzione attesa dei sistemi economici locali;

Considerato che, da diversi anni, la Direzione fruisce del servizio "Scenari per le economie locali" fornito da Prometeia S.p.A., società che dispone di una consolidata esperienza di analisi e ricerca nel campo dell'economia applicata, della finanza e del mercato dell'intermediazione nonché di una certificata affidabilità scientifica delle elaborazioni offerte;

Considerato altresì che la società Prometeia S.p.A. svolge attività di analisi e di ricerca macroeconomica e previsionale fin dal 1974 ed è in grado di mettere a disposizione stime sulla congiuntura economica a livello regionale e provinciale in forma omogenea in virtù di una competenza scientifica riconosciuta a livello nazionale e internazionale per la precisione dei dati economici offerti;

Dato atto che l'adesione al servizio "Scenari per le economie locali" permetterà la fornitura di banche dati e modelli che consentiranno di condurre indagini di natura socio-economica utili per avere un panorama completo della realtà territoriale italiana;

Dato atto altresì che il servizio offerto prevede l'invio di rapporti trimestrali completi di schede statistiche di dettaglio per le singole regioni e per le provincie e di mappe tematiche che illustrano in particolare i principali aspetti delle previsioni provinciali;

Preso atto della volontà della Direzione di acquistare l'edizione 2014 del servizio, visto il giudizio positivo espresso in occasione delle precedenti edizioni;

Verificato che:

- non sono presenti, alla data odierna, convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. aventi per oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)";
- il servizio in oggetto non può essere soddisfatto mediante le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ovvero tramite altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;

Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 2012 n. 94, che impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 165/2001 di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) predisposto da Consip S.p.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Visto l'articolo 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che ammette il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

Constatato che il servizio in oggetto rientra tra le tipologie di spesa acquisibili in economia ai sensi dell'Allegato A della deliberazione di Giunta regionale 27 novembre 2012, n. 2401 "Aggiornamento del Provvedimento recante "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con D.G.R. 6 marzo 2012, n. 354, alle modifiche normative nel frattempo intervenute. (D.Lgs. n.163/2006; DPR 207/2010; D.G.R. n. 354/2012; L. n. 94/2012; L. n. 135/2012; L. n. 134/2012)" (articolo 10, comma 1, punto 15);

Visto l'articolo 14, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 2401/2012 il quale prescrive che, per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, il Responsabile del procedimento è tenuto a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Visto l'articolo 328 del d.p.r. 207/2010 che disciplina l'utilizzo del mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

Dato atto che:

- il servizio richiesto non è presente nel catalogo prodotti e servizi del MEPA o negli altri mercati elettronici di cui all'articolo 328 del d.p.r. 207/2010;
- l'articolo 14, comma 2, dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 2401/2012 prescrive che, qualora il servizio non risulti offerto dal MEPA e non sia possibile il ricorso a convenzioni-quadro di Consip di cui all'articolo 26 della l. 488/1999 e s.m.i. ovvero ad altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti, il Responsabile del procedimento avvia un'autonoma procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro e, in tal caso, *"le forniture di importo inferiore a Euro 3.000,00, e i servizi di importo inferiore a Euro 10.000,00, sono affidati direttamente ad un determinato operatore economico"*;

Stimata in Euro 9.000,00, IVA esclusa, la spesa massima necessaria all'acquisizione del servizio;

Dato atto che, in considerazione dell'importo stimato e della tipologia del servizio, si intende procedere alla sua acquisizione tramite affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, del d.p.r. 207/2010 e secondo le modalità previste dall'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 2401/2012;

Considerato che l'impresa Prometeia S.p.A. è stata invitata a formulare la propria proposta di adesione al servizio "Scenari per le economie locali - edizione 2014" e che la stessa società ha presentato il proprio preventivo di spesa con lettera del 2 dicembre 2013 (prot. n. 524043 del 2 dicembre 2013), agli atti della Direzione regionale Sistema Statistico Regionale, per un importo complessivo di Euro 8.000,00 (IVA esclusa);

Visto che tale preventivo è stato oggetto di analisi istruttoria, la quale ha permesso di rilevarne la congruenza con i parametri di qualità/prezzo richiesti dall'Amministrazione regionale;

Dato atto che Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Capacci, titolare di Posizione Organizzativa presso la Direzione regionale Sistema Statistico Regionale;

Dato atto che il contratto di affidamento del servizio verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

Constatato che la particolare tipologia del servizio non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) e che pertanto il costo per la sicurezza è pari a zero;

Considerata pertanto la necessità di impegnare l'importo di Euro 9.760,00 IVA inclusa sul capitolo n. 7208 denominato "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel

settore della statistica" del bilancio 2013;

Verificato, per quanto concerne la spesa da assumere, che il capitolo n. 7208 del bilancio 2013 presenta l'occorrente disponibilità;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- visto l'articolo 26 della legge 488/1999;
- vista la l.r. 8/2002;
- visto il d.p.r. 207/2010;
- visto il d.lgs. 163/2006;
- visto la deliberazione della Giunta regionale 2401/2012;
- vista la legge regionale 31 dicembre, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della legge statutaria 17 aprile 2012 n. 1 "Statuto del Veneto"";
- vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

decreta

1. di acquisire il servizio "Scenari per le economie locali - edizione 2014" fornito dalla società Prometeia S.p.A. di Bologna mediante affidamento diretto ex articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di Euro 8.000,00 IVA esclusa;
2. di impegnare a favore dell'impresa Prometeia S.p.A. di Bologna (P.I. 03118330376) la somma di Euro 9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00) IVA inclusa sul capitolo n. 7208 denominato "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" del bilancio annuale di previsione 2013 (codice SIOPE 1 03 01 1364) che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di dare atto che il contratto verrà concluso a mezzo corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Paolo Capacci, titolare di Posizione Organizzativa presso la Direzione regionale Sistema Statistico Regionale;
6. di liquidare la somma dovuta all'impresa Prometeia S.p.A. a seguito di emissione di regolari fatture e previa verifica della corretta esecuzione del servizio;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Maria Teresa Coronella

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA

(Codice interno: 271007)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA n. 4 del 13 marzo 2014

Voltura alla società "Nuova Logica Energia Srl" dell'autorizzazione rilasciata alla ditta "Logica Energia Srl" con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1630 del 15.06.2010 a seguito di operazioni societarie.*[Energia e industria]***Note per la trasparenza:**

Con il presente decreto si trasferisce l'autorizzazione originariamente rilasciata alla società Logica Energia Srl alla società Nuova Logica Energia Srl. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV n. 1630 del 15.06.2010. Istanza di volturazione della società Nuova Logica Srl trasmessa via pec in data 04.12.2013. Atti notarili di cessione dazienda rispettivamente: rep. n. 144387 registrato a Verona 1 il 07.11.2013 n. 19892 Serie IT; rep. N. 144480 registrato a Verona 1 il 21.11.2013 n. 20832 Serie IT.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 1630 del 15.06.2010, la Giunta regionale del Veneto ha autorizzato, ai sensi del DLgs 387/2003, la ditta Logica Energia Srl, con sede legale in Padova via Configliacchi n. 10, alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse naturali per la produzione di 480 kW elettrici e 250 kW termici con potenza immessa di 1.182 kW da realizzarsi in comune di Cassola (VI), nel rispetto di quanto prescritto nel parere della CTRA n. 3662 del 11.02.2010;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta "Nuova Logica Energia Srl" di voltura dell'autorizzazione rilasciata con la sopraccitata deliberazione, pervenuta via pec al protocollo dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 528226 del 04.12.2013. La richiesta interviene per gli effetti di operazioni societarie effettuate nel corso dell'anno 2013;

VISTO il contratto, redatto e sottoscritto in data 04.11.2013 con scrittura privata autenticata dal notaio in Verona dott.ssa Cristiana Cascone Rep. N. 144387 - Raccolta n. 17434 - registrato a Verona 1 il 07.11.2013 n. 19882 - Serie IT dal quale risulta che "Logica Energia Srl" cede e vende alla società "Chloros Srl" con sede in Udine, via Deganutti n. 9, l'azienda sita in Cassola (VI) - via Poli n. 10, avente ad oggetto l'attività di produzione di energia elettrica di cui all'autorizzazione n. 1630/2010;

VISTO il contratto, redatto e sottoscritto in data 14.11.2013 con scrittura privata autenticata dal notaio in Verona dott.ssa Cristiana Cascone Rep. N. 144480 - Raccolta n. 17482 - registrato a Verona 1 il 21.11.2013 n. 20832 - Serie IT dal quale risulta che "Chloros Srl" cede e vende alla società "Nuova Logica Energia Srl" con sede in Verona via Albere n. 86, l'azienda sita in Cassola (VI), via Poli n. 10 avente ad oggetto l'attività di produzione di energia elettrica autorizzata con la citata deliberazione n. 1630/2010;

VERIFICATO presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona che non risultano ulteriori variazioni dell'assetto societario, tali da contestare la volturazione dell'atto sopraccitato;

RITENUTO di accogliere l'istanza, concedendo alla società "Nuova Logica Energia Srl" con sede legale in Verona, via Albere n. 86, ed azienda sita in Cassola (VI) via Poli n. 10, la voltura dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione del Veneto con deliberazione di Giunta n. 1630 del 15.06.8.2010, confermandone prescrizioni e condizioni anche eventualmente indicate nel parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3662 del 11.02.2010, allegato alla stessa;

VISTA la L.R. 54 del 31.12.2012 e il successivo Regolamento Regionale n. 4 del 03.12.2013 inerenti le funzioni del dirigente di settore.

decreta

1. di confermare quanto espresso nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di volturare alla società "Nuova Logica Energia Srl" con sede in Verona, via Albere n. 86, "l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse naturali per la produzione di 480 kW elettrici e 250 kW termici con potenza immessa di 1.182 kW da realizzarsi in comune di Cassola (VI). D.Lgs 387/2003; Dlgs 152/2006; L.R. 11/2001" rilasciata con deliberazione di Giunta regionale n.1630 del 15.06.2010;

3. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nel provvedimento n. 1630/2010 e nel parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3662/2010 allegato alla stesso;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
5. di trasmettere il presente atto alla società Chloros Srl, alla società Nuova Logica Energia Srl, al Comune di Cassola (VI), alla Provincia di Vicenza, al dipartimento Arpav di Vicenza, all'Agenzia delle dogane - U.T.F competente per territorio e al Gestore Servizi Elettrici nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010".

Roberto Morandi

(Codice interno: 271008)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA n. 6 del 17 marzo 2014

Voltura alla società "COPROB ENERGIA Srl" dell'autorizzazione rilasciata alla ditta "ECO SPARK Srl" con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1570 del 03.09.2013 a seguito di cessione d'azienda.*[Energia e industria]*

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si trasferisce l'autorizzazione unica originariamente rilasciata alla società ECO SPARK Srl, alla società COPROB ENERGIA Srl .

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

DGRV n. 1570 del 03.09.2013 .

Istanza pervenuta al protocollo del settore Tutela Atmosfera n. 108503 del 12.03.2014.

Atto notarile di cessione d'azienda del 17.12.2013 trasmesso in data 12.03.2014.

Il Dirigente

PREMESSO che con deliberazione n. 1570 del 03.09.2013, la Giunta regionale del Veneto ha autorizzato ai sensi del D.Lgs 387/2003, la ditta "ECO SPARK Srl", con sede legale in via in Castelfranco Veneto, piazza della Serenissima n. 20, alla realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata a biomasse solide di potenza elettrica pari a 12,5 MWe da realizzarsi in via Contarini n. 4 in comune di Porto Viro (RO), nel rispetto di quanto prescritto nel parere della CTRA n. 3768 del 22.03.2012;

VISTA l'istanza della ditta "COPROB ENERGIA Srl" di voltura dell'autorizzazione rilasciata con la sopraccitata deliberazione, pervenuta al protocollo del Settore Tutela Atmosfera n. 108503 del 12.03.2014;

VISTO l'atto, redatto in data 17.12.2013 dal notaio Giuseppe Sicari di Castelfranco - Rep N. 7870 Racc. n. 5222 - registrato all'Agenzia delle Entrate di Montebelluna il 19.12.2013 al n. 8310 serie 1T - agli atti dell'Ufficio - dal quale risulta che la società "ECO SPARK Srl" ha ceduto alla "COPROB ENERGIA Srl" con sede in Minerbio (BO) via Mora n. 56, l'azienda di sua proprietà avente ad oggetto tutto quanto necessario per la realizzazione della centrale oggetto dell'autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 1570/2013;

VERIFICATO presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna che non risultano ulteriori variazioni dell'assetto societario, tali da contestare la volturazione dell'atto sopraccitato;

RITENUTO di accogliere l'istanza, concedendo alla Società "COPROB ENERGIA Srl" con sede legale in Minerbio (BO), via Mora n. 56, la voltura dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione del Veneto con deliberazione di Giunta n. 1570 del 03.09.2013, confermandone prescrizioni e condizioni anche eventualmente indicate nel parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3768/2012, allegato alla stessa;

VISTA la L.R. 54 del 31.12.2012 e il successivo Regolamento Regionale n. 4 del 03.12.2013 inerenti le funzioni del dirigente di settore.

decreta

1. di confermare quanto espresso nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di volturare alla società "COPROB ENERGIA Srl" con sede legale in Minerbio (BO), via Mora n. 56, l'"Autorizzazione alla realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata a biomasse solide di potenza elettrica pari a 12,5 MWe da realizzarsi in via Contarini n. 4 in comune di Porto Viro (RO). DLgs 387/2003; DLgs 152/2006; L.R. 11/2001", rilasciata con deliberazione di Giunta regionale n. 1570 del 03.09.2013;
3. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella Deliberazione di Giunta n. 1570/13 e nel parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3768/2012 allegato alla stessa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

5. di trasmettere il presente atto alla società ECO SPARK Srl, al Comune di Porto Viro, alla ditta COPROB ENERGIA Srl, alla Provincia di Rovigo, al Dipartimento Arpav di Rovigo, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, alla società Terna S.p.A., all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010".

Roberto Morandi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE

(Codice interno: 270874)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE n. 5 del 20 gennaio 2014

Registro delle concimazioni di cui all'art. 11 dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011 - "II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati" del Veneto. Posticipo delle scadenze per la chiusura formale della compilazione con gli interventi di fertilizzazione azotata effettuati nel corso del 2013.

*[Ambiente e beni ambientali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente decreto si posticipano i termini di scadenza per la chiusura formale dei Registri delle concimazioni per l'anno 2013, rispetto alle scadenze individuate dal precedente DDR n. 133/2013. Gli agricoltori dovranno completare la compilazione non oltre la scadenza del 10 febbraio 2014, se sono agricoltori che effettuano gli spandimenti anche su terreni acquisiti in asservimento, oppure se impiegano solamente concimi chimici; entro la scadenza del 14 febbraio 2014, se i soggetti tenuti al rispetto dell'obbligo hanno invece concesso dei terreni sui quali agricoltori terzi hanno effettuato spandimenti.

Il Direttore

PREMESSO che ai fini della verifica della congruità della distribuzione sui terreni agricoli dei fertilizzanti azotati - siano essi effluenti di allevamento, materiali ad essi assimilati, ovvero concimi chimici - vige l'obbligo della registrazione degli interventi di spandimento effettuati da parte degli agricoltori con lo scopo di fornire alle colture i nutrienti azotati in rapporto al fabbisogno delle colture stesse;

ATTESO che il "II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati" del Veneto, approvato con l'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150, ha disposto l'obbligo dell'annotazione delle suddette informazioni nel Registro delle concimazioni "...in analogia con le modalità di presentazione informatica impiegate per le Comunicazioni ed i PUA già in essere";

DATO ATTO dell'attivazione, da parte delle competenti strutture regionali, di un supporto informatizzato per la compilazione del Registro delle concimazioni, che integra - sulla base del sistema Informativo Regionale - le funzionalità del programma "Applicativo A58 web", già operante per gli adempimenti amministrativi (Comunicazione di spandimento e Piano di Utilizzazione Agronomica) previsti a carico delle aziende agricole che effettuano, in conformità alla disciplina vigente in materia, lo spandimento ai fini agronomici degli effluenti zootecnici e delle acque reflue aziendali;

RILEVATO che già precedentemente al termine del 10 luglio 2013, secondo quanto stabilito dal DDR n. 30 del 20 marzo 2013, le aziende agricole hanno iniziato ad impiegare il suddetto supporto informatico, e che con il medesimo decreto dirigenziale i termini di scadenza per il completamento della compilazione del registro informatizzato sono stati individuati nel 30 novembre, per le aziende che effettuano gli spandimenti degli effluenti di allevamento, sia sui terreni propri che sui terreni acquisiti in asservimento, e nel 15 dicembre per le altre aziende soggette all'adempimento in questione;

VISTO il DDR n. 17 del 24 febbraio 2013, "Registro delle concimazioni. Articolo 11 dell'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 - 'Secondo Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati' del Veneto. Prime disposizioni applicative", con il quale sono stati individuati i requisiti delle aziende i cui titolari sono soggetti alla tenuta del Registro delle concimazioni;

VISTO altresì l'allegato B al sopra richiamato DDR n. 30/2013, con il quale sono state individuate le informazioni minime che le aziende agricole devono annotare nella redazione del Registro delle concimazioni, anche nel caso di predisposizione di un documento cartaceo;

CONSIDERATO che un registro predisposto solamente su supporto cartaceo non dispone dei controlli di congruità quali quelli messi in atto nell'ambito del sistema informatizzato regionale, controlli predisposti per consentire la chiusura formale di un Registro (Registro "confermato" informaticamente) solo nel caso in cui sia dimostrata una modalità di utilizzo degli effluenti effettuata secondo la normativa vigente;

VISTO l'allegato A alla DGR n. 1150/2011, "II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati", in particolare all'articolo 11;

VISTO il DDR n. 17/2012, concernente le prime disposizioni applicative sul Registro delle concimazioni;

VISTO il DDR n. 30/2013, che ha individuato i termini di scadenza per la chiusura formale del Registro delle concimazioni;

VISTO il DDR n. 56/2013, contenente il quadro riepilogativo dei termini di scadenza per le procedure applicative del Programma d'azione della Direttiva Nitrati e del DM 7 aprile 2007;

VISTO il DDR n. 133/2013, che ha posticipato la scadenza per la chiusura dei Registri delle concimazioni per l'anno 2013, per i quali la scadenza era stata stabilita dal DDR n. 30/2013;

VISTO il DDR n. 136/2013, con il quale è stato eseguito un intervento di errata corrige sul dispositivo del DDR n. 133/2013, al fine di individuare la scadenza al cui rispetto sono tenuti gli agricoltori che utilizzano solo concimi chimici;

RILEVATO che il 2013 è stato il primo anno di completa operatività della modalità di compilazione del Registro delle concimazioni tramite "Applicativo A58 web", che ha interessato l'intera popolazione dei soggetti tenuti al rispetto dell'adempimento;

PRESO ATTO delle richieste di rinvio delle scadenze per la chiusura dei Registri dell'anno 2013, formalizzate - da ultimo - con comunicazione di Confagricoltura Veneto del 16 gennaio 2014;

RICONOSCIUTO che, a fronte di un impegno complessivo degli operatori che ha prodotto la lavorazione di oltre 3.300 Registri, dei quali la maggior parte sono stati portati allo stato di conferma finale, può essere di grande utilità la concessione di un lasso di tempo aggiuntivo per la risoluzione di un ulteriore numero di posizioni che richiedono alcuni aggiornamenti documentali;

decreta

1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare al 10 febbraio 2014 - limitatamente all'adempimento previsto per l'anno 2013 - la data di scadenza per la chiusura formale dei Registri delle concimazioni da parte dei soggetti che effettuano la distribuzione degli effluenti zootecnici sia su terreni in propria conduzione, sia sui terreni acquisiti in asservimento e da parte degli agricoltori che impiegano soli concimi chimici per la fertilizzazione azotata delle superfici coltivate;
3. di prorogare al 14 febbraio 2014 - limitatamente all'adempimento previsto per l'anno 2013 - la data di scadenza per la chiusura formale dei Registri delle concimazioni da parte dei soggetti che hanno concesso i propri terreni in asservimento ad agricoltori terzi per lo spandimento degli effluenti di allevamento;
4. di riconfermare che le aziende che hanno effettuato lo spandimento degli effluenti su terreni acquisiti in asservimento per tale finalità sono tenute, entro il 10 febbraio 2014, a informare i concedenti i terreni in asservimento, secondo quanto previsto al punto 5 del dispositivo del DDR n. 30/2013;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Riccardo De Gobbi

(Codice interno: 270875)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE n. 11 del 25 febbraio 2014

Disposizioni in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento. DGR 26 luglio 2011, n. 1150, allegato A - "II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola". Anticipo della data di scadenza del divieto di spandimento degli effluenti di allevamento.

*[Ambiente e beni ambientali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente decreto, preso atto delle particolari condizioni meteo-climatiche che si sono manifestate nel corso di tutta la prima parte del 2014, nonché della necessità di mitigare gli impatti di carattere igienico-sanitario e di carattere ambientale che nelle strutture degli allevamenti zootecnici possono verificarsi a causa dei notevoli volumi delle precipitazioni che hanno interessato anche le strutture di stoccaggio degli effluenti, si stabilisce nel 25 febbraio 2014 la data cessazione del divieto di spandimento degli effluenti di allevamento.

Il Direttore

PREMESSO che la stagione invernale in corso è stata caratterizzata dalle condizioni meteorologiche assolutamente straordinarie che si sono manifestate in Veneto, in particolare per quanto riguarda la piovosità dei mesi di gennaio e febbraio, storicamente i due più siccitosi dell'anno;

PRESO ATTO delle ulteriori condizioni meteo-climatiche, ed in particolare del decorso delle temperature stagionali, che è stato quasi costantemente al di sopra delle medie storiche e che ha provocato l'anticipata ripresa dell'attività vegetativa, sia delle colture erbacee che delle colture arboree;

CONSIDERATO che le elevate temperature del periodo consentono di migliorare l'efficienza di assorbimento anche delle frazione organica azotata apportata alle colture, con conseguente riduzione delle perdite nell'ambiente di tale nutriente;

CONSIDERATO che la continuità dei fenomeni piovosi e l'entità con cui le precipitazioni si sono manifestate nel corso del periodo stagionale qui considerato, hanno nuovamente provocato, in alcuni territori della Regione, non solo la sommersione di superfici agricole, ma anche l'allagamento di strutture di allevamento e di manufatti aziendali;

CONSIDERATO che l'evoluzione tecnologica ha prodotto attrezzature e sistemi di distribuzione agronomica degli effluenti di allevamento di elevata efficacia agronomica ed ambientale, a cui è necessario fare ricorso al fine di garantire la salvaguardia delle componenti ambientali, ed in particolare dei corpi idrici superficiali e profondi;

RITENUTO che risulta possibile, senza alcuna ripercussione ambientale significativa, provvedere ad un limitato anticipo di giorni 3 della data di inizio delle operazioni di distribuzione ai fini agronomici degli effluenti di allevamento e dei materiali ad essi assimilati;

VISTO l'articolo 8, comma 2 del citato allegato A alla DGR n. 1150/2011, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, secondo il quale la Giunta regionale può definire per determinate scadenze decorrenze diverse da quelle previste, provvedendo contestualmente ad informare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che nell'ambito della prevista anticipazione temporale restano interamente confermati tutti i vincoli e i divieti di utilizzazione degli effluenti stabiliti agli articoli 4 e 5 dell'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150, quali la preclusione allo spandimento sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua;

DATO ATTO, pertanto, che gli obiettivi del Piano regionale di tutela delle acque (PTA) possono essere ottemperati qualora l'intervento agronomico venga effettuato senza superare il livello di saturazione dei terreni, su terreni che presentano ancora sufficiente capacità di campo, non sussistendo - in tale caso - il rischio reale di contatto tra i corpi idrici ed effluenti zootecnici applicati;

RIBADITO il divieto assoluto, come espressamente indicato nel dispositivo del presente provvedimento, di distribuzione degli effluenti su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua;

PRECISATO che la DGR n. 2461/2011, al punto 3 del dispositivo ha stabilito, "*...di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione Agroambiente della definizione, con apposito decreto, dei criteri tecnici applicativi..., e quant'altro necessario alla completa attivazione di quanto disposto dal "Secondo Programma d'azione regionale per le zone vulnerabili ai nitrati"*";

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006, che ha fissato criteri e norme tecniche generali per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150, "Adempimenti regionali obbligatori in attuazione della direttiva 91/676/CEE. Approvazione della documentazione a supporto della Valutazione Strategica Ambientale prevista dalla direttiva 2001/42/CE e del Programma d'Azione regionale aggiornato" - "Secondo Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto";

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011, n. 2011/721/UE che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, "Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

VISTA la DGR 7 agosto 2007, n. 2439, "DGR 7 agosto 2007. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";

VISTA la DGR 11 febbraio 2014, n. 104, concernente le disposizioni applicative per l'anno 2014 del regolamento (CE) n. 73/2009 e smi, e del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e smi, in materia di Condizionalità in agricoltura;

decreta

1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire - limitatamente all'annualità 2014 - nella data del 25 febbraio 2014 l'ultimo giorno di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei materiali ad essi assimilati nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto, per le motivazioni precedentemente descritte;
3. di richiamare, sulla base dell'articolo 6, comma 9 della decisione di deroga 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che quanto stabilito al precedente punto 2 non si applica ai soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla deroga per l'anno 2014, ai sensi della medesima decisione;
4. di riconfermare, con l'eccezione di quanto disposto al precedente punto 2, i divieti stagionali e territoriali, nonché gli ulteriori vincoli allo spandimento stabiliti dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati con la DGR n. 1150 del 26 luglio 2011;
5. di riconfermare, in particolare, il divieto assoluto di spandimento su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 dell'allegato A alla DGR 7 agosto 2006, n. 2495;
6. di confermare che quanto stabilito con il presente provvedimento costituisce integrazione pienamente efficace ai Criteri di Gestione Obbligatoria definiti in materia di Condizionalità con DGR 11 febbraio 2014, n. 104, relativamente all'Atto A4 - "Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
7. di trasmettere il presente decreto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 8 del vigente Programma d'azione (allegato A alla DGR n. 1150/2011);
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Riccardo De Gobbi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA

(Codice interno: 271037)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 147 del 12 marzo 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n° 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in sanatoria per lo scarico in sx T. Posina mediante tubazione DN 10 cm. delle acque provenienti dal depuratore "Val Posina" in loc. Castana in comune di Posina (SAAB). Ditta: AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA Pratica n° 13_18480.

*[Acque]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica in sanatoria per lo scarico in sx T. Posina mediante tubazione DN 10 cm. delle acque provenienti dal depuratore Val Posina in loc. Castana in comune di Posina (SAAB) a favore di AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 121439 del 20.03.2013; Voto della C.T.R.D. n° 279 del 04.11.2013

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 08.03.2013, pervenuta il 20.03.2013 - prot. n° 121439, la ditta AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA ha chiesto la concessione idraulica in sanatoria per lo scarico in sx T. Posina mediante tubazione DN 10 cm. delle acque provenienti dal depuratore "Val Posina" in loc. Castana in comune di Posina (SAAB);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 04.11.2013 con voto n° 279;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA, con sede a THIENE (VI) in Via San Giovanni Bosco n. 77/B - C.F. e P. I.V.A. 03043550247 - è rilasciata la concessione idraulica in sanatoria per lo scarico in sx T. Posina mediante tubazione DN 10 cm. delle acque provenienti dal depuratore "Val Posina" in loc. Castana in comune di Posina (SAAB).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 28.02.2014 Rep. n° 773 che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2014, di Euro 408.83 (Euro quattrocentootto/83) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 271038)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 148 del 12 marzo 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n° 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamenti valle Manzini e valle Ronda con rete fognaria civile nei comuni di Arzignano e Nogarole Vicentino (ATA e ATAC). Ditta: ACQUE DEL CHIAMPO SPA Pratica n° 13_18530.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per attraversamenti valle Manzini e valle Ronda con rete fognaria civile nei comuni di Arzignano e Nogarole Vicentino (ATA e ATAC) a favore di ACQUE DEL CHIAMPO SPA Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 293813 del 09.07.2013; Voto della C.T.R.D. n° 276 del 04.11.2013

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 02.07.2013, pervenuta il 09.07.2013 - prot. n° 293813, la ditta ACQUE DEL CHIAMPO SPA ha chiesto la concessione idraulica per attraversamenti valle Manzini e valle Ronda con rete fognaria civile nei comuni di Arzignano e Nogarole Vicentino (ATA e ATAC);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 21/10/2013 con voto n° 259;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 04.11.2013 con voto n° 276;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta ACQUE DEL CHIAMPO SPA, a ARZIGNANO (VI) in Via Ferraretta n. 20 - C.F. 81000070243 - P. I.V.A. 02728750247 - è rilasciata la concessione idraulica per attraversamenti valle Manzini e valle Ronda con rete fognaria civile nei comuni di Arzignano e Nogarole Vicentino (ATA e ATAC).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 10.02.2014 Rep. n° 770 che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2014, di Euro 417.01 (Euro quattrocentodiciassette/01) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 271039)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 149 del 20 marzo 2014

DGR 22.05.2012, n. 937 Accordo Quadro Biennio 2013-2013 Manutenzione ordinaria del F. Bacchiglione relativi a "Interventi di messa in sicurezza idraulica del caseggiato di Ca' Tosate in Comune di Vicenza, mediante ripristino della sagoma e profilo di sommità dell'arginello golenale destro" Norme di polizia idraulica R.D. n° 523 luglio 1904, art. 96. PROGETTO n. 1153.AH del 16 gennaio 2014. Importo complessivo di progetto Euro 140.000,00. CUP H78G12000240002 CIG 4446069434. APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto si approva il progetto relativo agli interventi di messa in sicurezza idraulica del caseggiato di Ca' Tosate in Comune di Vicenza, mediante ripristino della sagoma e profilo di sommità dell'arginello golenale destro del fiume Bacchiglione. Norme di polizia idraulica R.D. n° 523 luglio 1904, art. 96. DGR 22/mag/2012 n. 937 - Decreto 26/nov/2012 n. 468 - Importo complessivo Euro 140.000,00.

Il Direttore

PREMESSO:

- che con DGRV n. 937/2012, la Giunta Regionale ha preso atto che, ai fini della sicurezza idraulica tra i lavori di manutenzione ordinaria assumono notevole rilevanza gli interventi periodici di sfalci, taglio selettivo, decespugliamento e disboscamento degli argini, nonché di manutenzione dell'alveo, delle arginature e delle opere accessorie, nonché dell'essenzialità delle opere eseguite con il sistema della somma urgenza ogniqualvolta sia necessario ai fini della pubblica incolumità a seguito di eventi meteorologici di particolare intensità;

- che con la medesima DGRV n. 937/2012, la Giunta Regionale ha deliberato di ricorrere per il biennio 2012-2013 allo strumento dell'Accordo Quadro per l'affidamento, da parte delle U.P. del Genio Civile, dei lavori di manutenzione e di somma urgenza in quanto tale sistema favorisce la trasparenza e la semplificazione delle procedure di affidamento, l'incremento della specializzazione delle competenze, dell'efficienza e del risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima, determinando in Euro 4.950.000,00, IVA e compensi ex art 92 D. Lgs. N. 163/2006 esclusi, l'importo di ciascun Accordo e approvando contestualmente gli schemi dell'Accordo Quadro, del bando di gara e del disciplinare di gara;

- che con la precitata DGRV n. 937/2012, la Giunta Regionale ha altresì indicato l'importo massimo impegnabile per l'anno 2012 in Euro 3.100.000,00 per i lavori affidabili da ciascuna U.P. Genio Civile, IVA e compensi ex art 92 D. Lgs. N. 163/2006 inclusi, con imputazione della spesa in carico all'UPB U0104 - capitolo n. 101665 che presenta sufficiente disponibilità;

- che con Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 468 del 26.11.2012 è stata, fra l'altro, impegnata la somma di Euro 2.994.750,00 IVA compresa, sul capitolo n. 101665 del bilancio regionale per l'E.F. 2012 per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza di competenza dell'U.P. Genio Civile di Vicenza;

- che in data 16.01.2014, è stato redatto dalla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza il progetto n. 1153. AH relativo a "Interventi di messa in sicurezza idraulica del caseggiato di Ca' Tosate in Comune di Vicenza, mediante ripristino della sagoma e profilo di sommità dell'arginello golenale destro del fiume Bacchiglione" - Norme di polizia idraulica R.D. n° 523 luglio 1904, art. 96, nell'importo complessivo di Euro 140.000,00 così ripartito:

A. Lavori

A.1 lavori	Euro 110.756,04	
A.2 oneri di sicurezza	<u>Euro 2.358,41</u>	
SOMMANO PER LAVORI		Euro 113.114,45

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B.1 IVA al 22 su lavori (A)	Euro 24.885,18	
B.2 Art. 92 D.L.vo 163/2006 (1,73% sui lavori)	Euro 1.956,88	
B.3 Imprevisti ed arrotondamenti	<u>Euro 43,49</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		Euro 26.885,55

Importo complessivo progetto (A+B) Euro 140.000,00

VISTI:

- il voto n. 08 in data 27.01.2014, con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Vicenza, di cui all'art. 15 della L.R. 07.11.2003 n. 27, ha espresso parere favorevole, sotto il profilo tecnico ed economico, all'approvazione del progetto sopraindicato;

- l'atto di validazione in data 05.03.2014 del progetto in argomento;

RILEVATO che la spesa di Euro 140.000,00 è da imputare a carico del capitolo 101665, impegno n. 2809, del Bilancio Regionale - Esercizio 2013;

DATO ATTO che con decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n. 137 in data 12.03.2014 è stato nominato il gruppo di progettazione, come previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e in conformità al Regolamento e all'Accordo Sindacale;

VISTO il Contratto n. 150 di Rep. in data 20.06.2013;

CONSIDERATO che sarà rinviato a specifico Ordine di Servizio l'individuazione del personale regionale incaricato delle diverse specifiche attività relative alla progettazione e all'attuazione dei lavori inerenti il progetto in argomento;

VISTI:

- il D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

- la L. R. n.11/2001;

- il D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

decreta

1. E' approvato in linea tecnica ed economica il progetto n. 1153.AH redatto in data 16.01.2014 dalla Sezione difesa idrogeologica e forestale di Vicenza e relativo a "Interventi di messa in sicurezza idraulica del caseggiato di Ca' Tosate in Comune di Vicenza, mediante ripristino della sagoma e profilo di sommità dell'arginello golenale destro del fiume Bacchiglione" - Norme di polizia idraulica R.D. n° 523 luglio 1904, art. 96, nell'importo complessivo di Euro 140.000,00, sulla base del quadro economico di cui alle premesse e in conformità all'Accordo Quadro di cui alla DGR 22.05.2012, n. 937 - Biennio 2013-2013;
2. La spesa relativa ai lavori del progetto n. 1153.AH del 16.01.2014 trova copertura finanziaria al capitolo 101665, impegno n. 2809, del Bilancio Regionale - Esercizio 2013 - come da Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 468 del 26.11.2012. La contabilità dei lavori e le relative liquidazioni saranno a carico della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
3. L'affidamento dei lavori sarà effettuato con Ordine di Servizio del Responsabile Unico del Procedimento, come stabilito dall'art. 7 del Contratto sottoscritto in data 20.06.2013 n. 150 di Rep.;
4. Il presente decreto è pubblicato integralmente nel BURVET ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 33/2013.

Marco Dorigo

(Codice interno: 271040)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 150 del 20 marzo 2014

Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di LONIGO Località Via Trassegno per uso Irriguo. Pratica n 1819/AG

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta Azienda Agricola Marola Amabile T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 24.12.2012 prot. n. 588703 del 31.12.2012.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 24.12.2012 della ditta Azienda Agricola Marola Amabile, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Via Trassegno nel Comune di LONIGO (mod. 0.00100) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;

VISTO il parere n. 715/B.5.11/2 in data 29.10.2013 dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico;

decreta

ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta Azienda Agricola Marola Amabile (C.F. n. 01406970242) con sede a LONIGO, Via Trassegno è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via Trassegno nel Comune di LONIGO, Fg. N. 50 mappale n. 6 mod. 0.00100 d'acqua ad uso Irriguo con prelievo dalla prima falda utile allo scopo, non oltre 40 m. di profondità.

ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- la portata massima emunta verrà comunicata all'Ufficio della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza che, se necessario potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le sovrappressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata;
- la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
- qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989 n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza;
- la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000;
- dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori, il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;

- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza;
- ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);
- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D. L.gvo n. 152/06.

ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.

ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 271041)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 153 del 21 marzo 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in sanatoria per la realizzazione del ponte sul T. Leogra in loc. Viale Europa Unita in comune di Schio (PTA) (ex Art. 99/1496 - Scad. 79/S). Ditta: COMUNE DI SCHIO Pratica n° 13_18494.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica in sanatoria per la realizzazione del ponte sul T. Leogra in loc. Viale Europa Unita (PTA) (ex Art. 99/1496 - Scad. 79/S) a favore di COMUNE DI SCHIO Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 180318 del 29.04.2013; Voto della C.T.R.D. n° 173 del 17.06.2013.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 22.04.2013, pervenuta il 29.04.2013 - prot. n° 180318, il COMUNE DI SCHIO ha chiesto la concessione idraulica in sanatoria per la realizzazione del ponte sul T. Leogra in loc. Viale Europa Unita (PTA) (ex Art. 99/1496 - Scad. 79/S);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 17.06.2013 con voto n° 173;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Al COMUNE DI SCHIO, con sede a SCHIO (VI) in Via Pasini n. 33 - C.F./P. I.V.A. 00402150247 - è rilasciata la concessione idraulica in sanatoria per la realizzazione del ponte sul T. Leogra in loc. Viale Europa Unita i(PTA) (ex Art. 99/1496 - Scad. 79/S).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 30.12.2014 Rep. n° 759, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2013, di Euro 595,54 (Euro cinquecentonovantacinque/54) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 271042)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 154 del 21 marzo 2014

Ex O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza capo Dipartimento Protezione Civile n.43 del 24/01/2013. Interventi di somma urgenza ed indifferibili di competenza del Genio Civile di Vicenza Intervento di Somma Urgenza Ordinanza n. 12 del 12 Aprile 2011 Allegato "E int. N° 13 - (APP. 18/2011) "Lavori di somma urgenza per la ripresa di erosioni e franamenti di sponda e sistemazione della sezione di deflusso del fiume Guà-Frassine nei comuni di Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà (VR)" - Importo Euro 400.000,00 CUP H79H11000170001 - CIG 2348734C99 Approvazione della perizia di spesa e del conto finale.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva la perizia a consuntivo di spesa dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di Euro 399.208,71 ed il Conto Finale.

Il Direttore

Premesso che:

- con Ordinanza n. 3906, in data 13 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per il superamento dell'emergenza conseguente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e ha dettato disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi;
- con Ordinanza Commissariale n. 5, in data 22 febbraio 2011, il Commissario delegato ha approvato l'elenco degli interventi di somma urgenza già disposti e degli interventi indifferibili proposti resisi necessari in conseguenza agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 di competenza dell'Unità di Progetto del Genio civile di Vicenza, comunicati con nota prot. n. 29468 in data 21 gennaio 2011, per l'importo complessivo di Euro 15.000.000, di cui all'Allegato F;
- con la medesima Ordinanza Commissariale n. 5, in data 22 febbraio 2011, è stata impegnata la complessiva somma di Euro 50.000.000,00 a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia, di cui Euro 15.000.000,00 di competenza del Soggetto attuatore Dirigente U.P. del Genio Civile di Vicenza per la realizzazione degli interventi di cui al precitato Allegato F;
- con Ordinanza Commissariale n. 12, in data 12 aprile 2011, il Commissario delegato ha approvato l'elenco degli interventi avviati in regime di somma urgenza, resisi necessari in conseguenza agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 di competenza dell'Unità di Progetto del Genio civile di Vicenza, per l'importo complessivo di Euro 4.100.000, di cui all'Allegato E;
- con la medesima Ordinanza Commissariale n. 12, in data 12 aprile 2011, è stata impegnata la complessiva somma di Euro 27.453.986,96 a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia, di cui Euro 4.100.000,00 sono di competenza del Soggetto attuatore Dirigente U.P. del Genio civile di Vicenza per la realizzazione degli interventi di cui al precitato Allegato E;
- per consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità decretate con O.P.C.M. n. 3906/2010 è stata adottata, ai sensi dell'art.3, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 15/05/2012N n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2012, n. 100, l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - n.43 del 24/01/2013;
- con la predetta Ordinanza n. 43/2013 la Regione del Veneto è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi intrapresi in regime di ex O.P.C.M. 3906/2010 e ha individuato nel Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità presso la Regione del Veneto il responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi di cui in narrativa;

Premesso, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, con verbale in data 06/04/2011 è stato riconosciuto il carattere di somma urgenza dei lavori aventi ad oggetto "Lavori di somma urgenza per la ripresa di erosioni e franamenti di sponda e sistemazione della sezione di deflusso del fiume Guà-Frassine nei comuni di Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà (VR)" e l'esecuzione dei lavori specificati è stata affidata direttamente alla Impresa F.Ili CAPPAROTTO s.n.c.

via Levico, n.7 - 35035 Mestrino (PD) CF/P.IVA 00411070287;

- ai sensi degli articoli 153 e 154 del D.P.R. n. 207/2010, in data 06/04/2011 è stato redatto il processo verbale di consegna dei lavori per la realizzazione delle suddette opere di pronto intervento con procedura di somma urgenza;
- in data 27 Luglio 2011, fra il Dirigente Responsabile dell'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza e il Signor Fortunato Capparotto in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa F.lli CAPPAROTTO s.n.c. via Levico, n.7 - 35035 Mestrino (PD) CF/P.IVA 00411070287, è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 82 di Reg. app.18/11, nell'importo di Euro 323.868,85 per lavori oltre Euro.4.000,00 per oneri della sicurezza, per complessivi Euro. 327.868,85 oltre IVA di legge, avente ad oggetto i lavori di somma urgenza per la ripresa di erosioni e franamenti di sponda e sistemazione della sezione di deflusso del fiume Guà-Frassine nei comuni di Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà (VR); si dà inoltre atto della presentazione della polizza di assicurazione N.1585.00.33.6001107 del 13 maggio 2011 rilasciata dalla Società SACEBT Credit e Surety Agenzia di Roma per l'importo di Euro.327.868,85 per danni a impianti e opere ed Euro.172.131,15 per danni agli impianti e opere preesistenti; tale polizza copre anche da responsabilità civile verso terzi per l'importo di Euro.500.000,00;
- i lavori di somma urgenza sono inclusi al n. 13 dell'elenco di cui all'Allegato E "Interventi di somma urgenza", approvato con ex Ordinanza Commissariale n. 12/2011;
- la spesa è stata impegnata a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia, nell'ambito della somma indicata all'art. 10 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, in data 13 novembre 2010;
- a seguito dell'Ordinanza Commissariale n. 43/2013 del 24 Gennaio 2013, fra il Dirigente Responsabile dell'U.P. Genio Civile di Vicenza e il Signor Fortunato Capparotto, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa F.lli CAPPAROTTO s.n.c. via Levico, n.7 - 35035 Mestrino (PD) CF/P.IVA 00411070287 è stato sottoscritto in data 25 novembre 2013 l'atto aggiuntivo che dà atto che i rapporti contrattuali in essere produrranno i loro effetti tra Regione del Veneto e l'Impresa F.lli CAPPAROTTO s.n.c. a far data dalla sottoscrizione dell'atto stesso;

Visti:

La perizia di spesa n. 1165, relativa alla esecuzione dei lavori in oggetto che è stata redatta dalla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza ora Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza in data 10 gennaio 2014 nell'importo di Euro 399.208,71, come di seguito specificato:

A. Lavori

A.1 lavori	Euro	323.749,17
A.2 oneri sicurezza	<u>Euro</u>	<u>4.000,00</u>
SOMMANO PER LAVORI	Euro	327.749,17

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B.1 IVA 20 % su 1° SAL (306.000,00)	Euro	61.200,00
B.2 IVA 22% sul rimanente (21.749,17)	<u>Euro</u>	<u>4.784,82</u>
Somma IVA	Euro	65.984,82
B.2 art. 92 D.L.vo 163/2006 =1,92%	<u>Euro</u>	<u>5.474,72</u>
SOMMANO A DISPOSIZIONE	Euro	71.459,54 <u>Euro</u> <u>71.459,54</u>

TOTALE Perizia a consuntivo Euro 399.208,71

TOTALE dell'intervento finanziato Euro 400.000,00

- il voto n. 02/2014 in data 27 gennaio 2014 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza ora Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica ed economica della perizia di spesa a consuntivo sopra indicata;
- gli atti di contabilità finale e la relativa documentazione, nonché la Relazione del D.L. e Certificato di Regolare Esecuzione in data 20 marzo 2014 da cui risulta che i lavori principali in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa F.lli CAPPAROTTO s.n.c. via Levico, n.7 - 35035 Mestrino (PD) nell'importo di Euro 327.749,17;

Considerato che:

- la spesa per i lavori principali eseguiti dall'impresa F.lli CAPPAROTTO s.n.c. via Levico, n.7 - 35035 Mestrino (PD) ammonta ad Euro 327.749,17, in corso d'opera è stato emesso n. 1 ordinativo di pagamento in acconto per complessivi Euro 306.000,00 e si può pertanto corrispondere a saldo la somma di Euro 21.749,17 per lavori ed Euro 4.784,82 per I.V.A. al 22%, per complessivi Euro 26.533,99;

- la spesa per i compensi di cui all'art. 92 del D.L.vo 163/2006 ammonta a Euro 5.474,72 pari all'1,92% dell'importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza del cantiere;
- la spesa complessiva ammonta pertanto a Euro 399.208,71 di cui Euro 327.749,17 per lavori al netto, Euro.65.984,82 per I.V.A. sia al 20% che al 22%, Euro.5.474,72 per art. 92 del D.lgs n° 163/2006 pari all'1,92% dell'importo lavori ;

Ritenuto:

- di approvare la perizia a consuntivo relativa ai lavori in oggetto, di cui al numero 13 dell'Allegato E all'Ordinanza commissariale n. 12/2011 nonché gli atti di contabilità finale;
- di liquidare il credito dell'impresa F.lli CAPPAROTTO s.n.c. via Levico, n.7 - 35035 Mestrino (PD) CF/P.IVA 00411070287 esecutrice dei lavori;

Visti:

- l'ex O.P.C.M. n. 3906/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- l'O.C. n. 5/2011;
- l'O.C. n. 12/2011;
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- l'art. 325 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (servizi e forniture);
- la L.R. 27/2003 e s.m.i.;
- l'art. 3, comma 1, lett. c-bis), della Legge n. 20 del 1994, come modificato da ultimo dall'art. 2, comma 2 -sexies del D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 10/2011;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n.43 del 24/01/2013

decreta

1. E' approvata la Perizia di Spesa a Consuntivo n° 1165 in data 10 gennaio 2014, relativa ai lavori di somma urgenza per la ripresa di erosioni e franamenti di sponda e sistemazione della sezione di deflusso del fiume Guà-Frassine nei comuni di Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà (VR), redatta dalla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza ora Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza nell'importo complessivo di Euro 399.208,71.
2. Sono approvati, nell'importo di Euro. 399.208,71, gli atti di contabilità finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione in data 20 marzo 2014, relativi ai lavori eseguiti dall'impresa F.lli CAPPAROTTO s.n.c. via Levico, n.7 - 35035 Mestrino (PD) CF/P.IVA 00411070287. All'impresa F.lli CAPPAROTTO s.n.c. via Levico, n.7 - 35035 Mestrino (PD), va liquidata la somma di Euro 21.749,17, oltre a I.V.A. al 22%, a saldo di ogni suo credito per i lavori eseguiti.
3. Alla spesa complessiva di Euro 26.533,99 di cui Euro 21.749,17 per lavori ed Euro 4.784,82 per I.V.A., si fa fronte a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia.
4. E' accantonato l'importo di Euro 5.474,72, relativo agli incentivi per la progettazione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, che si procederà alla liquidazione con successivo Decreto.
5. Di svincolare le cauzioni prestate dall'impresa per la stipula del contratto d'appalto dei lavori in oggetto indicati.
6. E' accertata una minore spesa complessiva di Euro.791,29.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto sul BURVET ai sensi della L.R. n. 29, del 27/12/2011.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

(Codice interno: 270995)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 35 del 14 marzo 2014

Concessione per la sostituzione e il mantenimento di una condotta acquedottistica ancorata ad un ponte sul torrente Stizzon in comune di Seren del Grappa, loc. Caupo su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Stizzon (pratica n. C/1024). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 19.11.2013.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

- istanza di concessione del 19.11.2013;
- parere in data 21.11.2013 della CTRD con voto n. 287;
- disciplinare obblighi e condizioni n. 3340 in data 19.02.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 19.11.2013, con la quale la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 287, in data 21.11.2013;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 541622 in data 10.12.2013;

VISTO il disciplinare, in data 19.02.2014, iscritto al n. 3340 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è **concesso**, alla ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (Cod. Fiscale 00971870258 - Partita IVA 00971870258) la sostituzione ed il mantenimento di una condotta acquedottistica ancorata a ponte in comune di Seren del Grappa, loc. loc. Caupo **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Stizzon;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 19.02.2014 iscritto al n. di rep. 3340, che si approva e verso il pagamento alla Regione Veneto del canone annuo di Euro. 208,51.- (duecentotto/51.-) a valere per l'anno 2014;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato sul c.c.p. n. 80658834 intestato a "Regione Veneto - Genio Civile di Belluno - Canoni demanio idrico - Servizio Tes." nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 270996)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 36 del 14 marzo 2014

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento del torrente Aurona con tubazione per acquedotto a servizio delle stazioni funiviarie di valle in loc. Arabba. Ex pratica 171/0522. in comune di Livinallongo del Col di Lana, loc. Arabba su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Aurona (pratica n. C/1028). Domanda della ditta SOFMA SpA in data 22.08.1999.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

- l'Autorizzazione Idraulica n.6529 del 9.12.1999;
- disciplinare obblighi e condizioni n. 3344 in data 20.02.2014.

Il Direttore

VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.6529 del 9.12.1999, con la quale la ditta SOFMA SpA ha è stata autorizzata sotto il profilo idraulico;

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 268, in data 22.11.1999;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 535458 in data 6.12.2013;

VISTO il disciplinare, in data 20.02.2014, iscritto al n. 3344 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta SOFMA SpA ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è **concesso**, alla ditta SOFMA SpA (Cod. Fiscale 00169330255 - Partita IVA 00169330255) la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento del torrente Aurona con tubazione per acquedotto a servizio delle stazioni funiviarie di valle in loc. Arabba. Ex pratica 171/0522. in comune di Livinallongo del Col di Lana, **su** area di proprietà

del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Aurona;

2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 20.02.2014 iscritto al n. di rep. 3344, che si approva e verso il pagamento alla Regione Veneto del canone annuo di Euro. 208,51(duecentotto/51) a valere per l'anno 2014;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato sul c.c.p. n. 80658834 intestato a "Regione Veneto - Genio Civile di Belluno - Canoni demanio idrico - Servizio Tes." nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

(Codice interno: 271022)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 129 del 11 marzo 2014

Richiedente: Comune di Cappella Maggiore - Sede: Cappella Maggiore Piazza Vittorio Veneto - C.F./P.IVA: 84000730261 01515720264 Concessione: realizzazione percorso ciclopedonale lungo via Livel con utilizzo del sedime demaniale del "Ruio comunale del Meschio" in Comune di Cappella Maggiore - Pratica: C07323 - Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
NOTE PER LA TRASPARENZA: Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 438213 in data 14.10.2013 Voto C.T.R.D. n. 299 in data 21.10.2013 Disciplinare n. 7282 di repertorio in data 27.02.2014

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 14.10.2013 prot. n. 438213 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: realizzazione percorso ciclopedonale lungo via Livel con utilizzo del sedime demaniale del "Ruio comunale del Meschio" in Comune di Cappella Maggiore;

VISTO il voto n. 299 in data 21.10.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7282 di rep. in data 27.02.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comune di Cappella Maggiore con sede in Cappella Maggiore Piazza Vittorio Veneto - C.F./P.IVA: 84000730261 01515720264, la concessione sul demanio idrico Ruio del Meschio sulla base del Disciplinare n. 7282 di rep. in data 27.02.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2043;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 271023)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 130 del 11 marzo 2014

Richiedente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - Sede: Montebelluna Via Schiavonesca Priula 86 - C.F./P.IVA: 04163490263 - Concessione: occupazione di area demaniale con condotta di fognatura nera posata riportando n. 20 allacciamenti privati Ingo Via Alzaia del fiume Sile; tre attraversamenti, con la stessa condotta fognaria, dei corsi d'acqua demaniali: Limbraga, Storga, Rio adiacente a strada S. Osvaldo, nella zona compresa tra la foce del Limbraga (ex Magazzini Purina) verso valle (via Barbano da Treviso - via F.lli Benvenuto) e la strada Callalta in Comune di Treviso - Pratica: C07282 - Rilascio di subingresso a concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
NOTE PER LA TRASPARENZA: Rilascio di subingresso a concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 600963 in data 12.11.2010 Voto C.T.R.D. n. 175 in data 11.05.2001 Disciplinare n. 7278 di repertorio in data 24.02.2014

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 12.11.2010 prot. n. 600963 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: occupazione di area demaniale con condotta di fognatura nera posata riportando n. 20 allacciamenti privati Ingo Via Alzaia del fiume Sile; tre attraversamenti, con la stessa condotta fognaria, dei corsi d'acqua demaniali: Limbraga, Storga, Rio adiacente a strada S. Osvaldo, nella zona compresa tra la foce del Limbraga (ex Magazzini Purina) verso valle (via Barbano da Treviso - via F.lli Benvenuto) e la strada Callalta in Comune di Treviso;

VISTO il voto n. 175 in data 11.05.2001 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con la seguente prescrizione: *per la salvaguardia della stessa condotta, in caso di lavori, si ritiene necessario che il tratto di condotta tra la sez. 8 e quella immediatamente precedente alla sez. 1 sia abbassato di 20 cm. Di conseguenza la protezione sopra l'estradosso del ponte di Via Sant'Osvaldo dovrà essere 30 cm. e raccordata in maniera lineare con la sezione a monte.*

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7278 di rep. in data 24.02.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Montebelluna Via Schiavonesca Priula - C.F./P.IVA: 04163490263, la concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7278 di rep. in data 24.02.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 271024)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 131 del 11 marzo 2014

Richiedente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - Sede: Montebelluna Via Schiavonesca Priula - C.F./P.IVA: 04163490263 - Concessione: occupazione di area demaniale con condotta di fognatura nera posata, riportando n. 28 allacciamenti privati, lungo Via Alzaia del fiume Sile; attraversamento con la stessa condotta fognaria del corso d'acqua demaniale Ghebbo nella zona compresa tra il punto per attraversamento fognario del fiume Sile e verso valle "ex Magazzini Purina" in Comune di Treviso - Pratica: C04045 - Rilascio di subingresso a concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
NOTE PER LA TRASPARENZA: Rilascio di subingresso a concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 22121 in data 12.11.2010 Voto C.T.R.D. n. 477 in data 20.12.1999 Disciplinare n. 7279 di repertorio in data 24.02.2014

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 12.11.2010 prot. n. 22121 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: occupazione di area demaniale con condotta di fognatura nera posata, riportando n. 28 allacciamenti privati, lungo Via Alzaia del fiume Sile; attraversamento con la stessa condotta fognaria del corso d'acqua demaniale Ghebbo nella zona compresa tra il punto per attraversamento fognario del fiume Sile e verso valle "ex Magazzini Purina" in Comune di Treviso;

VISTO il voto n. 477 in data 20.12.1999 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con la seguente prescrizione: *si raccomanda comunque che in corso d'opera la tubazione fognaria venga posata alla maggiore distanza dalla sponda del fiume Sile;*

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7279 di rep. in data 24.02.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Montebelluna Via Schiavonesca Priula - C.F./P.IVA: 04163490263, il subingresso alla concessione sul demanio idrico Fiume Sile sulla base del Disciplinare n. 7279 di rep. in data 24.02.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 271025)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 132 del 11 marzo 2014

Richiedente: Enel Divisione Infrastrutture e Reti-Sviluppo Rete Triveneto - Sede: Venezia Mestre Centro Casella Postale 144 - C.F./P.IVA: 05779711000 - Concessione: attraversamento con linea B.T. in cavo aereo in uscita dalla cabina Sarmede Centro, del corso d'acqua Ruio di Sarmede in Comune di Sarmede foglio 16 mapp. di riferimento 142 - Pratica: C07336 - Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
NOTE PER LA TRASPARENZA: Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 529170 in data 04.12.2013 Voto C.T.R.D. n. 347 in data 19.12.2013 Disciplinare n. 7276 di repertorio in data 24.02.2014

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 04.12.2013 prot. n. 529170 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamento con linea B.T. in cavo aereo in uscita dalla cabina Sarmede Centro, del corso d'acqua Ruio di Sarmede in Comune di Sarmede foglio 16 mapp. di riferimento 142;

VISTO il voto n. 347 in data 19.12.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7276 di rep. in data 24.02.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Enel Divisione Infrastrutture e Reti-Sviluppo Rete Triveneto con sede in Venezia Mestre Centro Casella Postale 144 - C.F./P.IVA: 05779711000, la concessione sul demanio idrico Ruio di Sarmede sulla base del Disciplinare n. 7276 di rep. in data 24.02.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 271026)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 133 del 11 marzo 2014

**Richiedente: Uliana Agnese - Sede: Scomigo di Conegliano Via Calderara 24 - C.F./P.IVA: LNUGNS53B62C992L -
Concessione: sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale pari a mq. 30.000
in comune di Conegliano - Pratica: C07352 - Rilascio di concessione sul demanio idrico.**

[Acque]

Note per la trasparenza:
NOTE PER LA TRASPARENZA: Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 44728 in data 31.01.2014 Disciplinare n. 7277 di repertorio in data 24.02.2014

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 31.01.2014 prot. n. 44728 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale pari a mq. 30.000 in comune di Conegliano

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7277 di rep. in data 24.02.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Uliana Agnese con sede in Scomigo di Conegliano Via Calderara 24 - C.F./P.IVA:(*omissis*), la concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7277 di rep. in data 24.02.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 271027)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 136 del 12 marzo 2014

Rinnovo e subentro della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi e due sorgenti ad uso potabile in Comune di Paderno del Grappa per moduli 0.24. Concessionario Alto Trevigiano Servizi srl - Montebelluna Pratica n. 4864 (ex pratiche 496/A - 496/B - 887).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo e subentro della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi e da due sorgenti ad uso potabile

Il Direttore

VISTO il decreto n. 14695 del 10.01.1934 e successivo decreto n. 21225 del 15.10.1968, con il quale fu concesso al comune di Paderno del Grappa di derivare moduli d'acqua 0,04 dalla sorgente in via Nova ad uso acquedottistico con scadenza il 09.01.1994.

VISTO il Decreto n. 940 del 12.07.1978 della Regione del Veneto, con scadenza il 01.01.1998, con il quale fu concesso al comune di Possagno il rinnovo con aumento della portata per derivare mod. 0,06 d'acqua ad uso potabile dalla sorgente Boccaor situata in valle San Liberale del comune di Paderno del Grappa.

VISTO il Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque n. 9699 del 06.05.1967, con scadenza il 08.02.1974, con il quale fu concesso al comune di Paderno del Grappa, con aumento della portata in sanatoria, di derivare mod. 0,06 d'acqua ad uso potabile dalla sorgente Boccaor in valle San Liberale .

VISTE le denuncie ai sensi del D.Lgs. n.. 275/1993 presentate in data 10.08.1994 dal comune di Paderno del Grappa relative a:

- sorgente di via Nova - loc. S. Andrea; pozzo loc. Fossà di Fietta via S. Antonio; sorgente Boccaor loc. Valle S. Liberale; pozzo in loc. Fietta via Maffi; pozzo nel sub-alveo torrente Astego loc. Canil.

PRESO ATTO che dalla data del 17.08.2011 la gestione del servizio idrico integrato del comune di Possagno è affidata a Alto Trevigiano Servizi s.r.l .

VISTA la nota pervenuta in data 04.12.2013 prot. n. 529518, con la quale Alto Trevigiano Servizi s.r.l. ha comunicato il subentro al comune di Paderno del Grappa dal 01.12.2011 per la gestione del servizio idrico.

VISTA la domanda pervenuta in data 24.10.2013 prot. n. 459623 con la quale Alto Trevigiano Servizi s.r.l. ha richiesto il subentro e rinnovo della concessione per le derivazioni in gestione.

STABILITO che questo Ufficio ha disposto di accorpate in una unica concessione le derivazioni gestite da Alto Trevigiano Servizi s.r.l.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7266 di repertorio del 21.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. (C.F. n. 04163490263) con sede a MONTEBELLUNA, Via Schiavonesca Priula n. 86, il subentro e rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi e da due sorgenti ad uso potabile nel Comune di PADERNO DEL GRAPPA per moduli 0.24 pari a l/s 24.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di trenta anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.02.2014 n. 7266 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 1.046,50 riferito all'anno 2014 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 271028)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 137 del 12 marzo 2014

Subentro e variazione d'uso della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso igienico - sanitario, antincendio e irrigazione area verde in Comune di Carbonera - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario Ceramica Del Montello srl - ex Cotto Veneto Group spa Pratica n. 1288
[Acque]

Note per la trasparenza:
Subentro e variazione d'uso della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore

VISTO il decreto n. 1350 del 21.12.2010 con il quale è stata rilasciata alla ditta Cotto Veneto Group s.p.a. la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota pervenuta in data 25.02.2014 della ditta Ceramica Del Montello s.r.l., intesa ad ottenere il subentro e la variazione d'uso della concessione per l'utilizzo della derivazione da industriale a igienico sanitario, antincendio e irrigazione area verde;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il disciplinare n. 4400 di repertorio del 10.12.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - A modifica dell'art. 1 del decreto n. 1350 del 21.12.2010 e dell'art. 1 del disciplinare n. 4400 di repertorio del 10.12.2010 è assentito alla Ditta Ceramica Del Montello s.r.l. (C.F. n. 01128380266) con sede a TREVISO, via G. D'Annunzio n. 7/a, il subentro e la variazione d'uso della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi, da uso industriale a igienico sanitario, antincendio e irrigazione area verde nel Comune di CARBONERA (fg. 3 mapp. 523) e si dispone la riduzione del prelievo d'acqua a moduli 0.001 pari l/s 0,1.

ART. 2 - A modifica dell'art. 2 del decreto n. 1350 del 21.12.2010 e dell'art. 5 del disciplinare n. 4400 di repertorio del 10.12.2010 il canone annuo è di Euro 258.38, riferito al corrente anno, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge. Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 10.12.2010 n. 4400 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 20.12.2017.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 271029)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 138 del 12 marzo 2014

Subentro e variazione d'uso della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso industriale ed igienico sanitario in Comune di Treviso per moduli 0.001 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario Domus Costruzioni srl ex Paccanoni Francesco Pratica n. 2767.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Subentro e variazione d'uso della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore

VISTO il decreto n. 351 del 11.11.0009 con il quale è stata rilasciata alla ditta Paccanoni Francesco la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTE le note pervenute in data 21.02.2014 e 25.02.2014 delle ditte PACCANONI Francesco e Domus Costruzioni s.r.l., intese ad ottenere il subentro di quest'ultima e la variazione d'uso della concessione per l'utilizzo della derivazione da industriale a igienico sanitario;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 3072 di repertorio del 06.11.2009 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - A modifica dell'art. 1 del decreto n. 351 del 11.11.0009 e dell'art. 1 del disciplinare n. 3072 di repertorio del 06.11.2009 è assentito alla Ditta Domus Costruzioni (C.F. n. 04118990268) con sede a TREVISO, Via O. Forzetta n. 34, il subentro e la variazione d'uso della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da tre pozzi, da uso industriale a igienico sanitario nel Comune di TREVISO (fg. 17 mapp. 534) e si dispone la riduzione del prelievo d'acqua a moduli 0.001 pari l/s 0,1.

ART. 2 - A modifica dell'art. 2 del decreto n. 351 del 11.11.0009 e dell'art. 5 del disciplinare n. 3072 di repertorio del 06.11.2009 il canone annuo è di Euro 258.38, riferito al corrente anno, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge. Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 06.11.2009 n. 3072 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 31.12.2016.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 271030)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 139 del 12 marzo 2014

Derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Monastier di Treviso per moduli 0.03166 - Esecuzione di nuovo pozzo in sostituzione dell'esistente. Concessionario Bortolo Nardini Spa - Bassano del Grappa Pratica n. 3294.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Monastier di Treviso - Esecuzione di nuovo pozzo in sostituzione dell'esistente

Il Direttore

VISTO il decreto n. 95 del 28.01.2011 con il quale è stata rilasciata alla ditta in oggetto la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota pervenuta in data 06.03.2013 della ditta Bortolo Nardini S.p.A., intesa ad ottenere l'autorizzazione per la terebrazione di nuovo pozzo in sostituzione dell'esistente;

VISTA l'autorizzazione rilasciata in data 19.03.2013 prot. n. 199446 e la successiva comunicazione di lavori eseguiti in data 19.09.2013;

VISTO il disciplinare n. 4526 di repertorio del 17.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa.

decreta

ART. 1 - E' assentito alla ditta Bortolo Nardini S.p.A. (C.F. n. 00162820245) con sede a Bassano del Grappa, Ponte Vecchio n. 2, di derivare acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel Comune di Monastier di Treviso (fg. 19 mapp. 46) per complessivi moduli medi 0.03166 pari a mc/anno 95.000 tramite il nuovo pozzo realizzato in sostituzione dell'esistente.

ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 17.01.2011 n. 4526 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 27.01.2018.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 271031)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 140 del 12 marzo 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di San Polo di Piave per moduli 0,022 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. n. 597/2010. Concessionario : Felletto Renato - San Polo di Piave. Pratica n. 5028.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore

VISTA la domanda in data 17.10.2013 della ditta FELETTTO Renato, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006 e la D.G.R. n. 597/2010;

VISTO il disciplinare n. 7268 di repertorio del 21.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta FELETTTO Renato (*omissis*) con sede a SAN POLO DI PIAVE, via Borgo Bianchi n. 24, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di SAN POLO DI PIAVE (fg. 3 mapp. 154-167) per complessivi moduli medi 0.022 pari a l/s 2,2.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.02.2014 n. 7268 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 riferito all'anno 2014 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 271032)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 141 del 12 marzo 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Polo di Piave per moduli 0,0175 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. n. 597/2010 Concessionario : Feletto Eugenio - San Polo di Piave Pratica n. 5027.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore

VISTA la domanda in data 17.10.2013 della ditta FELETTTO Eugenio, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006 e la D.G.R. n. 597/2010;

VISTO il disciplinare n. 7267 di repertorio del 21.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta FELETTTO Eugenio (*omissis*) con sede a SAN POLO DI PIAVE, via Borgo Bianchi n. 12, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di SAN POLO DI PIAVE (fg. 3 mapp. 81) per complessivi moduli medi 0.0175 pari a l/s 1,75.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.02.2014 n. 7267 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 riferito all'anno 2014 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 271033)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 142 del 12 marzo 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dal fiume Sile per produzione energia idroelettrica in Comune di Treviso località Canizzano - T.U. 1775/1933 Richiesta proroga inizio lavori. Concessionario : Condominio Borgo ai Mulini c/o Nuova Equipe sas - Treviso Pratica n. 3533.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Richiesta proroga inizio lavori

Il Direttore

VISTO il decreto n. 100 del 20.03.2013 con il quale è stata rilasciata alla ditta Condominio Borgo ai Mulini la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota pervenuta in data 21.02.2014 a firma del geom. Federico Dallan, amministratore del Condominio Borgo ai Mulini, intesa ad ottenere una proroga di 3 mesi per l'inizio dei lavori come stabilito all'art. 4 del disciplinare di concessione n. 6317 del 13.03.2013;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il disciplinare n. 6317 di repertorio del 13.03.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - In accoglimento di quanto richiesto, si accorda alla Ditta Condominio Borgo ai Mulini - c/o Nuova Equipe s.a.s. (C.F. n. 94079630268) con sede a TREVISO, Viale della Repubblica n. 253/b, la proroga di MESI 3 dalla data del 20.03.2013 per l'inizio dei lavori, pena la decadenza della concessione, finalizzati alla derivazione d'acqua dal fiume Sile per produzione energia idroelettrica nel Comune di Treviso.

ART. 2 - Richiamato l'art. 4 del citato disciplinare in data 13.03.2013 n. 6317, il termine di fine lavori rimane stabilito di 24 mesi dalla data di inizio lavori entro la proroga accordata.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 271034)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 143 del 13 marzo 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 18.07.2011 prot. n. 342172 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 21.857 di terreno demaniale a uso impianto di calcestruzzo e deposito cumuli di ghiaia, in golena del fiume Piave località Candelu' del Comune di Maserada sul Piave. Riferimenti catastali: Comune di Maserada sul Piave Foglio 25 mappali 45,308,309,465 e fronte mappali 26-62-290-45-465. Richiedente: CALCESTRUZZI BIONDO S.r.l. Pratica P00367.

[Acque]

Note per la trasparenza:

il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini industriali/commerciali al soggetto titolare d'impresa nella gestione di cantiere per il deposito, escavazione e lavorazione materiali inerti Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 18.07.2011 con prot. 342172; parere favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 299 del 06.09.2011; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 20.10.2011 con repertorio n. 5401 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso in data 10.03.2014 al n. 3250

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 299 in data 06.09.2011 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 5401 di repertorio del 20.10.2011, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso in data 10.03.2014 al n. 3250, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla richiedente società CALCESTRUZZI BIONDO S.r.l. con sede in Fagarè di San Biagio di Callalta Via Montello 6; C.F./P.IVA - 02415150263, la concessione idraulica di m² 21.857 di terreno demaniale a uso impianto di calcestruzzo e deposito cumuli di ghiaia, in golena del fiume Piave località Candelu' del Comune di Maserada sul Piave, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 5401 di rep. in data 20.10.2011;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2016, e verso il pagamento del canone annuo (2014) di Euro 8042,15 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 271035)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 144 del 13 marzo 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 12.09.2011 prot. n. 419522 per ottenere la concessione idraulica inerente l'attraversamento interrato di un cavo di linea elettrica a bassa tensione (400 V), su area demaniale della lunghezza di m. 120,00, in golena del fiume Piave in Comune di Segusino. Riferimenti catastali: Comune di Segusino Foglio 14 mappali 100,331 e fronte mappale 331. Richiedente: Enel Divisione Infrastrutture e Reti-Sviluppo Rete Triveneto. Pratica P01012.

[Acque]

Note per la trasparenza:

il provvedimento dispone il rilascio della concessione per linterramento di una condotta elettrica a bassa tensione su terreni demaniali del fiume Piave al soggetto titolare del servizio al fine di potenziare erogazione di energia elettrica al vicino impianto di cantiere esistente. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 12.09.2011 con prot. 419522; parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 389 del 25.11.2011; richiesta documentazione in data 23.08.2012 con 384143, restituita solamente in data 13.02.2014 Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 18.02.2014 con repertorio n. 7262

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 389 in data 25.11.2011 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole con prescrizioni** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 7262 di repertorio del 18.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Enel Divisione Infrastrutture e Reti-Sviluppo Rete Triveneto con sede in Mestre Centro-Venezia Casella Postale 144; C.F./P.IVA - 05779711000, la concessione idraulica per l'attraversamento interrato di un cavo di linea elettrica a bassa tensione (400 V), su area demaniale della lunghezza di m. 120,00, in golena del fiume Piave in Comune di Segusino, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7262 di rep. in data 18.02.2014;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2017, e verso il pagamento del canone annuo (2014) di Euro 367,94 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 271036)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 145 del 13 marzo 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda di pervenuta in data 11.03.2014 prot. n. 105134 per ottenere il parziale subingresso alla concessione idraulica di m² 52.501 di terreno demaniale di cui m² 37258,37 a uso prato e m² 15242,82 a uso incolto cespugliato, in golena del fiume Piave località Candelù del Comune di Maserada sul Piave. Elementi catastali di riferimento: Comune di Maserada sul Piave Foglio 25 fronte mappali 345,21,356. Intestatario: Fuser Fortunato Richiedenti: Pio Loco Boscariol Anna e Fuser Moreno Pratica P00412/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:

il provvedimento dispone il subentro parziale di una concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti, già assegnata a persona di primo grado di parentela, da condividere e cointestare Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di parziale subentro alla concessione presentata in data 11.03.2014 con prot. 105134.

Il Direttore

CONSIDERATO che, a seguito voto favorevole n. 136 in data 10.05.2013 della competente C.T.R.D. in materia di LL.PP., è stata rilasciata alla ditta Fuser Fortunato la concessione in oggetto con decreto n. 565 del 23.08.2013 e disciplinare n. 6800 del 08.08.2013;

VISTA la domanda in oggetto intesa a ottenere il parziale sub ingresso dei soggetti richiedenti, inizialmente non inseriti nell'istanza originaria del 08.01.2013 in occasione del primo rinnovo;

VISTE le dichiarazioni datate 11.03.2014 delle Ditte subentranti con le quali vengono accettati tutti gli obblighi le condizioni contenute nel sopracitato disciplinare;

VISTO che la Ditta subentrante aveva già provveduto, in solido con l'attuale intestatario, al pagamento della cauzione di Euro 551,03 in data 27.10.2010 con versamento n. 0016-VCY 0072;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato ai richiedenti Pio Loco Boscariol Anna con sede in Maserada sul Piave (*omissis*); C.F./P.IVA - (*omissis*)/04312220264 e Fuser Moreno con sede in Maserada sul Piave (*omissis*), il parziale sub ingresso alla concessione idraulica di m² 52.501 di terreno demaniale di cui m² 37258,37 a uso prato e m² 15242,82 a uso incolto cespugliato, in golena del fiume Piave località Candelù del Comune di MASERADA SUL PIAVE, in cointestazione alla ditta Fuser Fortunato con sede in Maserada sul Piave Via Valsugana 1; C.F. - FSRFTN68P23L407N, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 6800 di rep. in data 08.08.2013;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2018, e verso il pagamento del canone annuo (2014) di Euro 504,25 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI

(Codice interno: 270999)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 17 del 13 marzo 2014

Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizione 2014 - 2^ (Reg. (CEE) n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int. - DGR n. 891/2013).

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Nuova iscrizione nell'articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di iscrizione prot. n. 50077 del 04/02/2014, esito positivo istruttoria in data 27/02/2014.

Il Direttore

VISTO regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva e ai metodi ad essi attinenti;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 169 relativa alla "Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini" ed in particolare l'articolo 17, successivamente modificato dall'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 "Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva";

VISTA la Legge 3 agosto 1998 n. 313, in particolare l'art. 3 che istituisce un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;

PRESO ATTO del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1334 del 28/02/2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 891 del 4 giugno 2013 "Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Aggiornamento procedure" e in particolare i pp. 1 e 2 inerenti rispettivamente all'istituzione - ai termini del reg. (CEE) n. 2568/91 e dell'art. 17 della L. n. 169/92 e succ. mod. e int. - dell'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, e all'individuazione dell'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari quale struttura regionale competente in ordine alla gestione delle procedure derivanti dall'attuazione della normativa in parola;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2611 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli art. 9,11,13 e 15 della legge regionale n. 54/2012" nella quale la relativa competenza dei procedimenti in materia di costituzione dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini dell'ex Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari viene assegnata alla Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari;

VISTA la domanda d'iscrizione, all'articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, presentata ai termini della vigente normativa dal sottoindicato richiedente:

<i>progr.</i>	<i>cognome e nome</i>	<i>cod. fisc.</i>	<i>data domanda</i>	<i>data e n. prot. ricezione</i>
1	LEA SOFIA TOMMASI	(omissis)	31/02/2014	04/02/2014 - n. 50077

CONSIDERATO che, dalla relativa istruttoria, la domanda è accoglibile;

CONSIDERATO che l'articolazione regionale dell'elenco nazionale è predisposta in conformità a quanto indicato dalla specifica normativa, e che la stessa contiene i seguenti dati del richiedente:

- cognome e nome;

- luogo e data di nascita;
- comune di residenza;
- eventuale annotazione di partecipazione a corsi per capi panel organizzati dal C.O.I.;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'iscrizione del suindicato richiedente nell' articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini istituita con Dgr n. 891/2013;

decreta

1. di iscrivere, ai termini di quanto disposto dalla Legge n. 169/92, art. 17 e succ. mod. e int., e dalla Dgr n. 891/2013, nell'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, la sottoindicata richiedente:

<i>progr.</i>	<i>cognome e nome</i>	<i>cod. fisc.</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Comune di residenza</i>	<i>Corso Capo Panel</i>
1	LEA SOFIA TOMMASI	(omissis)	VERONA - 31/05/1981	VERONA	NO

2. di stabilire che il presente decreto sia inviato all' interessato, al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, all'Unioncamere;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 14/03/2013 n. 33;
5. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato in modo integrale nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zannol

(Codice interno: 271000)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 18 del 14 marzo 2014

Approvazione del modello di relazione sull'attività di controllo. Sistema di qualità "Qualità Verificata". Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 7. Allegato A della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva il modello di relazione sull'attività di controllo, ad uso degli organismi di controllo autorizzati ai sensi della L.R. n. 12/2001, come previsto dal paragrafo 10.5, lettera f) delle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata" (Allegato A della Deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23/07/2013).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Scheda ispezioni di controllo e Istruzioni operative n. 1 (nota prot. n. 536262 del 13/10/2010).
Allegato A della DGR n. 1330 del 23/07/2013.

Il Direttore

VISTO l'articolo 7 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che individua la Giunta regionale quale autorità preposta alla vigilanza sull'applicazione della legge ed in particolare sull'attività effettuata dagli organismi di controllo autorizzati ai sensi della medesima legge;

VISTO l'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all'approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata" (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per l'autorizzazione a svolgere l'attività di controllo e certificazione del sistema di qualità "Qualità Verificata" (di seguito: QV);

VISTO il paragrafo 10.5, lettera f) delle Disposizioni, che stabilisce che gli organismi di controllo autorizzati devono inviare alla struttura regionale competente, inderogabilmente entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sintetica sull'attività di controllo svolta durante il periodo 01/01 - 31/12 dell'anno precedente, redatta in conformità al modello approvato dalla medesima struttura regionale;

VISTA la nota dell'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari prot. n. 536262 del 13/10/2010, con la quale sono state trasmesse agli organismi di controllo autorizzati la Scheda ispezioni di controllo e le Istruzioni operative n. 1, per permettere la raccolta dei dati delle verifiche ispettive eseguite durante la Fase sperimentale di operatività del sistema di qualità QV;

RITENUTO che la Scheda ispezioni di controllo e le Istruzioni operative n. 1, utilizzate nel corso della Fase sperimentale di operatività del sistema di qualità QV, possono costituire un utile riferimento per la stesura del modello che gli organismi di controllo autorizzati devono utilizzare per la redazione della relazione annuale sull'attività di controllo;

CONSIDERATO che occorre approvare il modello di relazione sull'attività di controllo, ad uso degli organismi di controllo autorizzati ai sensi della L.R. n. 12/2001, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 e 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2611 del 30 dicembre 2013;

decreta

1. di approvare il modello di relazione sull'attività di controllo, ad uso degli organismi di controllo autorizzati ai sensi della L.R. n. 12/2001, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli organismi di controllo autorizzati ai sensi della L.R. n. 12/2001;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zannol



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 18 del 14 marzo 2014

pag. 1/1

**RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO – ANNO ...
SISTEMA DI QUALITA' "QUALITA' VERIFICATA" (L.R. n. 12/2001)**

Indicare, per ogni operatore inserito nel sistema di controllo QV, le seguenti informazioni: ¹

- Ragione sociale
- CUAA (codice unico di identificazione dell'azienda agricola) o codice fiscale
- Prodotti controllati
- Tipologia di operatore ²
- Data delle verifiche ispettive, distinte per centro o stabilimento dell'impresa
- Numero e descrizione delle non conformità (incluse quelle a carico degli operatori aderenti, in caso di filiera) ³
- Numero, tipo di sanzioni emesse e relativo stato di attuazione (incluse quelle a carico degli operatori aderenti, in caso di filiera)
- Data di emissione delle sanzioni di sospensione e relativa durata (incluse quelle a carico degli operatori aderenti, in caso di filiera)
- Data di emissione e numero del certificato di conformità
- Quantità di prodotto conforme ottenuto (su dichiarazione dell'operatore)
- Quantità di prodotto confezionato a marchio QV (su dichiarazione dell'operatore)
- Data dell'autorizzazione concessa all'operatore per la stampa di etichette e materiali vari recanti il marchio QV
- Eventuali altre informazioni.

In caso di filiera, indicare le seguenti ulteriori informazioni:

- Numero degli operatori aderenti, distinto per tipologia di operatore (vedi nota 2)
- Numero delle verifiche ispettive sugli operatori aderenti, distinto per tipologia di operatore (vedi nota 2).

Note e osservazioni

Segnalare eventuali carenze e proposte di miglioramento del sistema di controllo.

ISTRUZIONI

La relazione deve essere redatta su carta intestata dell'organismo di controllo e deve riportare, nell'ultima pagina, il timbro dell'organismo di controllo e la firma del rappresentante legale o, in alternativa a quest'ultima, nome, cognome e firma del responsabile dell'Ufficio o dell'Unità che ha redatto la relazione. La relazione deve essere inviata via PEC con nota di trasmissione protocollata.

¹ Se ritenuto opportuno le informazioni possono essere presentate in una o più tabelle.

² Produttore primario o impresa di lavorazione, trasformazione e commercializzazione o organizzazione capo-filiera (organismo associativo di produttori primari) o organizzazione capo-filiera (impresa di lavorazione, trasformazione e commercializzazione).

³ Indicare le non conformità rilevate e quelle chiuse nell'anno di riferimento, anche se rilevate nell'anno precedente. Per le non conformità chiuse indicare la data di chiusura.

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

(Codice interno: 271002)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 6 del 14 marzo 2014

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE (C.F. 03959000278) Lavori di adeguamento funzionale delle opere idrauliche a servizio delle aree urbane dei bacini Bandoquerelle-Palù Grande in Comune di Concordia Sagittaria. Potenziamento idrovoro ed opere idrauliche connesse Comune di localizzazione: Concordia Sagittaria (VE) Procedura di Verifica di assoggettabilità (art.20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla Procedura di V.I.A. con prescrizioni.

*[Ambiente e beni ambientali]***Note per la trasparenza:**

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni il progetto, presentato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, che prevede la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro a potenziamento dell'impianto idrovoro Palù Grande, l'adeguamento del Canale Fosson esistente e la realizzazione di un nuovo canale (deviatore Basse) per la deviazione delle acque del canale delle Basse, a servizio della zona urbana di Concordia.

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (C.F. 03959000278) con sede legale in San Donà di Piave, Piazza Indipendenza n.25, CAP 30027, acquisita con dall'U.C. V.I.A. con prot. n. 512277 del 26/11/2013, relativa all'intervento in oggetto specificato;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.10 del 26/03/1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la DGR n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla DGR n. 1539 del 27 settembre 2011".

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all'albo pretorio dei Comuni interessati, a seguito del quale l'Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 26708 del 21/01/2014, l'avvio del procedimento a decorrere dal 27/12/2013;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro a potenziamento dell'impianto idrovoro Palù Grande, l'adeguamento del Canale Fosson esistente e la realizzazione di un nuovo canale (deviatore Basse) per la deviazione delle acque del canale delle Basse, a servizio della zona urbana di Concordia, in grado di intercettare e deviare dal Canale delle Basse le portate di piena provenienti dall'area urbana allo stesso canale Fosson. In particolare le opere previste sono:

- 1) Impianto idrovoro: l'impianto sarà dotato di 4 elettropompe sommerse (2 non a carico del progetto ma solo in predisposizione) alloggiate in una vasca di calcestruzzo armato. Le due pompe saranno in grado di smaltire la portata di 2,5 mc/s ciascuna. Considerato che attualmente l'impianto idrovoro esistente ha una portata di 2,4 mc/sec, la portata totale sarà di 7,4 mc/sec;
- 2) Canale deviatore Basse-Fosson: escavo di nuovo canale a cielo aperto, a sezione trapezia, di base inferiore pari a 4 m, sponde con pendenza 1:2, per una lunghezza di 2160 m. Si raccorda dapprima al canale Mario e poi al canale Fosson;
- 3) Ricalibratura Canale Fosson: rizezionamento del Canale Fosson a sezione trapezia, di base inferiore pari a 6 m, sponde con pendenza 2:3, per una lunghezza 2062 m;

CONSIDERATO che il volume totale di scavo è di circa 80.000 mc e che a seguito delle analisi condotte (i campioni prelevati presentano concentrazioni che rientrano nei limiti previsti in colonna A ai sensi della Tabella 1 dell'All. 5 alla Parte IV del D.Lgs. n 152/06) se ne prevede il completo riutilizzo in sito, senza preventivi trattamenti, provvedendo alla stesa nelle aree adiacenti allo scavo dando priorità alle aree agricole depresse in fregio al canale Fosson;

PRESO ATTO che gli interventi ricadono all'interno del sito SIC IT3250044 "Fiume Reghena e Lemene - canale Taglio e rogge limitrofe - cave di Cinto Caomaggiore" in quanto l'idrovora avrà come recettore il fiume Lemene, e che l'esame della relazione VINCA (che esclude il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000) dovrà essere effettuata dall'autorità competente all'approvazione del progetto ai sensi della DGR 3173/2006 e ss.mm.ii., rimandando perciò alla stessa l'opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell'ambito del proprio procedimento;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 12/02/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 25 febbraio 2014, preso atto delle valutazioni presentate dal gruppo istruttorio, atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientra fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e valutato che:

- l'intervento permette di convogliare in maniera più razionale le acque verso l'attuale punto di presa dell'idrovora del Palù Grande;
- la realizzazione del nuovo canale e il risezionamento del Canale Fosson comportano una movimentazione di circa 80000 mc di materiale (che verrà totalmente riutilizzato in loco in fregio al canale Fosson);
- la realizzazione dei canali non incide in maniera significativa sulle componenti ambientali visto anche il contesto ambientale dove si inseriscono;
- Non viene modificato il recapito finale delle acque di scolo del bacino di bonifica, ma deve essere tenuta in considerazione la portata immessa dal potenziamento idrovoro in relazione alla portata del Lemene e pertanto deve essere debitamente regolata in base alla quota dello stesso;

ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

1. nella stesura del progetto definitivo:

- a. sia effettuata, tramite opportuni modelli matematici, una verifica idraulica dell'opera nella sua interezza per verificare gli effetti del recapito nel fiume Lemene;
- b. vengano indicate le movimentazioni di terreno, tramite tavole di dettaglio delle superfici di sterri e riporti;

2. sia concordato e predisposto, con gli uffici della Sezione Difesa del Suolo e della Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia, uno specifico disciplinare in cui si indichino le modalità d'uso delle pompe idrovore e le modalità di scarico nel fiume Lemene;

3. Lo scarico dell'idrovora nel fiume Lemene deve essere autorizzato dalla Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia.

decreta

1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 25 febbraio 2014 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

1. nella stesura del progetto definitivo:

- a. sia effettuata, tramite opportuni modelli matematici, una verifica idraulica dell'opera nella sua interezza per verificare gli effetti del recapito nel fiume Lemene;
- b. vengano indicate le movimentazioni di terreno, tramite tavole di dettaglio delle superfici di sterri e riporti;

2. sia concordato e predisposto, con gli uffici della Sezione Difesa del Suolo e della Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia, uno specifico disciplinare in cui si indichino le modalità d'uso delle pompe idrovore e le modalità di scarico nel fiume Lemene;

3. Lo scarico dell'idrovora nel fiume Lemene deve essere autorizzato dalla Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia.

2. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, con sede legale a San Donà di Piave, Piazza Indipendenza n.25 - CAP 30027 PEC:consorzio@pec.bonificavenetoorientale.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Concordia Sagittaria (VE), alla Provincia di Venezia, alla Sezione Difesa del Suolo e Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 271003)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 7 del 14 marzo 2014

SEV S.r.l. Progetto di ampliamento stoccaggio rifiuti speciali per l'impianto sito in Via Mezzacampagna, loc. Cà di David (VR) Comune di localizzazione: Verona (VR) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla ditta SEV S.r.l., che prevede un ampliamento della capacità di stoccaggio di materiale contenente amianto di un impianto ubicato presso la località Ca di David in Comune di Verona.

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta SEV S.r.l., acquisita dall'Unità Complessa VIA con prot. n. 430566 del 09/10/2013, relativa all'intervento in oggetto specificato;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca";

VISTO il decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 87 del 28 dicembre 2009 "Ditta SEV S.r.l. - Servizio Ecologico Veneto. Impianto di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi ubicato in Via Mezzacampagna Loc. Cà di David - Verona. Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.1 dell'Allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007, n. 1450 del 22 maggio 2007 e n. 2493 del 7 agosto 2007".

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all'albo pretorio dei Comuni interessati, a seguito del quale l'U.C. VIA ha comunicato, con nota prot. n. 466314 del 29/10/2013, l'avvio del procedimento a decorrere dal 18/10/2013;

PRESO ATTO che il proponente ha trasmesso una nota in data 04/11/2013, acquisita con prot. n. 492665 del 13/11/2014, di precisazione sui contenuti del progetto proposto e sui quantitativi di rifiuti autorizzati/richiesti;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è pervenuta un'osservazione da parte del Comune di Verona - Coordinamento Ambiente in data 20/11/2013, acquisita con prot. n. 510842 del 25/11/2013, e successivamente integrata con nota in data 13/12/2013, acquisita con prot. n. 556882 del 18/12/2013;

PRESO ATTO che l'impianto è attualmente autorizzato (con decreto regionale di A.I.A. n. 87 del 28/12/2009) per attività di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (attività D15, D14, D13, R13, R12);

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede l'ampliamento della capacità di stoccaggio del materiale contenente amianto da 30 a 100 ton e lo stralcio di alcuni codici CER (rifiuti non specificati altrimenti), senza prevedere modifiche strutturali o opere edili;

PRESO ATTO che in estrema sintesi il progetto prevede quanto previsto nel seguente schema riassuntivo:

CONFRONTO TRA LO STATO DI FATTO E LO STATO DI PROGETTO:			
	Stato di fatto	Stato di progetto	Incremento
Superficie area stoccaggio materiali contenenti amianto	52,2 mq	70,6 mq	18,4 m [35%]

Potenzialità di stoccaggio (volume) materiali contenenti amianto	30 ton	100 ton	70 ton [233%]
Potenzialità rifiuti non pericolosi	195 ton	195 ton	nessuno
Quantitativi max di stoccaggio totali	225 ton	295 ton	70 ton [31,1%]
Tipologie di trattamento	D15, D14, D13 R13, R12	Implemento D13, D14, R13, R12	Incrementi relativi solo al materiale contenente amianto

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 12/02/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 25 febbraio 2014, condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

- è pervenuta un'osservazione articolata da parte del Comune di Verona che, in particolare, mette in evidenza:
 - a. possibili criticità relative all'incremento del traffico (manca lo studio del traffico);
 - b. non sono chiare le percentuali di incremento delle singole operazioni rispetto all'autorizzato;
 - c. la modifica richiesta costituirebbe una variante sostanziale a quanto attualmente autorizzato e pertanto entrerebbe in contrasto con le prescrizioni/vincoli previsti dagli articoli 49 e 51 delle NTA del PAQE. L'impianto, infatti, risulta autorizzato dal 1999, mentre il PAQE è stato adottato nel 1996;
 - l'impianto, già autorizzato per quantitativi massimi di stoccaggio totali pari a 225 ton, non è mai stato sottoposto a verifica di assoggettabilità né a procedura di VIA; l'ampliamento richiesto comporterà un incremento di tale quantitativo sino a 295 ton (rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi);
 - l'impianto ha una capacità di stoccaggio di rifiuti non pericolosi pari a 195 t, poco al di sotto della soglia di assoggettamento alla procedura di VIA di cui alla fattispecie dell'allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- "lettera o) Impianti di smaltimento rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
- l'attuale conformazione delle attività di stoccaggio presenta problematiche per quanto riguarda il possibile rischio di incidenti stante il limitato spazio dell'impianto;
 - l'impianto è stato autorizzato originariamente nel 1991, poi nel 1999 è stato approvato un ampliamento (attuale configurazione) sul quale già la CTRA richiamava il divieto di miscelazione, la necessità che i contenitori dei rifiuti fossero posizionati in maniera tale da consentire, per ragioni di sicurezza e di spazio, il loro raggiungimento, inoltre il divieto di sconfezionare i contenitori contenenti SOV (sostanze organiche volatili).
 - il progetto prevede un significativo aumento della capacità di stoccaggio del materiale contenente amianto per un totale di 100 t di rifiuti pericolosi che, sommati ai quantitativi di stoccaggio di rifiuti non pericolosi (195 t), in un ambito di potenziale commistione/interferenza tra diverse attività di stoccaggio (visti i limitati spazi di manovra, la localizzazione ravvicinata di diverse operazioni all'interno dello stesso fabbricato e la discutibile modalità di movimentazione dei rifiuti pericolosi dall'esterno all'interno, passando per i locali adibiti allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi) rendono opportuna una valutazione più approfondita degli impatti potenziali sulle componenti ambientali;

ha valutato che l'intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo assoggettare alla procedura di V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 25/02/2014 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
2. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

3. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta SEV S.r.l. - Servizio Ecologico Veneto, con sede legale in Via Zanibelli 21 - 37064 Povegliano Veronese (VR) - pec: sevsrl@peccicura.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona e al Comune di Verona.
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 271004)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 8 del 14 marzo 2014

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO Lavori di messa in sicurezza delle arginature in sinistra Po in Comune di Ficarolo (RO) 1° fase Importo complessivo euro 3.000.000,00 Comune di localizzazione: Ficarolo, Salara (RO) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, che prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle arginature in sinistra del fiume Po, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Ficarolo.

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, acquisita dall'Unità Complessa VIA con prot. n. 404000 del 25/09/2013, relativa all'intervento in oggetto specificato;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca";

VISTO la D.G.R. n. 1215 del 16 luglio 2013 "PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 Asse prioritario 2 - Difesa del Suolo Programmazione delle prime risorse assegnate nel settore della difesa del suolo";

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all'albo pretorio dei Comuni interessati, a seguito del quale l'U.C. VIA ha comunicato, con nota prot. n. 447848 del 17/10/2013, l'avvio del procedimento a decorrere dal 11/10/2013;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione dei seguenti manufatti:

1. un tratto di difesa spondale, della lunghezza di 150 m, completa di berma fondazionale, a protezione della golena di innesto del repellente (pennello);
2. un repellente che si innesterà sul tratto terminale della golena e si spingerà verso valle per circa 30 m;
3. una soglia di fondo-alveo, che si estenderà a valle per circa 50 m;
4. una linea di difesa spondale e di stabilizzazione di fondo alveo in pietrame, da realizzarsi previo scavo di risezionamento, sul tracciato del futuro canale di deflusso (estensione longitudinale dello scavo di circa 560 m).

PRESO ATTO che il proponente, nello Studio Preliminare Ambientale, specifica in particolare che:

- tutto il materiale dragato, nella fase di cantiere, sarà movimentato esclusivamente all'interno dell'alveo del fiume e totalmente reimpiegato;
- in caso di scavi, qualora si intenda utilizzare il materiale come "sottoprodotto", dovrà essere svolta un'indagine ambientale, salvo trattarli come rifiuti;
- è stato previsto da progetto uno specifico piano d'indagine chimico-qualitativa dei terreni dragati ed è già stata condotta una campagna di analisi, secondo quanto stabilito dall'art. 185 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla DGR 2424/2008 e dalla DGR 794/2009.
- I risultati delle indagini chimico-ambientali hanno rilevato valori nei limiti imposti dalle colonne A e B e, pertanto, il materiale risulta idoneo al riutilizzo in sito.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 12/02/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 17/02/2014, con la partecipazione degli enti e soggetti interessati;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 25 febbraio 2014, atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., preso atto delle valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

- l'opera in progetto, che rappresenta una prima fase del progetto generale di messa in sicurezza idraulica proposto da AIPO e finanziato dalla Regione Veneto con fondi comunitari, è finalizzata a garantire un livello di integrità adeguato per il centro abitato di Ficarolo, a seguito dei continui dissesti dell'arginatura del fiume nel tratto in questione;
- il volume totale di materiale dragato risulta pari a 48.000 mc;
- è previsto il totale riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo (le analisi eseguite dal proponente ai sensi della DGR 2424/2008 hanno dimostrato la piena conformità rispetto ai parametri delle colonne A e B);
- l'intervento comporta interferenze limitate nel tempo sulle componenti ambientali esclusivamente nelle fasi di realizzazione dei manufatti; inoltre nello S.P.A. (capitolo 6 - analisi degli impatti potenziali) viene prevista una serie di mitigazioni adeguate per prevenire/contenere in fase di cantiere il sollevamento delle polveri, gli sversamenti accidentali e l'impatto acustico.
- per quanto riguarda, specificatamente, l'analisi relativa alla biosfera (vegetazione, fauna e habitat), seppur chiaro appare l'impatto delle operazioni previste nella fase di cantiere, pur vero è che sono previste opere di ricomposizione e rinaturalizzazione atte a ripristinare quanto temporaneamente sottratto;
- la relazione VINCA fornita dal proponente (i cui esiti escludono interferenze con gli habitat e/o specie di interesse comunitario) dovrà essere sottoposta a valutazione da parte degli uffici competenti della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), pertanto si rimanda alla stessa l'opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell'ambito del proprio procedimento;
- al termine dei lavori di messa in sicurezza, viene prevista la completa riqualificazione del sito, sia dal punto di vista ambientale-naturalistico, che dal punto di vista paesaggistico;
- l'intervento, ai fini degli aspetti ambientali, non è tale da incidere negativamente sul regime delle acque del fiume Po;
- visto il "Programma di opere per l'adeguamento delle condizioni di navigabilità dell'alveo di magra del fiume Po per navi classe V - Revere - Ferrara";

ha valutato che l'intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. Dovrà essere data piena applicazione ed ottemperanza, sia nella fase di progettazione definitiva, sia nella fase di realizzazione delle opere in progetto, alle misure di mitigazione ambientale contenute nello "Studio preliminare ambientale".
2. Dovrà essere predisposto, in accordo con ARPAV, un protocollo operativo che preveda la fase di prevenzione, la fase di emergenza e tutti gli accorgimenti atti a scongiurare accidentali sversamenti di inquinanti che mettano a rischio il suolo, il sottosuolo, le acque sotterranee e la qualità delle acque superficiali e per limitare la emissione di polveri durante il trasporto/lavorazione dei materiali e le attività di cantiere.
3. Dovrà essere fornito, in accordo con ARPAV, in fase di progetto definitivo, un Piano di Monitoraggio Ambientale, che in particolare tenga conto del controllo della torbidità dell'acqua, delle quote batimetriche, e delle emissioni acustiche durante la fase di cantiere.
4. Qualora emerga, in fase di stesura del progetto definitivo, la necessità di esportare il materiale dragato al di fuori dell'area di cantiere, dovrà essere applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia di terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012 e ss.mm.ii.).
5. Dovrà essere fornito, in fase di progetto definitivo, un Piano di Ricomposizione Ambientale, che tenga conto in particolare del completo smantellamento delle opere di cantiere, del ripristino morfologico e vegetativo dei siti, della manutenzione delle opere a verde e del rispetto delle specie e/o habitat presenti in sito.
6. Qualsiasi ampliamento rispetto a quanto valutato andrà assoggettato a VIA ed il relativo SIA dovrà ricomprendere il progetto in esame.
7. Se, in fase di stesura del progetto definitivo, all'interno del cronoprogramma vengono previsti picchi di traffico superiori ai dieci automezzi giorno venga predisposto, in accordo con il Comune di Ficarolo, un protocollo sul traffico che preveda anche orari di attraversamento, ore di punta, mezzi giornalieri massimi e percorsi; il protocollo deve prevedere anche l'eventuale ripristino del manto stradale alle condizioni ante-operam.

decreta

1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 25/02/2014 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. Dovrà essere data piena applicazione ed ottemperanza, sia nella fase di progettazione definitiva, sia nella fase di realizzazione delle opere in progetto, alle misure di mitigazione ambientale contenute nello "Studio preliminare ambientale".
 2. Dovrà essere predisposto, in accordo con ARPAV, un protocollo operativo che preveda la fase di prevenzione, la fase di emergenza e tutti gli accorgimenti atti a scongiurare accidentali sversamenti di inquinanti che mettano a rischio il suolo, il sottosuolo, le acque sotterranee e la qualità delle acque superficiali e per limitare la emissione di polveri durante il trasporto/lavorazione dei materiali e le attività di cantiere.
 3. Dovrà essere fornito, in accordo con ARPAV, in fase di progetto definitivo, un Piano di Monitoraggio Ambientale, che in particolare tenga conto del controllo della torbidità dell'acqua, delle quote batimetriche, e delle emissioni acustiche durante la fase di cantiere.
 4. Qualora emerga, in fase di stesura del progetto definitivo, la necessità di esportare il materiale dragato al di fuori dell'area di cantiere, dovrà essere applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia di terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012 e ss.mm.ii.).
 5. Dovrà essere fornito, in fase di progetto definitivo, un Piano di Ricomposizione Ambientale, che tenga conto in particolare del completo smantellamento delle opere di cantiere, del ripristino morfologico e vegetativo dei siti, della manutenzione delle opere a verde e del rispetto delle specie e/o habitat presenti in sito.
 6. Qualsiasi ampliamento rispetto a quanto valutato andrà assoggettato a VIA ed il relativo SIA dovrà ricomprendere il progetto in esame.
 7. Se, in fase di stesura del progetto definitivo, all'interno del cronoprogramma vengono previsti picchi di traffico superiori ai dieci automezzi giorno venga predisposto, in accordo con il Comune di Ficarolo, un protocollo sul traffico che preveda anche orari di attraversamento, ore di punta, mezzi giornalieri massimi e percorsi; il protocollo deve prevedere anche l'eventuale ripristino del manto stradale alle condizioni ante-operam.
-
2. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
 3. Di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con sede legale in Via Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121 Parma - pec: protocollo@cert.agenziapo.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Sezione Difesa del Suolo, alla Provincia di Rovigo e ai Comuni di Ficarolo e Salara.
 4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 271006)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 42 del 17 marzo 2014

Oneri relativi all'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" e successive modifiche e integrazioni. Valutazioni della Struttura regionale relativamente all'anno 2014.

*[Difesa del suolo]***Note per la trasparenza:**

Viene dato adempimento alla previsione dei commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 37 della l.r. n. 12/2009 che prevede la verifica entro il 31 marzo di ogni anno dell'ammontare degli oneri complessivi diretti e indiretti conseguenti all'applicazione dei commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Il Direttore

VISTO l'articolo 37 della legge regionale citata in oggetto, che al comma 2 dispone che gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque; il comma 3 del medesimo articolo prevede, inoltre, che il contributo di bonifica per lo scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione è a carico dei Soggetti titolari degli scarichi medesimi;

PRESO ATTO che l'articolo 44 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'anno 2012", nel modificare l'articolo 37 di cui sopra, ha aggiunto il comma 3 bis che prevede che le Strutture regionali competenti verifichino entro il 31 marzo di ogni anno l'ammontare degli oneri complessivi diretti e indiretti conseguenti all'applicazione dei commi 2 e 3; il successivo comma 3 ter, introdotto dal medesimo articolo 44 della l.r. n. 13/2012, specifica che, qualora gli oneri di cui al comma 3 bis risultino superiori a quelli conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 1, della l.r. n. 12/2009 agli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, per lo scolo delle relative acque, non si applicano per l'anno di riferimento i commi 2 e 3, mantenendo così la contribuzione consortile a carico dei proprietari degli immobili urbani medesimi;

DATO ATTO che, al fine di dare adempimento al disposto di legge in argomento, nel rispetto del termine di cui sopra, risulta necessario formalizzare tempestivamente gli esiti delle valutazioni compiute dagli Uffici di questa Sezione regionale, in ordine agli oneri complessivi diretti e indiretti di cui al comma 3 bis, relativamente all'anno in corso;

DATO ATTO che sull'argomento in questione è originariamente intervenuta la Giunta regionale con l'Allegato E alla deliberazione 26 gennaio 2010, n. 101, e con la deliberazione 7 giugno 2011, n. 760; con il citato Allegato E sono stati individuati gli adempimenti a carico dei Consorzi di bonifica per la corretta applicazione del comma 3 dell'art. 37; con la DGR n. 760/2011 sono state dettate disposizioni applicative in merito al regime da adottare per la contribuzione extragricola dei Consorzi di bonifica, parificando il trattamento tra immobili urbani residenziali e tra immobili urbani appartenenti a persone giuridiche e/o con destinazione produttiva;

DATO ATTO che i Soggetti titolari degli scarichi, di cui al comma 3 dell'art. 37 della l.r. n. 12/2009, che recapitano esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione, sono chiamati a contribuire per la quota del contributo di bonifica afferente allo scolo allorquando i proprietari degli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non ne sono assoggettati ai sensi del comma 2; e considerato che l'ammontare degli oneri a carico dei Soggetti titolari degli scarichi può generare nei confronti dei cittadini interessati oneri complessivi diretti e indiretti superiori rispetto a quanto determinato dai Consorzi di bonifica per lo scolo delle relative acque;

DATO ATTO che la Giunta regionale, con l'Allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 79, ha approvato le Direttive per la redazione dei Piani di classifica degli immobili di cui all'art. 35 della l.r. n. 12/2009, definendo anche i criteri per la individuazione delle quote di contributo degli immobili relative allo scolo e alla difesa delle acque meteoriche, ai fini del riparto della spesa sostenuta dal Consorzio per la bonifica idraulica;

DATO ATTO che, sulla base delle citate Direttive, i Consorzi di bonifica del Veneto hanno redatto e adottato nel corso del 2011 i rispettivi Piani di classifica, per la cui totalità si è concluso il procedimento di approvazione da parte della Giunta regionale, acquisendo anche il parere della competente Commissione consiliare;

CONSIDERATO che, da quanto risulta agli Uffici di questa Sezione regionale, i Consorzi di bonifica hanno dato adempimento a quanto stabilito dalla Giunta regionale con le citate deliberazioni n. 101/2010, Allegato E, n. 79/2011, Allegato A, e n. 760/2011, in ordine alla individuazione degli immobili urbani serviti da pubblica fognatura;

EVIDENZIATO che le aree servite da pubblica fognatura sono state delimitate da ciascun Consorzio di bonifica sulla base degli elementi forniti dai Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato competenti per territorio e che il Consorzio ha provveduto a rappresentarle in una specifica tavola che costituisce allegato cartografico al Piano di classifica degli immobili consortile, nonché tenuto conto che l'attuale delimitazione poteva subire nel corso del tempo modifiche in conseguenza di nuovi elementi conoscitivi nel frattempo acquisiti poiché nel periodo di vigenza del precedente analogo provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Difesa del Suolo del 6 marzo 2013, n. 38, relativo all'anno 2013, i Consorzi di bonifica e i Soggetti Gestori non hanno segnalato significative modifiche delle cartografie, si ha motivo di ritenere che per l'anno 2014 gli elementi conoscitivi confermano le tavole cartografiche allegate ai dieci Piani di classifica redatti dai Consorzi di bonifica nel 2011;

DATO ATTO che, come già evidenziato con decreto della Direzione Difesa del Suolo 8 maggio 2012, n. 135, nel corso del 2011, con la prima applicazione dell'articolo 37, ciascun Consorzio di bonifica aveva integrato il proprio Sistema Informativo Territoriale (SIT) delimitando le aree servite da pubblica fognatura e individuando i relativi immobili oggetto di imposizione. Tale adeguamento delle procedure informatiche ha consentito ai Consorzi di elaborare annualmente i contributi di bonifica determinando la quota afferente allo scolo differenziandola da quella di difesa idraulica, ai sensi dell'art. 37 della l.r. n. 12/2009. All'attualità i SIT consortili consentono di determinare annualmente il contributo di bonifica degli immobili urbani, sulla base delle informazioni desumibili dal Bilancio di previsione e dal catasto consortile, quest'ultimo costantemente sottoposto all'allineamento alle informazioni dell'Agenzia del Territorio;

PRESO ATTO che le attività di fognatura e depurazione costituiscono operazioni afferenti ai servizi idrici per i quali è competente l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico (AEEG), secondo quanto disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012;

RILEVATO, in proposito, che l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico con deliberazione 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/IDR, ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI), ancorché provvisorio, dandone disposizioni di completamento per la sua applicazione da parte dei Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2014 e 2015;

PRESO ATTO che l'articolo 8 della suddetta deliberazione n. 643 del 2013 rimanda al relativo Allegato A la disciplina delle attività di gestione delle acque meteoriche di drenaggio urbano; l'articolo 1 dell'Allegato A prevede che "le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali" ricadono all'interno del Servizio Idrico Integrato (SII) solo qualora alla data di pubblicazione della medesima deliberazione generano un costo relativo a tale attività all'interno della tariffa per il SII a carico dell'utente finale;

RILEVATO che, all'attualità, secondo quanto accertato dalle verifiche compiute presso la Struttura regionale competente in materia di ciclo integrato dell'acqua, le innovate disposizioni di cui sopra non modificano i presupposti di fatto e di diritto alla base degli attuali rapporti tra Consorzi di bonifica e Soggetti Gestori in ordine all'applicazione dell'articolo 37, commi 2 e 3, della l.r. n. 12/2009; peraltro, solo successivamente al 2015 l'applicazione di nuovi criteri di determinazione del Metodo Tariffario Idrico potrà eventualmente comportare modifiche tali da richiedere la revisione dei rapporti di contribuzione alla spesa sostenuta tra i Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato e i Consorzi di bonifica negli ambiti urbani;

DATO ATTO che le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, riferite alla gestione e manutenzione delle fognature bianche e alla pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, regolamentate dalla deliberazione dell'AEEG del 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/IDR, e relativo allegato, non attengono a quelle compiute dai Consorzi di bonifica;

DATO ATTO che quanto considerato e rilevato in ordine alla citata deliberazione dell'AEEG non comporta all'attualità elementi aggiuntivi di valutazione relativamente agli adempimenti a carico di questa Sezione in ordine all'applicazione dell'articolo 37, commi 2 e 3, della l.r. n. 12/2009;

RILEVATO, pertanto, che permangono le condizioni già illustrate nei precedenti decreti del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo 8 maggio 2012, n. 135, e 6 marzo 2013, n. 38;

VISTA la nota del Direttore regionale della Sezione Tutela Ambiente prot. n. 111623 del 13 marzo 2014 con la quale viene espressa condivisione sulle considerazioni e valutazioni che costituiscono fondamento del presente provvedimento;

VISTI i decreti del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo:

8 maggio 2012, n. 135;

6 marzo 2013, n. 38;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

26 gennaio 2010, n. 101, Allegato E;

27 gennaio 2011, n. 79;

7 giugno 2011, n. 760;

VISTE le leggi regionali:

8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

19 novembre 2010, n. 25 "Modificazioni della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12;

6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012";

decreta

1. per le considerazioni e le valutazioni citate in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'ammontare degli oneri complessivi diretti e indiretti conseguenti all'applicazione agli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, dei commi 2 e 3 dell'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", risulta superiore a quello conseguente all'applicazione dell'articolo 38, comma 1, per la relativa quota di scolo delle acque meteoriche;
2. di disporre che, per quanto accertato al punto 1), in applicazione ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 37 della l.r. n. 12/2009, aggiunti dall'articolo 44 della l.r. n. 13/2012, relativamente ai contributi di bonifica per l'anno 2014, non venga data applicazione ai commi 2 e 3 dell'articolo 37 della l.r. n. 12/2009;
3. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tiziano Pinato

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI

(Codice interno: 271016)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 2 del 16 gennaio 2014

Associazione "Sci Club 18 Associazione Sportiva Dilettantistica", in sigla "SCIS", con sede in Cortina d'Ampezzo (BL). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato all'Associazione "Sci Club 18 Associazione Sportiva Dilettantistica", con sede in Cortina d'Ampezzo (BL) e si approva il relativo statuto.

Il Direttore

Premesso che:

- con nota del 17 aprile 2013, pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti nella stessa data, l'Associazione "Sci Club 18 Associazione Sportiva Dilettantistica", con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), costituita nel 1930 con scrittura privata, attivava la procedura volta al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- con note di questa Direzione prot. n. 228635 del 29 maggio 2013 e prot. n. 355557 del 23 agosto 2013, venivano formulate talune osservazioni in ordine allo Statuto;
- con atto a rogito della dott.ssa Elisa Piccolotto, Notaio in Longarone, iscritto nel Collegio Notarile di Belluno, in data 24 agosto 2013, n. 543 di repertorio e n. 359 di raccolta, veniva approvato un nuovo statuto dell'Associazione "Sci Club 18 Associazione Sportiva Dilettantistica" e data alla costituzione dell'Ente la forma di atto pubblico;
- con documentata istanza del 2 ottobre 2013, pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti il 21 ottobre 2013, prot. reg. n. 450820/60.03, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva al Presidente della Giunta Regionale del Veneto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Sci Club 18 Associazione Sportiva Dilettantistica", in sigla "SC18", con sede in Cortina d'Ampezzo (BL);
- con nota di questa Direzione prot. n. 475663 del 4 novembre 2013, veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- l'Associazione ha come scopo lo sviluppo e la diffusione della pratica dello sci nelle sue diverse specialità, delle altre discipline contemplate dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e delle attività sportive in generale, con particolare riguardo verso quelle collegate alla montagna, nonché l'elevazione morale della gioventù, aspirando a perpetuare i successi dei tanti prestigiosi atleti della sua storia e a tramandare le proprie preziose tradizioni;
- l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto e dispone di un fondo di dotazione iniziale ammontante a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero centesimi) dei quali il 30 % pari a Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero centesimi) indisponibili e vincolati a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come risulta dall'atto a rogito della dott.ssa Elisa Piccolotto, Notaio in Longarone, iscritto nel Collegio Notarile di Belluno, del 24 agosto 2013, n. 543 di repertorio e n. 359 di raccolta, nonché da certificazione bancaria del 23 agosto 2013, allegati all'istanza di riconoscimento del 2 ottobre 2013;

Tutto ciò premesso:

- VISTA la nota dell'Associazione del 17 aprile 2013, pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti nella stessa data;
- RICHIAMATE le note di questa Direzione prot. n. 228635 del 29 maggio 2013 e prot. n. 355557 del 23 agosto 2013;
- VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Elisa Piccolotto, Notaio in Longarone, iscritto nel Collegio Notarile di Belluno, del 24 agosto 2013, n. 543 di repertorio e n. 359 di raccolta;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 2 ottobre 2013, pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti il 21 ottobre 2013, prot. reg. n. 450820/60.03;
- RICHIAMATA la nota di questa Direzione prot. n. 475663 del 4 novembre 2013;

- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997;
- RICHIAMATI gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 9 del 19 gennaio 2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all' Ente;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 736 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "Sci Club 18 Associazione Sportiva Dilettantistica", in sigla "SC18", con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), codice fiscale n. 00668510258, ricostituita per atto pubblico in data 24 agosto 2013, come risultante da atto a rogito della dott.ssa Elisa Piccolotto, Notaio in Longarone, iscritto nel Collegio Notarile di Belluno, n. 543 di repertorio e n. 359 di raccolta stessa data;

2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto notarile di cui al punto 1), consistente in n. 37 (trentasette) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);

3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'Allegato A di cui al punto 2) è consultabile presso il Servizio Persone Giuridiche della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti.

Maurizio Gasparin

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 271017)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 4 del 20 gennaio 2014

Associazione sportiva dilettantistica "Intelligenza Project", con sede in Padova. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato all'Associazione sportiva dilettantistica "Intelligenza Project", con sede in Padova e si approva il relativo statuto.

Il Direttore

Premesso che:

- con atto a rogito del dott. Giuseppe Ponzi, Notaio in Monselice, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, in data 16 novembre 2012, n. 147.523 di repertorio e n. 26.277 di raccolta, veniva ricostituita in forma di atto pubblico l'Associazione sportiva dilettantistica "Intelligenza Project", con sede in Padova, già costituita con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova 1 il 24 marzo 2004 al n. 04187 Serie 3;
- con nota pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti il 14 gennaio 2013, prot. reg. n. 17983/60.03, l'Associazione sportiva dilettantistica "Intelligenza Project", con sede in Padova attivava la procedura volta al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- con nota di questa Struttura prot. n. 73497 del 18 febbraio 2013, venivano formulate talune osservazioni in ordine allo Statuto;
- con atto a rogito del dott. Giuseppe Ponzi, Notaio in Monselice, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, in data 28 giugno 2013, n. 148.991 di repertorio e n. 27.090 di raccolta, veniva approvato un nuovo statuto dell'Associazione sportiva dilettantistica "Intelligenza Project", con sede in Padova;
- con documentata istanza del 13 settembre 2013, pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti il 18 settembre 2013, prot. reg. n. 390738/60.03, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva al Presidente della Giunta Regionale del Veneto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione sportiva dilettantistica "Intelligenza Project", con sede in Padova;
- con nota della scrivente Struttura prot. n. 420195 del 3 ottobre 2013, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010, per incompletezza della documentazione trasmessa;
- con nota del 17 ottobre 2013, pervenuta alla scrivente Struttura il 25 ottobre 2013, prot. reg. n. 462323/60.03, l'Associazione provvedeva a trasmettere la documentazione chiesta con nota di questa Struttura del 3 ottobre 2013 di cui al punto precedente;
- con nota di questa Struttura prot. n. 484031 dell'8 novembre 2013, veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- l'Associazione ha come scopo fini sportivi, ricreativi e solidaristici proponendosi di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali;
- l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto e dispone di un fondo di dotazione iniziale ammontante a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) dei quali il 30 % pari a Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) indisponibili e vincolati a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come risulta dall'atto a rogito del dott. Giuseppe Ponzi, Notaio in Monselice, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, del 28 giugno 2013, n. 148.991 di repertorio e n. 27.090 di raccolta, nonché da certificazione bancaria del 15 maggio 2013, allegati all'istanza di riconoscimento del 13 settembre 2013;

Tutto ciò premesso:

- VISTO l'atto a rogito del dott. Giuseppe Ponzi, Notaio in Monselice, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, del 16 novembre 2012, n. 147.523 di repertorio e n. 26.277 di raccolta;
- VISTA la nota dell'Associazione pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti il 14 gennaio 2013, prot. reg. n. 17983/60.03;
- RICHIAMATA la nota di questa Struttura prot. n. 73497 del 18 febbraio 2013;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Giuseppe Ponzi, Notaio in Monselice, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, del 28 giugno 2013, n. 148.991 di repertorio e n. 27.090 di raccolta;

- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 13 settembre 2013, pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti il 18 settembre 2013, prot. reg. n. 390738/60.03;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Struttura prot. n. 420195 del 3 ottobre 2013;
- VISTA la nota dell'Associazione del 17 ottobre 2013, pervenuta alla scrivente Struttura il 25 ottobre 2013, prot. reg. n. 462323/60.03;
- RICHIAMATA la nota di questa Struttura prot. n. 484031 dell' 8 novembre 2013;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997;
- RICHIAMATI gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 9 del 19 gennaio 2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all' Ente;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 737 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione sportiva dilettantistica "Intelligenza Project", con sede in Padova, codice fiscale n. 92165390284, ricostituita in forma di atto pubblico in data 16 novembre 2012, come da atto a rogito del dott. Giuseppe Ponzi, Notaio in Monselice, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, n. 147.523 di repertorio e n. 26.277 di raccolta stessa data;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione di cui all'atto a rogito del dott. Giuseppe Ponzi, Notaio in Monselice, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, del 28 giugno 2013, n. 148.991 di repertorio e n. 27.090 di raccolta, consistente in n. 26 (ventisei) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'Allegato A di cui al punto 2) è consultabile presso il Servizio Persone Giuridiche della Sezione EE.LL. Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 271018)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 5 del 20 gennaio 2014

Associazione "SOCIETA' VELICA CAORLE associazione sportiva dilettantistica", con sede in Caorle (VE). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato all'Associazione "SOCIETÀ VELICA CAORLE associazione sportiva dilettantistica", con sede in Caorle (VE) e si approva il relativo statuto.

Il Direttore

Premesso che:

- con atto a rogito del dott. Ermete Buoso, notaio in Caorle, iscritto presso il Collegio Notarile di Venezia, in data 7 maggio 1987, n. 11.260 di repertorio e n. 3.348 di raccolta, veniva costituita l'Associazione "SOCIETA' VELICA CAORLE", con sigla "S.V.C.", con sede in Caorle;
- con nota del Presidente dell'Associazione "SOCIETÀ VELICA CAORLE associazione sportiva dilettantistica", con sede in Caorle (VE), pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti in data 23 aprile 2012, prot. reg. n. 189555/60.03, veniva attivata la procedura volta al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Ente;
- con note di questa Struttura prot. n. 298694 del 28 giugno 2012 e prot. n. 218744 del 23 maggio 2013, venivano formulate talune osservazioni in ordine allo Statuto;
- con atto a rogito della dott.ssa Francesca Rancan, notaio in Conegliano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, in data 26 luglio 2013, n. 232 di repertorio e n. 174 di raccolta, veniva approvato un nuovo statuto dell'Associazione "SOCIETÀ VELICA CAORLE associazione sportiva dilettantistica", con sede in Caorle (VE);
- con documentata istanza del 18 ottobre 2013, pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti il 24 ottobre 2013, prot. reg. n. 459039/60.03, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva al Presidente della Giunta Regionale del Veneto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione denominata "SOCIETÀ VELICA CAORLE associazione sportiva dilettantistica", con sede in Caorle (VE);
- con nota di questa Struttura prot. n. 484145 dell'8 novembre 2013, veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- l'Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela, in forma agonistica ed amatoriale, anche mediante la partecipazione a competizioni sportive;
- l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto e dispone di un fondo di dotazione iniziale ammontante a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero centesimi) dei quali il 30 % pari a Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero centesimi) indisponibili e vincolati a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come risulta dall'atto a rogito della dott.ssa Francesca Rancan, notaio in Conegliano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, del 26 luglio 2013, n. 232 di repertorio e n. 174 di raccolta, nonché da certificazione bancaria del 23 luglio 2013, allegati all'istanza di riconoscimento del 18 ottobre 2013;

Tutto ciò premesso:

- VISTO l'atto a rogito del dott. Ermete Buoso, notaio in Caorle, iscritto presso il Collegio Notarile di Venezia, del 7 maggio 1987, n. 11.260 di repertorio e n. 3.348 di raccolta;
- VISTA la nota del Presidente dell'Associazione "SOCIETÀ VELICA CAORLE associazione sportiva dilettantistica", con sede in Caorle (VE), pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti in data 23 aprile 2012, prot. reg. n. 189555/60.03;
- RICHIAMATE le note di questa Struttura prot. n. 298694 del 28 giugno 2012 e prot. n. 218744 del 23 maggio 2013;
- VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Francesca Rancan, notaio in Conegliano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, del 26 luglio 2013, n. 232 di repertorio e n. 174 di raccolta;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 18 ottobre 2013, pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti il 24 ottobre 2013, prot. reg. n. 459039/60.03;
- RICHIAMATA la nota di questa Struttura prot. n. 484145 dell'8 novembre 2013;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;

- VISTI gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997;
- RICHIAMATI gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 9 del 19 gennaio 2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all' Ente;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 738 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione denominata "SOCIETÀ VELICA CAORLE associazione sportiva dilettantistica", con sede in Caorle (VE), codice fiscale n. 03888660275, costituita con atto a rogito del dott. Ermete Buoso, notaio in Caorle, iscritto presso il Collegio Notarile di Venezia, in data 7 maggio 1987, n. 11.260 di repertorio e n. 3.348 di raccolta;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione di cui all'atto a rogito della dott.ssa Francesca Rancan, notaio in Conegliano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, del 26 luglio 2013, n. 232 di repertorio e n. 174 di raccolta, consistente in n. 35 (trentacinque) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'Allegato A di cui al punto 2) è consultabile presso il Servizio Persone Giuridiche della Sezione EE.LL. Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 271019)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 7 del 21 gennaio 2014

"Fondazione 'Carpinetum' di solidarietà cristiana - ONLUS", con sede in Venezia-Mestre. Autorizzazione all'alienazione di beni immobili.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Premesso che:

- con verbale in data 26 giugno 2013 il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione 'Carpinetum' di solidarietà cristiana - ONLUS", con sede in Venezia-Mestre, iscritta al n. 388 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, autorizzava il Presidente dell'Ente a compiere tutti gli atti necessari all'alienazione di due immobili, siti in Mirano (VE), pervenuti alla Fondazione a seguito di successione testamentaria;
- i due beni immobili di cui trattasi sono censiti al N.C.E.U. del Comune di Mirano, foglio 23 particella 257 sub 16 e sub 17;
- con verbale in data 11 settembre 2013 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava di destinare all'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie dell'Ente l'importo complessivo di Euro 138.000,00, derivante dall'alienazione dei predetti beni immobili;
- dopo note interlocutorie con gli Uffici Regionali, con documentata istanza pervenuta in data 29 ottobre 2013 (prot. reg. n. 465987), la Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale il rilascio dell'autorizzazione alla alienazione in questione, allegando perizia di stima dei beni immobili da alienare, datata 8 ottobre 2013 e asseverata con giuramento in data 10 ottobre 2013, che valutava in Euro 137.000,00 il valore degli stessi;
- con nota prot. n. 520410 del 29 novembre 2013 la scrivente Struttura, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1787 del 6 luglio 2010;

Dato atto che:

- lo Statuto della Fondazione non contiene disposizioni che vietano l'alienazione di beni facenti parte del patrimonio della stessa;

Considerato che:

- il ricavato dell'alienazione dei beni immobili dovrà essere destinato all'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie dell'Ente, come deliberato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera h), dello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 26 giugno 2013;

Tutto ciò premesso e considerato:

- VISTI i verbali del Consiglio di Amministrazione della Fondazione datati 26 giugno 2013 e 11 settembre 2013;
- VISTA la perizia di stima datata 8 ottobre 2013 e asseverata con giuramento in data 10 ottobre 2013;
- VISTA l'istanza della Fondazione pervenuta in data 29 ottobre 2013 (prot. reg. n. 465987) e la documentazione allegata alla medesima;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. n. 520410 del 29 novembre 2013;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile, in particolare l'art. 25;
- VISTO il D.P.R. n. 616/1977;
- VISTO il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
- RICHIAMATI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1787 del 6 luglio 2010;
- RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il rilascio dell'autorizzazione all'alienazione dei beni immobili sopra richiamati, deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera h), dello Statuto, come da verbali datati 26 giugno 2013 e 11 settembre 2013;

decreta

1. di autorizzare la "Fondazione 'Carpinetum' di solidarietà cristiana - ONLUS", con sede in Venezia-Mestre, C.F. n. 94064080271, ad alienare i beni immobili individuati in premessa, come da verbali del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datati 26 giugno 2013 e 11 settembre 2013 (Allegato A);
2. di stabilire che il ricavato di detta alienazione dovrà essere destinato all'esclusivo perseguimento delle finalità dell'Ente;
3. di iscrivere il presente provvedimento al n. 388 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'Allegato A di cui al punto 2) è consultabile presso il Servizio Persone Giuridiche della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti.

Maurizio Gasparin

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 271020)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 8 del 23 gennaio 2014

Associazione "Piccola Fraternità Lessinia Onlus", con sede in Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato all'Associazione "Piccola Fraternità Lessinia Onlus", con sede in Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR) e si approva il relativo statuto.

Il Direttore

Premesso che:

- con atto a rogito del dott. Lino Girardi, Notaio in Bosco Chiesanuova, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Verona, in data 3 marzo 1987, n. 9056 di repertorio e n. 2223 di raccolta, veniva costituita l'Associazione "Piccola Fraternità Lessinia", con sede in Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR);
- con atto a rogito del dott. Mario Bernardelli, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, in data 19 dicembre 2010, n. 23540 di repertorio e n. 10044 di raccolta, veniva approvato un nuovo statuto dell'Associazione "Piccola Fraternità Lessinia Onlus", con sede in Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR);
- con documentata istanza del 13 settembre 2013, pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti il 26 settembre 2013, prot. reg. n. 406035/60.03, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva al Presidente della Giunta Regionale del Veneto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Piccola Fraternità Lessinia Onlus", con sede in Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR);
- con nota della scrivente Struttura prot. n. 421582 del 4 ottobre 2013, veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- con successiva nota di questa Struttura prot. n. 542525 dell'11 dicembre 2013, veniva richiesta all'Associazione taluna documentazione integrativa sospensiva dei termini procedurali ex art.2, comma 7, Legge 241/1990 e s.m.i., volta a definire l'ammontare del fondo di dotazione dell'Ente nei termini prescritti dalla D.G.R. 3418 del 30 dicembre 2010;
- con nota del 10 gennaio 2014, prot. reg. n. 10694 del 13 gennaio 2014, il dott. Mario Bernardelli, Notaio in Verona, certificava l'avvenuta stipula in data 10 gennaio 2014 dell'atto integrativo richiesto da questa Struttura con la sopracitata nota dell'11 dicembre 2013;
- con nota del 17 gennaio 2014, pervenuta alla scrivente Struttura il 21 gennaio 2014, prot. reg. n. 25944/60.03, il Legale rappresentante dell'Associazione provvedeva a trasmettere l'atto integrativo all'atto pubblico del 19 dicembre 2010, n. 23540 di repertorio e n. 10044 di raccolta, datato 10 gennaio 2014, n. 26011 di repertorio e n. 11410 di raccolta, a rogito del medesimo notaio, dott. Mario Bernardelli, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, nonché una certificazione bancaria aggiornata;
- l'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria a favore dei bisognosi ed emarginati in particolare sostenendo, promuovendo e creando iniziative nel campo sociale, assistenziale, educativo, sanitario e morale per contrastare l'emarginazione e prevenire e rimuovere situazioni di bisogno;
- l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto e dispone di un fondo di dotazione iniziale ammontante a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) dei quali il 30 % pari a Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) indisponibili e vincolati a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come risulta dall'atto integrativo a rogito del dott. Mario Bernardelli, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, del 10 gennaio 2014, n. 26011 di repertorio e n. 11410 di raccolta, nonché da certificazione bancaria del 17 gennaio 2014, trasmessi dal Legale rappresentante dell'Associazione in data 17 gennaio 2014, prot. reg. n. 25944/60.03 del 21 gennaio 2014;
- l'Associazione, inoltre, dispone di un patrimonio netto contabile di Euro. 1.193.362,93 (unmilionecentonovantatremilatrecentosessantadue virgola novantatre) e di cespiti immobiliari per un valore di Euro. 2.069.900,00 (duemilionesessantatremilatrecentosessantadue virgola zero zero) come risultante dall'art. 23 dello Statuto di cui all'atto a rogito del dott. Mario Bernardelli, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, del 19 dicembre 2010, n. 23540 di repertorio e n. 10044 di raccolta;

Tutto ciò premesso:

- VISTO l'atto a rogito del dott. Lino Girardi, Notaio in Bosco Chiesanuova, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Verona, del 3 marzo 1987, n. 9056 di repertorio e n. 2223 di raccolta;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Mario Bernardelli, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, del 19 dicembre 2010, n. 23540 di repertorio e n. 10044 di raccolta;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 13 settembre 2013, pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti il 26 settembre 2013, prot. reg. n. 406035/60.03;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Struttura prot. n. 421582 del 4 ottobre 2013;
- RICHIAMATA la successiva nota di questa Struttura prot. n. 542525 dell' 11 dicembre 2013;
- VISTA la nota del dott. Mario Bernardelli, Notaio in Verona, del 10 gennaio 2014, prot. reg. n. 10694 del 13 gennaio 2014;
- VISTO l'atto integrativo all'atto pubblico del 19 dicembre 2010, n. 23540 di repertorio e n. 10044 di raccolta, datato 10 gennaio 2014, n. 26011 di repertorio e n. 11410 di raccolta, a rogito del dott. Mario Bernardelli, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona;
- VISTA la nota del Legale rappresentante dell'Associazione del 17 gennaio 2014, pervenuta alla scrivente Struttura il 21 gennaio 2014, prot. reg. n. 25944/60.03;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 108 del 5 luglio 2013;
- RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Ente;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 739 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "Piccola Fraternità Lessinia Onlus", con sede in Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR), codice fiscale n. 02606020234, costituita in data 3 marzo 1987, come da atto a rogito del dott. Lino Girardi, Notaio in Bosco Chiesanuova, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Verona, n. 9056 di repertorio e n. 2223 di raccolta stessa data;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione di cui all'atto a rogito del dott. Mario Bernardelli, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, del 19 dicembre 2010, n. 23540 di repertorio e n. 10044 di raccolta, consistente in n. 26 (ventisei) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato A), successivamente integrato con atto a rogito del medesimo notaio del 10 gennaio 2014, n. 26011 di repertorio e n. 11410 di raccolta;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'Allegato A di cui al punto 2) è consultabile presso il Servizio Persone Giuridiche della Sezione EE.LL. Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 271021)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 11 del 30 gennaio 2014

"Fondazione Leone Moressa per lo studio e la valorizzazione dell'Artigianato e Piccola Impresa. Istituto di studi e ricerche" in breve "Fondazione Moressa", con sede in Venezia - Mestre. Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Cancellazione.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con tale provvedimento si procede alla cancellazione della "Fondazione Leone Moressa per lo studio e la valorizzazione dell'Artigianato e Piccola Impresa. Istituto di studi e ricerche" in breve "Fondazione Moressa", con sede in Venezia - Mestre, dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato a seguito dell'iscrizione della stessa nel Registro prefettizio.

Il Direttore

Premesso che:

. con Decreto n. 96/41.03 - D dell' 11 dicembre 2002 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Leone Moressa per lo studio e la valorizzazione dell'Artigianato e Piccola Impresa. Istituto di studi e ricerche" in breve "Fondazione Moressa", con sede in Venezia - Mestre, costituita con atto a rogito del dott. Carlo Vianini, notaio in Venezia - Mestre, in data 11 ottobre 2002, rep. n. 58605, avente come scopo la valorizzazione della cultura, del ruolo sociale ed economico e la diffusione della conoscenza dell'impresa artigiana e della piccola impresa;

. la Prefettura di Venezia - Ufficio Territoriale del Governo, con comunicazione del 16 gennaio 2014, pervenuta alla Sezione Enti Locali Persone Giuridiche Controllo Atti Servizio Elettorale e Grandi Eventi nella stessa data, prot. reg. n. 20491/60.03, comunicava l'avvenuta iscrizione della Fondazione Leone Moressa al n. 438 del Registro Prefettizio delle Persone giuridiche di diritto privato a far data dal 7 gennaio 2014;

. si rende conseguentemente necessario definire la posizione della Fondazione per riferimento al Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in considerazione della comunicazione della Prefettura di Venezia - Ufficio Territoriale del Governo - del 16 gennaio 2014;

Tutto ciò premesso e considerato:

- . RICHIAMATO il Decreto n. 96/41.03 - D dell' 11 dicembre 2002;
- . VISTA la comunicazione della Prefettura di Venezia - Ufficio Territoriale del Governo, del 16 gennaio 2014, pervenuta alla scrivente Struttura nella stessa data, prot. reg. n. 20491/60.03;
- . VISTO il D.P.R. 361/2000 e l'art.14 del D.P.R. 616/1977;
- . VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- . RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- . RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- . RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- . RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- . RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;

decreta

1. di cancellare dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato la "Fondazione Leone Moressa per lo studio e la valorizzazione dell'Artigianato e Piccola Impresa. Istituto di studi e ricerche" in breve "Fondazione Moressa", con sede in Venezia - Mestre, codice fiscale 90103390275, iscrivendo contestualmente detta cancellazione al numero 130 del Registro medesimo;

2. di dare comunicazione della avvenuta cancellazione alla Prefettura di Venezia - Ufficio Territoriale del Governo nonché al Legale rappresentante dell'Ente;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Maurizio Gasparin

Allegato (*omissis*)

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

(Codice interno: 270786)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2 del 08 gennaio 2014

POR FSE 2007/2013 - Modifica dei beneficiari in relazione ad impegni di spesa assunti a seguito di assegnazione di contributi pubblici con il Provvedimento n. 1216 del 02/11/2009 di cui alla DGR 2299 del 08/07/2009.*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto, presa visione della presenza di anagrafiche beneficiario bloccate, si procede alla registrazione delle necessarie modifiche impegno su attività di cui al DDR 1216 del 02/11/2009.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di associare agli impegni assunti con il DDR 1216 del 02/11/2009 i nuovi riferimenti anagrafici regionali in sostituzione dei precedenti, relativi ad anagrafiche bloccate, come da **Allegato A** al presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di inviare il presente Decreto alla Direzione Regionale per la Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza.

Santo Romano

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 270787)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 39 del 22 gennaio 2014

POR FSE 2007/2013 - Modifica dei beneficiari in relazione ad impegni di spesa assunti a seguito di assegnazione di contributi pubblici con il Provvedimento n. 1357 del 08/10/2010 di cui alla DGR 1568 del 08/06/2010.*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto, presa visione della presenza di anagrafiche beneficiario bloccate, si procede alla registrazione delle necessarie modifiche impegno su attività di cui al DDR 1357 del 08/10/2010.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di associare agli impegni assunti con il DDR 1357 del 08/10/2010 i nuovi riferimenti anagrafici regionali in sostituzione dei precedenti, relativi ad anagrafiche bloccate, come da **Allegato A** al presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. di inviare il presente Decreto alla Sezione Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza.
5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 270788)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 56 del 28 gennaio 2014

POR FSE 2007/2013 - Progetti formativi per utenza disoccupata annualità 2010 - Modifica dei beneficiari in relazione ad impegni di spesa assunti a seguito di assegnazione di contributi pubblici con il Provvedimento n. 1889 del 24/12/2010 di cui alla DGR 2033 del 03/08/2010.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, presa visione della presenza di anagrafiche beneficiario bloccate, si procede alla registrazione delle necessarie modifiche impegno su attività di cui al DDR 1889 del 24/12/2010.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di associare agli impegni assunti con il DDR 1889 del 24/12/2010 i nuovi riferimenti anagrafici regionali in sostituzione dei precedenti, relativi ad anagrafiche bloccate, come da **Allegato A** al presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. di inviare il presente Decreto alla Sezione Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza.
5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 270789)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 59 del 28 gennaio 2014

POR FSE 2007/2013 - DGR 2030 del 03/08/2010 - DDR 1671 del 11/11/2010. Modifica associazione anagrafica dell'Ente CIM & FORM SRL (Cod. Ente 1001) su impegni di spesa relativi al progetto 1001/1/1/2030/2010 - SMUPR 11921.*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, si dispone la modifica beneficiario impegno in merito al progetto 1001/1/1/2030/2010, da "CIM & FORM" a "CIM & FORM SRL".

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di associare agli impegni assunti, di cui alla tabella esposta in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'anagrafica 00157093, "CIM & FORM SRL", al posto del codice anagrafico precedente 00025956, fermo restando ogni altro dato, compreso il codice fiscale invariato in 02202440232;
2. di procedere alle liquidazioni residue, relative agli impegni assunti con il DDR 1671 del 11/11/2010, del Dirigente della Direzione Regionale Formazione, a favore di "CIM & FORM SRL", C.F. 02202440232, conseguentemente a quanto disposto al punto precedente, nel rispetto delle procedure previste dalla DGR 2030/2010;
3. di inviare il presente Decreto alla Sezione Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 270790)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 62 del 30 gennaio 2014

POR FSE 2007/2013 - DGR 2335 del 20/11/2012 - DDR 1137 del 21/12/2012 e DDR 106 del 06/02/2013 - Linea 3 - IV Fase. Modifica associazione anagrafica dell'Ente Gruppo Dani S.p.A. (Cod. Ente 3469) su impegni di spesa relativi al progetto 3469/0/1/2335/2012 - Smupr 24027.*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, effettuate le necessarie verifiche, si dispone la modifica beneficiario impegno in merito al progetto 3469/0/1/2335/2012, da "Gruppo Dani S.p.A." a "Dani S.p.A."

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di associare agli impegni assunti, di cui alla tabella esposta in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'anagrafica relativa a "Dani S.p.A.", C.F. 00300010170, al posto del codice anagrafico precedente 00132302, fermo restando ogni altro dato;

2. di procedere alle liquidazioni residue, relative agli impegni assunti con i DDR 1137 del 21/12/2012 e DDR 106 del 06/02/2013, del Dirigente della Direzione Regionale Formazione, a favore di "Dani S.p.A.", C.F. 00300010170, conseguentemente a quanto disposto al punto precedente, nel rispetto delle procedure previste dalla DGR 2335/2012;

3. di inviare il presente Decreto alla Sezione Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 270791)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 64 del 30 gennaio 2014

POR FSE 2007/2013 - Modifica del beneficiario in relazione ad impegni di spesa assunti a seguito di assegnazione di contributi pubblici con i provvedimenti nn. 1664 del 10/11/2010 e 1776 del 29/11/2010 di cui alla DGR 2034 del 03/08/2010.*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, si dispone la modifica beneficiario impegno in merito a progetti di cui alla DGR 2034/10, da "Upa Formazione Scarl" a "Upa Formazione S.r.l".

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di associare agli impegni assunti, di cui alla tabella esposta in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'anagrafica 00155364, "Upa Formazione s.r.l.", C.F. 03391310285, al posto del codice anagrafico precedente 00033575, fermo restando ogni altro dato, compreso il codice fiscale invariato in 03391310285;
2. di procedere alle liquidazioni residue, relative agli impegni assunti con il 1664 del 10/11/2010 e 1776 del 29/11/2010, del Dirigente della Direzione Regionale Formazione, a favore di "Upa Formazione s.r.l.", C.F. 03391310285, conseguentemente a quanto disposto al punto precedente, nel rispetto delle procedure previste dalla DGR 2034/2010;
3. di inviare il presente Decreto alla Sezione Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 270792)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 170 del 04 marzo 2014

Approvazione del rendiconto 15/1/2030/2010 presentato da CESCOT VENETO (codice ente 15) (codice Smupr 11936). Programma Operativo Regionale 2007/2013 - Reg. 1081/2006 - 2B2F1 - DGR n. 2030 del 03/08/2010, DDR n. 1671 del 11/11/2010 - Azioni Innovative per giovani - studenti e utenza disoccupata. Anno 2010.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi rivolti a studenti o ad utenza disoccupata nell'ambito delle azioni innovative per i giovani, per l'anno 2010.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- In attuazione di quanto dispone il Reg. CE 1081/2006 e il Reg. CE 1083/2006, la Giunta Regionale con Dgr n. 422 del 27 febbraio 2007 e la Commissione Europea con decisione C(2007)5633 del 16/11/2007, hanno approvato il testo del Programma Operativo della Regione Veneto, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - parte Fondo Sociale Europeo - per il periodo 2007/2013;

- La Dgr n. 2030 del 03/08/2010 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione delle azioni innovative per giovani, - studenti e utenza disoccupata - anno 2010;

- Il DDR n. 808 del 05/08/2010 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 1671 del 11/11/2010 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente CESCOT VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 87.266,00 per la realizzazione del progetto n. 15/1/2030/2010;

- Il predetto DDR 1671 del 11/11/2010 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B - B1 e B2, per un importo complessivo di Euro 5.013.139,81 a carico dei capitoli nn. 101328 - 101009 - 101323 - 101322 e 72040 del bilancio regionale 2010 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.450.924,69 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul cap. n. 101328 per l'Asse III Inclusionione Sociale
- Euro 1.528.491,33 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul cap. n. 101009 per l'Asse III Inclusionione Sociale
- Euro 952.767,35 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul cap. n. 101323 per l'Asse II Occupabilità
- Euro 1.003.702,44 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul cap. n. 101322 per l'Asse II Occupabilità
- Euro 77.254,00 sul capitolo 72040;

- il DDR n. 1883 del 23/12/2010 ha rettificato i termini di avvio e conclusione dei progetti approvati con DDR 1671 del 11/11/2010;

- il DDR n. 121 del 21/02/2011, ha concesso la proroga dei termini di avvio per i progetti destinati esclusivamente a disoccupati;

- il DDR n. 924 del 14/12/2011, ha concesso la proroga dei termini di conclusione dei Progetti Azione A, Asse Inclusionione Sociale, dei Progetti Azione B. Asse Occupabilità e del Progetto Azione C, Fondi regionali al 30/11/2012;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonché ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 74.823,16;

- E' stato visto il rendiconto presentato da CESCOT VENETO;

- In data 01/06/2011, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Con lettera del 31/10/2013, l'ente beneficiario ha chiesto la sospensione della verifica rendicontale, come da comunicazione di ITER AUDIT Srl con lettera protocollo di arrivo n. 488472, pervenuta alla Direzione Formazione in data 11/11/2013;

- Con nota prot. n. 509225 del 25/11/2013, la scrivente Sezione ha concesso un differimento della scadenza dei termini di chiusura della relativa verifica;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 76.951,40;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la DGR n. 3794 del 9/12/2009 che fornisce chiarimenti in ordine agli aspetti amministrativi relativi alla programmazione e alla gestione delle attività di competenza;

VISTA la DGR n. 2912 del 3/12/2010 in ordine alla definizione delle condizioni per la presentazione del rendiconto di spesa;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da CESCOT VENETO (codice ente 15, codice fiscale 02072890284), per un importo ammissibile di Euro 76.951,40 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 15/1/1/2030/2010, DDR n. 1671 del 11/11/2010;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 74.823,16;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a CESCOT VENETO l'importo a saldo di Euro 2.128,24 (Codice Siope 106031634) a carico dei capitoli n. 101323 e n.101322 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1671 del 11/11/2010;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a CESCOT VENETO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 270793)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 171 del 04 marzo 2014

Approvazione del rendiconto 4065/0/1/1735/2010 presentato da VOLPATO INDUSTRIE SPA (codice ente 4065) (codice Smupr 18133). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - Anno 2011.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- Il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente VOLPATO INDUSTRIE SPA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 75.000,00 per la realizzazione del progetto n. 4065/0/1/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;
- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;
- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323
- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 71.175,33;

- In data 19/06/2012, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da VOLPATO INDUSTRIE SPA;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 74.356,86;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da VOLPATO INDUSTRIE SPA (codice ente 4065, codice fiscale 00855020269), per un importo ammissibile di Euro 74.356,86 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 4065/0/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 71.175,33;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a VOLPATO INDUSTRIE SPA l'importo a saldo di Euro 3.181,53 (Codice Siope 106021623) a carico dei capitoli n. 101319 e 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a VOLPATO INDUSTRIE SPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 270794)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 173 del 06 marzo 2014

Approvazione del rendiconto 3910/0/1/1735/2011 presentato da FARESIN INDUSTRIES SPA. (codice ente 3910) (codice Smupr 18134). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - Anno 2011.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- Il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente FARESIN INDUSTRIES SPA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 69.664,00 per la realizzazione del progetto n. 3910/0/1/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;
- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;
- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323
- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 66.163,20;

- In data 05/07/2012 e 26/09/2012, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, evidenziando delle irregolarità applicate in sede di verifica rendicontale;

- E' stato visto il rendiconto presentato da FARESIN INDUSTRIES SPA;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 60.998,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 12/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da FARESIN INDUSTRIES SPA (codice ente 3910, codice fiscale 03542090281), per un importo ammissibile di Euro 60.998,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 3910/0/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 66.163,20;
3. di richiedere a FARESIN INDUSTRIES SPA e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 5.165,20, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti erogati e le restituzioni effettuate dall'Ente a suo tempo;
4. di accertare la somma di Euro 5.165,20 sul cap. 100454 - Entrate derivanti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito del POR FSE Ob. CRO 2007-2013 - Area Formazione - (Codice Siope 3.02.03.3230) dell'esercizio in corso;
5. di comunicare a FARESIN INDUSTRIES SPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 270795)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 200 del 12 marzo 2014

Impresa sociale Accademia La Parigina (codice ente 2191) c.f. 01863370266. Sospensione dell'avvio delle verifiche dei rendiconti delle attività formative di Formazione Iniziale primo, secondo e terzo anno. Piano Annuale 2012/2013. DGR n. 1013 del 05/06/2012 e DGR n. 1014 del 05/06/2012.

*[Formazione professionale e lavoro]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento sospende l'avvio delle verifiche rendicontali delle attività relative ai progetti realizzati da Impresa sociale Accademia la Parigina di cui alle DGR 1013 e 1014 del 2012 di Formazione Iniziale, di primo, secondo e terzo anno, nell'ambito del Piano Annuale 2012-2013, fino alla completa e congruente rettifica delle comunicazioni obbligatorie dei dipendenti coinvolti nei medesimi progetti e, quindi, fino alla completa correzione da parte del suddetto Ente di Formazione delle irregolarità segnalate nell'incontro del 27/2/2014

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 1013 e 1014 entrambe del 5/6/2012 la Giunta Regionale ha approvato i bandi per la presentazione di progetti formativi a valere su fondi nazionali, regionali e comunitari nell'ambito del Piano Annuale 2012/2013 di Formazione Iniziale per la realizzazione di interventi di primo, secondo e terzo anno;
- con successivi decreti del Dirigente della Direzione Formazione n. 636 e n. 637 entrambi del 6/8/2012, sono stati approvati e finanziati n.3 progetti formativi all'ente Impresa sociale Accademia La Parigina;
- per i suddetti progetti, i citati enti di formazione hanno sottoscritto i previsti atti e le relative attività risultano essere state svolte tra il 10/09/2012 ed il 30/11/2013

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di segnalazioni pervenute da ex dipendenti del suddetto Ente, la Sezione Formazione ha accertato alcune irregolarità afferenti le comunicazioni obbligatorie del collocamento di alcuni dipendenti coinvolti nei suddetti progetti, che hanno un importante riverbero nella gestione amministrativa;
- in data 27/02/2014, nell'ambito di un formale incontro con il legale rappresentante del predetto Ente, la Sezione Formazione ha segnalato che dalle citate comunicazioni obbligatorie risulta la contemporanea ed incompatibile assunzione a tempo pieno e/o parziale di alcuni dipendenti con contratti a tempo determinato e/o indeterminato dell'ente beneficiario presso altri Organismi di Formazione (CPF IPEA e/o Agenzia Formazione Lavoro) e/o loro partner progettuali;

PRESO ATTO che il legale rappresentante del suddetto Ente si è impegnato a correggere le comunicazioni obbligatorie inerenti il collocamento del personale dipendente;

RITENUTO CHE le circostanze oggetto di segnalazione potrebbero costituire gravi indizi di irregolarità nella gestione e nella rendicontazione delle attività in oggetto e, comunque, impediscono la verifica delle attività fino a quando non saranno trasmesse le corrette comunicazioni obbligatorie inerenti il collocamento dei dipendenti coinvolti nei suddetti progetti;

VISTO l'allegato C), "Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività", alla DGR 1013/2012 e DGR 1014/2012 paragrafo 37, che prevede la facoltà per la Regione di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento "qualora, nei confronti del beneficiario, emergano comunque gravi indizi di irregolarità" riguardanti le attività e ciò fino a completo accertamento della sussistenza o meno delle irregolarità;

Visti gli atti di adesione sottoscritti dall'Impresa sociale Accademia La Parigina;

Vista la legge n. 54 del 31/12/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai Direttori;

decreta

1. di sospendere cautelativamente l'avvio delle verifiche delle attività dei progetti 2191/1/1/1013/2012, 2191/1/2/1013/2012 e 2191/1/1/1014/2012 di Impresa sociale Accademia La Parigina (c.f. 01863370266), tutti di Formazione Iniziale nell'ambito del piano annuale 2012-2013, fino alla completa e congruente rettifica delle comunicazioni obbligatorie dei dipendenti coinvolti nei suddetti progetti e, quindi, fino alla completa correzione da

- parte dell'ente beneficiario delle irregolarità segnalate nell'incontro del 27/2/2014;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art 26-27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
 3. di pubblicare il presente decreto per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 270796)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 201 del 12 marzo 2014

CFP Ipea (codice ente 2726) c.f. 93024090271. Sospensione dell'avvio delle verifiche dei rendiconti delle attività formative di Formazione Iniziale primo, secondo e terzo anno. Piano Annuale 2012/2013. DGR n. 1013 del 05/06/2012 e DGR n. 1014 del 05/06/2012.

*[Formazione professionale e lavoro]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento sospende l'avvio delle verifiche rendicontali delle attività relative ai progetti realizzati da dal CFP IPEA di cui alle DGR 1013 e 1014 del 2012 di Formazione Iniziale, di primo, secondo e terzo anno, nell'ambito del Piano Annuale 2012-2013, fino alla completa e congruente rettifica delle comunicazioni obbligatorie dei dipendenti coinvolti nei medesimi progetti e, quindi, fino alla completa correzione da parte del suddetto Ente di Formazione delle irregolarità segnalate nell'incontro del 27/2/2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 1013 e 1014 entrambe del 5/6/2012 la Giunta Regionale ha approvato i bandi per la presentazione di progetti formativi a valere su fondi nazionali, regionali e comunitari nell'ambito del Piano Annuale 2012/2013 di Formazione Iniziale per la realizzazione di interventi di primo, secondo e terzo anno;
- con successivi decreti del Dirigente della Direzione Formazione n. 636 e n. 637 entrambi del 6/8/2012, sono stati approvati e finanziati n.3 progetti formativi all'ente C.F.P. I.p.e.a.;
- per i suddetti progetti, il citato ente di formazione ha sottoscritto i previsti atti e le relative attività risultano essere state svolte tra il 10/09/2012 ed il 30/11/2013

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di segnalazioni pervenute da ex dipendenti del suddetto Ente, la Sezione Formazione ha accertato alcune irregolarità afferenti le comunicazioni obbligatorie del collocamento di alcuni dipendenti coinvolti nei suddetti progetti, che hanno un importante riverbero nella gestione amministrativa;
- in data 27/02/2014, nell'ambito di un formale incontro con il legale rappresentante del predetto Ente, la Sezione Formazione ha segnalato che dalle citate comunicazioni obbligatorie risulta la contemporanea ed incompatibile assunzione a tempo pieno e/o parziale di alcuni dipendenti con contratti a tempo determinato e/o indeterminato dell'ente beneficiario presso altri Organismi di Formazione (Agenzia Formazione Lavoro e/o Impresa sociale Accademia La Parigina) e/o loro partner progettuali;

PRESO ATTO che il legale rappresentante del suddetto Ente si è impegnato a correggere le comunicazioni obbligatorie inerenti il collocamento del personale dipendente;

RITENUTO CHE le circostanze oggetto di segnalazione potrebbero costituire gravi indizi di irregolarità nella gestione e nella rendicontazione delle attività in oggetto e, comunque, impediscono la verifica delle attività fino a quando non saranno trasmesse le corrette comunicazioni obbligatorie inerenti il collocamento dei dipendenti coinvolti nei suddetti progetti;

VISTO l'allegato C), "Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività", alla DGR 1013/2012 e DGR 1014/2012 paragrafo 37, che prevede la facoltà per la Regione di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento "qualora, nei confronti del beneficiario, emergano comunque gravi indizi di irregolarità" riguardanti le attività e ciò fino a completo accertamento della sussistenza o meno delle irregolarità;

Visti gli atti di adesione sottoscritti dal CFP I.P.E.A.;

Vista la legge n. 54 del 31/12/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai Direttori;

decreta

1. di sospendere cautelativamente l'avvio delle verifiche delle attività dei progetti 2726/1/1/1013/2012, 2726/1/2/1013/2012 e 2726/1/1/1014/2012 del C.F.P. I.P.E.A (c.f. 93024090271), tutti di Formazione Iniziale nell'ambito del piano annuale 2012-2013, fino alla completa e congruente rettifica delle comunicazioni obbligatorie dei dipendenti coinvolti nei suddetti progetti e, quindi, fino alla completa correzione da parte dell'ente beneficiario

delle irregolarità segnalate nell'incontro del 27/2/2014;;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art 26-27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
3. di pubblicare il presente decreto per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 270797)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 202 del 12 marzo 2014

Agenzia Formazione Lavoro (codice ente 3859) c.f. 92209070280. Sospensione dell'avvio delle verifiche dei rendiconti delle attività formative di Formazione Iniziale primo, secondo e terzo anno. Piano Annuale 2012/2013. DGR n. 1013 del 05/06/2012 e DGR n. 1014 del 05/06/2012.

*[Formazione professionale e lavoro]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento sospende l'avvio delle verifiche rendicontali delle attività relative ai progetti realizzati da Agenzia Formazione Lavoro di cui alle DGR 1013 e 1014 del 2012 di Formazione Iniziale, di primo, secondo e terzo anno, nell'ambito del Piano Annuale 2012-2013, fino alla completa e congruente rettifica delle comunicazioni obbligatorie dei dipendenti coinvolti nei medesimi progetti e, quindi, fino alla completa correzione da parte del suddetto Ente di Formazione delle irregolarità segnalate nell'incontro del 27/2/2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 1013 e 1014 entrambe del 5/6/2012 la Giunta Regionale ha approvato i bandi per la presentazione di progetti formativi a valere su fondi nazionali, regionali e comunitari nell'ambito del Piano Annuale 2012/2013 di Formazione Iniziale per la realizzazione di interventi di primo, secondo e terzo anno;
- con successivi decreti del Dirigente della Direzione Formazione n. 636 e n. 637 entrambi del 6/8/2012, sono stati approvati e finanziati all'ente Agenzia Formazione Lavoro (da ora in avanti A.F.L.) n.3 progetti formativi;
- per i suddetti progetti, il citato ente di formazione ha sottoscritto i previsti atti e le relative attività risultano essere state svolte tra il 10/09/2012 ed il 30/11/2013

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di segnalazioni pervenute da ex dipendenti del suddetto Ente, la Sezione Formazione ha accertato alcune irregolarità afferenti le comunicazioni obbligatorie del collocamento di alcuni dipendenti coinvolti nei suddetti progetti, che hanno un importante riverbero nella gestione amministrativa;
- in data 27/02/2014, nell'ambito di un formale incontro con il legale rappresentante del predetto Ente, la Sezione Formazione ha segnalato che dalle citate comunicazioni obbligatorie risulta la contemporanea ed incompatibile assunzione a tempo pieno e/o parziale di alcuni dipendenti con contratti a tempo determinato e/o indeterminato dell'ente beneficiario presso altri Organismi di Formazione, (CPF IPEA e/o Impresa sociale Accademia La Parigina) e/o loro partner progettuali;

PRESO ATTO che il legale rappresentante del suddetto Ente si è impegnato a correggere le comunicazioni obbligatorie inerenti il collocamento del personale dipendente;

RITENUTO CHE le circostanze oggetto di segnalazione potrebbero costituire gravi indizi di irregolarità nella gestione e nella rendicontazione delle attività in oggetto e, comunque, impediscono la verifica delle attività fino a quando non saranno trasmesse le corrette comunicazioni obbligatorie inerenti il collocamento dei dipendenti coinvolti nei suddetti progetti;

VISTO l'allegato C), "Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività", alla DGR 1013/2012 e DGR 1014/2012 paragrafo 37, che prevede la facoltà per la Regione di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento "qualora, nei confronti del beneficiario, emergano comunque gravi indizi di irregolarità" riguardanti le attività e ciò fino a completo accertamento della sussistenza o meno delle irregolarità;

Visti gli atti di adesione sottoscritti da A.F.L.;

Vista la legge n. 54 del 31/12/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai Direttori;

decreta

1. di sospendere cautelativamente l'avvio delle verifiche delle attività dei progetti 3859/1/1/1013/2012, 3859/1/2/1013/2012 e 3859/1/1/1014/2012 di Agenzia Formazione Lavoro (c.f. 92209070280), tutti di Formazione Iniziale nell'ambito del piano annuale 2012-2013, fino alla completa e congruente rettifica delle comunicazioni obbligatorie dei dipendenti coinvolti nei suddetti progetti e, quindi, fino alla completa correzione da parte dell'ente

beneficiario delle irregolarità segnalate nell'incontro del 27/2/2014;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art 26-27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
3. di pubblicare il presente decreto per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

(Codice interno: 270861)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 67 del 14 marzo 2014

Concessione demaniale per l'utilizzo di terreno in sinistra del fiume Canalbianco in Comune di Adria (RO) per uso agricolo nonché specchio acqueo per approdo barca da pesca ed impianto per bilancione a scopo dimostrativo. Ditta: FRANZOSO NINO di ADRIA (RO) (Pratica n. CB_TE00065). Rinnovo concessione.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento prevede il rinnovo della concessione, richiesta dal Signor Franzoso Nino di Adria con istanza del 13.11.2013. Pratica CB_TE00065.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di rinnovo del 13.11.2013;

pareri di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 1376 del 27.11.2013, della Sezione Difesa Idrogeologica di Rovigo con nota prot. n. 23851 del 20.01.2014 e del Comune di Adria con nota prot. n. 1525 del 16.01.2014;

disciplinare di rinnovo concessione Rep. n. 23 del 12.03.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 13.11.2013 con la quale il Signor Franzoso Nino (*omissis*) residente in (*omissis*) in Comune di Adria (RO) ha chiesto il rinnovo della concessione per l'utilizzo di terreno in sinistra del fiume Canalbianco in Comune di Adria (RO) per uso agricolo nonché specchio acqueo per approdo barca da pesca ed impianto per bilancione a scopo dimostrativo;

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dalla Sezione Difesa Idrogeologica di Rovigo con nota prot. n. 23851 del 20.01.2014, da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 1376 del 27.11.2013 e dal Comune di Adria con nota prot. n. 1525 del 16.01.2014;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la Società ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 12.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo al Signor FRANZOSO NINO (*omissis*), residente in (*omissis*) Comune di Adria (RO) della concessione demaniale per l'utilizzo di terreno in sinistra del fiume Canalbianco in Comune di Adria (RO) per uso agricolo nonché specchio acqueo per approdo barca da pesca ed impianto per bilancione a scopo dimostrativo, con le modalità stabilite

nel disciplinare del 12.03.2014 iscritto al n. 23 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La concessione ha la durata di 2 (due) anni con decorrenza dal 01.01.2014. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 705,21 (settecentocinque/21) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Bruno Carli

(Codice interno: 271011)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 68 del 18 marzo 2014

Rilascio concessione demaniale, di cui alla D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012, per l'occupazione di spazio acqueo di m. 8,00 x m. 2,50 e infissione di n. 2 pali in legno per sosta natante da diporto di proprietà sull'argine Sx del canale Cavetta, nel Comune di Jesolo (VE). Concessionario: Teso Dino (Pratica n° C11_000845). Rilascio.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta del Sig. Teso Dino di Jesolo.
Istanza prot. n. 129988 in data 15/03/2011;
parere in data 09/05/2011 del Genio Civile di Venezia; parere in data 09/06/2011 di Sistemi Territoriali S.p.A.;
parere in data 22/10/2013 del Comune di Jesolo.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 15/03/2011 con la quale il Sig. Teso Dino (*omissis*), residente in Jesolo (VE), via Roma Sinistra n. 69, ha chiesto all'U.P. Genio Civile di Venezia, il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di m. 8,00 x m. 2,50 e infissione di n. 2 pali in legno per sosta natante da diporto di proprietà sull'argine Sx del canale Cavetta, nel Comune di Jesolo (VE);

CONSIDERATO inoltre che parte dell'istruttoria inerente il presente provvedimento è stata effettuata dalla competente Unità di Progetto Genio Civile di Venezia e che la pratica in oggetto è stata successivamente trasferita alla Direzione Mobilità (ora Sezione Mobilità) ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il parere idraulico favorevole n. 58 espresso dal Genio Civile di Venezia in data 09.05.2011 ed ai fini della navigazione da Sistemi Territoriali S.p.A. con nota prot. n. 16 del 09.06.2011;

CONSIDERATO che il Sig. Teso Dino ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

VISTO che in data 11/03/2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Sig. Teso Dino (*omissis*), residente in Jesolo (VE), (*omissis*), della concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di m. 8,00 x m. 2,50 e infissione di n. 2 pali in legno per sosta natante da diporto di proprietà sull'argine Sx del canale Cavetta, nel Comune di Jesolo (VE), con le modalità stabilite nel disciplinare dell'11/03/2014 iscritto al n. 33 di Rep. Presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto

necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.

3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 202,49 (duecentodue/quarantanove) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Bruno Carli

(Codice interno: 271012)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 69 del 18 marzo 2014

Rilascio concessione demaniale, di cui alla D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012, per l'occupazione di spazio acqueo di m. 8,00 x m. 2,50 e infissione di n. 2 pali in legno per sosta natante da diporto di proprietà sull'argine Sx del canale Cavetta, nel Comune di Jesolo (VE). Concessionario: Smerghetto Cristiano (Pratica n° C11_000853). Rilascio.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta del Sig. Smerghetto Cristiano di Eraclea. Istanza prot. n. 256214 in data 27/05/2011; parere in data 11/07/2011 del Genio Civile di Venezia; parere in data 29/09/2011 di Sistemi Territoriali S.p.A.; parere in data 22/10/2013 del Comune di Jesolo.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 11/02/2011 con la quale il Sig. Smerghetto Cristiano (*omissis*), residente in Eraclea (VE), (*omissis*), ha chiesto all'U.P. Genio Civile di Venezia, il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di m 8,00 x m 2,50 e infissione di n. 2 pali in legno per sosta natante da diporto di proprietà sull'argine Sx del canale Cavetta, nel Comune di Jesolo (VE);

CONSIDERATO inoltre che parte dell'istruttoria inerente il presente provvedimento è stata effettuata dalla competente Unità di Progetto Genio Civile di Venezia e che la pratica in oggetto è stata successivamente trasferita alla Direzione Mobilità (ora Sezione Mobilità) ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il parere idraulico favorevole n. 92 espresso dal Genio Civile di Venezia in data 11.07.2011 ed ai fini della navigazione da Sistemi Territoriali S.p.A. con nota prot. n. 47 del 29.09.2011;

CONSIDERATO che il Sig. Smerghetto Cristiano ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

VISTO che in data 11/03/2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Sig. Smerghetto Cristiano (*omissis*), residente in Eraclea (VE), (*omissis*), della concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di m 8,00 x m 2,50 e infissione di n. 2 pali in legno per sosta natante da diporto di proprietà sull'argine Sx del canale Cavetta, nel Comune di Jesolo (VE), con le modalità stabilite nel disciplinare dell'11/03/2014 iscritto al n. 34 di Rep. Presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 202,49 (duecentodue/quarantanove) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Bruno Carli

(Codice interno: 271013)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 70 del 18 marzo 2014

Rilascio concessione demaniale, di cui alla D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012, per l'occupazione di spazio acqueo di m. 8,00 x m. 2,50 e infissione di n. 2 pali in legno per sosta natante da diporto di proprietà sull'argine Sx del canale Cavetta, nel Comune di Jesolo (VE). Concessionario: Lorenzon Massimo (Pratica n° C11_000842).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta del Sig. Lorenzon Massimo di Jesolo. Istanza prot. n. 70063 in data 11/02/2011; parere in data 11/04/2011 del Genio Civile di Venezia; parere in data 09/06/2011 di Sistemi Territoriali S.p.A.; parere in data 22/10/2013 del Comune di Jesolo.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 11/02/2011 con la quale il Sig. Lorenzon Massimo (*omissis*), residente in Jesolo (VE), (*omissis*), ha chiesto all'U.P. Genio Civile di Venezia, il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di m 8,00 x m 2,50 e infissione di n. 2 pali in legno per sosta natante da diporto di proprietà sull'argine Sx del canale Cavetta, nel Comune di Jesolo (VE);

CONSIDERATO inoltre che parte dell'istruttoria inerente il presente provvedimento è stata effettuata dalla competente Unità di Progetto Genio Civile di Venezia e che la pratica in oggetto è stata successivamente trasferita alla Direzione Mobilità (ora Sezione Mobilità) ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il parere idraulico favorevole n. 43 espresso dal Genio Civile di Venezia in data 11.04.2011 ed ai fini della navigazione da Sistemi Territoriali S.p.A. con nota prot. n. 13 del 09.06.2011;

CONSIDERATO che il Sig. Lorenzon Massimo ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

VISTO che in data 11/03/2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Sig. Lorenzon Massimo (*omissis*), residente in Jesolo (VE), (*omissis*), della concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di m 8,00 x m 2,50 e infissione di n. 2 pali in legno per sosta natante da diporto di proprietà sull'argine Sx del canale Cavetta, nel Comune di Jesolo (VE), con le modalità stabilite nel disciplinare dell'11/03/2014 iscritto al n. 32 di Rep. Presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 202,49 (duecentodue/quarantanove) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Bruno Carli

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO

(Codice interno: 270890)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 872 del 15 ottobre 2013

Interventi di sramatura, sfoltimento, abbattimento e rimozione di piante pericolanti e/o morte lungo il fiume Sile e i suoi affluenti nei Comuni di Treviso, Silea e Casale. D.Lgs 112/98 - L.R. 11/2001. Int. n. 829/2013. CUP H28G12000350002 - CIG Z0E0B5CEB4 Aggiudicazione definitiva.

*[Difesa del suolo]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento prende atto della neocostituita società Canuto s.r.l. la quale subentra in tutti i rapporti intrattenuti dalla soc. Canuto Ernesto e Luigi s.n.c. ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 163/2006 e si aggiudicano definitivamente all'Impresa Canuto s.r.l. con sede in Silea (TV), i lavori relativi a: Interventi di sramatura, sfoltimento, abbattimento e rimozione di piante pericolanti e/o morte lungo il fiume Sile e i suoi affluenti nei comuni di Treviso, Silea e Casale. D. Lgs. 112/98 - L.R. 11/2001. Int. n. 829/2013. CUP H28G12000350002 - CIG Z0E0B5CEB4.

Il Dirigente

VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 329 del 06.09.2012 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di Euro 22.034,09 sul capitolo 52023, impegno n. 2367 relativo all'esercizio finanziario 2012, quale importo necessario alla realizzazione di un intervento di competenza dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Verona;

CONSIDERATO che l'intervento sopra menzionato di competenza dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Verona è stato realizzato con risorse resesi disponibili nell'ambito di altri finanziamenti assegnati al medesimo Ufficio e pertanto tale somma non risultava più necessaria e che l'Unità di Progetto del Genio Civile di Treviso ha comunicato alla Direzione Difesa del Suolo con nota prot. n. 586510 del 28.12.2012 l'urgenza di eseguire una serie di lavori di manutenzione, mediante taglio e sfoltimento di piante pericolanti lungo il corso d'acqua del fiume Sile e suoi affluenti nei Comuni di Treviso, Silea e Casale sul Sile per un importo di circa Euro 20.000,00 IVA esclusa, provvisoriamente affidati all'impresa Canuto Ernesto e Luigi s.n.c. con sede in via Belvedere 26 a Silea (TV) P. IVA 01957150269;

VISTO il decreto n. 579 della Direzione Difesa del Suolo di data 31 dicembre 2012 che ha accertato una minor spesa di Euro 22.034,09 sull'impegno n. 2367 assunto sul capitolo 52023 e contestualmente ha impegnato a favore dell'impresa Canuto Ernesto e Luigi s.n.c. con sede in via Belvedere 26 a Silea (TV) P. IVA 01957150269 la medesima somma pari a Euro 22.034,09 necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati sul capitolo 52023, impegno n. 4863 relativo all'esercizio finanziario 2012;

VISTO il proprio decreto n. 322 del 19 giugno 2013 dell'U. P. Genio Civile di Treviso con il quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori indicati in oggetto, demandando lo stesso Genio Civile di Treviso all'aggiudicazione definitiva secondo la procedura prevista dal "Provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia" approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 354 del 06.03.2012 e successivamente modificato con D.G.R. n. 2401 del 27.11.2012;

VISTO che con successiva nota assunta al Prot. n. 36806 /63.05 del 04 settembre 2013 la neo costituita soc. Canuto s.r.l. ha trasmesso: 1) perizia giurata di stima ex art. 2465 c.c. per il conferimento del ramo d'azienda di pertinenza della società Canuto Ernesto e Luigi s.n.c. nella costituenda società Canuto s.r.l.; 2) il proprio atto costitutivo stipulato presso il notaio dott. Domenico Curione di Treviso il 28 gennaio 2013 Rep. n. 160078 e ha altresì comunicato che a far data dal 01.04.2013 la medesima Canuto s.r.l. subentra in tutti i rapporti intrattenuti dalla società Canuto Ernesto e Luigi s.n.c.;

VISTO l'art. 51 del D. Lgs. 163/2006 rubricato Vicende soggettive del candidato dell'offerente e dell'aggiudicatario, il quale testualmente prevede che "Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.";

CONSIDERATO che l'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione i requisiti di ordine generale dichiarati dall'Impresa Canuto s.r.l., nonché accertato i requisiti di ordine speciale allegati alle sopra indicate comunicazioni;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 smi

VISTO il D.P.R. 207/2010

VISTO il "Provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia" approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 354 del 06.03.2012 e successivamente modificato con D.G.R. n. 2401 del 27.11.2012;

decreta

1. Si prende atto ai fini e per gli effetti dell'art. 51 del D. Lgs. 163/2006 che la Società Canuto s.r.l. con sede legale in Silea (TV) - P. IVA 04579550262 è subentrata in tutti i rapporti intrattenuti dalla soc. Canuto Ernesto e Luigi s.n.c. P. IVA 01957150269;
2. E' aggiudicata in via definitiva l'esecuzione dell'intervento di sramatura, sfoltimento, abbattimento e rimozione di piante pericolanti e/o morte lungo il fiume Sile e i suoi affluenti nei comuni di Treviso, Silea e Casale. D. Lgs. 112/98 - L.R. 11/2001. Int. n. 829/2013. CUP H28G12000350002 - CIG Z0E0B5CEB4 all'Impresa Canuto s.r.l. con sede legale in via Belvedere 26 a Silea (TV) - P. IVA 04579550262;
3. I lavori vengono aggiudicati per un importo complessivo di Euro 17.884,00 (diciassettemilaottocentoottantaquattro/00) corrispondente a quanto offerto per lavori di Euro 17.384,00 sommato agli oneri per la sicurezza di Euro 500,00.
4. Di stipulare con il succitato operatore economico, aggiudicatario definitivo, il successivo atto di cottimo.
5. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi art. 4 L.R. 29/11 e art. 7 del Manuale Operativo approvato con DGR 867/2012.
6. Di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 270891)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1017 del 22 novembre 2013

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO. «Interventi di consolidamento arginale del fiume Monticano e affluenti in comuni vari». INT. 819/12 Codice TV021A/10 - CUP H39H11000800001 (INT. 819/12) Importo finanziato Sezione Attuativa E. 1.000.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto in adesione all'Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009).

Il Dirigente

VISTO il Decreto n. 33 in data 30.9.2013 del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto (DPCM 21.1.2011) con il quale è stato approvato il progetto definitivo relativo a «Interventi di consolidamento arginale del fiume Monticano e affluenti in comuni vari» Codice TV021A/10 - CUP H39H11000800001, per l'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 così suddiviso:

A	LAVORI	Importo Euro
A1	Lavori a base d'asta	718.179,86
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	18.820,14
	<i>Importo complessivo dell'appalto</i>	<i>737.000,00</i>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Per IVA lavori 21%	154.770,00
B2	Spese tecniche per prog. definitiva ed esecutiva e CSP	19.379,10
B3	Spese CSE D.Lgs. 81/2008	12.000,00
B4	Spese tecniche collaudo statico	2.000,00
B5	Spese per collaudo tec.- amm.	5.000,00
B6	Per Add. 4% e IVA 21% su spese tec.	9.917,16
B7	Per spostamento sottoservizi	30.000,00
B8	Per indagini ch. terre e rocce da scavo	3.000,00
B9	Per spese tec. e amm.	7.000,00
B10	Imprevisti, pubblicità, art. 92 d. lgs. 163	9.933,74
B11	oneri commissariali 1% (art. 1 comma 5 del D.P.C.M. del 20.7.2011)	10.000,00
	<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>263.000,00</i>
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO DEFINITIVO		1.000.000,00

VISTO il successivo progetto esecutivo, redatto in data 15 ottobre 2013 dalla Società ITS s.r.l. con sede a Pieve di Soligo (TV) per conto dell'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso, dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 così suddiviso:

A	LAVORI	Importo Euro
A1	Lavori a base d'asta	718.115,20
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	18.981,58
	<i>Importo complessivo dell'appalto</i>	<i>737.096,78</i>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA lavori 22%	162.161,29
B2	Spese tecniche per prog. definitiva ed esecutiva e CSP compresa IVA e Add. 4%	24.588,20
B3	Spese CSE D.Lgs. 81/2008 e servizi di assistenza alla D.L. compresa IVA 22% e Add. 4%	35.280,00
B4	Spese tecniche collaudo statico e tecnico amministrativo compresa IVA 22% e Add. 4%	6.402,35

B5	Per spostamento sottoservizi SISP s.r.l. (compresa IVA 22%)	11.834,00
B6	Integrazione incarico per indagini ch. terre e rocce da scavo compresa IVA 22%	3.045,12
B7	Per spese pubblicità gara	1.500,00
B8	Spese tecniche D.Lgs 163/2006 art. 92 comma 5	8.092,26
B9	oneri commissariali 1% (art. 1 comma 5 del D.P.C.M. del 20.7.2011)	10.000,00
	<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>262.903,22</i>
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO ESECUTIVO		1.000.000,00

PRESO ATTO:

- che per effetto del D.L. n. 76/2013 art. 11, comma 1, lett. a), con decorrenza 1 ottobre 2013 è scattato l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21% al 22%;
- che, pertanto, si è dovuto procedere a rivedere le somme a disposizione previste nel quadro economico del progetto definitivo;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori relativi all'appalto è stato previsto un tempo di 270 giorni naturali, consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei medesimi;

VISTO il decreto del Dirigente del Genio Civile di Treviso n. 1015 in data 20.11.2013 di nomina del gruppo di progettazione che beneficerà degli incentivi previsti dall'art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006, redatta in conformità al Regolamento n. 4 del 14 ottobre 2002 e alla successiva D.G.R.V. n. 874 del 3.4.2007 di aggiornamento delle aliquote;

CONSIDERATO che nel quadro economico di progetto l'importo per compenso previsto dall'art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 deve essere rettificato nell'importo complessivo di Euro 9.526,24, come calcolato nel citato decreto di nomina n. 1015 del 20.11.2013;

CONSIDERATO:

- che con Decreto commissariale n. 18 del 3.6.2013 è stata destinata la somma di Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi assegnati con delibera CIPE 6/2012, per la realizzazione dell'intervento in argomento ed è stata individuata l'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso quale Ente cui avvalersi per la realizzazione dell'opera;
- che in data 25.9.2013 è stato sottoscritto apposito disciplinare regolante i rapporti tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso;
- che il ricorso a procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è motivato dall'urgenza di pervenire a una obbligazione giuridicamente perfezionata entro il 31.12.2013 per non incorrere nella revoca del finanziamento dell'intervento diretto a rimuovere situazioni a elevato rischio idrogeologico, come evidenziato nel decreto commissariale n. 33 del 30.9.2013;
- che il responsabile del procedimento in data 15.11.2013 ha validato il progetto in argomento ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010;

VISTO il D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

decreta

1. E' approvato nell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 il progetto esecutivo relativo a «Interventi di consolidamento arginale del fiume Monticano e affluenti in comuni vari», Codice TV021A/10 - CUP H39H11000800001 (Intervento n. 819/2012), redatto in data 15 ottobre 2013 dalla Società ITS s.r.l. con sede a Pieve di Soligo (TV) per conto dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Treviso, il cui quadro economico viene così rettificato:

A	LAVORI	Importo
A1	Lavori a base d'asta	718.115,20
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	18.981,58
	<i>Importo complessivo dell'appalto</i>	<i>737.096,78</i>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA lavori 22%	162.161,29

B2	Spese tecniche per prog. definitiva ed esecutiva e CSP Compresi CNPAIA 4% e IVA 21% e 22%	24.487,43
B3	Spese tecniche oneri di esecuzione lavori e collaudo statico Compresi CNPAIA 4% e IVA 22%	40.000,00
B4	Per spostamento sottoservizi SISP s.r.l. (compresa IVA 22%)	11.834,00
B5	Integrazione incarico per indagini ch. terre e rocce da scavo Compresi CNPAIA 4% e IVA 22%	3.045,12
B6	Per spese pubblicità gara	1.500,00
B7	Spese tecniche D.Lgs 163/2006 art. 92 comma 5	9.526,24
B8	oneri commissariali 1% (art. 1 comma 5 del D.P.C.M. del 20.7.2011)	10.000,00
B9	Imprevisti	349,14
	<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>262.903,22</i>
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO ESECUTIVO		1.000.000,00

2. All'affidamento dei lavori in argomento provvederà l'Ufficio del Genio Civile di Treviso sulla base delle vigenti disposizioni statali e regionali, in materia di OO.PP. secondo la procedura prevista dall'art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., come indicato nel Decreto Commissariale n. 33 del 30.9.2013 di approvazione del progetto definitivo.
3. Alla spesa complessiva di Euro 1.000.000,00 si fa fronte con i fondi resi disponibili con Delibera CIPE n. 6 del 20.1.2012, come stabilito con decreto commissariale n. 18 del 3.6.2013.
4. Tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento sono disposti secondo quanto previsto nel disciplinare regolante i rapporti tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso sottoscritto in data 25.9.2013.
5. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 270892)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1029 del 27 novembre 2013

Modifica del decreto di concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso produzione energia idroelettrica in Comune di Colle Umberto per moduli 11,74. T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : B & B Elettrica & c. s.n.c. - Colle Umberto Pratica n. 156.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Modifica decreto di concessione derivazione d'acqua per uso idroelettrico

Il Dirigente

VISTO il decreto n. 512 del 16.08.2012 con il quale è stato assentito alla ditta B & B Elettrica & c. s.n.c. il rinnovo della concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

ACCERTATO che a seguito di successivi rilievi eseguiti da questa Unità di Progetto è stato riscontrato un innalzamento dello sfioratore situato in prossimità dell'impianto idroelettrico a causa di interventi di manutenzione dello stesso;

VERIFICATO che in conseguenza di tale innalzamento il salto d'acqua è risultato essere m. 2,25 a fronte di m. 2,15 con un aumento di potenza nominale media pari a Kw 25,90 rispetto ai Kw 24,75 concessi;

RITENUTO per quanto sopra di modificare parzialmente la concessione in atto;

VISTO lo studio idraulico in data 22.10.2013 a firma dell'ing. Ivan Mazzero a verifica dell'attuale stato di fatto della derivazione;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il disciplinare n. 6089 di repertorio del 13.08.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - A modifica dell'art. 1 del decreto n. 512 del 16.08.2013 e dell'art. 1 del Disciplinare n. 6089 di repertorio del 13.08.2013 è consentito alla Ditta B & B Elettrica & c. s.n.c. (C.F. n. 04427600269) con sede a COLLE UMBERTO, Via G. Mazzini n. 27, di derivare acqua dal fiume Meschio ad uso produzione energia idroelettrica nel Comune di COLLE UMBERTO per moduli 11.74 pari l/s 1.174 per sviluppare con un salto di m. 2,25 una potenza nominale media di Kw 25,90.

ART. 2 - A modifica dell'art. 2 del decreto n. 512 del 16.08.2013 e dell'art. 5 del Disciplinare n. 6089 di repertorio del 13.08.2013, l'importo del canone annuo riferito all'anno 2013 è pari ad Euro 737,64.

ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 13.08.2012 n. 6089 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 31.01.2032.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Lucchetta

(Codice interno: 270893)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1056 del 29 novembre 2013

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico in Comune di Vittorio Veneto per moduli 28 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 Concessionario : WELS s.a.s. di Fabrocile A. & C. - Milano pratica n. 145.1.*[Acque]*

Note per la trasparenza:
Subingresso concessione derivazione d'acqua per uso idroelettrico

Il Dirigente

VISTO il decreto n. 243 del 10.07.2008 con il quale è stato assentito il subentro della ditta VICTORIA s.r.l. alla concessione per la derivazione d'acqua in oggetto a seguito di acquisizione per compravendita in data 01.04.2004 dalla precedente ditta concessionaria Antonio Farina dei f.lli Farina s.n.c.;

VISTA la nota pervenuta in data 09.09.2012 della ditta WELS S.a.s. di Fabrocile A. & C., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione;

RICHIAMATO il progetto di sistemazione ed adeguamento delle opere di derivazione, redatto dall'ing. Armando Merluzzi di Vicenza, datato 14.06.2007;

VISTA l'autorizzazione provvisoria rilasciata da questo Ufficio in data 10.08.2007, relativa all'esecuzione delle opere edilizie strutturali propedeutiche alla definitiva sistemazione ed adeguamento dell'impianto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta WELS S.a.s. di Fabrocile A. & C. (C.F. - P.I. n. 06707030968) con sede a MILANO, via G. Giardino n. 1, il subentro alla concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico nel Comune di Vittorio Veneto - località San Giacomo (ex Molino Farina), per moduli 28,00 e un salto di m. 2,50 per una potenza nominale media di Kw 68,63.

ART. 2 - Si conferma quanto riportato all'art. 2 del precedente decreto n. 243 del 10.07.2008 con particolare riguardo alla scadenza della concessione in data 31.12.2015.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 270894)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1078 del 17 dicembre 2013

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irriguo in Comune di Colle Umberto per moduli 0.85 Concessionario : Dam Giuseppe ed altri - Cordignano Pratica n. 103.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua superficiale Domanda pervenuta in data 05.11.2013 - Disciplinare n. 7156 del 04.12.2013

Il Dirigente

VISTO il decreto n. 1865 del 30.03.1934 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 05.11.2013 della ditta DAM Giuseppe ed altri, intesa ad ottenere il rinnovo e subentro della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7156 di repertorio del 04.12.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta DAM Giuseppe ed altri (*omissis*) con sede a CORDIGNANO, Via Mazzega n. 3, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irriguo nel Comune di COLLE UMBERTO per moduli 0.85 pari a l/s 85.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.12.2013 n. 7156 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 83,41 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 270895)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1092 del 17 dicembre 2013

REGIONE VENETO - UNITA' DI PROGETTO DEL GENIO CIVILE DI TREVISO. L.R. 07.11.2003, n. 27 art. 4. "Programma triennale 2013-2015 ed elenco annuale 2013 per lavori pubblici di competenza regionale" riferibili ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 lett. A) punto 1). Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico dell'immobile sede del Genio Civile di Treviso 3° stralcio. Importo: euro 200.000,00. INTERVENTO N. 839/2013. CUP: H43G13000110002. CIG: 5460438FF8. Decreto di impegno di spesa.

*[Difesa del suolo]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento viene approvato il progetto rettificato dei lavori indicati in oggetto susseguentemente all'espletamento di gara ufficiosa con affidamento lavori a impresa, subordinatamente a verifica requisiti, e relativo impegno a favore della stessa quale beneficiario. La spesa rimane di Euro 200.000,00 e dispone di medesimo finanziamento regionale (capitolo 100482 del bilancio 2013 CODICE SIOPE 10301 1351). Progetto originario approvato con decreto n. 0907 del 22.10.2013. (In applicazione della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 - paragrafo 3.1.5. del compendio, adempimenti di cui al D. Lgs 33/2013 art. 23).

Il Dirigente

PREMESSO che la L.R. 27/2003 stabilisce ed adotta il Piano Triennale 2013 - 2015 comprensivo dell'Elenco Annuale 2013 per lavori pubblici di competenza regionale riferibili ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 lett. A) punto 1);

CONSIDERATO che nell'elenco annuale è compreso anche l'intervento per i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico dell'immobile sede del Genio Civile di Treviso - 3° stralcio;

VISTO il decreto n. 0907 in data 22.10.2013 con il quale è stata approvata la perizia n. 839 in data 14.10.2013 relativa ai lavori di cui sopra, all'uopo predisposta dalla suddetta Unità Periferica, nell'importo complessivo di Euro 200.000,00 così suddiviso:

	Importo lavori	Euro	155.633,63
B) Somme a disposizione dell'amm/ne per:			
1) Oneri per la sicurezza	Euro	3.000,00	
Complessivi	"	158.633,63	
Oneri fiscali I.V.A. 22% su Euro 158.633,63	"	34.899,40	
Imprevisti	"	3.310,16	
per compenso art. 92 D. Lgs 163/2006			
1,99% su Euro 158.633,63	"	3.156,81	
	Euro	200.000,00	

CONSIDERATO che la suddetta spesa di Euro 200.000,00 trova copertura sui fondi assegnati con D.G.R. 138/C.R. del 17.11.2011 sul capitolo 100482 (CODICE SIOPE 10301 1351) "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali" del Bilancio di Previsione per il 2013, che presenta sufficiente disponibilità;

VISTO il decreto n. 827 del 07.10.2013 con il quale è stato nominato il gruppo di lavoro per la progettazione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione adempimenti in materia di sicurezza dei lavori in argomento, con una spesa quantificata in Euro 3.156,81;

VISTA l'offerta con la quale l'Impresa PIEMME IMPIANTI SRL - viale della Meccanica, 23 - Tien (VI) - Cod. Fisc. e P.I. 02132990249, previa gara ufficiosa, è risultata aggiudicataria, subordinatamente alla verifica sulla sussistenza dei requisiti di legge, dei lavori principali, con l'applicazione di un ribasso dello 26,175 % sull'importo dei lavori principali e quindi per netti Euro 114.896,53 oltre Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale netto di Euro 117.896,53, oltre Euro 25.937,24 per IVA 22% e quindi per un complessivo di Euro 143.833,77;

CONSIDERATO che per gli effetti del ribasso applicato sulla base dell'aggiudicazione il quadro economico di progetto, ed in applicazione al disposto di cui all'art. 174 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, attingendo dall'economia derivante da suddetto ribasso quantificata in Euro 40.737,11, viene ad essere così ridefinito:

	Importo lavori	Euro	114.896,53
B) Somme a disposizione dell'amm/ne per :			
1) Oneri per la sicurezza		Euro	3.000,00
Compressivi		"	117.896,53
Oneri fiscali I.V.A. 22% su Euro 117.896,53		"	25.937,24
Imprevisti 10% sui lavori (+ iva 22%)		"	14.017,37
Opere complementari da utilizzarsi ai sensi dell'art. 174 del DPR 207/201 con le economie derivanti dal ribasso d'asta (IVA compresa 22%)		"	35.681,89
Imprevisti		"	3.310,16
per compenso art. 92 D. Lgs 163/2006			
1,99% su Euro 158.633,63		"	3.156,81
		Euro	200.000,00

VISTA la D.G.R. 138/C.R. del 17.11.2011 con la quale la Giunta Regionale ha assegnato la somma di Euro 200.000,00 per "Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico dell'immobile sede del Genio Civile di Treviso - 3° stralcio", da assumersi sulla disponibilità di cui al capitolo 100482 (CODICE SIOPE 10301 1351) dell'esercizio finanziario 2013, mediante apposito decreto;

CONSIDERATO che la suddetta spesa di Euro 200.000,00 viene ad essere impegnata sul capitolo 100482 (CODICE SIOPE 10301 1351) " Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni immobili ed apparecchiature" del Bilancio di previsione per il 2013, che presenta sufficiente disponibilità;

CONSIDERATO che la spesa per gli incentivi da corrispondere ai sensi dell'art. 92 D. Lgs 163/2006, comprensivi di oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione Regionale è determinata in Euro 3.156,81;

CONSIDERATO altresì che la somma di Euro 35.681,89 di cui al quadro economico sarà utilizzata entro lo stesso anno di esercizio nel quale saranno eseguite le opere principali, seguendo le indicazioni progettuali complessive originarie per la realizzazione dell'impianto elettrico presso le sede del Genio Civile di Treviso, di cui il presente progetto è il 3° stralcio esecutivo, rientrando pertanto all'interno degli stessi obiettivi progettuali, lavori che saranno affidati alla suddetta impresa, PIEMME IMPIANTI SRL - viale della Meccanica, 23 - Tione (VI) - Cod. Fisc. e P.I. 02132990249, ai sensi dell'art. 57 del Dlgs 163/2006;

DI DARE atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 15 e 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI PROVVEDERE al caricamento del presente provvedimento nell'apposito applicativo informatico secondo quanto indicato nell'allegato A della D.G.R. n. 77/2013;

DI pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in forma integrale;

VISTA la legge regionale 04.02.1980 n. 6;

VISTA la legge regionale 29.11.2001 n. 39;

VISTA la deliberazione regionale n. 914 del 04.04.2003

VISTA la legge regionale 07.11.2003 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 138/C.R. del 17.11.2011;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.631 del 07 maggio 2013 con la quale si approvano le direttive per la gestione del bilancio 2013;

decreta

ARTICOLO 1. Si prende atto che la perizia n. 839 in data 21.10.2012 relativa ai lavori di adeguamento dell'impianto elettrico dell'immobile sede del Genio Civile di Treviso - 3° stralcio di cui sopra, all'uopo predisposta dalla suddetta Unità Periferica, nell'importo complessivo di Euro 200.000,00, risulta regolarmente approvata, come meglio specificato nelle premesse.

ARTICOLO 2. E' approvato nell'importo complessivo di Euro 200.000,00 il quadro economico così rettificato a seguito dell'applicazione del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria dei lavori principali, come meglio specificato nelle premesse.

ARTICOLO 3. E' impegnata la suddetta spesa di Euro 200.000,00 sul capitolo 100482 (CODICE SIOPE 10301 1351) " Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni immobili ed apparecchiature" del Bilancio di previsione per il 2013, che presenta sufficiente disponibilità, fondi assegnati con D.G.R. 138/C.R. del 17.11.2011.

ARTICOLO 4. E' determinata in Euro 3.156,81 la spesa per gli incentivi da corrispondere ai sensi dell'art. 92 D. Lgs 163/2006, comprensivi di oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione Regionale.

ARTICOLO 5. Sono demandate alla Direzione per la Ragioneria e i Tributi le necessarie e conseguenti registrazioni contabili a carico del capitolo di entrata 8391 "Fondi incentivi per la progettazione e pianificazione (art. 92 D. Lgs 163/2006) e del capitolo di spesa 5006 " Compensi incentivanti per la progettazione e la pianificazione (art. 92 D. Lgs 163/2006).

ARTICOLO 6. I lavori in appalto sono affidati all'impresa PIEMME IMPIANTI SRL - viale della Meccanica, 23 - Tien (VI) - Cod. Fisc. e P.I. 02132990249, previa gara ufficiosa. è risultata aggiudicataria, subordinatamente alla verifica sulla sussistenza dei requisiti di legge, dei lavori principali, con l'applicazione di un ribasso dello 26,175 % sull'importo dei lavori principali e quindi per netti Euro 114.896,53 oltre Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale netto di Euro 117.896,53, oltre Euro 25.937,24 per IVA 22% e quindi per un complessivo di Euro 143.833,77.

ARTICOLO 7. I relativi lavori dovranno essere iniziati entro 8 (otto) mesi e ultimati entro 16 (sedici) a decorrere dalla data del presente decreto.

ARTICOLO 8. Di precisare che la somma di Euro 35.681,89 di cui al quadro economico sarà utilizzata entro lo stesso anno di esercizio nel quale verranno eseguite le opere principali, seguendo le indicazioni progettuali complessive originarie per la realizzazione dell'impianto elettrico presso la sede del Genio Civile di Treviso, di cui il presente progetto è il 3° stralcio esecutivo, rientrando pertanto all'interno degli stessi obiettivi progettuali, lavori che saranno affidati alla suddetta impresa, PIEMME IMPIANTI SRL - viale della Meccanica, 23 - Tien (VI) - Cod. Fisc. e P.I. 02132990249, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 163/2006.

ARTICOLO 9. La somma complessiva da impegnarsi a favore della suddetta impresa risulta pertanto di complessivi Euro 179.515,66.

ARTICOLO 10: Di dare atto che la spesa di cui dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

ARTICOLO 11. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 15 e 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ARTICOLO 12. Di provvedere al caricamento del presente provvedimento nell'apposito applicativo informatico secondo quanto indicato nell'allegato A della D.G.R. n. 677/2013.

ARTICOLO 13. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, in forma integrale.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 270896)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1094 del 23 dicembre 2013

Variazione della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Vazzola - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Cantine Riunite & CIV SCA Cantine Maschio - Vazzola. Pratica n. 2831.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Variazione della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale

Il Dirigente

VISTO il decreto n. 690 del 18.09.2013 con il quale è stata rilasciata alla ditta CANTINE RIUNITE & CIV SCA Cantine Maschio la concessione per la derivazione d'acqua dalla falda sotterranea pari a mc/anno 60.000.

VISTA la nota pervenuta in data 22.01.2013 della ditta CANTINE RIUNITE & CIV SCA Cantine Maschio, intesa ad ottenere l'adeguamento del canone in relazione alla quantità d'acqua prelevata nell'anno 2012 che risulta inferiore alla quantità concessa;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il disciplinare n. 6652 di repertorio del 03.07.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa.

decreta

ART. 1 - A modifica dell'art. 1 del decreto di concessione n. 690 del 18.09.2013 e dell' art. 1 del disciplinare n. 6652 del 03.07.2013, è assentito alla Ditta CANTINE RIUNITE & CIV SCA Cantine Maschio (C.F. n. 00127310357) con sede a VAZZOLA Via Cadore Mare n. 2, la derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel Comune di VAZZOLA (fg. 13 mapp. 174) per complessivi moduli medi 0.0127 pari a mc/anno 40.000 .

ART. 2 - A modifica dell'art. 2 del decreto di concessione n. 690 del 18.09.2013 e dell' art. 5 del disciplinare n. 6652 del 03.07.2013 il canone annuo da corrispondere è pari ad Euro 2.335,49 riferito all'anno 2013 e da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge. Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 28.06.2020.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 270897)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1095 del 23 dicembre 2013

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Biagio di Callalta per moduli 0.00404 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Corbanese Antonello - San Biagio di Callalta. Pratica n. 2446.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Dirigente

VISTO il decreto n. 54 del 25.01.2011 con il quale è stata rilasciata alla ditta Corbanese Angelo la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota in data 29.05.2013 della ditta CORBANESE Antonello, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione a seguito di decesso di Corbanese Angelo;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 4493 di repertorio del 11.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta CORBANESE Antonello (*omissis*) con sede a SAN BIAGIO DI CALLALTA, Via Canova n. 8 - Olmi, il subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA (fg. 48 mapp. 21) per complessivi moduli medi 0.00404 pari l/s 0,404.

ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 11.01.2011 n. 4493 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 24.01.2018.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 270898)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1123 del 30 dicembre 2013

Concessione preferenziale n. 4927, di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite a uso igienico sanitario, in Comune di Vittorio V. per moduli medi annui 0,002 - D.G.R. 597/2010. Concessionario: Bobadilla Società Sportiva Dilett. S.r.l. Vittorio Veneto. Pratica n. 4927.

[Acque]

Note per la trasparenza:

DGR 597/2010 art. 40 comma 8 delle Norme attuative del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo. (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006); Rilascio concessione derivazione preferenziale d'acqua dalla falda sotterranea; Estremi principali documenti dell'istruttoria: Denuncia pozzo in data 28/06/1995 Domanda di rilascio Concessione in data 06.12.2012 protocollo n. 556360 Avvio del procedimento assenso al prelievo acqua previo pagamento canoni e spese prot. n. 571308 del 17.01.2012

Il Dirigente

VISTA la denuncia pozzo in data 28/06/1995 e successive denunce altri pozzi nell'anno 1999 rispettivamente delle ditte MVV Meccanico Vittorio Veneto s.r.l. e Nuova Torcitura di Vittorio Veneto Spa fallita;

VISTA la lettera di avvio procedimento d'Ufficio in data 20.02.2012 protocollo 818008 per la regolarizzazione della concessione n. 1123 con procedimento tutt'ora in corso per definizione degli scarichi sul fiume Meschio;

VISTA la richiesta di rilascio concessione della ditta Bobadilla Società Sportiva Dilett. S.r.l., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto tramite un pozzo facente parte della concessione n. 1123;

VISTA la dichiarazione, pervenuta in data 6.12.2012 protocollo n. 556360, della ditta MVV Meccanico di Vittorio V. di nulla osta al prelievo di acqua da parte della ditta Bobadilla S.S.D. srl;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006;

VISTE in particolare la D.G.R. 597/2010 e l'art. 40 comma 8 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate nella D.G.R. 842/2012;

VISTO il disciplinare n. 6940 di repertorio del 10.09.13 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi ed esito favorevole dell'istruttoria in corso relativa alla derivazione n. 1123 attualmente intestata alla ditta MVV Meccanico di Vittorio Veneto, è assentita alla Ditta Bobadilla Società Sportiva Dilettantistica srl con sede in Comune di Vittorio Veneto Via del Gelsolino, n. 43 (c.f. e P. iva 03822410266), la concessione preferenziale n. 4927 di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso igienico sanitario, in località via del Gelsolino n. 43 (fg. 6 mappale 98) nel Comune di Vittorio Veneto (POZZO n. 2 della concessione n. 1123: profondità m 60 fg. 69 mappale 273) per complessivi moduli medi annui 0,002.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.09.13 n. 6940 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 250,92 per l'anno 2013 e di Euro 258,38 per l'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A rettifica dell'art. 1 del disciplinare n. 6940 del 10.09.2013 si indica l'esatto mappale attuale dove si trova la derivazione numero 273 anziché 97 soppresso.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 270899)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1124 del 31 dicembre 2013

Concessione preferenziale n. 4668, DGR 597 da denuncia pozzo in data 08.08.1994, di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Crocetta del Montello per moduli m.a. 0,15ad uso irrigazione e domestico. Concessionario R.A.M. spa. Pratica n. 4668.

*[Affari legali e contenzioso]***Note per la trasparenza:**

DGR 597/2010 art. 40 comma 8 delle Norme attuative del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 Rilascio di concessione preferenziale con le modalità contenute nelle D.G.R. 2508/2000 e circolare n. 111/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo. (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006); Estremi principali documenti dell'istruttoria: Denuncia pozzo domestico in data 08.08.1994 pervenuta il 10.08.1994 prot. n. 20787; Domanda di concessione 14.10.2010 pervenuta il 21.10.2010 protocollo n. 553935; Pubblicazione al Burv n. 9 del 27.10.2012 Pubblicazione Avviso all'Albo pretorio Comunale n. 20868 del 16.01.2012; Avvio procedimento del 21.10.10 prot. n. 661799 richiesta disciplinari prot. 335854 del 19.07.13 sollecito prot. n. 137362 del 29.03.2013 pagamenti in data 10.06.13

Il Dirigente

VISTA la domanda, in data 14.10.10 pervenuta il 21.10.2010 prot. n. 553935, per ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTI l'avviso pubblicato nel BURV n. 9 del 27.10.2010 e l'avviso n. 20868 del 16.01.2010 pubblicato all'albo pretorio del Comune;

CONSIDERATO che entro i termini fissati non sono state presentate domande concorrenti, opposizioni e osservazioni relative alla derivazione in questione;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni (e in particolare le previsioni di cui all'art. 17 comma 3);

VISTI il D.Lgs. 275/1933, D.P.R. 238/1999, D.G.R. 2508/2000, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006, la D.G.R. n. 597/2010; il comma 8 art. 40 Norme tecniche di attuazione del P.T.A.; la D.C.R. 107/2009;

VISTA la circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006);

VISTO il disciplinare n. 6785 di repertorio del 06.08.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa,

decreta

ART. 1 - ai sensi della D.G.R. 597/2010, salvi i diritti dei terzi, in deroga alle citate leggi per denuncia pozzo domestico oltre i termini, è assentita alla Ditta R.A.M. s.p.a. (C.F. e P. IVA : 00496480260) con sede a VITTORIO VENETO, Viale della Vittoria n. 44, la concessione preferenziale n. 4668 di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in località Ciano fg. 9 mappale 135 in Comune di Crocetta del Montello per moduli medi annui complessivi 0,15 ad uso irrigazione.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.10.2013 n. 7076 di repertorio, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46,72 per l'anno 2013 e di Euro 48,11 per l'anno 2014, calcolati ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

ART. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' UNITA' DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI

(Codice interno: 270855)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' UNITA' DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 16 del 23 dicembre 2013

Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione d'uso del marchio Qualità Verificata di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore del CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Domanda di concessione n. 0002/2013/C, prot. n. 521662 del 29/11/2013; Comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 535383 del 06/12/2013; Verbale istruttorio del 19/12/2013.

Il Dirigente

VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all'approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata" (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001;

VISTA la domanda di concessione n. 0002/2013/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 dal CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO - Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR), per i prodotti indicati in domanda e relativi alle unità tecnico-economiche (UTE) di:

- sede commerciale: Via Ca' Nova Zampieri, 15 - San Giovanni Lupatoto (VR);
- magazzino: Via E. Torricelli, 8 - Verona (VR);

DATO ATTO dell'avvenuta verifica dei requisiti di ricevibilità della domanda di concessione e del regolare avvio del procedimento amministrativo con l'invio della comunicazione di cui all'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (prot. n. 535383 del 06/12/2013);

PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione;

VISTO il verbale istruttorio del 19/12/2013 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l'istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo;

CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta attualmente iscritto nell'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto con la sola UTE di Via Ca' Nova Zampieri, 15 - San Giovanni Lupatoto (VR);

CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la concessione d'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001, al soggetto richiedente CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO - Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR), per i prodotti indicati in domanda e relativi alle unità tecnico-economiche (UTE) di San Giovanni Lupatoto (VR) e di Verona (VR);

CONSIDERATO che occorre stabilire che la concessione d'uso del marchio QV decorrerà dalla data di validazione dell'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico riguardante l'inserimento dell'unità tecnico-economica (UTE) di Via E. Torricelli, 8 - Verona (VR);

CONSIDERATO che occorre precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sui prodotti indicati in domanda, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

decreta

1. di concedere l'uso del marchio "Qualità Verificata" a CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO - Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR), per i prodotti indicati in domanda e relativi alle unità tecnico-economiche (UTE) di San Giovanni Lupatoto (VR) e di Verona (VR);
2. di stabilire che la concessione d'uso del marchio QV decorrerà dalla data di validazione dell'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico riguardante l'inserimento dell'unità tecnico-economica (UTE) di Via E. Torricelli, 8 - Verona (VR);
3. di precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sui prodotti indicati in domanda, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;
4. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Andrea Comacchio

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Codice interno: 271043)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 16 del 06 marzo 2014

Albo fornitori del Consiglio regionale del Veneto: riorganizzazione e riattivazione.*[Consiglio regionale]*

Con la deliberazione n. 176 del 27 novembre 2008 l'Ufficio di presidenza istituì l'Albo fornitori in attuazione degli articoli da 75 a 80 del Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 25 giugno 2008.

L'Albo fornitori costituisce, nella disciplina prevista dal citato Regolamento, un elenco di operatori qualificati, in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale per poter partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici e per poter di conseguenza sottoscrivere i relativi contratti.

L'Albo fornitori è quindi definito dal detto Regolamento come uno strumento per procedere alla individuazione, in modo più snello ed efficiente, degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate e di cottimo fiduciario, ai sensi, anche, delle disposizioni di cui agli articoli 57 e 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, permettendo di evitare le fasi di prequalificazione dei soggetti partecipanti alle procedure di gara soprattutto nei casi di procedure semplificate ed acquisizioni in economia, ma allo stesso tempo idoneo a garantire il rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza che costituiscono principi fondamentali che debbono comunque essere rispettati nell'attività contrattuale di una pubblica amministrazione.

L'Albo fornitori istituito con il citato provvedimento è stato operativo - ed effettivamente utilizzato dalle strutture del Consiglio regionale del Veneto - fino al 2012.

Nel 2012, a seguito della crisi della finanza pubblica, sono intervenute a disciplinare il settore degli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione misure miranti a indurre tutte le pubbliche amministrazioni a utilizzare centrali statali o regionali di acquisto.

In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94 obbligano all'utilizzo, rispettivamente, delle convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione). L'inottemperanza di tali obblighi è specificamente sanzionata da disposizioni che prevedono il danno erariale e il procedimento disciplinare in capo al dirigente che provveda ad acquisti al di fuori delle modalità CONSIP e MEPA.

Di qui il venire meno di gran parte delle funzioni dell'Albo dei fornitori, nonché di buona parte delle norme del citato Regolamento regionale, superate, tra l'altro, anche dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, approvato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Nelle more della revisione del citato Regolamento e dell'eventuale istituzione di un'autonoma centrale di acquisti della Regione del Veneto, si rende peraltro opportuno riattivare l'Albo fornitori limitatamente a quelle categorie di beni, servizi e lavori non disponibili presso i centri di acquisto gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il Relatore il quale dà atto che gli uffici competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- vista il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94;
 - visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
 - visto il Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 25 giugno 2008;
 - vista la propria deliberazione n. 176 del 27 novembre 2008;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

- 1) di riorganizzare e riattivare, per le motivazioni e con le modalità indicate nelle premesse, il funzionamento dell'Albo fornitori istituito con la propria deliberazione n. 176 del 27 novembre 2008, limitatamente alle categorie di beni, servizi e lavori riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, che sostituisce il corrispondente Allegato A alla succitata deliberazione;
- 2) di demandare al Segretario generale l'approvazione di quanto necessario al funzionamento dell'Albo fornitori, nonché di eventuali modifiche dell'Allegato A di cui al punto 1), che si rendessero necessarie in relazione a modifiche intervenute nella disciplina e nella gestione della CONSIP e del MEPA;
- 3) di individuare le strutture competenti alla gestione operativa dell'Albo fornitori nel Servizio amministrazione, bilancio e servizi per le sezioni Beni e Servizi e nel Servizio affari generali per la sezione Lavori, demandando ai rispettivi dirigenti capo servizio l'adozione dei provvedimenti di ammissione e di cancellazione degli operatori economici dall'Albo Fornitori, nonché l'adozione di tutti gli atti necessari nell'interesse del Consiglio regionale;
- 4) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

ALLEGATO A Sezioni Albo fornitori (articolo 76 regolamento)**SEZIONE: FORNITURE** (lettera a), comma 1, articolo 76)

CATEGORIA	CLASSE
~~APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE D'UFFICIO~~	
	~~Apparecchiature di riproduzione duplicazione e microfilmatura~~
	~~Apparecchiature di dattiloscrittura, stenotipia e macchine da ufficio~~
	~~Apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche ed elettriche~~
~~APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER LA SICUREZZA~~	
	~~Apparati ed attrezzature varie per la sicurezza~~
	~~Materiale vario per la sicurezza~~
~~OGGETTISTICA~~	
	~~Articoli di pelletteria~~
	~~Articoli di cartoleria~~
	~~Articoli in tessuto~~
	~~Articoli in vetro e metallo~~
~~FORNITURE INFORMATICHE~~	
	~~Forniture di hardware~~
	~~Forniture di software~~
	~~Forniture di reti informatiche~~
	~~Forniture di materiale informatico di consumo~~
~~ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO~~	
	~~Mobili per ufficio~~
	~~Sedute, poltrone e divani~~
	~~Tendaggi, tappezzerie ed affini~~
	~~Corpi illuminanti e lampade~~
	~~Segnaletica per esterni ed interni~~
	~~Condizionatori mobili~~
	~~Complementi di arredo per esterni ed interni~~
	~~Piante ornamentali~~
~~MATERIALI DI CONSUMO~~	
	~~Accessori per ufficio e cancelleria~~
	~~Carta~~
	~~Carburanti e prodotti simili~~
	~~Materiale elettrico~~
	~~Materiale igienico sanitario~~
	~~Vestituario da lavoro e divise~~
	~~Elettrodomestici~~
	~~Utensili da lavoro~~

SEZIONE: SERVIZI (lettera b), comma 1, articolo 76)

CATEGORIA	CLASSE
~~SERVIZI VARI~~	
	~~Servizi di biglietteria viaggi e prenotazioni alberghiere~~

	Servizi di ristorazione
	~~Servizi di smaltimento rifiuti~~
	~~Servizi di stampa, rilegatura e pubblicazione~~
	~~Servizi di traduzione ed interpretariato~~
	Servizi di vigilanza
	~~Servizi di pulizia~~
	~~Servizi di brokeraggio assicurativo~~
	Servizi di progettazione e composizione grafica
	~~Servizi di manutenzione parco autoveicoli con gestione~~
	Servizi di manutenzione parco natanti
	Servizi di trasloco e facchinaggio
	~~Servizi di derattizzazione e disinfestazione~~
	Servizi di lavanderia
	Servizi di stenotipia e trascrizione
	Servizi di somministrazione di lavoro mediante agenzia autorizzata
	~~Servizi di noleggio e manutenzione di apparecchiature di riproduzione, duplicazione, microfilmatura e di macchine d'ufficio~~
	~~Servizi di ripresa, elaborazione e diffusione di immagini televisive di avvenimenti istituzionali ed iniziative promosse dal Consiglio regionale del Veneto~~
	~~Servizi di telefonia~~
	Servizi di spedizioniere
	~~Servizi di allestimento stand per manifestazioni ed eventi di comunicazione~~
	Servizi bibliografici e biblioteconomici, ivi compreso il restauro di libri
	Servizi di manutenzione di piante ornamentali

SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA	
	~~Manutenzione apparecchiature audio video~~
	~~Manutenzione apparecchiature per telecomunicazioni~~
	~~Manutenzione apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche ed elettriche~~
	~~Manutenzione apparecchiature ed attrezzature per la sicurezza~~
	~~Manutenzione tendaggi, tappezzerie ed affini~~
	~~Manutenzione complementi d'arredo per esterni ed interni~~
SERVIZI INFORMATICI	
	~~Servizi di manutenzione hardware~~
	~~Servizi informatici professionali e di assistenza software~~
	~~Servizi telematici~~
	~~Servizi di formazione informatica~~

SEZIONE: LAVORI (lettera c), comma 1, articolo 76)

CATEGORIA	CLASSE
INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE FABBRICATI	
	Manutenzione e ristrutturazione edifici civili
	Restauro e manutenzione immobili di interesse storico, sottoposti a tutela
	Opere di dipintura e verniciatura
	Opere di vetreria
	Opere di pavimentazione
	Opere di falegnameria

	Opere di tappezzeria
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	
	~~Impianti antincendio~~
	~~Impianti elevatori~~
	~~Impianti trasmissione dati~~
	Impianti condizionamento e riscaldamento
	Impianti elettrici ed elettromeccanici
	Impianti di sicurezza e sorveglianza
	Impianti telefonici
	Impianti idraulici e termo-idraulici
	Impianti scarico e fognature
	~~Impianti di isolamento termico o/o acustico~~

(Codice interno: 271044)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 17 del 06 marzo 2014

Misure di contenimento della spesa per l'utilizzo delle autovetture di servizio del Consiglio regionale del Veneto.
[Consiglio regionale]

Il parco automezzi in dotazione del Consiglio regionale del Veneto

Il Consiglio regionale del Veneto ha attualmente in dotazione un parco automezzi composto da 3 autovetture e 1 veicolo commerciale adibito al trasporto di persone e cose con sette posti a sedere come risulta dalla tabella sotto indicata :

MODELLO	TARGA	Chilometraggio al 31/01/2014	NOTE
BMW serie 5	DW117PP	223.097	acquisita in proprietà il 30/06/2009
Volkswagen Passat	EH973FB	82.200	noleggio dal 30/05/2011 al 31/05/2014
Volkswagen Passat	EH975FB	82.140	noleggio dal 30/05/2011 al 31/05/2014
Mercedes Viano	EL406MT	25.551	acquisita in proprietà dal 07/02/2012

2. La normativa in materia di utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi delle spese di gestione delle autovetture

La vigente normativa in materia di spese di esercizio delle autovetture di servizio (l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 di recepimento) stabilisce che, a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Il predetto limite poteva essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Inoltre, l'articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 prevede che

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

Per quanto riguarda il Consiglio regionale la rinnovata disciplina del trattamento dei consiglieri, recata dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, che ha novellato la legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, sul punto dispone quanto segue:

Art. 3 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali".

1. L'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, così come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito:

"Art. 3 - Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato.

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato, ivi comprese le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell'ambito del territorio regionale.

2. La partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle commissioni permanenti e speciali è gratuita, con l'esclusione di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.

3. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è pari a euro 4.500,00.

4. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto del dieci per cento **per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per i vicepresidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro**

disposizione dalla Regione per raggiungere le sedi regionali e per gli altri spostamenti per l'esercizio del mandato

5. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto in ragione dell'uno per cento per ogni giornata per la quale **i consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione**

6. L'Ufficio di presidenza emana, d'intesa con la Giunta regionale, disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 4 e 5."

3. Misure per il contenimento e il controllo della spesa per la gestione del parco automezzi

Sulla base delle sopra citate norme la spesa per la gestione del parco automezzi del Consiglio regionale non può superare per il biennio 2014-2015 l'importo annuo di Euro 29.756,00.

Si rendono pertanto necessari, per il contenimento e il controllo della spesa di gestione del parco automezzi del Consiglio regionale, i seguenti interventi:

- dismissione dell'autoveicolo BMW serie 5 targato DW117PP di proprietà del Consiglio regionale avente cilindrata superiore a 1600 e con già un notevole numero di Km effettuati;
- acquisizione con contratto a noleggio di due autovetture con cilindrata 1600 al termine dell'attuale contratto di noleggio (scadenza 31 maggio 2014);
- adozione di sistemi telematici per la trasparenza dell'uso delle autovetture di servizio;
- adozione di apposito atto di organizzazione per l'utilizzo delle autovetture di servizio.

3.1 Adesione alla convenzione consip per l'acquisizione di due autoveicoli a noleggio

Presso la piattaforma Consip, istituita dal MEF, è attiva dal 23 dicembre 2013 la convenzione "autoveicoli in noleggio 10 bis" che prevede la possibilità di acquisire veicoli a noleggio ad alimentazione benzina, gasolio ed ibrida con contratti da 24, 36, 48, 60 e 72 mesi e chilometraggi variabili da 40 mila sino a 150 mila chilometri.

Altre caratteristiche della convenzione sono:

- 12 pneumatici inclusi nel canone (compresi quelli alla consegna ed esclusi quelli invernali);
- franchigia responsabilità civile verso i terzi massimo Euro 150,00 per sinistro passivo;
- franchigia guasti accidentali (Kasco) massimo Euro 350,00 per sinistro passivo;
- franchigia incendio furto ecc. massimo Euro 350,00 per sinistro;
- tempi di consegna massimo 150 gg.;
- servizio telematico per la gestione della flotta (black box) compreso nel canone;
- possibilità di richiedere in fase di ordinativo di fornitura optional o accessori aggiuntivi.

Per far fronte alle necessità del Consiglio regionale ed ottimizzare il costo del noleggio si ritiene opportuno acquisire due veicoli Volkswagen Passat 1.6 tdi 77kw bluemotion con alimentazione a gasolio, per un periodo di noleggio di 48 mesi e 120.000 km complessivi, includendo nell'ordinativo di fornitura i dispositivi aggiuntivi di sicurezza airbag laterali per sedili posteriori, navigatore satellitare RSN 315 cd/mp3 con display touchscreen a colori e predisposizione telefono per cellulari con bluetooth, per un costo complessivo di Euro 28.990,13 per veicolo.

3.2 Atto di organizzazione per l'utilizzo delle autovetture di servizio del consiglio regionale

Nelle more dell'approvazione del Regolamento interno di amministrazione e organizzazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 53, occorre disciplinare con apposito atto di organizzazione l'utilizzo delle autovetture di servizio del Consiglio regionale da parte dei consiglieri e dei dipendenti, al fine di garantire il controllo della relativa spesa.

L'atto proposto prevede, in sintesi:

- uso esclusivo riservato al Presidente del Consiglio e, compatibilmente con i limiti di spesa, ai vicepresidenti del Consiglio;
- uso non esclusivo per i consiglieri posti in missione con mandato formale del Presidente e per il Segretario generale su autorizzazione del Presidente, compatibilmente con i limiti di spesa;
- uso non esclusivo per inderogabili esigenze di servizio per i dipendenti, su autorizzazione del Segretario generale, compatibilmente con i limiti di spesa;

- installazione di sistemi di localizzazione dei veicoli mediante GPS su tutte le auto di servizio, previo esperimento delle procedure previste in materia di tutela della privacy dei lavoratori (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, articolo 154);
- dotazione del libro di viaggio su ogni veicolo con obbligo tassativo di compilazione.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il Relatore il quale dà atto che gli uffici competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 e l'articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012;
- vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

- 1) di approvare l'unito atto di organizzazione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, riguardante le modalità e i limiti di utilizzo delle autovetture di servizio del Consiglio regionale del Veneto, demandando al dirigente del Servizio amministrazione bilancio e servizi le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- 2) di demandare al Servizio amministrazione bilancio e servizi l'adesione alla convenzione Consip per il noleggio di due Volkswagen Passat 1.6 tdi 77kw bluemotion per un periodo di noleggio di 48 mesi e 120.000 km complessivi, includendo nell'ordinativo di fornitura i dispositivi di sicurezza aggiuntivi indicati in premessa;
- 3) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UFFICIO DI PRESIDENZA

MODALITÀ E I LIMITI DI UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

1. USO ESCLUSIVO DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO

1.1 Presidente del Consiglio regionale

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, il Presidente del Consiglio regionale ha diritto all'uso esclusivo dell'autovettura di servizio per le proprie esigenze istituzionali, ivi compresi gli spostamenti verso e da la sede del Consiglio regionale.

1.2 Vicepresidenti del Consiglio regionale

Compatibilmente con il rispetto dei limiti di spesa previsti per la gestione delle autovetture di servizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, l'Ufficio di presidenza può autorizzare l'uso esclusivo dell'autovettura di servizio da parte dei vicepresidenti del Consiglio regionale, per le loro esigenze istituzionali, ivi compresi gli spostamenti verso e da la sede del Consiglio regionale.

2. USO NON ESCLUSIVO DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO

2.1 Consiglieri regionali

Compatibilmente con il rispetto dei limiti di spesa previsti per la gestione delle autovetture di servizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, il Presidente del Consiglio regionale può autorizzare l'uso non esclusivo dell'autovettura di servizio da parte dei consiglieri regionali posti in missione su mandato formale del Presidente medesimo.

2.2 Segretario generale

Compatibilmente con il rispetto dei limiti di spesa previsti per la gestione delle autovetture di servizio, il Presidente del Consiglio regionale può autorizzare l'uso non esclusivo dell'autovettura di servizio da parte del Segretario generale per motivi di servizio.

3. USO NON ESCLUSIVO DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO DA PARTE DEI DIPENDENTI

Nei casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio e in ogni caso compatibilmente con il rispetto dei limiti di spesa previsti per la gestione delle autovetture di servizio, il Segretario generale può autorizzare l'uso non esclusivo dell'autovettura di servizio da parte dei dirigenti e dei dipendenti del Consiglio regionale.

4. PARTICOLARI SERVIZI DI TRASPORTO

Particolari servizi di trasporto, connessi con esigenze di rappresentanza o con lo svolgimento di convegni, riunioni o cerimonie, possono essere utilizzati previa autorizzazione del capo del servizio competente.

5. SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI MEDIANTE GPS E DOTAZIONE DEL LIBRETTO DI BORDO

5.1 Sistemi di localizzazione dei veicoli

La struttura consiliare competente provvederà a installare e a mantenere in esercizio su ogni autovettura di servizio un sistema di localizzazione del veicolo mediante GPS, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della privacy dei lavoratori (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, articolo 154) e previa sottoscrizione di apposito accordo con le Organizzazioni sindacali.

5.2 Libretto di bordo

Ciascuna vettura di servizio dovrà essere dotata di libretto di bordo che deve essere compilato e sottoscritto dall'autista, inderogabilmente entro la fine della giornata lavorativa e analiticamente in ogni sua parte, sul quale vengono annotati i seguenti dati essenziali:

1. data del servizio (giorno e ora di partenza; data e ora di arrivo);
2. motivo del servizio e nominativo delle persone trasportate.
3. lettura dei chilometri alla partenza e all'arrivo;
4. totale chilometraggio percorso.

5.2 Ricovero autovetture

Con riferimento al ricovero delle autovetture si confermano le disposizioni in merito approvate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 50 del 24 marzo 2004 come confermata con deliberazione n. 47 del 21 marzo 2005.

(Codice interno: 271045)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 18 del 06 marzo 2014

Assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Forza Italia della sig.ra Giorgia Schiavo, previa assunzione con contratto a tempo determinato.*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]*

1. Le unità organizzative di supporto ai gruppi consiliari (le segreterie dei gruppi)

La legge regionale 31 dicembre 2012 n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" prevede delle apposite unità organizzative a supporto dei gruppi consiliari, in continuità con la disciplina previgente (l.r. 1/1997):

Art. 47 - Segreterie dei gruppi consiliari

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all'articolo 42 dello Statuto si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. Richiesta di assegnazione di personale alla Segreteria del gruppo

Con nota del 27 febbraio 2014, il Presidente del gruppo consiliare Forza Italia ha chiesto, ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale", di avvalersi della collaborazione, presso la segreteria dello stesso gruppo consiliare, della sig.ra Giorgia Schiavo, previa assunzione con contratto a tempo determinato nella categoria C, posizione economica C1.

Nel merito, si precisa che, con nota in data 27 febbraio 2014, la sig.ra Giorgia Schiavo ha manifestato il proprio assenso all'assunzione di cui trattasi.

3. Capienza della dotazione di personale spettante alla Segreteria del gruppo e rispetto del limite alle assunzioni di personale a tempo determinato

La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari dall'entrata in vigore della Legge di autonomia del Consiglio regionale e per l'attuale legislatura è stabilita dagli articoli 49 e 47, comma 5, della l.r. 53/2012.

Art. 49 - Dotazione di personale delle unità di supporto dei gruppi

1. Alle segreterie dei gruppi consiliari è assegnato personale nei limiti di numero e di categoria della dotazione di personale definita al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 47 e nei limiti di spesa definiti ai commi 2 e 3 dell'articolo 47; è fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, fermo restando il limite di numero.

Art. 47 - Segreterie dei gruppi consiliari

5. La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella B di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale della regione", nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 2 dell'allegato B.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della l.r. 53/2012:

Art. 51 - Dotazione di personale delle unità di supporto dei gruppi

1. Fermi restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 47 e i vincoli di legge, le segreterie dei gruppi consiliari si avvalgono, nel limite massimo del cinquanta per cento, arrotondato all'unità superiore, dell'organico previsto, di personale assunto con contratto a tempo determinato.

Pertanto, la dotazione di personale spettante - sempre nel rispetto dei limiti di spesa sopra indicati - al gruppo consiliare Forza Italia composto da 4 consiglieri, è la seguente:

dirigenti	1
D 3	1
D 1	1

C 1	2
B 3	1
Totale personale assegnabile	6
Totale personale assumibile a tempo determinato	3

Alla data di assunzione del presente provvedimento risulta già assegnato il seguente personale:

<i>nominativo</i>	<i>status</i>	<i>posizione economica</i>	<i>atto di assegnazione</i>
Vianello Roberta	In ruolo ente regionale ex articolo 60 Statuto	Dirigente	Delibera UP 3 del 23/01/2014
Grossato Michele	Tempo determinato	C1	Delibera UP 140 del 27/12/2013
Allevato Sacha	Tempo determinato	C1	Delibera UP 15 del 13/02/2014
<i>Totale personale assegnato</i>			3
<i>Totale personale assunto a tempo determinato</i>			2

Si dà atto pertanto che la dotazione di personale è sufficientemente capiente per consentire l'assunzione a tempo determinato di n. 1 unità nella posizione economica di C1, in corrispondenza della disponibilità di n. 1 unità nella posizione economica D1 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, secondo periodo, della l.r. 53/2012 in ordine alla possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, fermo restando il limite di numero.

In merito ai requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, si dà atto che, nelle more dell'adozione del regolamento di amministrazione ed organizzazione, si fa riferimento ai requisiti previsti in via generale per l'accesso all'impiego regionale. Al riguardo, nulla osta all'assunzione di cui trattasi.

4. Rispetto dei limiti della spesa per il personale dei gruppi consiliari

La spesa massima per la dotazione di personale della segreteria del gruppo in oggetto è stata determinata, ai sensi dell'articolo 47, commi 2 e 3 della l.r. 53/2012, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza approvata il 13 febbraio 2014, in euro 240.480,33. Considerato che il costo complessivo annuo di n. 1 unità nella posizione economica C1 - stimabile in Euro 46.303,52 (pari al costo di un'unità nella posizione economica D1, ai sensi di quanto previsto all'articolo 52, comma 2, ultimo periodo) - sommato alla spesa effettiva per il personale attualmente in servizio pari a Euro 140.899,36, risulta essere inferiore alla spesa massima, l'assunzione richiesta risulta possibile.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 47/2012 alle spese del personale dei gruppi consiliari

"[...] non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

5. Il rapporto di lavoro dell'unità di personale richiesta

Si evidenzia infine che, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della citata l.r. 53/2012,

Art. 51 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari.

...

6. il rapporto di lavoro del personale assunto con contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di cui trattasi può essere risolto in qualsiasi momento e termina, in ogni caso, con la cessazione del gruppo consiliare che ne ha proposto l'assunzione.

Si sottolinea inoltre che nel caso di specie si tratta di un contratto di lavoro che nasce *intuitu personae* e tenuto conto del contingente limitato appositamente assegnato, nonché in virtù di un rapporto fiduciario con il Presidente del Gruppo consiliare che propone l'assunzione. Tale rapporto, altresì, ha natura di per sé limitata nel tempo, in relazione alla durata del mandato politico. La specialità dell'incarico, la durata temporanea e il rapporto fiduciario sono elementi che consentono di escludere tale contratto dal campo di applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si tratta ora di assegnare la sig.ra Giorgia Schiavo alla segreteria del gruppo consiliare Forza Italia, previa sottoscrizione del contratto individuale a tempo determinato, che precede la presa di servizio, nella categoria C, posizione economica C1.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- vista la l.r. 31 dicembre 2012, n. 53;
- vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 10 del 13 febbraio 2014;
- vista la nota del Presidente del gruppo consiliare Forza Italia, datata 27 febbraio 2014;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la sig.ra Giorgia Schiavo alla segreteria del gruppo consiliare Forza Italia, previa sottoscrizione del contratto individuale a tempo determinato, che precede la presa di servizio, nella categoria C, posizione economica C1;

- 1) di dare atto che la spesa relativa agli emolumenti spettanti trova copertura nel capitolo 5010 (stipendi e trattamento economico accessorio del personale dei Gruppi consiliari) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 - che presenta la necessaria disponibilità - ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi;
- 2) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente rientra nei limiti normativi vigenti come specificato nelle premesse;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione risorse umane per gli adempimenti di competenza ai sensi di quanto previsto all'articolo 56, comma 16, della l.r. 53/2012;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 270696)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2797 del 30 dicembre 2013

Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto. Approvazione progetti 2013. L.R. 15/2007.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento vengono approvati e finanziati due progetti per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto in applicazione della L.R. 15/2007. Viene inoltre impegnata la corrispondente spesa prevista.

Istanze in data 25/11/2013 e 19/12/2013.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue:

La Giunta regionale con la legge n. 15 del 12/07/2007 si è dotata di una normativa specifica per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina (Z.T.B.) con l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente marino costiero.

Nell'ambito delle finalità della citata legge regionale n. 15/2007, la Giunta promuove e persegue la protezione ambientale delle aree marine d'interesse, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche di tali zone, il ripopolamento ittico, la diffusione e la divulgazione della conoscenza degli ambienti marino costieri e delle peculiari caratteristiche ambientali delle zone di tutela biologica, l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina, la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, lo sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica, infine promuove attività volte alla diversificazione, alla valorizzazione ed alla riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura e per lo sviluppo del turismo marittimo.

Per quanto attiene agli interventi finanziabili, la legge regionale n. 15/2007 prevede che la Giunta regionale sia autorizzata, tra le varie azioni da svolgere per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto, ad acquisire studi scientifici e programmi di ricerca nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, e "studi scientifici e monitoraggi volti a verificare la peculiarità delle caratteristiche biologiche e strutturali che rendono le aree individuate idonee per la riproduzione di varie specie marine di importanza economico-commerciale e per le attività di ricerca scientifica nonché gli esiti conseguiti sull'accrescimento delle specie ittiche".

La Giunta regionale, ad oggi, ha approvato e finanziato progetti e interventi con le deliberazioni n. 4350 del 28/12/07, n. 2002 del 22/07/08, n. 3730 del 2/12/08, n. 4069 del 30/12/08, n. 2428 del 4/08/09, n. 4164 del 29/12/09, n. 3147 del 14/12/10, n. 1302 del 3/8/11, n. 2390 del 29/12/2011 e n. 2870 del 28/12/2012. Tra le diverse iniziative finanziate e portate a compimento, particolare importanza per gli aspetti storico - conoscitivi ma anche e soprattutto per i risvolti di carattere ambientale e di tutela delle acque marine, riveste il censimento dei relitti del golfo di Venezia, intervento che ha portato all'individuazione di una svariata tipologia di relitti sui fondali marini, anche con conseguenti operazioni di brillamento di ordigni inesplosi e di bonifica di serbatoi di imbarcazioni e altri interventi di valenza ambientale. Il progetto è stato a suo tempo affidato dalla Giunta regionale all'Università degli Studi di Padova, la quale si è avvalsa per l'attuazione della ditta CAM Idrografica S.r.l. - Venezia.

Con la su citata DGR n. 3730/2008, la Giunta ha anche stabilito di attribuire alla Direzione Geologia e Georisorse le funzioni dell'Ente Gestore di cui all'art. 9 della L.R. n. 15/2007, fino alla sua istituzione.

Tra le proposte progettuali pervenute alla Giunta regionale, anche in ragione delle risorse economiche disponibili, si ritiene che possano essere approvate le seguenti iniziative rispondenti agli obiettivi della legge regionale n. 15/2007:

- Progetto "Festival Tegnùe del Veneto - Rassegna del film del mare 2014" proposto dal sig. Alvaro Gradella con nota del 25/11/2013 prot. 517049, come prosecuzione delle attività di promozione e divulgazione culturale e turistica avviate con deliberazioni n. 1302 del 3/8/11 e n. 2870 del 28/11/2012. Le sedi del festival saranno, come per gli anni precedenti, città venete costiere; per tale progetto si propone un

finanziamento omnicomprendivo di Euro 40.000,00.

- Progetto di pubblicazione del volume dedicato ai relitti sommersi censiti nel golfo di Venezia, proposto dalla CAM S.r.l. - Venezia con nota del 19/12/2013, prot. 559398; per il quale si propone un finanziamento omnicomprendivo di Euro 20.000,00.

La L.R. 15/2007, all'art. 4, come detto, prevede la diffusione e la divulgazione della conoscenza degli ambienti marini costieri oltre che programmi di carattere educativo. Inoltre queste iniziative sono volte alla valorizzazione di un ambiente marino, quello delle teggue, specifico e peculiare della nostra Regione e quindi presentano caratteristiche di generalità tali da poterle considerare di promozione istituzionale della Regione del Veneto.

E' possibile pertanto approvare le iniziative di cui sopra, alle quali si dà copertura mediante impegno sul capitolo n. 100986 "Azioni regionali per la promozione delle zone di tutela biologica marina".

L'avvio delle attività da parte dei soggetti beneficiari sarà subordinato alla sottoscrizione della convenzione, allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante (**Allegato A**), che regolerà i rapporti tra i beneficiari del finanziamento e la Regione del Veneto, in particolare determinando tempi e modi di esecuzione del progetto e modalità di pagamento. Detta convenzione in sede di sottoscrizione potrà essere adeguata ai contenuti della singola iniziativa; le convenzioni saranno sottoscritte presumibilmente entro il corrente esercizio-anno 2013.

Per entrambi i progetti i soggetti beneficiari saranno tenuti al rispetto delle indicazioni della Direzione regionale Comunicazione e Informazione, relativamente alle modalità di allestimento grafico e di promozione delle rassegne video - cinematografiche.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53 quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. n. 15 del 12 luglio 2007 sulla salvaguardia e protezione dell'ambiente marino;

VISTE le deliberazioni n. 4350 del 28 dicembre 2007, n. 2002 del 22 luglio 2008, n. 3730 del 2 dicembre 2008, n.4069 del 30 dicembre 2008, n. 4263 del 30 dicembre 2008, n. 2428 del 4 agosto 2009, n. 4164 del 29 dicembre 2009, n. 3147 del 14 dicembre 2010 e n. 1302 del 3 agosto 2011, n. 2390 del 29/12/2011 e n. 2870 del 28/12/2012.

delibera

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, l'iniziativa per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto in applicazione della L.R. 15/2007 denominata "Festival Tegnùe del Veneto - Rassegna del film del mare 2014" e il progetto di pubblicazione del volume dedicato ai relitti sommersi censiti nel golfo di Venezia; COD.SIOPE 1.06.02-1623;
2. di impegnare sul capitolo n.100986 "Azioni regionali per la promozione delle zone di tutela biologica marina", che presenta sufficiente disponibilità per l'esercizio corrente, l'ammontare di Euro 40.000,00 (IVA e ogni onere incluso, se dovuti) a favore del sig. Alvaro Gradella e di Euro 20.000,00 (IVA e ogni onere incluso, se dovuti) a favore della CAM idrografica S.r.l.- Venezia;
3. di dare atto che la spesa di Euro 40.000,00 ogni onere compreso afferente la rassegna cinematografica per la realizzazione del progetto "Festival delle Tegnùe del Veneto" e la spesa di Euro 20.000,00 ogni onere compreso, per la pubblicazione del volume dedicato ai relitti sommersi censiti nel golfo di Venezia, sono tipologie di spesa soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, ma ne rimangono escluse per le motivazioni riportate in premessa;
4. di approvare la bozza di convenzione (**Allegato A**) parte integrante della presente deliberazione, che regolerà i rapporti tra Regione e soggetti beneficiari degli interventi, che sarà presumibilmente sottoscritta entro l'anno corrente dando altresì atto che la stessa convenzione in sede di sottoscrizione potrà essere adeguata ai contenuti della singola iniziativa;
5. di confermare alla Direzione Geologia e Georisorse l'attribuzione delle funzioni dell'Ente Gestore di cui all'art. 9 della L.R. n. 15/2007, fino alla sua istituzione;

6. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse dell'esecuzione del presente atto e in particolare di delegare al dirigente della Direzione regionale Geologia e Georisorse la sottoscrizione delle convenzioni regolanti i rapporti tra i soggetti beneficiari e la Regione e la liquidazione delle spese sostenute dai soggetti beneficiari previa verifica tecnica con le seguenti modalità: il 50% dell'importo dopo la sottoscrizione della convenzione e la presentazione della proposta dettagliata d'intervento; il rimanente 50% a saldo, su presentazione della relazione finale che dovrà essere presentata non oltre il mese di giugno 2015;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 2797 del 30 dicembre 2013**

pag. 1/2

CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO

E

-
- la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede in Venezia Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 - codice fiscale 80007580279, rappresentata da nato a il, domiciliato per la carica presso la sede regionale di Venezia, Calle Priuli – Cannaregio 99, che interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione, nella sua qualità di Dirigente della Direzione regionale Geologia e Georisorse, a ciò espressamente autorizzato ai sensi della D.G.R. n. del.....;

E

-
-

Tutto ciò premesso tra le parti sopraindicate si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione sono le attività e gli interventi di tutela, di promozione e di sviluppo della zona costiera del Veneto e di creazione di zone di tutela biologica marina così come previsto dalla L.R. n. 15 del 12/07/2007. Nello specifico il progetto, denominato “.....” comprende le seguenti azioni:

-
-

ARTICOLO 2 - MODALITÀ OPERATIVE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

Il beneficiario s’impegna a realizzare le attività di propria competenza in conformità al cronoprogramma che, come allegato, costituisce parte integrante della presente convenzione.

Per l’esecuzione delle attività progettuali il beneficiario si impegna a rispettare la vigente normativa, e ad assumere ogni adempimento tecnico – amministrativo eventualmente necessario (quali l’acquisizione di pareri, autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta, valutazioni d’incidenza, valutazioni d’impatto ambientale) per l’esecuzione delle singole azioni previste. Per le attività progettuali il beneficiario potrà avvalersi di soggetti esterni da individuarsi in conformità alla vigente normativa.

ARTICOLO 3 – ELABORATI PRODOTTI

Il beneficiario dovrà produrre entro il un rapporto intermedio riportante lo stato di avanzamento dei lavori effettuati nel corso della realizzazione del progetto e la descrizione di tutte le attività avviate ed eventualmente già completate.

Dovrà inoltre predisporre, entro il, una relazione tecnica finale contenente anche la descrizione dettagliata dell’intervento e delle spese sostenute.

In particolare il beneficiario dovrà produrre anche i seguenti elaborati:

-
-

e far pervenire alla Direzione regionale Geologia e Georisorse copia, anche informatizzata, di ogni elaborato prodotto (sia a carattere promozionale, che di divulgazione culturale) attinente al progetto finanziato e di ogni altro prodotto realizzato (GIS, Banche dati, filmati, CD-Rom, DVD, ecc.). I software ed i sistemi di riferimento utilizzati dovranno essere concordati con la Direzione regionale Geologia e Georisorse.

ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione va dalla data di sottoscrizione della presente al

Le attività progettuali iniziano il e si concludono il, la durata del progetto è di mesi, come meglio descritto nel cronoprogramma allegato. Nel caso in cui le attività previste dal progetto subiscano slittamenti o ritardi, il beneficiario può chiedere una proroga motivata al Dirigente della Direzione regionale Geologia e Georisorse che

ALLEGATO A alla Dgr n. 2797 del 30 dicembre 2013

pag. 2/2

valuterà, sulla base delle motivazioni addotte, la concessione della proroga. L'eventuale mancato rispetto dei termini non preventivamente segnalato e motivato comporterà la revoca o la riduzione della somma assegnata.

ARTICOLO 5 – FINANZIAMENTO

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il finanziamento è fissato in Euro, IVA e ogni onere aggiuntivo compreso, se dovuto.

ARTICOLO 6 - EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

La spesa prevista verrà erogata al beneficiario, previa verifica tecnica da parte degli uffici della Direzione regionale Geologia e Georisorse, con le seguenti modalità ed in funzione della disponibilità di cassa:

- il 50% dell'importo dopo la sottoscrizione della convenzione e la presentazione della proposta dettagliata d'intervento;
- il rimanente 50% a saldo, su presentazione della relazione finale e ogni altro documento necessario ai fini della liquidazione degli importi dovuti che dovrà essere presentata non oltre il mese di giugno 2015.

ARTICOLO 7 - PROPRIETÀ DEI BENI, DEI DATI E DEGLI ELABORATI

La proprietà dei beni, dei dati e degli elaborati prodotti nell'ambito del progetto finanziato è della Regione Veneto. Il materiale prodotto potrà essere pubblicato, a cura del beneficiario anche in collaborazione con la Regione, comunque sempre previa autorizzazione della Direzione Geologia e Georisorse.

ARTICOLO 8 - ATTIVITÀ DI VERIFICA

Al Dirigente della Direzione Geologia e Georisorse è riconosciuto il potere di mettere in atto ogni forma di controllo e verifica ritenuta utile per garantire il corretto svolgimento del progetto.

ARTICOLO 9 – INADEMPIMENTI

In caso d'inadempimento la Regione Veneto, previa diffida mediante lettera raccomandata, può di diritto risolvere il contratto. La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente atto è demandata alla competenza del foro di Venezia

ARTICOLO 10 – MODIFICHE O AGGIUNTE

Le disposizioni del presente contratto potranno essere modificate o integrate solo con atti aggiuntivi concordati tra le parti.

ARTICOLO 11 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Le parti si danno atto che la presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese a carico del richiedente relativamente all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972 (s.m.i.).....

ART. 12 - CONTROVERSIE

La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione è demandata alla competenza del Foro di Venezia.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI TERZI

Il Contraente esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

La presente convenzione sottoscritta in numero 4 copie, è composta da 13 articoli, più 1 allegato.

Letto, firmato e sottoscritto a Venezia, Calle Priuli, 99

in data

per la Regione del Veneto

.....

per il (beneficiario)

(Codice interno: 270725)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 214 del 27 febbraio 2014

"Società agricola Cavallaro s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Stanghella (PD).

*[Energia e industria]***Nota per la trasparenza:**

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla "Società agricola Cavallaro s.s.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 1813 del 13/07/2010 "Comune di Stanghella (PD) - "Società agricola Cavallaro S.S." Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Stanghella (PD)." e successive modifiche e integrazioni (decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 409 del 25/10/2010 e D.G.R. n. 1266 del 16/07/2013).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza di rilascio variante n. 313829/2013 (protocollo regionale n. 313289 del 23/07/2013);

Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 404039 del 25/09/2013);

Parere favorevole rilasciato da AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova in sede di conferenza di servizi del 10 ottobre 2013;

Parere favorevole rilasciato da ARPA Veneto Dipartimento Provinciale di Padova in sede di conferenza di servizi del 10 ottobre 2013.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia

da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1813 del 13 luglio 2010 e successive modifiche e integrazioni (Decreto del dirigente della Direzione Agroambiente n. 409 del 25 ottobre 2010 - D.G.R. n. 1266 del 16 luglio 2013), la società "Società agricola Cavallaro s.s." (CUAA 00260760285), con sede legale e operativa in via legale in via Statale, n. 26 - Comune di Stanghella (PD), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Stanghella (PD), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 23 luglio 2013 la medesima società "Società agricola Cavallaro s.s." ha presentato richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1813/2010, riguardante la modifica al piano di alimentazione biologica dell'impianto di produzione di biogas.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 23 luglio 2013 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio della modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

In data 10 ottobre 2013 la Conferenza di servizi ha approvato, all'unanimità, il progetto di variante sostanziale dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino e avicolo - pollina) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, nonché all'adeguamento della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia;
- nuova Relazione tecnico descrittiva agronomica (L.R. n. 11/2004) - Variante utilizzo sottoprodotti.
- attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazioni e Enti pubblici interessati.

Successivamente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla società "Società agricola Cavallaro s.s." una modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 512789 del 26/11/2013);
- ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) ha inoltrato il proprio parere favorevole alla variante di progetto in sede di conferenza di servizi del 10 ottobre 2013;
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Padova ha approvato gli interventi di variante in argomento, per effetto del silenzio/assenso previsto al comma 7, art. 14 ter della legge n. 241/90 e ss. mm. e ii., confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fidejussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino *ex ante* delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1813/2010 e successive modifiche e integrazioni (Decreto del dirigente della Direzione Agroambiente n. 409/2010 - D.G.R. n. 1266/2013);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

PRESO ATTO del verbale della Conferenza di servizi del 10 ottobre 2013;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con nota protocollo n. 512789 del 26/11/2013, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

CONFERMATO che:

- con contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate di Este (PD) il 9 febbraio 2010 al n. 469, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Padova il 16 febbraio 2010 - Registro generale n. 711 e al registro particolare n. 463, come da atto notarile del 5 febbraio 2010 a firma del dott. proc. Giuseppe Ponzi, notaio in Monselice (Rep. 140226/Racc. 21885), la "Società agricola Cavallaro s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, sino al 10 novembre 2030 (Comune di Stanghella -PD, catasto terreni, sezione unica, foglio 3, mappali nn. 35, 45 e 260);
- in data 13 novembre 2011 i citati mappali n. 35 e n. 45 sono stati oggetto di frazionamento catastale, con Atto di aggiornamento dell'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova (protocollo n. 2011/478507) e pertanto le superfici interessate dall'esercizio dell'impianto di produzione di energia, sino al 10 novembre 2030, risultano essere

censite in Comune di Stanghella -PD, foglio n. 260, 289 (ex 45) e 290 (ex 35);

CONFERMATI, altresì, gli importi complessivi di stima dei costi inerenti la demolizione delle opere e infrastrutture e ripristino ex-ante delle superfici interessate dall'impianto di produzione di energia in Euro 120.000,00 di cui alla polizza cauzionale n. 6058500059536 del 28 ottobre 2010 e relativi allegati AG, appendici n. 1 e n. 3 del 13/05/2013, sottoscritta dalla "Società agricola cavallaro s.s." con Milano Assicurazioni S.p.A. per un importo garantito pari a Euro 132.000,00 (euro centotrentaduemila/00);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, in sostituzione del punto 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1266 del 16 luglio 2013, la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
 - prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistata sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
 - sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino) di origine aziendale;
 - sottoprodotti provenienti dalla lavorazione e trasformazione dei cereali (pula, farina, farinaccio, farinetta, semi spezzati, crusca, tritello, glutine e amido - 7% in peso, pari a 1.400 t/a), dalla lavorazione della barbabietola da zucchero (melasso - meno del 1% in peso, pari a 100 t/a e polpe surpressate - 1% in peso, pari a 200 t/a), dalla lavorazione delle olive (sansa - meno del 1% in peso, pari a 100 t/a), dalla lavorazione degli ortaggi (bucchette - 2% in peso, pari a 400 t/a) e dalla lavorazione della frutta (bucchette - 2% in peso, pari a 400 t/a);
3. di confermare il dispositivo n. 3 della D.G.R. n. 1266 del 16 luglio 2013 con il quale la "Società agricola Cavallaro s.s." è stata autorizzata alla produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (Marca GE Jenbacher, modello JGS 320 GS-C25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, della potenza termica nominale unitaria di 2,464 MW associato a un generatore (Marca Stamford, modello PE 734 C2e) di potenza elettrica in uscita di 0,999 MW (potenza termica utile residua di 1,244 MW);
4. di autorizzare, in sostituzione del punto 4. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1266 del 16 luglio 2013 la società "Società agricola Cavallaro s.s." (CUAA 00260760285), con sede legale e operativa in via Statale, n. 26 - Comune di Stanghella (PD), all'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati ai precedenti punti 2. e 3., nel Comune di Stanghella (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 3, mappali nn. 35, 45 e 260, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 594453/48.24 del 27/10/2009, n. 678285/48.24 del 03/12/2009, n. 65934/48.24 del 04/02/2010, n. 109951/48.24 del 26/02/2010, n. 348666 del 27/07/2012, n. 487727 del 26/10/2012, n. 548918 del 03/12/2012, n. 566725 del 12/12/2012, n. 313829 del 23/07/2013, n. 424657 del 07/10/2013 e n. 512789 del 26/11/2013;
5. di confermare il dispositivo n. 5 della D.G.R. n. 1813 del 13 luglio 2010 con il quale la società "Società agricola Cavallaro s.s." è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica connessa con l'impianto di produzione di energia nel tratto compreso tra il cogeneratore e il punto di connessione alla rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica (linea MT denominata "Solesino"), su terreni censiti al catasto del Comune di Stanghella, sezione unica, foglio n. 3, mappali n. 35, 45, 239, 240, 241 e 260, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 83185/48.24 del 12 febbraio 2010;
6. di confermare il dispositivo n. 6 della D.G.R. n. 1813 del 13 luglio 2010 con il quale la società "Società agricola Cavallaro s.s." è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento a servizio:
 - delle strutture agricolo-produttive, per una potenza termica utile di 60 kW;
 - della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica, per una potenza termica utile di 180 kW,

pari a complessivi 1.958 MWh/anno (19 % dell' energia termica complessivamente disponibile), ubicato nel territorio del Comune di Stanghella (PD), sezione unica, foglio n. 3, mappali n. 35, 45, 260, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 65934/48.24 del 04 febbraio 2010;

7. di confermare il dispositivo n. 7 della D.G.R. n. 1813 del 13 luglio 2010 con il quale la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, n. 13, è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica, nel tratto compreso tra la cabina di consegna denominata "Az. Agr. Cavallaro" e il punto di connessione (linea MT denominata "Solesino"), su terreni censiti al catasto del Comune di Stanghella, sezione unica, foglio n. 3, mappali n. 239, 240, 241 e 260, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 65934/48.24 del 04 febbraio 2010;
8. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato al dispositivo n. 5 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1266 del 16 luglio 2013 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;
9. di comunicare, alla società "Società agricola Cavallaro s.s.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;
10. di confermare l'importo di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., e per il ripristino ex-antede delle aree catastali interessate;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare la Sezione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 214 del 27 febbraio 2014**

pag. 1/5

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECHNICO BOVINO) DI PROVENIENZA AZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI DEDICATE), PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ AGRICOLA CAVALLARO S.S." DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI STANGHELLA (PD):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, trasmesso con nota protocollo n. 577066 del 19/12/2012, ossia:
 - a. lo scarico delle acque meteoriche dovrà essere regolato da un apposito manufatto, "bocca tassata", in corrispondenza allo scolo consortile "Fossetta";
 - b. l'ubicazione e le quote di fondo dovranno essere stabilite, in fase esecutiva dei lavori, alla presenza di personale del Consorzio;
 - c. la luce di scarico dell'intervento non dovrà superare l'area di un foro circolare pari a 10 cm di diametro;
 - d. il volume minimo d'invaso dovrà essere non inferiore a 1.431 mc;
 - e. l'affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, che collega il manufatto di scarico controllato dell'intervento in oggetto con lo scolo consortile "Fossetta", dovrà essere verificata e correttamente dimensionata al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di rigurgito tali da provocare ristagni d'acqua od allagamenti in corrispondenza alle zone limitrofe a quelle delle opere in oggetto;
 - f. gli attraversamenti dell'affossatura dovranno essere realizzati con manufatti tali da non generare fenomeni di rigurgito;
 - g. le quote di posa dei citati manufatti dovranno essere validate dal Consorzio;
 - h. in corrispondenza allo scarico delle acque meteoriche (bocca tassata), in sponda destra e sinistra dell'affossatura laterale di natura privata, non in gestione al Consorzio, dovranno essere eseguite idonee opere di presidio per una estesa non inferiore a metri 5 a monte e a valle della "bocca tassata";
 - i. lungo il ciglio, in destra idraulica, dello scolo consortile "Fossetta" dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto assoluta non inferiore a 5 m;
 - j. ogni attraversamento o parallelismo relativo allo scolo consortile "Fossetta", entro una fascia di 10 m dal ciglio in destra idraulica, dovrà essere concessionato dal Consorzio;
 - k. il funzionamento della pompa di agottamento, della portata idraulica pari alla portata meteorica prodotta dal terreno nella situazione ante intervento, a servizio del volume delle acque presente nel "bacino di invaso" non evacuabili a gravità è autorizzato ai soli fini di operazioni di manutenzione del "bacino di invaso" stesso ed il cui scarico dovrà avvenire attraverso il manufatto "bocca tassata".
2. Rispettare le prescrizioni alla costruzione dell'impianto e opere connesse contenute nel parere preventivo della Soprintendenza Archeologica del Veneto, trasmesso con nota protocollo n. 80155/48.24 del 11/02/2010/48.24 del 12/04/2010, e consistenti:
 - a. l'obbligo di garantire assistenza archeologica continua durante le operazioni di scavo del suolo con personale qualificato;
 - b. concordare preventivamente con la Soprintendenza modalità e tempi di esecuzione dello scavo.
3. Garantire il rispetto della prescrizione del Servizio regionale Ispettorato per l'Agricoltura di Padova (ora Sportello Unico di Padova – AVEPA) in ordine all'attivazione dell'allevamento zootecnico per una consistenza minima di 400 capi nonché alla registrazione dei contratti di coltivazione dichiarati in fase di stesura del Piano aziendali e tali da consentire la connessione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili all'attività agricola.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nella nota osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. n. ITV/III/1433/13259/FM del 08/03/2010), trasmesso con nota protocollo n. 152028/48.24 del 18/03/2010, ossia:

ALLEGATO A alla Dgr n. 214 del 27 febbraio 2014

pag. 2/5

- a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
 - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
5. Garantire la conformità costruttiva dei manufatti inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 6. Rispettare le modalità di esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia nonché delle opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotti) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 7. Rispettare le modalità di esercizio della rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
 - a. termostatazione fermentatori anaerobici (4,32 MWh/anno);
 - b. strutture agricolo-produttive (1,44 MWh/anno).In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 8. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti [...]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
 9. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell'184 bis del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:

ALLEGATO A alla Dgr n. 214 del 27 febbraio 2014

pag. 3/5

- a. sottoprodotto proveniente dall'attività agricola (pula, pari a 400 t/anno) - (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Este - PD - il 15/11/2013, al n. 3493 serie 3);
 - b. sottoprodotti provenienti dalla lavorazione dei cereali (farina, farinaccio farinetta, semi spezzati, crusca, tritello, glutine e amido, pari a 1.000 t/anno) - (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Este - PD - il 15/11/2013, al n. 3498 serie 3);
 - c. sottoprodotti provenienti dalla lavorazione della Barbabietola da zucchero (melasso, pari a 100 t/anno) - (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Este - PD - il 21/11/2013, al n. 3567 serie 3);
 - d. sottoprodotti provenienti dalla lavorazione della Barbabietola da zucchero (polpe surpressate, pari a 200 t/anno) - (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Este - PD - il 21/11/2013, al n. 3567 serie 3);
 - e. sottoprodotti provenienti dalla lavorazione delle Olive (sansa, pari a 150 t/anno) - (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Este - PD - il 15/11/2013, al n. 3488 serie 3);
 - f. sottoprodotti provenienti dalla lavorazione degli ortaggi (bucchette, pari a 400 t/anno) - (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Este - PD - il 15/11/2013, al n. 3489 serie 3);
 - g. sottoprodotti provenienti dalla lavorazione della frutta (bucchette, pari a 400 t/anno) - (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Este - PD - il 15/11/2013, al n. 3491 serie 3).
10. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
- a. sottoprodotto proveniente dall'attività agricola - pula, pari a 400 t/anno;
 - b. sottoprodotti provenienti dalla lavorazione dei cereali - farina, farinaccio farinetta, semi spezzati, crusca, tritello, glutine e amido, pari a 1.000 t/anno;
 - c. sottoprodotti provenienti dalla lavorazione della Barbabietola da zucchero - melasso, pari a 100 t/anno;
 - d. sottoprodotti provenienti dalla lavorazione della Barbabietola da zucchero - polpe surpressate, pari a 200 t/anno;
 - e. sottoprodotti provenienti dalla lavorazione delle Olive - sansa, pari a 150 t/anno;
 - f. sottoprodotti provenienti dalla lavorazione degli ortaggi - buccette, pari a 400 t/anno;
 - g. sottoprodotti provenienti dalla lavorazione della frutta - buccette, pari a 400 t/anno.
11. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Stanghella (PD), ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) e all'Azienda ULSS n. 17 Este (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
12. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
13. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
14. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e al Comune di Stanghella (PD).
15. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
16. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
17. Inoltre, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Stanghella (PD) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
18. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On

ALLEGATO A alla Dgr n. 214 del 27 febbraio 2014

pag. 4/5

Energy Investment ossia “ritorno energetico sull’investimento energetico”, calcolato secondo il metodo proposto nell’aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l’utilizzazione dell’ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 4.229 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l’autoconsumo aziendale.

19. Effettuare, in fase di avvio in esercizio dell’impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell’impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
20. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
21. Mantenere il contenuto di solfuro d’idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
23. Rispettare, per l’impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.
24. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell’impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell’allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
25. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell’evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova).
26. Garantire che l’accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
27. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell’impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
28. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all’impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell’area interessata.
29. Limitatamente agli impianti alimentati anche da sottoprodotti di origine vegetale derivanti dalla prima lavorazione dei prodotti agricoli, così definiti dall’articolo 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006, nell’utilizzazione agronomica del digestato adottare il sistema di calcolo dell’apporto di azoto all’ettaro previsto nell’allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa l’analisi con cadenza trimestrale del medesimo digestato; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell’allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
30. Adottare il “Registro di conferimento e rilascio” della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
31. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall’impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero “documento di rilascio”), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).

ALLEGATO A alla Dgr n. 214 del 27 febbraio 2014

pag. 5/5

32. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
33. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e Sezione Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
34. Comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Stanghella (PD) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.
35. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Padova) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
36. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Padova), la visura camerale aggiornata.
37. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
38. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e Sezione Energia) e al Comune di Stanghella (PD) la data di dismissione dell'impianto.
39. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
40. In relazione al precedente punto, rispettare la polizza cauzionale n. 6058500059536 del 28/10/2010 e relativi allegati AG, Appendice n. 1 del 23/01/2011, Appendice n. 3 del 08/05/2013 garantita dalla società "Milano Assicurazioni SpA", ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dall'eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Si prescrivere, altresì, alla "Società agricola Cavallaro s.s." il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova (riferimento pratica VV.F n. 51044, protocollo n. 21002 del 04/11/2009).

(Codice interno: 270962)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 247 del 11 marzo 2014

Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Bayer S.p.A. - Milano, riguardante il finanziamento di borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Padova.*[Sanità e igiene pubblica]***Nota per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Convenzione con cui vengono definiti termini e condizioni di erogazione di risorse di Bayer S.p.a. - Milano alla Regione del Veneto, destinate al finanziamento di due borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Padova.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera afferente all'Università degli Studi di Padova è da sempre all'avanguardia nella formazione e specializzazione dei propri studenti nelle discipline chimico- farmaceutiche, ricoprendo un ruolo fondamentale nella preparazione dei futuri professionisti sanitari.

In un'ottica di costante attenzione all'innovazione ed alla sostenibilità del sistema sanitario, la Scuola di specializzazione rappresenta un elemento fondamentale su cui la Regione del Veneto fa affidamento sia per il mantenimento della formazione di operatori in possesso del requisito specifico per l'accesso al livello dirigenziale del ruolo sanitario, sia per garantire l'implementazione delle metodiche e dei progetti legati all'*Health Technology Assessment* regionale, fondamentali per una corretta valutazione delle innovazioni farmaceutiche e delle tecnologie annesse, che se non sostenuti adeguatamente potrebbe subire un rallentamento nello sviluppo.

Per tali motivi si ritiene fondamentale supportare la Scuola di specializzazione non solo al fine di affrontare i crescenti bisogni sul versante della salute pubblica ma anche per garantire al meglio il connubio tra innovazione tecnologica ed ottimizzazione delle risorse.

A tale fine, a decorrere dall'a.a. 2012/2013, la Regione del Veneto già finanzia borse di studio destinate agli specializzandi della Scuola di Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Padova, nel medesimo valore del trattamento economico previsto per gli specializzandi medici, così come statuito dal DPCM 7 marzo 2007.

Con lo scopo di rinforzare ulteriormente la Scuola stessa, al fine di ottenere una erogazione liberale diretta al finanziamento di borse di studio, è stato verificato l'interesse di società, enti ed operatori economici allo stanziamento di specifiche risorse, tra cui la Bayer S.p.A. - Divisione Pharmaceuticals - Milano.

Con nota del 28 gennaio 2014 la Bayer S.p.A. ha mostrato il proprio interesse comunicando l'intenzione di elargire alla Regione del Veneto, a puro titolo di liberalità, l'importo necessario al finanziamento di due borse di studio per l'intero ciclo formativo, da destinare alla Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, a decorrere dall'anno 2014.

Il reciproco rapporto, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse messe a disposizione da Bayer S.p.a. formano oggetto di una apposita Convenzione, il cui testo è riportato nell'**Allegato A** al presente atto, che si propone per l'approvazione indicando come firmatario della stessa il Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR.

Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, farà seguito un ulteriore provvedimento con cui si darà corso all'accertamento dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile*

2012, n. 1 "Statuto del Veneto" ";

- Vista la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione;
- Vista la Legge 401/2000 recante "*Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario*";
- Vista la comunicazione della Bayer S.p.a. - Divisione Pharmaceuticals - Milano del 28 gennaio 2014;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Bayer S.p.a. - Milano, di cui all' **Allegato A** al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, e che per conto della Regione sarà firmato dal Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR;
3. di demandare ad un provvedimento successivo l'accertamento dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno 2014, che farà seguito alla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 2.;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R. dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 247 del 11 marzo 2014**

pag. 1/3

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO PER LA SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA**

TRA

REGIONE DEL VENETO codice fiscale n. 80007580279, di seguito indicata come “Regione”,
rappresentata da _____, nato a _____

il _____ e domiciliato per la carica in _____, il quale interviene al
presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto, in qualità di

E

BAYER S.p.A. - socio unico - direzione e coordinamento Bayer AG, Leverkusen (Germania), con sede
legale in Viale Certosa n.130, 20156 Milano, Cod. Fisc. e P.IVA n. 058.4913.0157, di seguito indicata come
“Bayer”, rappresentata da _____ e domiciliato per la carica in
_____ il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto di
Bayer S.p.A., in qualità di _____

PREMESSO CHE

- la Regione e Bayer condividono l'obiettivo comune di collaborare per lo sviluppo nel territorio veneto di competenze sanitarie in un contesto di innovazione tecnologica e perseguono insieme lo sviluppo del sistema sanitario attraverso il sostegno degli interventi formativi;
- la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera afferente all'Università degli Studi di Padova è da sempre all'avanguardia nella formazione e nella specializzazione dei propri studenti nelle discipline chimico-farmaceutiche, ricoprendo un ruolo fondamentale nella preparazione dei futuri professionisti sanitari;
- in un'ottica di costante attenzione all'evoluzione ed alla sostenibilità del sistema sanitario, la Scuola di specializzazione rappresenta un elemento fondamentale su cui la Regione fa affidamento sia per il mantenimento della formazione di operatori in possesso del requisito specifico per l'accesso al livello dirigenziale del ruolo sanitario, sia per garantire l'implementazione delle metodiche e dei progetti legati all'Health Technology Assessment regionale, fondamentali per una corretta valutazione delle

ALLEGATO A alla Dgr n. 247 del 11 marzo 2014

pag. 2/3

innovazioni farmaceutiche e delle tecnologie annesse, che se non sostenuti adeguatamente potrebbe subire un rallentamento nello sviluppo;

- la Regione intrattiene con l'Università degli Studi di Padova un rapporto di collaborazione per quanto riguarda la formazione degli operatori sanitari nonché di supporto finanziario;
- la Regione ha richiesto ed ottenuto la disponibilità di Bayer a supportare finanziariamente la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Padova;
- La Regione e Bayer con la presente Convenzione intendono definire termini e condizioni del rapporto.

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 - Impegni di Bayer

1. Bayer si impegna a versare alla Regione un importo complessivo lordo di € 204.000,00 (duecentoquattromila) che corrisponde al finanziamento di n. 2 borse di studio, per tutta la durata del ciclo di studi pari a quattro anni, destinato alla Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Padova. L'importo annuale lordo è pari al valore del trattamento economico statuito dal DPCM 7 marzo 2007 per gli specializzandi medici, ovvero € 25.000,00 (venticinquemila) per i primi due anni, ed €26.000,00 (ventiseimila) per i due anni di corso successivi.
2. L'erogazione dell'importo suddetto avverrà secondo la seguente modalità:
 - per il primo anno € 50.000,00 versate entro il 31/12/2014,
 - per il secondo anno € 50.000,00 versate entro il 31/12/2015,
 - per il terzo anno € 52.000,00 versate entro il 31/12/2016,
 - per il quarto anno € 52.000,00 versate entro il 31/12/2017.
3. La somma complessiva è erogata a scopo di liberalità, senza richiesta di corrispettivo, neppure sotto forma di pubblicità.
4. Bayer rinuncia ad ogni altra pretesa nei confronti della Regione nonché nei confronti dell'Università degli Studi di Padova, ad esclusione di quanto indicato al successivo Articolo 3.

ARTICOLO 3 - Impegni della Regione del Veneto

1. La Regione si impegna ad erogare annualmente all'Università degli Studi di Padova le somme versate da Bayer, dando di ciò comunicazione alla stessa.

ALLEGATO A alla Dgr n. 247 del 11 marzo 2014

pag. 3/3

2. La Regione intrattiene con l'Università degli Studi di Padova ogni rapporto relativo alla gestione delle risorse finanziarie di cui alla presente Convenzione, applicando le medesime modalità e criteri con cui provvede alla gestione delle proprie risorse per il medesimo fine.

3. La Regione si impegna a consegnare a Bayer una dichiarazione dell'Università degli Studi di Padova con cui quest'ultima attesta che per gli specializzandi assegnatari delle borse di studio sono stati assolti gli obblighi relativi alle coperture assicurative.

ARTICOLO 4 - Responsabilità

1. Bayer è esonerata da ogni responsabilità civile per danni a terzi, nonché per gli infortuni eventualmente occorsi e per i rischi professionali connessi all'attività di studio e ricerca svolta dagli specializzandi le cui borse di studio sono finanziate con le risorse di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 5 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità quadriennale con decorrenza dalla data della sottoscrizione e scadenza il 31/12/2017. E' escluso il tacito rinnovo.

ARTICOLO 6 - Registrazione

Le Parti danno atto che la presente Convenzione sia oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente.

ARTICOLO 7 - Foro competente

Per ogni controversia, non definibile in via amministrativa, che dovesse insorgere tra Regione e Bayer, relativamente all'esecuzione degli obblighi della presente Convenzione, è competente il Foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto, in data

BAYER S.p.a. – Milano

REGIONE DEL VENETO

(Codice interno: 270670)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 287 del 11 marzo 2014

Approvazione della proposta avanzata dal Consiglio di Bacino "Veronese" concernente la ridestinazione del contributo assegnato ai sensi della L.R. 27.03.1998, n. 5, art. 13, c. 6 bis per l'annualità 2009 per l'intervento di "Collegamento acquedottistico San Bonifacio - Almisano" a nuovi interventi per l'abbattimento delle concentrazioni di composti perfluoro - alchilico derivati nella rete acquedottistica. DGR/CR n. 149 del 19.11.2013.

*[Bonifica]***Nota per la trasparenza:**

In considerazione delle problematiche di inquinamento da sostanze perfluoro - alchiliche in alcune aree delle Province di Vicenza e Padova, il Consiglio di Bacino "Veronese" ed il proprio Gestore Acque Veronesi Scarl hanno proposto la ridestinazione del contributo regionale di Euro 2 milioni assegnato ai sensi della L.R. 27 marzo 1998, n. 5, art. 13, comma 6 bis per l'annualità 2009, inizialmente a beneficio dell'intervento di "Collegamento acquedottistico San Bonifacio - Almisano" ad un nuovo intervento di adeguamento impiantistico della centrale di potabilizzazione di Madonna di Lonigo. Con il presente provvedimento si accoglie la richiesta avanzata dai suddetti Soggetti, approvando in via definitiva la modifica proposta, inizialmente adottata dalla Giunta regionale con DGR/CR n. 149 del 19.11.2013.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

Con comunicazioni prot n. 37689/TRI del 29.05.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e prot. n. 10774 del 10.05.2013 del Ministero della Salute, le Strutture regionali per la Tutela dell'Ambiente e per la Sanità hanno appreso della presenza anomala di sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS) in diversi corpi idrici superficiali ed in alcuni punti di erogazione pubblici delle acque potabili nella provincia di Vicenza e comuni limitrofi. In particolare le informazioni circa la presenza degli inquinanti in questione sono state desunte dalla relazione dell'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR del 25 marzo 2013.

In seguito alle informazioni pervenute, la Regione Veneto ha immediatamente attivato un tavolo di confronto con tutti i soggetti aventi competenza sulla distribuzione delle acque potabili e sulla tutela della salute. In particolare sono stati coinvolti i Gestori del servizio idrico integrato interessati dal problema in oggetto, invitandoli a porre in essere tutte le necessarie attività a tutela della qualità della risorsa distribuita: campagne analitiche, individuazione eventuali fonti di approvvigionamento alternative, dotazione degli apprestamenti tecnologici atti a ridurre significativamente la presenza di sostanze indesiderate nelle acque di rete. ARPAV ha inoltre provveduto ad effettuare puntuali analisi in merito alla concentrazione dei composti segnalati con campionamenti nei punti di prelievo delle acque potabili; tali analisi confermano peraltro la presenza delle sostanze PFAS in concentrazioni non trascurabili, coerentemente con i riscontri delle Autorità nazionali. La presenza di tali composti si è riscontrata in aree della Provincia di Vicenza e nei Comuni a confine tra le Province di Padova e Verona, per le quali la distribuzione di acqua potabile è di competenza di sette Gestori del servizio idrico integrato.

A tale proposito si evidenzia peraltro che le attuali normative nazionali che sanciscono i limiti di accettabilità per le acque destinate al consumo umano, non prevedono limiti specifici per i composti PFAS, mentre alcune valutazioni o raccomandazioni sono riportate in disposizioni normative di Stati esteri. Tuttavia il D.Lgs n. 31/2001 e s.m.i., che stabilisce i parametri di qualità per le acque destinate al consumo umano in riferimento alla Direttiva comunitaria 93/83/CE, indica all'art. 4, comma 2, lett. a) che le acque non devono comunque contenere sostanze "in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana".

Sul punto si è espresso anche l'Istituto Superiore di Sanità con parere in data 7 giugno 2013, prot. n. 22264, nel quale si dichiara che *"pur non configurandosi, allo stato, un rischio immediato per la popolazione esposta, si ravvisa l'opportunità ed urgenza di adottare adeguate misure di mitigazione dei rischi, prevenzione e controllo estese alla filiera idrica sulla contaminazione delle acque da destinare e destinate al consumo umano nei territori interessati"*. In particolare l'Istituto ha raccomandato immediate azioni per contenere le concentrazioni di tali composti, anche mediante l'installazione di opportune apparecchiature di filtraggio e trattamento delle acque addotte. Più recentemente, con nota prot. n. 1584 del 16 gennaio 2014, il medesimo Istituto si è nuovamente espresso sul punto, raccomandando *"l'implementazione di mezzi efficaci in grado di garantire la sostanziale rimozione dei composti perfluoro - alchilici nella filiera di produzione e distribuzione delle acque destinate a consumo umano, indicando i seguenti limiti di performance (obiettivo) di trattamento: PFOS: $\leq 0,03 \mu\text{g/litro}$; PFOA: $\leq 0,5 \mu\text{g/litro}$; altri PFAS: $\leq 0,5 \mu\text{g/litro}$."*

Anche il Gestore Acque Veronesi Scarl, sulla base delle indicazioni della Regione Veneto, ha pertanto provveduto ad attivare le opportune azioni in tal senso. Ora si rendono necessari anche interventi strutturali con dirette ripercussioni sulla

pianificazione degli interventi e degli investimenti futuri. Alcune opere pianificate anche in tempi relativamente recenti perdono pertanto carattere di priorità, in ragione dell'attuale esigenza di porre in essere azioni per contrastare il fenomeno di inquinamento recentemente rilevato.

Con tali premesse il Consiglio di Bacino "Veronese", con nota prot. n. 1.301/13 del 30.09.2013, ha proposto alla Regione Veneto la ridestinazione del finanziamento di Euro 2.000.000,00, già assegnato con D.G.R. n. 4158 del 29.12.2009 all'intervento di "*Collegamento acquedottistico San Bonifacio - Almisano*", ad un altro intervento denominato "*Potenziamento delle infrastrutture funzionali alla potabilizzazione nella centrale acquedottistica di Lonigo*" di importo Euro 2.800.000,00, relativo agli adeguamenti impiantistici necessari per l'abbattimento delle concentrazioni di inquinanti PFAS. La richiesta del Consiglio di Bacino "Veronese" fa seguito ad analoga proposta del proprio Gestore Acque Veronesi Scarl, avanzata con nota prot. n. 13989 del 03.09.2013. Quest'ultimo intervento risulta infatti prioritario per il Gestore per risolvere la problematica connessa con la presenza di concentrazioni anomale di composti PFAS nella rete acquedottistica. A tale proposito si evidenzia che la centrale di potabilizzazione di Lonigo serve un comprensorio di 13 Comuni nel territorio veronese e ulteriori 13 Comuni nelle provincie di Padova, Vicenza e Rovigo, per un totale di circa 133.000 abitanti. Nello specifico l'intervento proposto consiste nella realizzazione di un nuovo serbatoio di compenso di capacità pari a 4000 mc e di un ulteriore sistema impiantistico per la specifica eliminazione dei composti PFAS, ad integrazione dell'attuale composto da filtri a sabbia abbinati a carboni attivi (GAC).

Relativamente al contributo regionale di cui sopra, si richiama che con la citata D.G.R. n. 4158 del 29.12.2009, la Giunta regionale ha assegnato contributi per le opere relative al ciclo integrato dell'acqua, ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis della L.R. 27.03.1998, n. 5, individuando gli interventi beneficiari ed i Soggetti gestori del programma di finanziamento, corrispondenti alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato istituite ai sensi medesima L.R. n. 5/1998.

Relativamente agli Enti beneficiari, è opportuno ricordare che la normativa statale di cui al D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 - convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42, al D.P.C.M. 25 marzo 2011, al D.L. 26 dicembre 2011, n. 216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (c.d. "Milleproroghe") - convertito con la legge 24 febbraio 2012, n.14 e al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. "Cresci-Italia") - convertito con la legge 26 marzo 2012, n. 27, ha attribuito alle Regioni il compito di individuare nuovi enti a cui demandare le funzioni proprie delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale istituite ai sensi della L.R. 27.03.1998, n. 5, stabilendo la soppressione di queste ultime alla data del 31.12.2012.

In adempimento alla normativa statale, la Regione Veneto ha approvato la L.R. 27.04.2012, n. 17 che detta nuova disciplina in materia di servizio idrico integrato, prevedendo in particolare l'affidamento delle funzioni ad esso relative a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti Autorità d'Ambito. Le procedure costitutive di tali enti allo stato attuale hanno trovato conclusione; in particolare è stato istituito il Consiglio di Bacino "Veronese" a partire dal 16.07.2013.

Relativamente agli aspetti economici i Consigli di Bacino subentrano inoltre in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d'Ambito a norma dell'art. 13, comma 6, della L.R. 27.04.2012, n. 17, comprendendo pertanto anche quanto concerne l'impegno e la concessione dei contributi regionali già disposti a favore delle precedenti Autorità d'Ambito.

Relativamente ai termini per la rendicontazione dei lavori eseguiti, si evidenzia che la L.R. 07.11.2003, n. 27 e s.m.i., prevede all'art. 54, comma 6, che il termine ultimo per la presentazione della documentazione relativa alla contabilità finale e degli atti di collaudo o di regolare esecuzione è fissato ordinariamente in cinque anni dal provvedimento di impegno di spesa, disposto nel caso in esame con D.G.R. n. 4158 del 29.12.2009. A tale proposito il comma 7 del medesimo articolo stabilisce peraltro la possibilità per il dirigente regionale competente di determinare tempi superiori, nel caso di interventi che comportino tempi di realizzazione oltre il suddetto termine. Resta comunque tuttora iscritto nel bilancio regionale l'importo corrispondente all'impegno di spesa disposto con la citata deliberazione, che mantiene la propria validità contabile fino al termine di sette anni a partire dall'anno del provvedimento di impegno, a norma dell'art. 51, comma 2, lett. b) della L.R. 29.11.2001, n. 39, e pertanto fino al 31.12.2016 per l'investimento in esame. Termine oltre il quale il residuo verrà radiato dal bilancio regionale.

In considerazione di quanto esposto, ed in ragione del carattere prioritario che assume il nuovo intervento proposto, finalizzato a tutelare la salute pubblica con l'abbattimento delle concentrazioni dei composti perfluoro - alchilici recentemente riscontrati nell'acqua potabile, non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della proposta avanzata dal Consiglio di Bacino "Veronese", con il presente provvedimento si intende pertanto approvare la conseguente modifica al Programma annuale per la concessione di contributi per l'annualità 2009, consistente rispettivamente nella sostituzione della seguente riga della Tabella 1 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 4158 del 29.12.2009:

Comuni interessati	Titolo intervento	Importo intervento [Euro]	Importo finanziato [Euro]	Cofinanziam. [Euro]
Vari	Collegamento acquedottistico San Bonifacio - Almisano	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00

con la seguente:

Comuni interessati	Titolo intervento	Importo intervento [Euro]	Importo finanziato [Euro]	Cofinanziam. [Euro]
Lonigo	Potenziamento delle infrastrutture funzionali alla potabilizzazione nella centrale acquedottistica di Lonigo	2.800.000,00	2.000.000,00	800.000,00

La proposta di ridestinazione del contributo è stata adottata dalla Giunta regionale con DGR/CR n. 149 del 19.11.2013 ed è stata trasmessa alla competente Commissione Consiliare per acquisire il relativo parere ai sensi dell'art. 48, comma 3, della L.R. 3/2000. L'argomento è stato esaminato nella seduta della Commissione del 04.12.2013, senza tuttavia addivenire all'espressione del parere in merito, rinviata alla successiva seduta del 11.12.2013, precedentemente alla quale l'argomento è stato comunque ritirato dall'ordine del giorno. Con nota prot. n. 19017 del 16.01.2014 il Dipartimento Ambiente ha pertanto richiesto opportune indicazioni circa la calendarizzazione da parte della Commissione Consiliare dell'argomento proposto, stante il superamento del termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta avanzata dalla Giunta regionale. A tale richiesta tuttavia non è seguito esplicito riscontro nel merito.

Allo stato attuale l'approvazione della proposta di ridestinazione del contributo in argomento risulta pertanto legittimamente attuabile con il presente provvedimento, in ragione del fatto che, come confermato dalla nota prot. n. 103077 del 10.03.2014 della Sezione Affari Legislativi, sono ormai trascorsi trenta giorni dal ricevimento della proposta da parte della VII Commissione Consiliare e che pertanto, a norma dell'art. 48, comma 3, della L.R. 3/2000 l'inutile decorso del termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta, avvenuta in data 26.11.2013, equivale a parere *"reso positivamente"*.

Pertanto, essendo emerse alcune perplessità in merito alla procedura attivata dalla Giunta regionale in seno alla proposta DGR/CR n. 149 del 16.11.2013, rappresentate in un parere prodotto dal Servizio Legislativo e Giuridico del Consiglio regionale, le stesse risultano essere attualmente superate in ragione di quanto espresso dalla Sezione Affari Legislativi con la nota succitata.

Alla luce di quanto esposto si intende con la presente deliberazione dar corso all'approvazione della proposta di ridestinazione del contributo, come precedentemente descritto, ravvisando le motivazioni di urgenza in relazione alla problematica di inquinamento di cui sopra, connesse con l'esigenza di garantire la primaria tutela della salute dei cittadini.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le leggi regionali 27.03.1998, n. 5; 21.01.2000, n. 3; 07.11.2003, n. 27; 29.09.2001, n. 39 e 27.04.2012, n. 17 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 48, comma 3, della legge regionale 21.01.2000, n. 3;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31.12.2012, n. 54;

VISTA la D.G.R. n. 4158 del 29.12.2009;

VISTA la deliberazione/CR n. 149 del 16.11.2013;

delibera

1. di approvare, secondo quanto esplicitato nelle premesse, la variazione al Programma annuale per la concessione di contributi per l'annualità 2009, approvato con D.G.R. n. 4158 del 29.12.2009, e consistente nel trasferimento del contributo assegnato all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" (ora Consiglio di Bacino "Veronese") di Euro 2.000.000,00 dall'intervento inizialmente individuato di *"Collegamento acquedottistico San Bonifacio - Almisano"* all'intervento di *"Potenziamento delle infrastrutture funzionali alla potabilizzazione nella centrale acquedottistica di Lonigo"*, con la variazione

corrispondente della Tabella 1 dell'Allegato A alla citata deliberazione, come indicato in premessa;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di demandare al Direttore della Sezione Tutela Ambiente l'adozione degli ulteriori provvedimenti necessari per dare attuazione al presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Bacino "Veronese", alla Società Acque Veronesi Scarl e alla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 270664)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 289 del 11 marzo 2014

Volturazione a favore del Consorzio Azienda Bacino Treviso Tre dei Fondi di rotazione regionali assegnati al Comune di Altivole (TV), con D.G.R.V. n. 1029 del 23/03/2010 e con DGRV n. 2404 del 29/12/2011, per la bonifica della ex discarica Noaje loc. San Vito.

*[Bonifica]***Nota per la trasparenza:**

Col presente provvedimento si assente alla volturazione a favore del Consorzio Azienda Bacino Treviso Tre, dei fondi di rotazione regionali assegnati al Comune di Altivole con D.G.R.V. n. 1029/2010 e DGRV n. 2404/2011. Il Comune di Altivole e il Consorzio Azienda Bacino Treviso Tre, hanno stipulato una apposita convenzione per l'esecuzione delle indagini ambientali e della bonifica della ex discarica Noaje in località San Vito". Importo del fondo di rotazione volturato Euro 1.255.000,00.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con Delibere di Giunta Regionale n. 1029 del 23/03/2010 e n. 2404 del 29/12/2011, il Comune di Altivole (TV) è stato ammesso al beneficio del fondo di rotazione, come previsto dalla L.R. 12 gennaio 2009 n. 1, art. 20, comma 1, per un importo complessivo pari e a Euro 1.255.000,00, per l'esecuzione delle operazioni di indagine preliminare e di bonifica della ex discarica per RSU, denominata "Noaje" in Comune di Altivole loc. San Vito.

Infatti, con DGRV n. 1029/2010 veniva assegnato un importo a valere sul Fondo di rotazione pari Euro 460.000,00 e con la successiva DGRV n. 2404/2011, un importo pari a 795.000,00.

I rapporti tra il Comune di Altivole e la Regione del Veneto, a seguito dell'assegnazione del fondo di Rotazione, sono stati perfezionati secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 1540 del 27.09.2011, con la quale è stato approvato il modello di convenzione per disciplinare i rapporti tra la Regione e gli Enti locali assegnatari del Fondo di Rotazione.

Il Comune di Altivole, preso atto dell'assegnazione del fondo di rotazione (nel suo totale), ha concordato con gli Uffici della Direzione Tutela Ambiente le procedure finalizzate ad ottenere la voltura del succitato fondo, a favore del Consorzio Azienda Bacino Treviso Tre, che ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire l'intervento di indagine ambientale e bonifica della ex discarica "Noaje", assumendosi la gestione del fondo di rotazione di cui si parla.

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 27, del 11.09.2012 "Approvazione convenzione per bonifica, messa in sicurezza permanente e gestione post chiusura della ex discarica Noaje di San Vito di Altivole, attraverso il Consorzio azienda intercomunale Bacino Treviso Tre", il Comune di Altivole si impegna, tra l'altro, *al cessare per qualsiasi causa della predetta convenzione con il ConsorzioTV3, a subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi di quest'ultimo, ivi compreso l'onere dell'obbligo di restituzione del fondo di rotazione*.

A conferma dei reciproci impegni, tra il Comune di Altivole e il Consorzio Azienda Bacino Treviso Tre, è stata stipulata la convenzione l'esecuzione delle indagini ambientali e la bonifica della ex discarica "Noaje", registrata con atto rep. 10 s.p. del 16 gennaio 2013.

A garanzia degli adempimenti previsti dalle Delibere della Giunta regionale n. 1029/2010, e 2404/2011, con atto dei contraenti Comune di Altivole e Consorzio Bacino Treviso Tre, in data 07.08.2013, è stato sottoscritto un *addendum* alla convenzione stipulata in data 16.01.2013, con il quale viene modificato l'art. 2 della medesima nel modo che segue: *"la presente convenzione ha per oggetto la bonifica, messa in sicurezza permanente e gestione post operativa della ex discarica "Noaje" di via Loreggia, sita nel Comune di Altivole, sulla base degli interventi ammessi al "Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati" di cui alla legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1.*

L'*addendum* di cui sopra è stato trasmesso con nota in data 08.08.2013, prot. pec. reg.le n. 347050 del 14.08.2013, addivenendosi pertanto al perfezionamento degli atti necessari per procedere alla volturazione del Fondo di rotazione a favore del Consorzio Bacino Treviso tre.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO *il relatore*, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. del 12 gennaio 2009 n. 1, art. 20, comma 2;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 385 del 23.02.2010, n. 1540 del 27.09.2011, n.1029 del 23 marzo 2010 e 2404 del 29 dicembre 2011;

VISTI gli atti: delibera n. 10 del 27.07.2012 del Consorzio Azienda Bacino Treviso Tre, la Delibera del Consiglio comunale di Altivole n. 27 del 11 settembre 2012, la convenzione registrata con atto rep. 10 s.p. del 16 gennaio 2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di volturare la titolarità dei Fondi di rotazione di cui alla L.R. 12 gennaio 2009 n. 1, art. 20, comma 1, assegnati al Comune di Altivole (TV) per l'esecuzione delle indagini ambientali e della bonifica della ex discarica denominata "Noaje" in località San Vito, con D.G.R.V. n. 1029 del 23.03.2010 e con D.G.R.V. n. 2404 del 29.12.2011, a favore del Consorzio Azienda Bacino Treviso Tre, con sede in corso Mazzini 118, Montebelluna (TV);
2. di impegnare il Consorzio Azienda Bacino Treviso Tre, a gestire il fondo di rotazione secondo le modalità previste dalla D.G.R.V. n. 385 del 23.02.2010, dalla D.G.R.V. n. 1029 del 23.03.2010 e dalla DGRV 2404 del 29/12/2011;
3. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. *di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, del D.lgs. 14.03.2013, n. 33;*
5. di provvedere alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Altivole (TV), al Consorzio Azienda Bacino Treviso Tre, alla Provincia di Treviso, all'ARPAV Direzione Generale e alla Sezione Ragioneria;
7. di ammettere, avverso il presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

(Codice interno: 270665)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 290 del 11 marzo 2014

D. Lgs. 152/2006, L.267/1998 e L. 365/2000 - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Fiume Po. Proposta di riesame, ai sensi dell'Art. 18 delle Norme di Attuazione di aree in dissesto per pericolosità geologica nel Comune di Malcesine (VR). Parere Regionale ai sensi della DGR 2803 del 04/10/2005.

[Acque]

Nota per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, la Giunta Regionale rende il proprio parere, ai sensi dell'Art. 18 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po e della DGR n. 2803 del 4 ottobre 2005, in merito alle richieste di modifica delle aree a pericolosità geologica nell'ambito del procedimento di formazione del PAT del Comune di Malcesine (VR).

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

L'art. 1 della L. 11 giugno 1998, n. 267 ha disposto, tra l'altro, che le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e interregionale, e le Regioni per i restanti bacini, adottino piani per l'assetto idrogeologico (PAI) redatti ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, contenenti, in particolare, l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le relative misure di salvaguardia.

Nel frattempo è intervenuto il D. Lgs. 152/06 che ha abrogato le richiamate leggi, peraltro il comma 11 dell'articolo 170 del D. Lgs. 152/06 prevede che sino all'emanazione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza dello stesso Decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti ed atti emanati in attuazione delle disposizioni abrogate.

Con delibera n. 18 del 26/04/2001 (Supplemento Straordinario alla G.U. n. 166 del 19 luglio 2001) il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato il "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po" (PAI), approvato successivamente con DPCM 24 maggio 2001 (G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001) ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267 e della legge 11 dicembre 2000, n. 365. Detta delibera è stata quindi aggiornata dalla delibera n. 6 del 25/2/2003 approvata successivamente con DPCM 30/06/2003.

L'art. 18 delle Norme di Attuazione del suddetto Piano al comma 1 prevede che le Regioni emanino disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto così come delimitate nell' "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" e alle corrispondenti limitazioni d'uso del suolo previste dalle norme stesse. Il medesimo articolo al comma 2 prevede che i Comuni, in sede di formazione ed adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, sono tenuti a conformare le loro previsioni alle disposizioni di cui al punto precedente e ad effettuare una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella citata cartografia di Piano. Sempre in riferimento all'art. 18 delle N.T.A. al comma 4 è previsto che *"all'atto di approvazione degli strumenti urbanistici o loro varianti di cui al comma 2, le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese, conseguenti alla verifica di compatibilità di cui al precedente comma, aggiornano ed integrano le prescrizioni del presente piano"*.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha assunto la direttiva "Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" approvata con delibera n. 16 del 31/07/2003 riguardante il processo di attuazione del PAI nel settore urbanistico. Secondo questa direttiva si prevede una procedura ordinaria di aggiornamento ed integrazione delle prescrizioni di PAI risultanti dai nuovi strumenti urbanistici generali o varianti degli esistenti approvati, a seguito della verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni con le condizioni di dissesto presente o potenziale. Si tratta di un percorso di aggiornamento continuo dell'Elaborato 2 del PAI "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo". E' previsto in particolare che le Regioni entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettano all'Autorità di Bacino le proposte di modifica dell'Elaborato suddetto risultanti dalle varianti di adeguamento approvate.

A tal riguardo, come previsto dall'Art. 18 comma 2 e 4 delle NTA del PAI, l'aggiornamento delle perimetrazioni delle aree in dissesto è consequenziale all'approvazione degli strumenti urbanistici o loro varianti a seguito di una verifica di compatibilità.

Sentita la Direzione Urbanistica si è evidenziato che lo strumento urbanistico idoneo alla possibile modifica delle aree e della relativa pericolosità geologica è il PAT (o PATI).

Ai sensi degli Artt. 14 e 15 della L.R. 11/2004, prima dell'adozione da parte dei comuni dello strumento urbanistico PAT (o PATI) devono essere acquisiti i pareri interni delle strutture regionali tra cui quello della Direzione Difesa del Suolo. Pertanto il PAT conterrà un apposito studio denominato "Compatibilità idraulica ed idrogeologica delle aree in dissesto delimitate nell'ambito del PAI del Fiume Po" come previsto dall'Art. 18 comma 3 delle NTA del PAI. Una volta acquisiti tutti i pareri resi dalle strutture competenti, il Comune dovrà dare atto di aver provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico PAT (o PATI) alle prescrizioni e alle indicazioni espresse nei pareri stessi (VAS, VINCA, Compatibilità idraulica, compatibilità sismica, etc.) e adotta il PAT (o PATI). Come previsto dalla L.R. 11/2004, dopo l'adozione del PAT da parte del Comune, segue il deposito dell'atto amministrativo presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può presentare osservazioni entro i successivi trenta. Decorso il suddetto termine il PAT (o PATI) adottato e le eventuali osservazioni saranno trasmesse alla Regione per la Valutazione Tecnica Regionale (VTR) ai sensi dell'Art. 27 della L.R. 11/2004.

Il suddetto iter amministrativo e il raccordo tra la classificazione della pericolosità geologica secondo l'Art. 18 comma 1 delle NTA del PAI del Po e le classi di pericolosità geologica secondo il "metodo svizzero modificato" (vedi Par. 2), sono stati oggetto di precisazioni e chiarimenti da parte delle strutture regionali, Direzione Difesa del Suolo e Direzione Urbanistica e Paesaggio (nota congiunta n. 129491 del 19/03/2012), e da parte dell'Autorità di bacino del Fiume Po.

L'Autorità di bacino del Fiume Po, con nota n. 3187 del 10/05/2012, ha condiviso pienamente la scelta metodologica regionale e il raccordo tra le 2 classificazioni espone nel Par. 2, dettate dalla necessità di garantire l'uniformità metodologica per l'intero ambito territoriale veneto. A tal proposito, l'Autorità di bacino del Fiume Po ha richiesto che la verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica che comporti modifiche al quadro dei dissesti venisse condotta sotto un duplice aspetto: uno prettamente geologico ed uno di natura urbanistica tra lo stato del dissesto rilevato da tali studi e le previsioni urbanistiche che il Comune intende adottare di conseguenza.

In relazione al secondo aspetto di natura urbanistica, la Direzione Urbanistica e Paesaggio con nota n. 422508 del 20/09/2012, ha precisato che il Piano è valutato dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio, la quale formula un parere che contiene la summa di tutti i pareri previsti resi dalle varie strutture regionali, compresa la verifica di congruità urbanistica, e che verrà sottoposto alla VTR. Tale parere conterrà anche la verifica di congruità delle decisioni urbanistiche che il Comune intende adottare nell'ambito del proprio strumento, rispetto alla situazione di pericolosità o di rischio rilevata.

Con nota n. 7000 del 16/10/2012 l'Autorità di bacino del Fiume Po ha preso atto favorevolmente delle precisazioni e chiarimenti sulle norme procedurali riguardanti l'aggiornamento delle aree in dissesto individuate e classificate dal "*Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po*" (PAI) in applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI in accordo con la L.R. 11/2004.

Il Comune di Malcesine con nota 1451 del 31/01/2013 ha trasmesso alla Direzione Urbanistica e Paesaggio la Deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 29/01/2013 avente per oggetto "l'Analisi e presa d'atto della verifica di compatibilità idrogeologica delle aree in dissesto delimitate nell'ambito del PAI, ex art. 18 NTA del PAI" per i provvedimenti di competenza e per consentire i successivi passaggi procedurali del Piano di Assetto del Territorio (PAT). La Direzione Urbanistica e Paesaggio con nota 52788 del 04/02/2013 ha trasmesso lo studio di compatibilità idrogeologica alla Direzione Difesa del Suolo per l'espressione del parere di competenza.

La DGR n. 2803 del 4 ottobre 2005 stabilisce che il parere regionale, previsto dai Piani di Assetto Idrogeologico per il loro aggiornamento a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio o di analisi e studi di dettaglio, sia espresso con provvedimento di Giunta Regionale ed incarica dell'istruttoria la struttura regionale competente in materia di Difesa del Suolo.

Con DGR n. 691 del 24 maggio 2011 si è stabilito, al fine di snellire l'iter istruttorio regionale, a parziale modifica della DGR n. 2803/2005, che il parere regionale previsto per l'aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 152/2006, a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio o di analisi e studi di dettaglio, sia espresso con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di Difesa del Suolo, che cura l'istruttoria, relativamente alle richieste di modifica di limitata entità. Inoltre, secondo la suddetta DGR, si è stabilito che sia la struttura regionale competente in materia di Difesa del Suolo a valutare a quali richieste applicare il presente provvedimento.

In relazione a quanto sopra la Direzione Difesa del Suolo ha, tuttavia, stabilito che trattandosi, nella fattispecie, di estese aree che interessano un intero territorio comunale, la citata DGR n. 691/2011 non possa trovare applicazione e ha avviato la propria istruttoria finalizzata all'espressione del parere regionale necessario per l'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico.

In data 13/02/2013 si è tenuto presso la sede di Palazzo Linetti un incontro tecnico a cui hanno partecipato le direzioni regionali Urbanistica e Paesaggio, Difesa del Suolo e Geologia e Georisorse, l'amministrazione comunale di Malcesine e due tecnici dello Studio Nucci & Associati.

Da un'analisi preliminare dello studio e dall'incontro tecnico sono state evidenziate alcune tematiche da approfondire. A tal riguardo con nota n. 86872 del 26/02/2013 la Direzione Difesa del Suolo ha richiesto delle integrazioni e in ottemperanza della

DGR n. 574 del 3 aprile 2012 che stabilisce i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali, sono stati interrotti i tempi per l'espressione del parere di competenza.

In data 10/05/2013 sono pervenute alla Direzione Difesa del Suolo le integrazioni richieste con nota n. 193824 della Direzione Urbanistica e Paesaggio.

In data 08/08/2013 è stato effettuato un sopralluogo tecnico, in ambito delle attività di aggiornamento del PAI concordate con la Provincia di Verona e derivanti dalla necessità di valutare le segnalazioni presenti nel Piano delle azioni e degli interventi del rischio idraulico e geologico predisposto ai sensi dell'OPCM n. 3906 del 13 novembre 2010. All'incontro erano presenti i tecnici della Direzione Difesa del Suolo della Regione, della Provincia di Verona e dello Studio Nucci & Associati per conto del Comune di Malcesine. Durante il sopralluogo sulle situazioni scelte a campione si è potuto osservare che alcune opere paramassi sono risultate inadeguate a ridurre la pericolosità geologica o perché non funzionali al tipo di problematica osservata o perché non correttamente mantenute e quindi non in grado di assolvere al proprio compito.

A tal riguardo il Comune di Malcesine ha avviato un procedimento di messa in pristino dello stato dei luoghi con nota n. 12528 del 30/08/2013 per una delle situazioni accertate in sede di sopralluogo.

In data 09/10/2013 con note 14419 e 14421 l'amministrazione comunale ha comunicato il ripristino dello stato dei luoghi per le opere risultate non idonee ad assolvere il proprio compito dal punto di vista funzionale.

In data 19/12/2013 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo per verificare lo stato delle opere summenzionate e per valutare un fenomeno di caduta massi occorso il località Col dei Piombi agli inizi di dicembre.

Sulla base di tali attività la Sezione Difesa del Suolo ha redatto una proposta di parere regionale, in conformità alla DGR n. 2803 del 04/10/2005, riportato nell'**Allegato A** che recepisce con modifiche le nuove perimetrazioni proposte dal professionista incaricato dal Comune di Malcesine.

La proposta di parere regionale, che riguarda esclusivamente una valutazione tecnica delle condizioni di pericolosità geologica del territorio esaminato, tiene conto anche della necessità di armonizzare, per quanto possibile e nel rispetto delle rispettive normative di piano, su tutto il territorio regionale, che ricade sotto la competenza di sette Autorità di Bacino, le procedure di valutazione della pericolosità e del rischio geologico anche in funzione di future analoghe valutazioni. Tale armonizzazione viene realizzata attraverso una valutazione comparata dei risultati conseguenti all'applicazione del "metodo svizzero modificato", adottato quale strumento di valutazione della pericolosità geologica dalle altre Autorità di Bacino di livello nazionale nell'ambito del cui territorio di competenza ricade il Veneto, e la classificazione della pericolosità geologica secondo il comma 1 dell'art. 9 delle N.T.A. del PAI del Po.

In applicazione a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 9 del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po" e in attesa della conclusione delle attività di uniformare in tutto il territorio veneto le Norme di Attuazione dei PAI delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, le limitazioni d'uso del suolo riferite alla classe Fs sono quelle stabilite dalle Norme di Attuazione del PAI 4 bacini (relazione tecnica allegata) di cui alla delibera n. 3 del 09/11/2012 dell'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico.

Si precisa che nelle aree Fs (frane stabilizzate - pericolosità media) sono consentiti sia gli interventi ammessi nelle aree Fa (frana attiva - pericolosità geologica molto elevata) che quelli ammessi in Fq (frana quiescente - pericolosità elevata) così come riportato nell'art. 9 commi 1,2 e 3 delle N.T.A. del PAI del Po.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le Leggi. 18 maggio 1989, n. 183, 11 giugno 1998, n. 267 e 11 dicembre 2000, n. 365;

VISTO il D. Lgs. 152/2006;

VISTE le deliberazioni n. 18 del 26/04/2001, n. 6 del 25/02/2003 e n. 16 del 31/07/2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

VISTA la L.R. 23 aprile 2004 n. 11;

VISTO l'OPCM n. 3906 del 13 novembre 2010;

VISTE la D.G.R. n. 2803 del 4 ottobre 2005;

VISTA la delibera n. 3 del 09/11/2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico.

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Sezione Difesa del Suolo;

delibera

1. di esprimere il parere regionale ai sensi della DGR 2803 del 04/10/2005, così come riportato nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante della presente deliberazione, sull'aggiornamento della pericolosità geologica nel Comune di Malcesine (VR);
2. di dare atto che in applicazione a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 9 del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po" e in attesa della conclusione delle attività volte a uniformare in tutto il territorio veneto le Norme di Attuazione dei PAI delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, le limitazioni d'uso del suolo riferite alla classe Fs - pericolosità media sono quelle stabilite per la classe P2 dalle Norme di Attuazione del PAI 4 - bacini contenute nella Relazione tecnica di cui alla delibera di adozione n. 3 del 09/11/2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico; si precisa che nelle aree Fs (frane stabilizzate - pericolosità media) sono consentiti sia gli interventi ammessi nelle aree Fa (frana attiva - pericolosità geologica molto elevata) che quelli ammessi in Fq (frana quiescente - pericolosità elevata) così come riportato nell'art. 9 commi 1,2 e 3 delle N.T.A. del PAI del Po;
3. di dare atto che le precisazioni relative agli interventi ammessi nelle aree Fs (frane stabilizzate - pericolosità media) per le quali sono consentiti sia gli interventi ammessi nelle aree Fa (frana attiva - pericolosità geologica molto elevata) che quelli ammessi in Fq (frana quiescente - pericolosità elevata) così come riportato nell'art. 9 commi 1,2 e 3 delle N.T.A. del PAI del Po, sono applicabili alle precedenti deliberazioni riguardanti altri comuni veneti che ricadono nell'ambito territoriale del bacino del Fiume Po;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Sezione Difesa del Suolo di trasmettere il presente provvedimento, alla Sezione Urbanistica e Paesaggio nell'ambito del procedimento di formazione del PAT, e al Comune per adeguare lo strumento urbanistico PAT alle prescrizioni e alle indicazioni espresse nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante della presente deliberazione e alla Provincia territorialmente interessata per quanto di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel BUR.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014**

pag. 1/42

D. Lgs. 152/2006, L.267/1998 e L. 365/2000 – Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Fiume Po. Proposta di riesame, ai sensi dell'Art. 18 delle Norme di Attuazione di aree in dissesto per pericolosità geologica nel Comune di Malcesine (VR). Parere Regionale ai sensi della DGR 2803 del 04/10/2005.

1 PREMESSA

L'art. 1 della L. 11 giugno 1998, n. 267 ha disposto, tra l'altro, che le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e interregionale, e le Regioni per i restanti bacini, adottino piani per l'assetto idrogeologico (PAI) redatti ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, contenenti, in particolare, l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le relative misure di salvaguardia.

Nel frattempo è intervenuto il D. Lgs. 152/06 che ha abrogato le richiamate leggi, peraltro il comma 11 dell'articolo 170 del D. Lgs. 152/06 prevede che sino all'emanazione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza dello stesso Decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti ed atti emanati in attuazione delle disposizioni abrogate.

Con delibera n. 18 del 26/04/2001 (Supplemento Straordinario alla G.U. n. 166 del 19 luglio 2001) il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato il "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po" (PAI), approvato successivamente con DPCM 24 maggio 2001 (G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001) ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267 e della legge 11 dicembre 2000, n. 365. Detta delibera è stata quindi aggiornata dalla delibera n. 6 del 25/2/2003 approvata successivamente con DPCM 30/06/2003.

L'art. 18 delle Norme di Attuazione del suddetto Piano al comma 1 prevede che le Regioni emanino disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto così come delimitate nell' "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" e alle corrispondenti limitazioni d'uso del suolo previste dalle norme stesse. Il medesimo articolo al comma 2 prevede che i Comuni, in sede di formazione ed adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, sono tenuti a conformare le loro previsioni alle disposizioni di cui al punto precedente e ad effettuare una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella citata cartografia di Piano. Sempre in riferimento all'art. 18 delle N.T.A. al comma 4 è previsto che *"all'atto di approvazione degli strumenti urbanistici o loro varianti di cui al comma 2, le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese, conseguenti alla verifica di compatibilità di cui al precedente comma, aggiornano ed integrano le prescrizioni del presente piano"*.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha assunto la direttiva "Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" approvata con delibera n. 16 del 31/07/2003 riguardante il processo di attuazione del PAI nel settore urbanistico. Secondo questa direttiva si prevede una procedura ordinaria di aggiornamento ed integrazione delle prescrizioni di PAI risultanti dai nuovi strumenti urbanistici generali o varianti degli esistenti approvati, a seguito della verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni con le condizioni di dissesto presente o potenziale. Si tratta di un percorso di aggiornamento continuo dell'Elaborato 2 del PAI "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo". E' previsto in particolare che le Regioni entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettano all'Autorità di Bacino le proposte di modifica dell'Elaborato suddetto risultanti dalle varianti di adeguamento approvate.

A tal riguardo, come previsto dall'Art. 18 comma 2 e 4 delle NTA del PAI, l'aggiornamento delle perimetrazioni delle aree in dissesto è consequenziale all'approvazione degli strumenti urbanistici o loro varianti a seguito di una verifica di compatibilità.

Sentita la Direzione Urbanistica si è evidenziato che lo strumento urbanistico idoneo alla possibile modifica delle aree e della relativa pericolosità geologica è il PAT (o PATI).

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 2/42

Ai sensi degli Artt. 14 e 15 della L.R. 11/2004, prima dell'adozione da parte dei comuni dello strumento urbanistico PAT (o PATI) devono essere acquisiti i pareri interni delle strutture regionali tra cui quello della Direzione Difesa del Suolo. Pertanto il PAT conterrà un apposito studio denominato "Compatibilità idraulica ed idrogeologica delle aree in dissesto delimitate nell'ambito del PAI del Fiume Po" come previsto dall'Art. 18 comma 3 delle NTA del PAI. Una volta acquisiti tutti i pareri resi dalle strutture competenti, il Comune dovrà dare atto di aver provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico PAT (o PATI) alle prescrizioni e alle indicazioni espresse nei pareri stessi (VAS, VINCA, Compatibilità idraulica, compatibilità sismica, etc.) e adotta il PAT (o PATI). Come previsto dalla L.R. 11/2004, dopo l'adozione del PAT da parte del Comune, segue il deposito dell'atto amministrativo presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può presentare osservazioni entro i successivi trenta. Decorso il suddetto termine il PAT (o PATI) adottato e le eventuali osservazioni saranno trasmesse alla Regione per la Valutazione Tecnica Regionale (VTR) ai sensi dell'Art. 27 della L.R. 11/2004.

Il suddetto iter amministrativo e il raccordo tra la classificazione della pericolosità geologica secondo l'Art. 18 comma 1 delle NTA del PAI del Po e le classi di pericolosità geologica secondo il "metodo svizzero modificato" (vedi Par. 2), sono stati oggetto di precisazioni e chiarimenti da parte delle strutture regionali, Direzione Difesa del Suolo e Direzione Urbanistica e Paesaggio (nota congiunta n. 129491 del 19/03/2012), e da parte dell'Autorità di bacino del Fiume Po.

L'Autorità di bacino del Fiume Po, con nota n. 3187 del 10/05/2012, ha condiviso pienamente la scelta metodologica regionale e il raccordo tra le 2 classificazioni esposte nel Par. 2, dettate dalla necessità di garantire l'uniformità metodologica per l'intero ambito territoriale veneto. A tal proposito, l'Autorità di bacino del Fiume Po ha richiesto che la verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica che comporti modifiche al quadro dei dissesti venisse condotta sotto un duplice aspetto: uno prettamente geologico ed uno di natura urbanistica tra lo stato del dissesto rilevato da tali studi e le previsioni urbanistiche che il Comune intende adottare di conseguenza.

In relazione al secondo aspetto di natura urbanistica, la Direzione Urbanistica e Paesaggio con nota n. 422508 del 20/09/2012, ha precisato che il Piano è valutato dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio, la quale formula un parere che contiene la summa di tutti i pareri previsti resi dalle varie strutture regionali, compresa la verifica di congruità urbanistica, e che verrà sottoposto alla VTR. Tale parere conterrà anche la verifica di congruità delle decisioni urbanistiche che il Comune intende adottare nell'ambito del proprio strumento, rispetto alla situazione di pericolosità o di rischio rilevata.

Con nota n. 7000 del 16/10/2012 l'Autorità di bacino del Fiume Po ha preso atto favorevolmente delle precisazioni e chiarimenti sulle norme procedurali riguardanti l'aggiornamento delle aree in dissesto individuate e classificate dal "*Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po*" (PAI) in applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI in accordo con la L.R. 11/2004.

Il Comune di Malcesine con nota 1451 del 31/01/2013 ha trasmesso alla Direzione Urbanistica e Paesaggio la Deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 29/01/2013 avente per oggetto "l'Analisi e presa d'atto della verifica di compatibilità idrogeologica delle aree in dissesto delimitate nell'ambito del PAI, ex art. 18 NTA del PAI" per i provvedimenti di competenza e per consentire i successivi passaggi procedurali del Piano di Assetto del Territorio (PAT). La Direzione Urbanistica e Paesaggio con nota 52788 del 04/02/2013 ha trasmesso lo studio di compatibilità idrogeologica alla Direzione Difesa del Suolo per l'espressione del parere di competenza.

La DGR n. 2803 del 4 ottobre 2005 stabilisce che il parere regionale, previsto dai Piani di Assetto Idrogeologico per il loro aggiornamento a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio o di analisi e studi di dettaglio, sia espresso con provvedimento di Giunta Regionale ed incarica dell'istruttoria la struttura regionale competente in materia di Difesa del Suolo.

Con DGR n. 691 del 24 maggio 2011 si è stabilito, al fine di snellire l'iter istruttorio regionale, a parziale modifica della DGR n. 2803/2005, che il parere regionale previsto per l'aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 152/2006, a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio o di analisi e studi di dettaglio, sia espresso con provvedimento del dirigente della

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 3/42

struttura regionale competente in materia di Difesa del Suolo, che cura l'istruttoria, relativamente alle richieste di modifica la limitata entità. Inoltre, secondo la suddetta DGR, si è stabilito che sia la struttura regionale competente in materia di Difesa del Suolo a valutare a quali richieste applicare il presente provvedimento.

In relazione a quanto sopra la Direzione Difesa del Suolo ha, tuttavia, stabilito che trattandosi, nella fattispecie, di estese aree che interessano un intero territorio comunale, la citata DGR n. 691/2011 non possa trovare applicazione e ha avviato la propria istruttoria finalizzata all'espressione del parere regionale necessario per l'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico.

In data 13/02/2013 si è tenuto presso la sede di Palazzo Linetti un incontro tecnico a cui hanno partecipato le direzioni regionali Urbanistica e Paesaggio, Difesa del Suolo e Geologia e Georisorse, l'amministrazione comunale di Malcesine e due tecnici dello Studio Nucci & Associati.

Da un'analisi preliminare dello studio e dall'incontro tecnico sono state evidenziate alcune tematiche da approfondire. A tal riguardo con nota n. 86872 del 26/02/2013 la Direzione Difesa del Suolo ha richiesto delle integrazioni e in ottemperanza della DGR n. 574 del 3 aprile 2012 che stabilisce i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali, sono stati interrotti i tempi per l'espressione del parere di competenza.

In data 10/05/2013 sono pervenute alla Direzione Difesa del Suolo le integrazioni richieste con nota n. 193824 della Direzione Urbanistica e Paesaggio.

In data 08/08/2013 è stato effettuato un sopralluogo tecnico, in ambito delle attività di aggiornamento del PAI concordate con la Provincia di Verona e derivanti dalla necessità di valutare le segnalazioni presenti nel Piano delle azioni e degli interventi del rischio idraulico e geologico predisposto ai sensi dell'OPCM n. 3906 del 13 novembre 2010. All'incontro erano presenti i tecnici della Direzione Difesa del Suolo della Regione, della Provincia di Verona e dello Studio Nucci & Associati per conto del Comune di Malcesine. Durante il sopralluogo sulle situazioni scelte a campione si è potuto osservare che alcune opere paramassi sono risultate inadeguate a ridurre la pericolosità geologica o perché non funzionali al tipo di problematica osservata o perché non correttamente mantenute e quindi non in grado di assolvere al proprio compito.

A tal riguardo il Comune di Malcesine ha avviato un procedimento di messa in pristino dello stato dei luoghi con nota n. 12528 del 30/08/2013 per una delle situazioni accertate in sede di sopralluogo.

In data 09/10/2013 con note 14419 e 14421 l'amministrazione comunale ha comunicato il ripristino dello stato dei luoghi per le opere risultate non idonee ad assolvere il proprio compito dal punto di vista funzionale.

In data 19/12/2013 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo per verificare lo stato delle opere summenzionate e per valutare un fenomeno di caduta massi occorso il località Col dei Piombi agli inizi di dicembre.

Sulla base di tali attività la Sezione Difesa del Suolo ha redatto una proposta di parere regionale, in conformità alla DGR n. 2803 del 04/10/2005, riportato nell'**allegato A** che recepisce con modifiche le nuove perimetrazioni proposte dal professionista incaricato dal Comune di Malcesine.

La proposta di parere regionale, che riguarda esclusivamente una valutazione tecnica delle condizioni di pericolosità geologica del territorio esaminato, tiene conto anche della necessità di armonizzare, per quanto possibile e nel rispetto delle rispettive normative di piano, su tutto il territorio regionale, che ricade sotto la competenza di sette Autorità di Bacino, le procedure di valutazione della pericolosità e del rischio geologico anche in funzione di future analoghe valutazioni. Tale armonizzazione viene realizzata attraverso una valutazione comparata dei risultati conseguenti all'applicazione del "metodo svizzero modificato", adottato quale strumento di valutazione della pericolosità geologica dalle altre Autorità di Bacino di livello nazionale nell'ambito del cui territorio di competenza ricade il Veneto, e la classificazione della pericolosità geologica secondo il comma 1 dell'art. 9 delle N.T.A. del PAI del Po.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 4/42

In applicazione a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 9 del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po" e in attesa della conclusione delle attività di uniformare in tutto il territorio veneto le Norme di Attuazione dei PAI delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, le limitazioni d'uso del suolo riferite alla classe Fs sono quelle stabilite dalle Norme di Attuazione del PAI 4 bacini (relazione tecnica allegata) di cui alla delibera n. 3 del 09/11/2012 dell'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico.

Si precisa che nelle aree Fs (frane stabilizzate – pericolosità media) sono consentiti sia gli interventi ammessi nelle aree Fa (frana attiva – pericolosità geologica molto elevata) che quelli ammessi in Fq (frana quiescente – pericolosità elevata) così come riportato nell'art. 9 commi 1,2 e 3 delle N.T.A. del PAI del Po.

La proposta di parere regionale, che riguarda esclusivamente una valutazione tecnica delle condizioni di pericolosità geologica del territorio esaminato, tiene conto anche della necessità di armonizzare, per quanto possibile e nel rispetto delle rispettive normative di piano, su tutto il territorio regionale, che ricade sotto la competenza di sette Autorità di Bacino, le procedure di valutazione della pericolosità e del rischio geologico anche in funzione di future analoghe valutazioni. Tale armonizzazione viene realizzata attraverso una valutazione comparata dei risultati conseguenti all'applicazione del "metodo svizzero modificato", adottato quale strumento di valutazione della pericolosità geologica dalle altre Autorità di Bacino di livello nazionale nell'ambito del cui territorio di competenza ricade il Veneto, e la classificazione della pericolosità geologica secondo il comma 1 dell'art. 9 delle N.T.A. del PAI del Po.

2 RACCORDO TRA LA CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA SECONDO IL COMMA 1 DELLE N.T.A. DEL PAI DEL PO E LE CLASSI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA SECONDO IL "METODO SVIZZERO MODIFICATO"

Secondo il comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI le aree interessate da fenomeni franosi sono classificate in:

- aree interessate da frane attive – Fa (pericolosità molto elevata);
- aree interessate da frane quiescenti – Fq (pericolosità elevata);
- aree interessate da frane stabilizzate – Fs (pericolosità media o moderata).

Nel caso in esame con il termine di frana attiva s'intendono aree dove la pericolosità geologica dovuta a fenomeni prevalentemente di crollo risulta molto elevata.

Secondo una nota riportata a pag. 96 dell'Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici per "frane attive" s'intendono quelle in atto o verificatesi nell'arco degli ultimi 30 anni, anche nel caso che detta "attività" sia consistita in una ripresa di movimento interessante in modo parziale e limitato il corpo di frana. Per "frane quiescenti" s'intendono quelle che hanno dato segni di "attività" in un periodo antecedente a quello sopra indicato. Per "frane stabilizzate" ci si riferisce a frane interessate da interventi di consolidamento o che hanno raggiunto naturalmente assetti sicuramente di equilibrio.

La presente proposta tiene conto di tale classificazione compendiando comunque l'esigenza che le valutazioni della pericolosità geologica su tutto il territorio del Veneto, che ricade sotto la competenza di sette distinte Autorità di Bacino, siano in ogni caso condotte con criteri confrontabili.

La procedura adottata dalle competenti Autorità su pressoché tutta la rimanente porzione del territorio regionale, che non ricade sotto la competenza dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, per giungere ad una prima definizione della pericolosità geologica, fa riferimento alla metodologia, conosciuta anche come "metodo svizzero", predisposta dall'ufficio Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), della Confederazione Elvetica, opportunamente adattata alla realtà locale e in seguito definito "metodo svizzero modificato".

Il "metodo svizzero modificato" consente di combinare, tramite una matrice, i valori di probabilità di accadimento e d'intensità dei fenomeni franosi al fine di ottenere, con una buona oggettività la definizione della pericolosità. Questo metodo si basa sui concetti di "magnitudo" e di "frequenza probabile". La

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 5/42

magnitudo dei fenomeni franosi è definita in base alla velocità dell'evento e alla severità geometrica intesa come spessore coinvolto o dimensioni dei massi. La combinazione di questi due parametri permette di ottenere indicazioni sull'energia del fenomeno. La frequenza probabile è un indice della possibilità di ripetizione del fenomeno privo di un reale valore statistico.

Classi di velocità (definizione da Cruden & Varnes, 1996)		Intervalli di velocità (considerati per la valutazione della pericolosità)
Descrizione	Velocità tipica	
Estremamente rapida	5 m/sec	3
Molto rapida	3 m/min	
Rapida	1,8 m/h	2
Moderata	13 m/mese	
Lenta	1,6 m/anno	
Molto lenta	16 mm/anno	
Estremamente lenta	< 16 mm/anno	1

Tabella 1 – Stima degli intervalli di velocità dei fenomeni franosi.

La procedura applicata prevede, quindi, una prima fase in cui viene svolta un'attività conoscitiva che porta alla determinazione della perimetrazione del dissesto, della sua classificazione e della valutazione dei parametri che caratterizzano i fenomeni franosi (velocità e severità geometrica).

In Tabb. 1 e 2 sono riportati gli intervalli di velocità e severità geometrica utilizzati per la determinazione della pericolosità.

Classi di severità geometrica per crolli (definizione da Heinmann <i>et al.</i> , 1998)	Classi di severità geometrica per scorrimenti e colate (definizione da Heinmann <i>et al.</i> , 1998)	Intervalli di severità geometrica (considerati per la valutazione della pericolosità)
Diametro dei blocchi > 2m	Spessore > 15m	3
Diametro dei blocchi 0,5 - 2m	Spessore 2 - 15m	2
Diametro dei blocchi < 0,5 m	Spessore < 2m	1

Tabella 2 – Stima delle classi di severità geometrica dei fenomeni franosi.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 6/42

Le caratteristiche dei fenomeni franosi in termini di velocità e severità geometrica vengono quindi associate tra di loro in una matrice di iterazione che permette di definire la magnitudo del fenomeno tramite il prodotto aritmetico dei due fattori (vedi Tab. 3).

		Intervallo di velocità (VEL)		
		1	2	3
Intervallo di severità geometrica (SG)	1	1	2	3
	2	2	4	6
	3	3	6	9

Tabella 3 – Matrice di iterazione per la definizione delle diverse classi di magnitudo.

Il valore della magnitudo determinato, correlato alla stima della frequenza probabile del fenomeno, permette, attraverso l'utilizzo di un'ulteriore matrice di incrocio dei dati (vedi Tab. 4), di suddividere le aree di frana in quattro distinti livelli di pericolosità.

L'attribuzione dei valori delle "frequenze probabili" dei fenomeni franosi, vista la difficoltà di associare il concetto di tempo di ritorno alle frane e vista la generale mancanza di dati storici sufficienti per effettuare una trattazione di tipo statistico, viene fatta adottando un approccio basato sulle caratteristiche di ricorrenza temporale delle diverse tipologie di frana associate ad osservazioni geomorfologiche, analisi fotointerpretative integrate dall'esame dei dati di archivio disponibili.

		Frequenza probabile			
		alta 1 – 30 anni	media 30 – 100 anni	bassa 100 – 300 anni	Frane antiche (età > 300 anni) e paleofrane
Classi di magnitudo (vedi tab. 3)	6 - 9	P4	P4	P3	non definita
	3 - 4	P3	P3	P2	
	1 - 2	P2	P1	P1	
		Pericolosità connessa alla magnitudo dei fenomeni franosi se associata all'areale dell'elemento a rischio PERSONE; P4, P3, P2, P1, non definita			

Tabella 4 – Matrice di iterazione per la valutazione della pericolosità derivante da fenomeni connessi alla magnitudo.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 7/42

Sulla base delle caratteristiche dei fenomeni franosi interessanti il territorio regionale, la “frequenza probabile” intesa come un periodo indicativo di possibile ricorrenza dei fenomeni è stata distinta in quattro diverse classi:

- § 1-30 anni (frane episodiche ad alta frequenza) per le frane attive e continue e per le frane quiescenti ad alta frequenza; in questa classe ricadono quindi le aree frequentemente soggette a fenomeni di dissesto;
- § 30-100 anni (frane episodiche a media frequenza) per le frane quiescenti a media frequenza; in questa classe si identificano quei fenomeni particolarmente intensi che possiedono una ricorrenza storica come ad esempio i grandi fenomeni franosi innescatisi con l'alluvione del 1966;
- § 100-300 anni (frane episodiche a bassa frequenza) per i fenomeni caratterizzati da una bassa ricorrenza;
- § maggiore di 300 anni per le frane antiche e le paleo frane; identifica fenomeni antichi per i quali non è attualmente definibile un livello di pericolosità.

Il confronto fra i criteri che stanno alla base della classificazione delle aree di pericolosità secondo comma 1 delle N.T.A. del PAI del Po e quelli che caratterizzano il “metodo svizzero modificato” ha portato ad individuare la seguente tabella di correlazione (vedi Tab. 5) che consente di utilizzare anche nell'area di competenza dell'Autorità di Bacino del Fiume Po la metodologia di valutazione della pericolosità geologica applicata nell'ambito delle procedure di aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico su tutto il rimanente territorio della Regione del Veneto.

Classificazione secondo il comma 1 delle N.T.A. del PAI	Classi di pericolosità geologica secondo il “metodo svizzero modificato”
frane attive – Fa (pericolosità molto elevata)	P4 – molto elevata
frane quiescenti – Fq (pericolosità elevata)	P3 - elevata
frane stabilizzate – Fs (pericolosità media o moderata)	P2 - media
	P1 - moderata

Tabella 5 – Tabella di correlazione per le aree soggette a fenomeni di crollo tra la classificazione delle N.T.A del PAI e le classi di pericolosità geologica del “metodo svizzero modificato”.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 8/42

3 DOCUMENTI PRESENTATI PER LA REVISIONE DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA NEL COMUNE DI MALCESINE E LORO ANALISI

Con nota n. 1451 del 31/01/2013 il Comune di Malcesine ha inviato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 29/01/2013 avente per oggetto “Analisi e presa d’atto della verifica di Compatibilità idraulica ed idrogeologica delle aree in dissesto delimitate nell’ambito del PAI, ex art. 18 NTA del PAI”. In data 04/02/2013 con nota n. 52788 detta documentazione è stata inoltrata alla Direzione Difesa del Suolo per l’espressione del parere di competenza in merito al processo di formazione del PAT da parte del Comune di Malcesine. La verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica, allegata alla DGC 16/2013 è stata condotta dallo Studio Nucci & Associati.

La documentazione relativa allo studio, redatto nel dicembre 2012, è costituita da 14 elaborati:

- I – Relazione geologica;
- II – Relazione Tecnica;
- III – Carta delle acclività delle aree SAR_2 e SAR_3;
- IV - Carta del substrato aree SAR_2 e SAR_3;
- V – Carta geolitologica e geomorfologica area SAR_1;
- VI – Carta geolitologica e geomorfologica aree SAR_2 e SAR_3;
- VII – Sezioni geologiche interpretative aree SAR_2 e SAR_3;
- VIII – Calcolo delle traiettorie di scendimento dei blocchi aree SAR_2 e SAR_3;
- IX – Calcolo delle linee di frequenza di arrivo aree SAR_2 e SAR_3;
- X – Calcolo delle linee di energia specifica massima dei blocchi aree SAR_2 e SAR_3;
- XI – Calcolo delle altezze massime delle traiettorie di scendimento dei blocchi aree SAR_2 e SAR_3;
- XII – Carta della pericolosità geologica da frana tra le località “Madonna degli alpini” e “Rocchetta al confine” area SAR_1;
- XIII – Carta della pericolosità geologica da frana tra le località “Navene” e “Campagnola” area SAR_2 e tra “Ruina” e “Sant’Antonio” area SAR_3;
- XIV – Carta della pericolosità geologica da frana tra le località “La Madonnina” e “Cassone” area SAR_3 e SAR_4.

In data 13/02/2013 si è tenuto presso la sede di Palazzo Linetti un incontro tecnico a cui hanno partecipato le direzioni regionali Urbanistica e Paesaggio, Difesa del Suolo e Geologia e Georisorse, l’amministrazione comunale di Malcesine e due tecnici dello Studio Nucci & Associati.

Da un’analisi preliminare dello studio e dall’incontro tecnico sono state evidenziate alcune tematiche da approfondire. A tal riguardo con nota n. 86872 del 26/02/2013 la Direzione Difesa del Suolo ha richiesto delle integrazioni e in ottemperanza della DGR n. 574 del 3 aprile 2012 che stabilisce i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali, sono stati interrotti i tempi per l’espressione del parere di competenza.

Le integrazioni richieste sono di seguito elencate:

A) All’interno della Relazione geologica nella parte inerente i caratteri geomorfologici e geologici di dettaglio si fa riferimento che nella zona SAR_3 (settore meridionale) sono stati rinvenuti massi di dimensioni di 8-10 mc e nel settore settentrionale un grosso masso isolato con cubatura di 15 mc.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 9/42

Tutte le simulazioni sono state effettuate utilizzando il volume unitario di 1 mc.

Si fa presente che le simulazioni dello scendimento dei massi vanno condotte utilizzando, laddove se ne constata la presenza o laddove dall'analisi geomeccanica delle pareti non si possa escludere in modo certo che possano staccarsi massi di dimensioni oltre il mc, la massima volumetria riscontrata nel rilievo di campagna.

B) Tutte le simulazioni di scendimento dei massi devono essere effettuate in duplice modalità: la prima senza tener conto di eventuali barriere o opere di difesa e la seconda tenendo conto delle opere difensive laddove presenti e ritenute efficaci da parte di chi ha redatto la proposta di ridimensionamento delle aree PAI. A tal riguardo si tiene a precisare che un solo ordine di barriere o opera difensiva, ritenuta efficace al contenimento della volumetria massima possibile (vedi punto A) sopraccitato) produce un declassamento della pericolosità di un solo grado.

C) L'efficacia delle barriere deve essere valutata da chi redige lo studio di compatibilità, tenendo in considerazione i punti sopra esposti. A tal riguardo l'energia dei blocchi deve essere espressa in valore assoluto, soprattutto per valutare laddove sono presenti barriere o altre opere di protezione la loro effettiva efficacia. L'efficacia delle barriere deve tener conto anche del calcolo delle altezze massime delle traiettorie di scendimento dei blocchi.

D) Le opere di protezione, se ritenute efficaci alla riduzione di un grado della pericolosità geologica, devono essere monitorate e mantenute, al fine di garantire nel tempo la loro efficacia in relazione al grado di pericolosità considerato.

E) In tutta la SAR_2 le verifiche di rotolamento massi devono essere condotte come al punto A). Si fa presente che le simulazioni dello scendimento dei massi vanno condotte utilizzando, laddove se ne constata la presenza o laddove dall'analisi geomeccanica delle pareti non si possa escludere in modo certo che possano staccarsi massi di dimensioni oltre il mc, la massima volumetria riscontrata nel rilievo di campagna. Nella zona della Fraglia di Malcesine le traiettorie di scendimento dei massi si bloccano sulla prima fila di barriere. Si necessita di acquisire le simulazioni di caduta massi senza tener conto delle barriere (vedi punto B). Inoltre visto che ci sono almeno tre ordini di scarpata che vanno dalla Guardia di Navene sino alle barriere si precisa che le simulazioni devono essere condotte considerando tutte le possibili aree sorgenti di caduta massi.

F) In ambito di aggiornamento del PAI, concordato con l'amministrazione provinciale di Verona e con l'Unità periferica Servizio forestale di Verona, risulta necessario valutare le segnalazioni presenti nel Piano degli interventi del Rischio idraulico e geologico predisposto ai sensi dell'OPCM n. 3906. Dall'analisi dei nostri archivi risulta un importante fenomeno franoso in località Col dei Piombi. A tal riguardo si chiede di perimetrare l'area e di attribuire il grado di pericolosità.

Ulteriori allegati devono essere prodotti utilizzando i criteri esposti sopra e di conseguenza gli elaborati della verifica di compatibilità dall'8 all'11 dovranno essere riprodotti in duplice modalità (la prima senza tener conto di eventuali barriere o opere di difesa e la seconda tenendo conto delle opere difensive laddove presenti e ritenute efficaci da parte di chi ha redatto la proposta di ridimensionamento delle aree PAI).

La documentazione integrativa è stata approvata dal Comune di Malcesine con DGC n. 61 del 16/04/2013. In data 08/05/2013 la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso la documentazione integrativa alla Direzione Difesa del Suolo. Lo Studio Nucci & Associati riguardo al "punto A" ha ritenuto che effettuare l'analisi di caduta massi con le massime cubature riscontrate sul pendio durante i rilievi sia troppo cautelativo. In relazione al "Punto C" dove l'efficacia delle barriere deve essere valutata da chi redige lo studio di compatibilità non viene fornita risposta. A tal riguardo non è stata creata una cartografia che riporti le linee isoenergetiche assolute.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 10/42

3.1 ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il territorio di Malcesine, a causa della particolare conformazione geomorfologica e strutturale, è interessato dalla presenza di aree soggette a caduta massi. Posto sulla sponda orientale del Lago di Garda lungo il versante occidentale del Monte Baldo, il territorio comunale è caratterizzato da un andamento morfologico piuttosto articolato, prevalentemente montuoso che si sviluppa a partire dalla quota di circa 65 m s.l.m. coincidente con la linea di costa del lago, fino alla quota di 2.218 m s.l.m.. All'interno del territorio sono numerose le pareti rocciose affioranti particolarmente esposte all'azione degli agenti morfogenetici (attività dei corsi d'acqua, carsica, crioclastica e tettonica) la cui azione combinata ha peraltro determinato l'attuale topografia.

L'azione di questi agenti modellanti è inoltre influenzata dall'assetto geologico – strutturale che contraddistingue, pur con qualche eccezione, l'intero versante occidentale della catena del M. Baldo. Gli strati sono disposti parallelamente alla linea di costa in direzione NNE/SSO con un'inclinazione variabile tra i 40 ed i 70 gradi che a tratti coincide con la pendenza della superficie topografica mentre a tratti determina una situazione a franapoggio meno inclinata del versante che diviene particolarmente gravosa nella parte bassa del territorio dove si trovano anche i centri abitati maggiori.

Allo scopo di approfondire la tematica relativa alla pericolosità geologica delle zone d'interesse, lo studio si è sviluppato in una prima fase, attraverso un'attenta ricerca ed analisi delle informazioni disponibili provenienti dalla bibliografia, dalla cartografia specialistica e da esperienze lavorative nelle medesime zone in esame.

Da queste basi è stata condotta una successiva fase di campagna attraverso dei mirati rilievi geomorfologici, geologici e geomeccanici nelle aree delle tavole SAR_1, SAR_2, SAR_3 e SAR_4 (vedi Fig. 1) dell'“Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici – Allegato 4 del P.A.I. – Perimetrazione delle aree in dissesto”. Attualmente queste aree sono classificate dal P.A.I. come aree di FRANA ATTIVA.



Fig. 1 – Inquadramento geografico delle aree perimetrate dal PAI come frana attiva.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 11/42

3.2 CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA-GEOMORFOLOGICA DI DETTAGLIO DELLE AREE SAR_2 e SAR_3**ZONA SAR_3**

Quest'area è stata suddivisa, da un solco che incide il versante in corrispondenza della funivia in 2 sottozone omogenee aventi caratteristiche leggermente differenti: una settentrionale ed una meridionale.

Nella porzione meridionale si possono individuare 2 porzioni con acclività differente.

A partire dalla strada in località Sant'Antonio, da quote minime di 110 m s.l.m., inizialmente si osserva la prevalenza di depositi morenici in un contesto di sparse abitazioni immerse in radi oliveti. Quindi, salendo si incontra a circa 175 m s.l.m. una falda detritica ricoperta da una boscaglia che a tratti si fa rada e lascia localmente il posto ad una macchia arbustiva. La falda detritica è composta di frammenti rocciosi spigolosi, delle dimensioni di qualche decimetro cubo. Localmente e raramente si rinvencono grossi massi di dimensioni e cubature metriche ($8,0 \div 10,0$ mc). La falda detritica è dovuta al disfacimento della soprastante parete rocciosa (Calcari Oolitici di San Vigilio). Per natura e cubatura è facile ricondurre la presenza di massi di dimensioni maggiori a pareti di Calcari Grigi poste a quote maggiori. Massi di dimensioni varie (dal decimetro al metro cubo) sono comunque presenti su tutto il versante.

Il settore settentrionale è costituito da 2 settori a diversa acclività. Nello specifico da località Scoravezze, percorrendo la strada che dal fondovalle, con quote minime poste a 120 m s.l.m., porta verso l'incisione che separa i due settori, si osserva la prevalenza di depositi morenici con sparse abitazioni immerse in radi oliveti. Il settore pianeggiante è alterato da una falda detritica che trae origine ed alimentazione da un soprastante versante in roccia. La falda, raccordo tra il versante ed il ripiano di fondovalle, è composta da frammenti rocciosi spigolosi, delle dimensioni del ciottolo o piccolo blocco con un volume di qualche decimetro cubo. In questa zona è peraltro stato rilevato un grosso masso isolato con cubatura massima di 15 mc ca. Dalla zona sub pianeggiante costituita da depositi morenici, talora sostituiti o interposti a falde detritiche, il versante s'innalza per circa $20 \div 30$ m con roccia affiorante e impostata su superfici di strato immergenti verso il lago, in prevalenza prive di vegetazione. Il versante in roccia continua a quote maggiori (località Bassinel) con roccia affiorante ma ricoperta da una vegetazione arbustiva. Sempre in loc. Bassinel tra 230 e 270 m s.l.m., lungo una fascia lunga circa 400 m e larga mediamente 40 m, si estende una falda detritica composta da blocchi e massi con cubature massime di 2 mc sia vegetata sia priva di vegetazione, espressione di un'attività di crollo, anche in massa, di età storica. Più a nord rispetto loc. Bassinel, a varie quote lungo il versante si estendono fasce ricoperte da falde detritiche non molto estese ed in genere vegetate con dimensioni medie dei blocchi di qualche decimetro cubo, localmente di dimensioni maggiori ($1 - 2$ mc).

ZONA SAR_2

La zona SAR_2 è stata suddivisa nel presente studio in 3 sotto-zone omogenee (vedi Fig. 2).

Nella porzione più meridionale (sottozona omogenea B) sono stati rinvenuti numerosi blocchi superiori al metro lungo il versante a monte di località Campagnola, interessando una fascia molto ampia che va da quota 175 a quota 275 m s.l.m.. Parte dell'area abitata, specie quella a ridosso del versante, è stata interessata in tempi relativamente recenti da fenomeni di crollo (vedi ad es. proprietà "Garni San Carlo", raggiunta nel 1978 da un blocco di circa 2 mc).

Nel settore centrale, tra la località Sorgente Orgada e la frazione di Martora, il tratto di versante che si sviluppa al di sopra degli insediamenti umani, sono stati ritrovati numerosi volumi lapidei che scendono dal versante del Monte Fubia, (ad esempio il crollo di un blocco di roccia di diametro superiore al metro, registrato nel 2004 in prossimità degli edifici di proprietà della "Società Agricola Fratelli Rabagno", in località San Carlo). Per ovviare al problema sono state posizionate reti paramassi ed è stato realizzato un vallo a protezione degli edifici sottostanti.

Il settore settentrionale è compreso tra le località "Martora" e "Navene". Nello specifico l'area si estende a nord del Monte Fubia, a monte della Fraglia della Vela e termina presso il promontorio di Navene.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 12/42

Alla quota di circa 700 m s.l.m. è stata rilevata un'area contraddistinta da rocce affioranti e sub affioranti. In questa zona e dalle pareti direttamente a ridosso del fronte lago, nell'anno 2000 si è staccato un blocco di alcuni metri cubi che ha raggiunto un'area adibita a campeggio nei pressi di Navene. L'area è stata oggetto di recenti interventi di messa in sicurezza con messa in opera di barriere paramassi, reti, chiodature e legature.

INDAGINI STRUTTURALI E GEOMECCANICHE NELLE AREE SAR_2 E SAR_3

Al fine di caratterizzare gli ammassi rocciosi affioranti lungo la fascia di versante in esame, sono stati definiti il quadro "fessurativo" dell'ammasso, la stima del volume dei blocchi unitari ed i potenziali

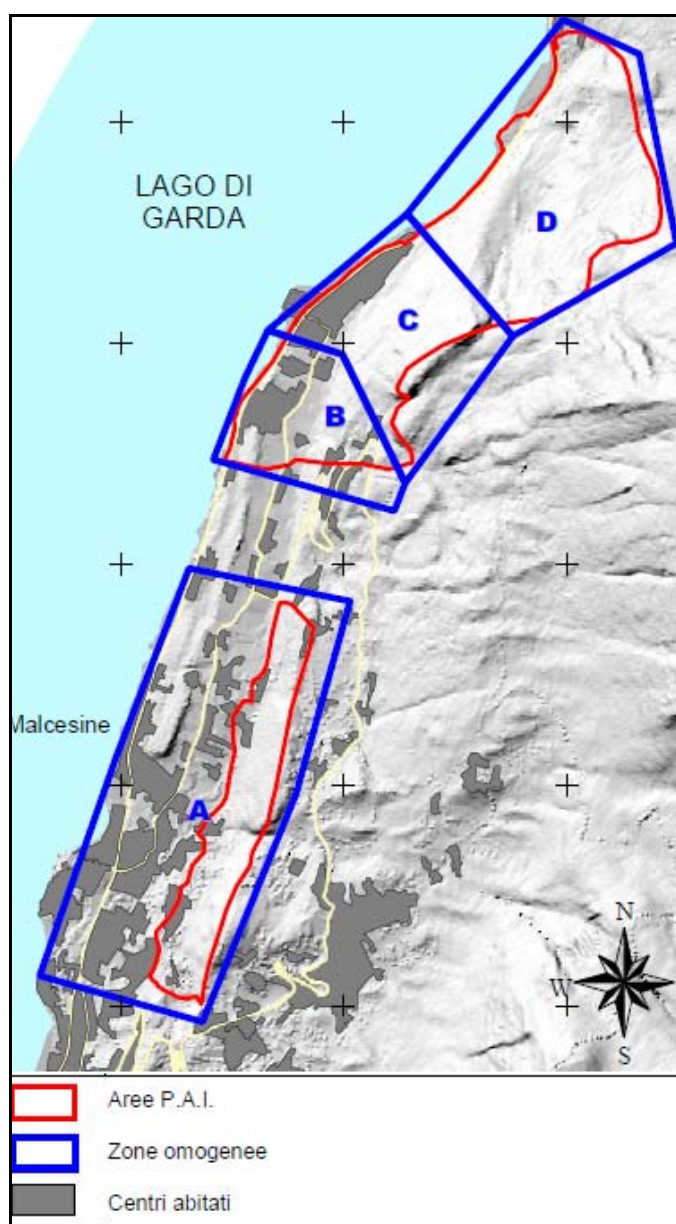


Fig. 2 – Zone omogenee da un punto di vista geologico, geomorfologico e geomeccanico.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 13/42

cinematismi di instabilità. In particolare lo scopo dell'analisi geomeccanica risulta importante per la determinazione della probabilità di distacco attraverso: l'identificazione dei cinematismi, la determinazione dei fattori di sicurezza e il calcolo dei volumi dei blocchi.

Per la caratterizzazione strutturale e geomeccanica del substrato lo studio si rifà a quanto emerso nel corso di mirati rilievi condotti su un'area complessiva di circa 3,5 kmq fra i mesi di Luglio ed Agosto 2010 (area SAR_3), e nell'inverno 2007 – 2008 (SAR_2). Con il rilievo sono state prodotte circa 50 schede (vedi fig. 3) geomeccaniche in cui sono riportati dati significativi quali: litologia; caratteri strutturali prevalenti; rilievo dei caratteri giaciture e geometrici che caratterizzano le strutture che scompongono l'ammasso roccioso; individuazione delle eventuali instabilità in atto.

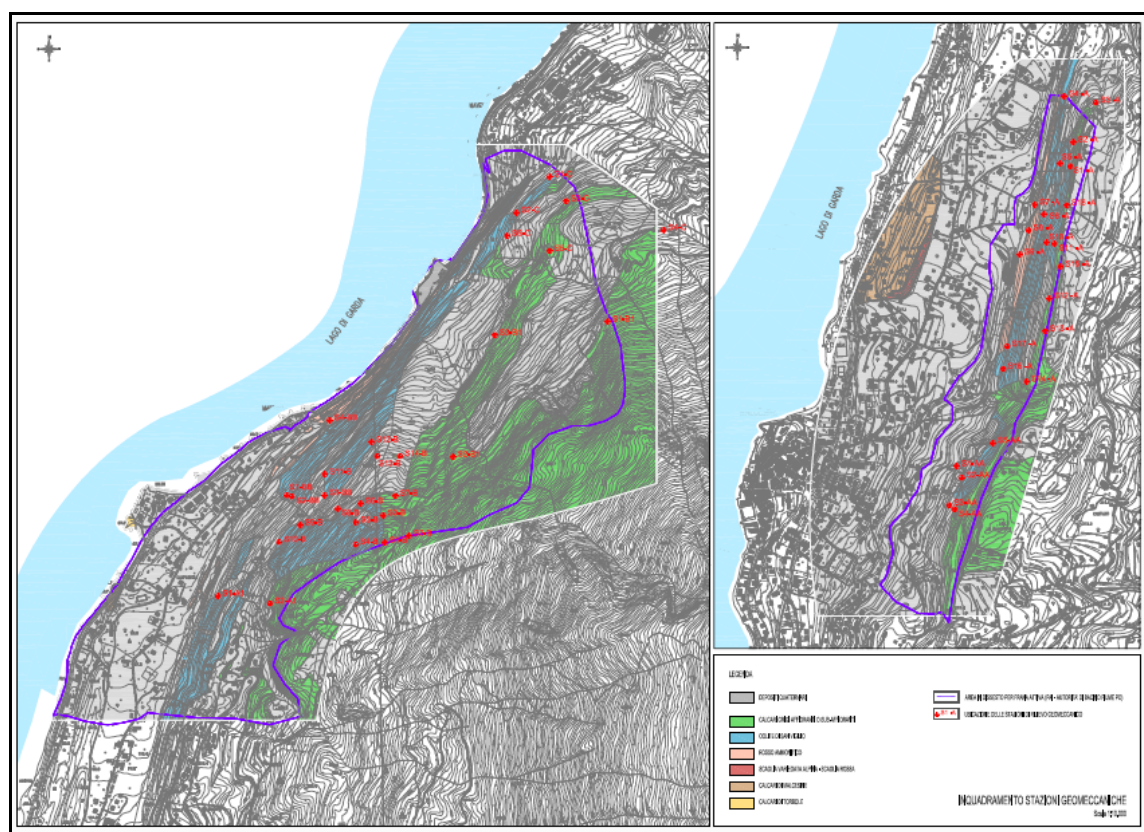


Fig. 3 – Ubicazione stazioni geomeccaniche nelle aree SAR_3 e SAR_2.

Anche per le indagini strutturali e geomeccaniche viene riproposta la medesima suddivisione in sottozone omogenee esposta per la parte geologica. La caratterizzazione dell'ammasso roccioso, finalizzata alle verifiche dei possibili cinematismi che seguono i fenomeni di crollo e la conseguente proiezione a valle di massi e blocchi lapidei, è stata quindi condotta per singole zone omogenee.

In tutte le verifiche sono stati inseriti i seguenti parametri:

Peso di volume della roccia 26 kN/mc; Coefficiente sismico $k_h = 0,065$.

Lo studio ha evidenziato come sia lo scivolamento planare a mostrare la probabilità più alta di rottura in campo sismico. I fenomeni di scivolamento a cuneo sono possibili, talora anche probabili con

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 14/42

alcune strutture e la loro locale combinazione (come nella zona “C”), ma si tratta di situazioni geometriche molto particolari di difficile accertamento alla scala del presente studio. Le medesime considerazioni valgono anche per il ribaltamento – toppling il cui accadimento, seppur possibile, è ritenuto in qualche modo subordinato per l'estrema sensibilità delle geometrie in gioco, difficilmente accertabili alla scala del presente studio. I volumi coinvolti nelle instabilità hanno generalmente una distribuzione di tipo probabilistico decrescenti con l'aumentare della cubatura. I valori riferiti al 95% della funzione di distribuzione probabilistica delle instabilità planari, variano tra i 10 e 23 mc, fino a 48 mc nella zona “C”. Lo scivolamento a cuneo data la sua particolarità geometrica di accadimento ha fornito il campo di variabilità maggiore delle cubature (da 7 mc a centinaia di mc) ma come definito in precedenza si tratta di circostanze geometriche difficilmente accertabili alla scala del presente studio. Per quanto riguarda i valori elevati di cubatura di massi potenzialmente instabili (maggiori di 50 mc), sono state riscontrate durante il rilievo solo nella zona “D”, ai piedi di Monte Fubia, in un ampio impluvio a ridotta pendenza, pertanto scarsamente generalizzabili ai fini delle analisi condotte su ampia scala. Il fenomeno del ribaltamento fornisce invece cubature massime instabili al 95° percentile pari a 15 mc.

Si può pertanto considerare che blocchi aventi dimensioni di un cubo con lato compreso tra 2 e 3 m, ovvero sfere di raggi equivalenti, siano rappresentativi dei blocchi a maggior cubatura derivanti da cinematismi e rotture probabili. Prismi rocciosi di dimensioni simili sono stati realmente riscontrati anche a basse quote dei versanti rilevati.

3.3 CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA-GEOMORFOLOGICA DI DETTAGLIO DELL'AREA SAR_1

La porzione di territorio in oggetto si colloca in corrispondenza delle pendici occidentali del Monte Altissimo di Nago. Da un punto di vista *morfologico* il versante della zona P.A.I. in esame è caratterizzato da una sostanziale coincidenza tra l'inclinazione degli strati e la pendenza del pendio. La morfologia risulta piuttosto omogenea con pendenze medie intorno ai 45° in accordo all'inclinazione del substrato roccioso.

Dai rilievi geologico e fotoaereogrammetrico condotti è stato possibile individuare nell'area in studio significativi elementi strutturali quali scarpate di faglia e faglie che intersecano il versante scomponendo la roccia in prismi instabili e di variabile pezzatura (sino a parecchie decina di metri cubi).

Il distacco di volumi lapidei da pareti rocciose affioranti a quote elevate alimenta il fenomeno della caduta massi e la propagazione verso valle di materiale roccioso. Tale fenomeno, nel tempo ha determinato lungo il versante l'accumulo, talora caotico altre volte concentrato, di elementi lapidei di dimensioni fortemente variabili, fino al masso deca metrico. I canali dal profilo longitudinale molto ripido e dalla sezione generalmente a “U”, diretti perpendicolarmente alla linea di costa e caratterizzati al loro interno e per tutto il loro sviluppo, dalla presenza di importanti accumuli di materiale detritico assumono un'importanza notevole nell'evoluzione morfodinamica del versante.

Un ulteriore apporto alla morfogenesi dell'area è dato dall'azione di erosione e trasporto esercitata dai corsi d'acqua che solcano il fianco occidentale del M. Baldo lungo la massima pendenza del versante, perpendicolarmente alla linea di costa del Lago di Garda. Il regime dei corsi d'acqua è di tipo torrentizio.

Nel corso degli anni sono state realizzate delle opere:

è stata realizzata per tratti continui una galleria artificiale paramassi compresa tra i km 89+550 e 90+900 della Strada Gardesana;

in corrispondenza dei principali canali in roccia sono state messe in opera puntuali forme di controllo attive e passive (ad es. valli, reti, barriere di massi ciclopici);

localmente, lungo il pendio sono state stese reti e rivestimenti corticali con pannelli e chiodature;

in corrispondenza dei tratti di versante più a rischio sono state infine collocate barriere paramassi ad elevata dissipazione di energia.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 15/42

Tali interventi hanno consentito di risolvere il problema della sicurezza della viabilità esistente. Tuttavia, le evidenze emerse in fase di rilievo confermano la costante evoluzione morfologica del versante attraverso fenomeni gravitativi di varia tipologia ed entità.

Per gli AA del presente studio la pericolosità dell'area SAR_1 rimane immutata (vedi Fig. 4) e quindi viene confermata come area in frana attiva (pericolosità molto elevata).

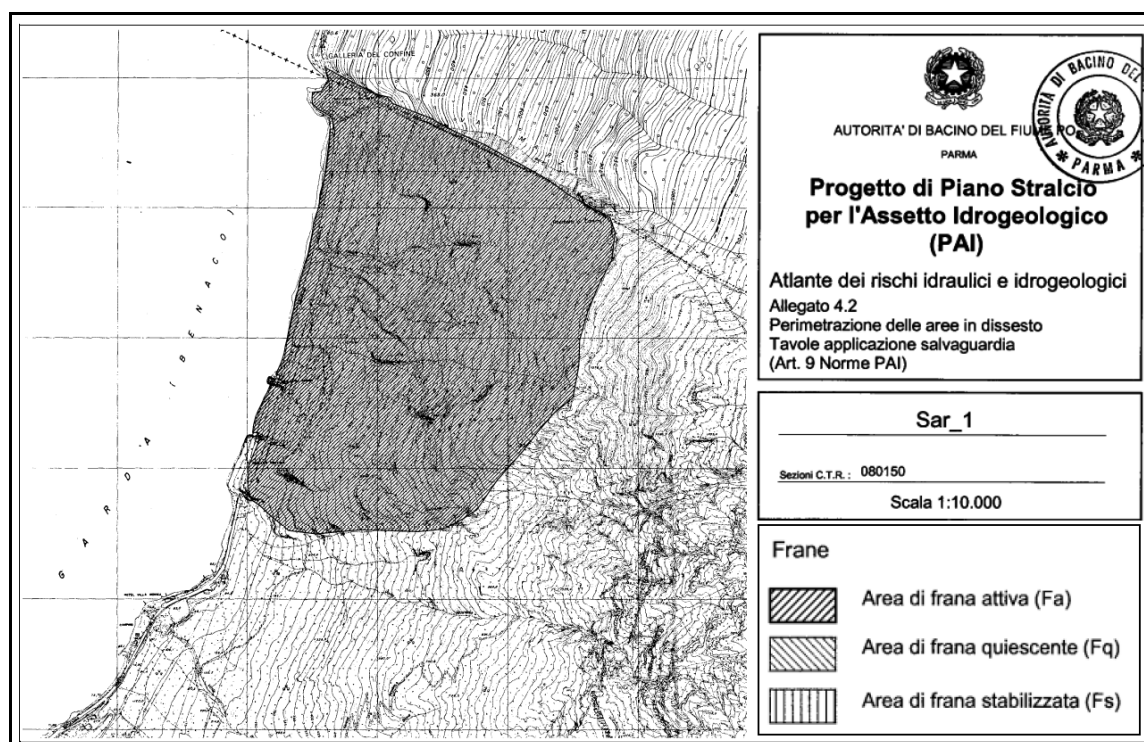


Fig. 4 – Perimetrazione dell'area SAR_1. a pericolosità molto elevata (Frana attiva).

4 MODELLO CINEMATICO

Il secondo elaborato “Relazione Tecnica” contiene lo studio del fenomeno di caduta massi mediante un modello matematico con un approccio tridimensionale. Per questo scopo è stato utilizzato il software ROTOMAP che attraverso un'analisi probabilistica delle traiettorie di rotolamento dei blocchi consente di determinare le aree di probabile arresto e la distribuzione delle energie cinetiche.

I dati da inserire nel modello cinematico sono:

- la ricostruzione geometrica del pendio;
- la definizione dei punti di distacco dei blocchi;
- la parametrizzazione del versante e la taratura del modello;
- la parametrizzazione del moto di rotolamento massi;
- l'inserimento di sistemi di protezione eventualmente presenti.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 16/42

Per la topografia di dettaglio è stato utilizzato la carta aggiornata al 2010 da cui è stato ricavato un DTM come base per la ricostruzione geometrica del pendio.

Per quanto riguarda i punti di distacco, dato che questi punti non sono perfettamente identificabili a priori all'interno di aree su-verticali anche di notevole estensione sono state utilizzate delle linee di distacco. Durante il rilievo geologico sono state individuate le nicchie dalle quali sussiste la possibilità che si verificano le cadute dei massi e si è tenuta in considerazione l'accelerazione sismica. Ulteriori parametri presi in considerazione sono: l'angolo limite di volo; l'angolo limite d'urto; l'angolo limite di rimbalzo.

La parametrizzazione del versante è stata effettuata partendo dal rilievo geologico-geomorfologico di dettaglio e assegnando i parametri geomeccanici corrispondenti alle diverse tipologie di materiale di copertura individuate. In particolar modo i parametri geomeccanici che rappresentano il modello cinematico sono: il coefficiente di restituzione energetica normale (R_n), il coefficiente di restituzione energetica tangenziale (R_t) ed il coefficiente di attrito di roto-scivolamento (R).

Il modello cinematico è stato tarato variando i coefficienti in funzione dei punti di arresto dei blocchi caduti negli anni passati; sostanzialmente è stato utilizzato un modello di "back analysis" effettuando una serie di simulazioni con cui si è arrivati a scegliere un set di coefficienti di restituzione energetica.

Al fine di estrapolare la pericolosità effettiva derivante dallo sviluppo di frane di crollo nel Comune di Malcesine, si è proceduto ad una preliminare raccolta dei documenti relativi alla progettazione, collaudo e monitoraggio/manutenzione delle diverse opere di difesa attuate in precedenza nei settori del territorio esposti al fenomeno.

A livello di calcolo, per caratterizzare geometricamente gli interventi presenti e definire la loro capacità di smorzamento del fenomeno caduta massi, sono stati inseriti i valori di "Altezza" (m) e "Resistenza" (kJ) nel caso delle barriere paramassi mentre è stata considerata la morfologia modificata nel caso del tomo/vallo paramassi.

ZONA NORD – SAR_2

La zona nord è stata colpita in passato da eventi franosi verificatisi in località San Carlo (*Sottozona C*) alla base del Monte Fubia, rilievo montuoso con versante occidentale piuttosto inclinato, immergente verso il Lago di Garda con pendenza media di circa 40°, massima di 60°.

Gli episodi di caduta massi hanno interessato in passato vari punti del versante andando ad incidere sulle realtà turistiche della zona, in particolare presso la proprietà dell'hotel "Garni San Carlo", della proprietà della "Società Agricola Fratelli Rabagno" ed in prossimità della pesca sportiva "Sorgente Orgada", tutte comprese tra le quote di 70 e 100 m s.l.m..

In riferimento a quanto riferito dal Comune di Malcesine nell'anno 2004 si verificò il crollo di un masso di circa 1 mc che impattò contro la facciata dell'agriturismo "Rabagno" sfondandolo in prossimità della porta di accesso.

La tipologia di intervento conseguentemente realizzata a protezione dell'edificio colpito è costituita da una barriera paramassi ad alto assorbimento di energia (2000 kJ) con puntoni da 5 m di altezza e di lunghezza pari a 40 m. Inoltre, per prolungare verso nord il sistema di protezione del versante è stata realizzata una struttura a "tomo/vallo", che permette di arrestare i blocchi per effetto topografico modificato artificialmente attraverso un "vallo" di circa 4 m di larghezza accompagnato da un "tomo" di circa 3 m di altezza.

Un ulteriore intervento, accompagnato da uno studio preliminare del 2004 è costituito da una barriera paramassi simile alla precedente, di altezza pari a 4 m e lunghezza pari a circa 137 m. La barriera ad alto assorbimento di energia, ha lo scopo di salvaguardare la pesca sportiva "Sorgente Orgada".

All'interno della Zona Nord, spostandosi verso Navene (*Sottozona D*), sono presenti barriere paramassi realizzate nel 1991 da ANAS S.p.A. a protezione dell'arteria stradale ed attualmente in gestione a

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 17/42

Veneto Strade S.p.A., disposte su due ordini e costituenti uno sbarramento continuo alla caduta di inerti dal versante roccioso.

Nell'elaborazione delle simulazioni sono state considerate le sole barriere su cui è stata eseguita la manutenzione ordinaria; in tal senso è stata quindi esclusa la seconda fila di barriere attualmente non oggetto di manutenzione sistematica. Pur non essendo possibile mantenerne inalterata l'efficienza, una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di protezione è necessaria per garantirne il corretto funzionamento.

Secondo il rapporto conclusivo del 2010 eseguito da Clios s.r.l. geomechanical System, riguardante gli "interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle barriere paramassi installate tra il km 57+940 e il km 87+195 - ex S.S. n. 249 Gardesana Orientale" vengono periodicamente eseguite delle attività di controllo e di manutenzione. Si precisa comunque che per ovvie ragioni di degrado dei componenti strutturali, la qualità funzionale dopo gli interventi di manutenzione non può coincidere con quella della barriera immediatamente dopo la sua installazione.

Dall'attività di manutenzione eseguita da Veneto Strade sulle barriere esistenti sopra menzionate, datata dicembre 2010, si sono ravvisati alcuni recenti fenomeni di crollo di elementi di piccola pezzatura e di un blocco di circa 0,5 mc intercettato dalla barriera che protegge in parte il Piccolo Hotel situato nella porzione sud della sottozona D.

Sulla base di tali eventi passati, come proseguimento verso sud di questa serie di barriere contenitive della caduta massi installate dall'ANAS è stata quindi realizzata una barriera a protezione della struttura alberghiera. La barriera è caratterizzata dalla capacità di assorbire energie cinetiche superiori a 2000 kJ con una deformazione limitata a 3,5 m, da un'altezza di 4 m e una lunghezza di 54 m tale da coprire tutta l'estensione dell'edificio.

ZONA SUD – SAR_3

Per quanto riguarda la Zona Sud (o *Sottozona A*) gli interventi riguardano principalmente l'area limitrofa all'Hotel Majestic Palace (ex Don Pedro), situato in località "Ruina", ed al Residence Kormorano in località "Bassinel".

A seguito di una Relazione Geologica con verifica scendimento massi realizzata dal Dott. Geol. Lenarduzzi (2006) sono state installate tre barriere paramassi di altezza di 4 m (lunghezza complessiva di 175 m) con energia di assorbimento pari a 1000 KJ.

A protezione di un edificio civile privato, posto a Nord dell'attuale Hotel Majestic Palace, è stata inoltre installata ad una quota di circa 125 m s.l.m. una barriera paramassi di lunghezza pari a 30 m, con un'energia di assorbimento superiore a 1000 kJ e con un'altezza di intercettazione di 3 m.

Nella zona prossima al Residence Kormorano, la forte inclinazione del substrato roccioso fa sì che ci sia un equilibrio precario della massa di materiali di copertura. Si è pertanto in presenza di fenomeni di grossa instabilità, molto più intensi ed attuali rispetto al resto del versante.

Nel corso dei diversi sopralluoghi è stata riscontrata la presenza, alla base della rete, di grossi massi probabilmente non riferibili a nuovi scendimenti ma risalenti a situazioni precedenti al momento di installazione delle barriere. Si tratta di una barriera paramassi con energia di assorbimento pari a 1000 KJ di altezza pari a 4 m e lunghezza pari a 113 m.

RISULTATI DELL'ELABORAZIONE

Le simulazioni di rotolamento massi partono da una ricostruzione topografica digitale e da una carta del substrato estremamente accurate.

Sono state realizzate quattro modellazioni differenti con i relativi elaborati:

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 18/42

- calcolo delle traiettorie di scendimento dei blocchi;
- calcolo delle frequenze di arrivo dei blocchi;
- calcolo delle linee di energia specifica massima dei blocchi;
- calcolo delle altezze massime delle traiettorie di scendimento dei blocchi.

Tutte le modellazioni sono state condotte in duplice modalità, inizialmente senza tenere in considerazione la presenza delle opere di protezione (reti e barriere paramassi, sistemi tomo/vallo), e poi inserendole nel modello, per verificarne l'efficacia sia dal punto di vista del posizionamento, che delle caratteristiche progettuali (altezza ed energia di assorbimento), per un totale di otto diverse simulazioni (Elaborati VIII, IX, X, XI, che includono le opere di protezione ed Elaborati VIIIbis, IXbis, Xbis, XIbis, in cui le opere di protezione non sono state considerate).

Il calcolo delle traiettorie di scendimento è una simulazione dell'evento di crollo, durante la quale vengono modellate le traiettorie attese dei massi, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e geolitologiche del substrato.

Il calcolo delle frequenze di arrivo dei blocchi permette la visualizzazione delle isolinee che rappresentano la frequenza di arrivo dei massi, espressa in arrivi al metro quadro per milione di scendimenti.

Il calcolo delle linee di energia specifica massima dei blocchi è stato rappresentato nell'elaborato X e X bis con curve isoenergetiche di 50 J/Kg.

È quindi possibile risalire al valore assoluto di energia cinetica dei massi in movimento moltiplicando la massa del blocco in esame per il valore dell'energia cinetica specifica individuata dalla linea isoenergetica nel tratto di versante di interesse. Per esempio, in un tratto di versante caratterizzato da energia specifica massima di 150 J/kg, considerando per la roccia un peso di volume di 2700 kg/mc, un blocco di 2 mc sarà caratterizzato da un valore di energia cinetica massima di:

$$2700 \text{ Kg} \times 2 \text{ mc} \times 150 \text{ J/Kg} = 810 \text{ KJ}$$

Il calcolo delle altezze massime delle traiettorie di scendimento dei blocchi permette la visualizzazione delle altezze massime raggiunte dai blocchi in fase di volo e di rimbalzo. Questo dato risulta utile per il posizionamento delle opere di protezione e per la verifica della loro efficacia.

AREA PAI SAR_2

In località Martora sono stati cartografati numerosi massi di volume superiore al metro cubo. Le traiettorie degli scendimenti in assenza di opere di protezione incontrano gli edifici nella loc. Coal e tra le loc. Campagnola e Molini di Martora. Le traiettorie dei massi lanciati dalle pareti alle quote più basse a nord della loc. Martora arrivano al lago. Il settore settentrionale dell'area SAR_2 è caratterizzato da tre ordini di pareti rocciose separate da fasce a minore acclività. I blocchi partiti dalle quote maggiori a causa della maggiore energia accumulata, si fermano solo a ridosso del lago, nella zona pianeggiante di Fraglia della Vela di Malcesine (vedi Fig. 5). Dalle pareti rilevate in prossimità della loc. Navene, poste a quota 150-200 m s.l.m., le traiettorie dei massi si interrompono sulla spiaggia, presentando un moto misto di rotolamento e rimbalzo.

Gli arrivi dei blocchi nell'area SAR_2 si concentrano nelle fasce di acclività più ridotta, nei pressi delle loc. Coal, Molini di Martora, Sorgente Orgada, Martora, Fraglia della Vela e Navene.

I maggiori valori di energia cinetica specifica massima si registrano nel settore centrosettentrionale dell'area SAR_2. Le simulazioni effettuate indicano picchi di 1050 J/kg tra le quote 225 e 300 m s.l.m., dove i blocchi provenienti dalle pareti più a monte raggiungono le massime velocità.

In prossimità della loc. Martora si registrano picchi di 450 J/kg in corrispondenza della Strada Gardesana.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 19/42

In loc. Coal, si è registrata un'altezza massima di 9 metri durante le simulazioni, e poco a monte delle loc. Fraglia della Vela di Malcesine e Navene, si riscontrano altezze massime rispettivamente di 7 e 4 metri.

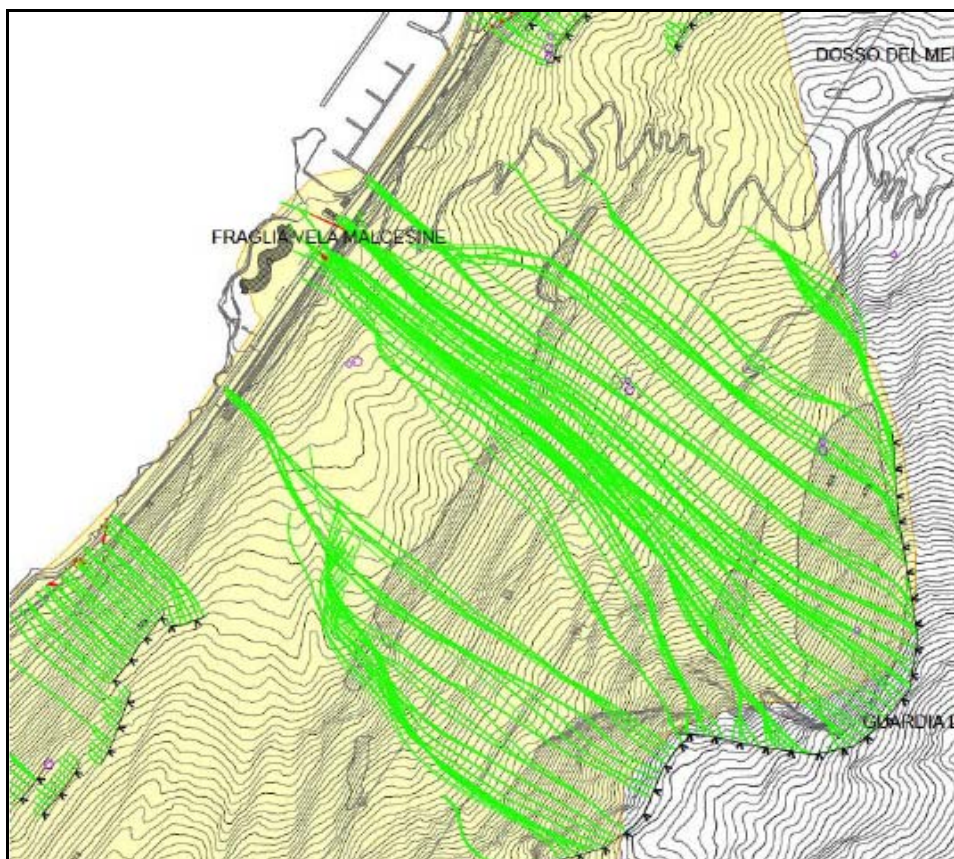


Fig. 5 – Calcolo dei scendimenti dei blocchi in assenza di opere di protezione.

EFFETTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE NELLE SIMULAZIONI

Secondo lo studio le opere di protezione interrompono efficacemente le traiettorie simulate di scendimento dei blocchi, in particolare tra le loc. Molini di Martora e Sorgente Orgada e presso Fraglia della Vela. In tutte le simulazioni effettuate le reti non sono state mai superate da blocchi in rimbalzo, in quanto le traiettorie incrociano le barriere sempre in modalità rotolamento. La frequenza di arrivo all'interno del tessuto urbanizzato viene quasi annullata. Rari arrivi simulati sono stati riscontrati solo nelle loc. Coal e Molini di Martora, dove le energie specifiche non superano comunque i 100 J/kg, e a sud della loc. Navene dove, non essendo presenti opere di protezione monitorate, le frequenze di arrivo dei blocchi rimangono invariate. Tra la loc. Martora e Fraglia della Vela di Malcesine la totalità degli arrivi si registra a monte delle barriere con livelli di energia specifica massima alle barriere di 750 J/kg, che in termini assoluti, per un masso di 1 mc, corrisponde ad un valore massimo di energia pari a circa 2000 kJ (vedi Fig. 6). Data l'elevata energia specifica massima attesa e la frequenza di arrivi simulati alle barriere poste a protezione di Fraglia della Vela, si raccomandano particolari attenzioni e cura durante il monitoraggio e la manutenzione, a causa dell'elevato stress cui le opere sono potenzialmente soggette.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 20/42

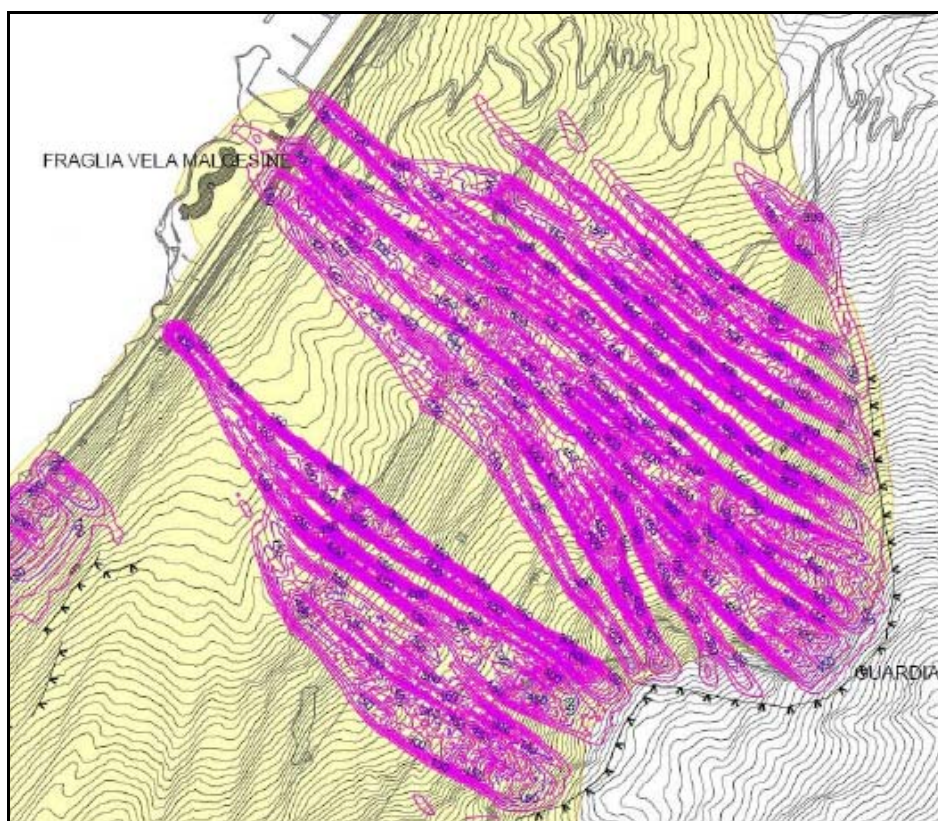


Fig. 6 – Calcolo delle energie specifiche massime nella zona delle Fraglie (area SAR_2).

AREA PAI SAR_3

L'area PAI denominata SAR_3 è caratterizzata da una successione lineare quasi continua di pareti rocciose, interrotta da un ampio canalone compreso tra le loc. Sant'Antonio e Masotta. Rari blocchi di dimensioni superiori al metro cubo sono stati cartografati lungo il versante tra quota 170 e 220 m s.l.m., dove una rottura di pendenza nel versante induce il cambio del moto da rotolamento a rimbalzo.

Le maggiori frequenze di arrivo dei blocchi si rilevano alla base della rottura di pendenza lungo il versante, ed al piede delle pareti rocciose all'origine delle traiettorie.

Le energie cinetiche specifiche massime raggiungono il picco di 450 J/kg solamente per un breve tratto di versante a monte della loc. Sant'Antonio. Altrove i valori di energia riscontrati si attestano generalmente attorno ai 200-250 J/kg, toccando raramente i 300 J/kg.

Il calcolo delle altezze massime delle traiettorie dei blocchi calcolate nel corso delle simulazioni degli scendimenti ha fornito valori elevati soprattutto a valle della rottura di pendenza e dell'inizio del moto in modalità rimbalzo. A valle della loc. La Rocchetta e tra le loc. Prea e Palazzina il moto in modalità rimbalzo caratterizza la parte iniziale della traiettoria, per poi passare al rotolamento più a valle lungo il versante. Lungo i tratti di moto in modalità rimbalzo si raggiungono picchi di altezza di 11 e 13 metri nelle vicinanze della loc. Sant'Antonio. Picchi di altezze di 12 e 14 metri sono stati identificati rispettivamente a sud e a nord della loc. Carera (vedi Fig. 7). A monte della loc. Ruina le traiettorie sono caratterizzate da picchi di altezza di 7 e 8 metri.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 21/42

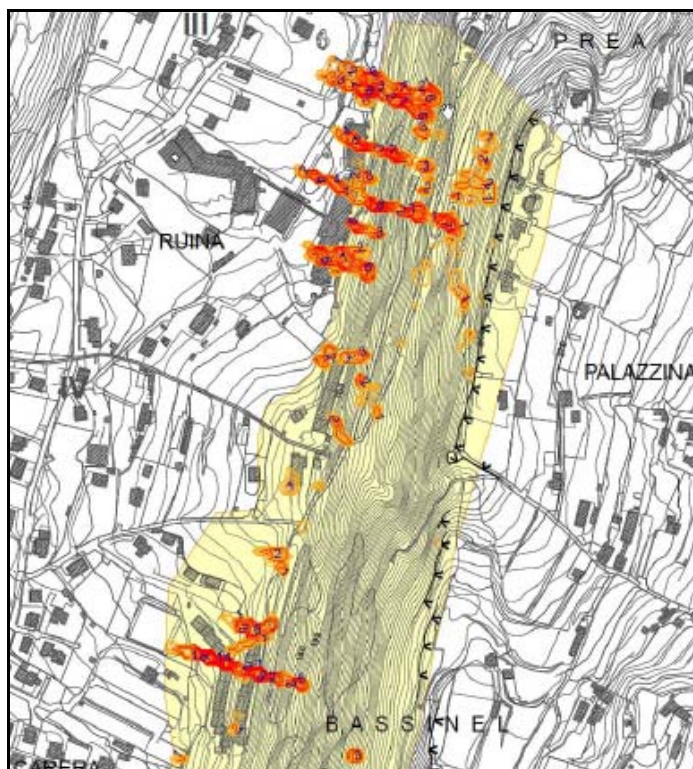


Fig. 7 – Calcolo delle altezze massime delle traiettorie dei massi tra le loc. Ruina e Carera.

EFFETTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE NELLE SIMULAZIONI

L'area SAR_3 è caratterizzata da un singolo ordine di barriere paramassi, poste a protezione del residence "Kormorano", dell'hotel "Majestic Palace" e di un edificio privato collocato all'estremità settentrionale dell'area PAI vigente. Non sono presenti barriere paramassi monitorate a protezione della loc. Sant'Antonio. Le simulazioni non evidenziano alcun caso di sfondamento o superamento per rimbalzo delle opere di protezione, che si dimostrano efficaci negli urti con massi di dimensioni fino a 3 mc. In presenza delle barriere paramassi a tergo del residence "Kormorano" e dell'hotel "Majestic Palace" non si evidenzia alcun superamento delle opere installate. Solamente la barriera paramassi posta a monte dell'edificio privato non sembra sufficientemente lunga da garantirne la completa salvaguardia, in quanto è presente almeno una traiettoria che intercetta il fabbricato (vedi Fig. 8) e sono evidenti frequenze fino a 100 arrivi al metro quadro per milione di blocchi anche a valle della costruzione.

5 PROPOSTE DI NUOVA PERIMETRAZIONE

PROPOSTA DI NUOVA PERIMETRAZIONE AREE IN DISSESTO SAR_2

Per quanto riguarda la Zona Nord, partendo dal limite settentrionale, rimane identificata come "frana attiva" la porzione di territorio compresa tra cima Guardia di Navene (quota di circa 650 m s.l.m.) fino ad arrivare a quota di circa 150 m s.l.m. mantenendosi a monte degli interventi di protezione dove presenti e monitorati (barriere paramassi installate da ANAS s.p.a. ora Veneto Strade). Verso sud l'area di frana attiva rimane sempre a monte degli interventi (tomo/vallo paramassi e barriere di protezione) di proprietà del "Piccolo Hotel", dei "Fratelli Rabagno" e della "Pesca sportiva Sorgente Orgada" arrivando fino a quota di

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 22/42

circa 465 m s.l.m. raggiungendo la cima del Monte Fubia. Tra Sorgente Orgada e Sorgente di Cal l'area soggetta a frana attiva occupa tutto il versante a nord di loc. Campagnola a partire da quota di circa 85 - 100 m s.l.m. fino ad abbracciare le nicchie di distacco più alte in corrispondenza della scarpata della loc. Fubia (quota di circa 350 m s.l.m.). Sia nei pressi di Guardia di Navene, sia a nord di loc. Fubia è stato quindi necessario prolungare la perimetrazione verso nord, includendo le nicchie di distacco rinvenute lungo le pareti al di fuori della zona P.A.I. vigente (vedi Fig. 9).

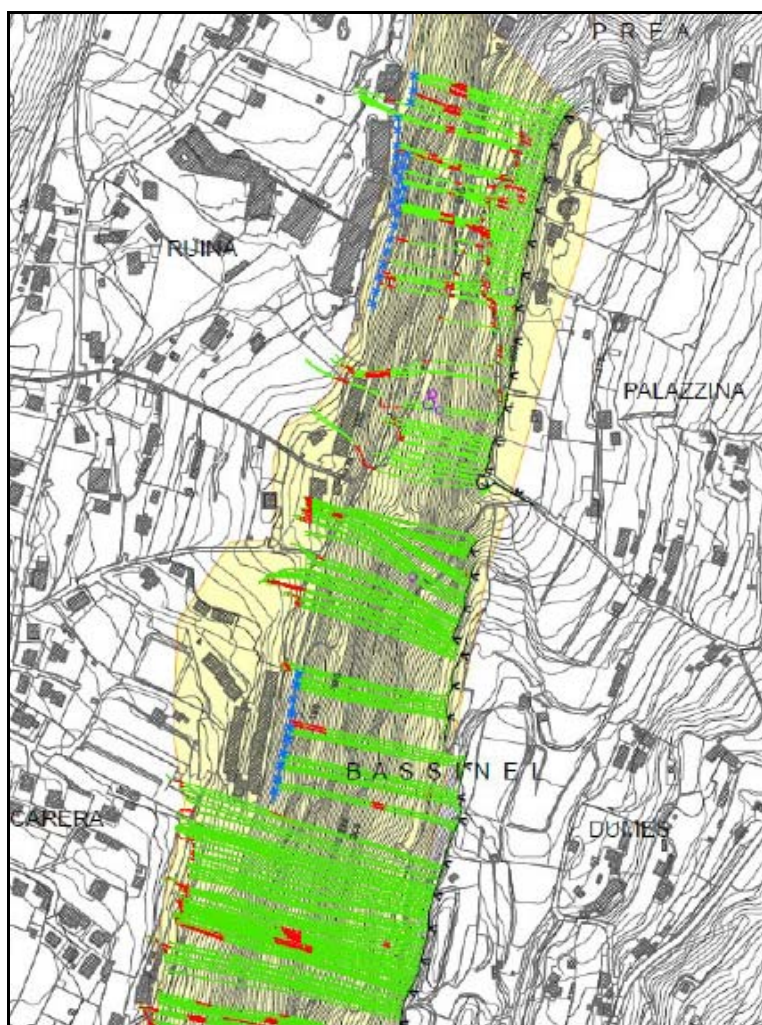


Fig. 8 – Calcolo degli scendimenti dei blocchi in presenza di opere di protezione tra le loc. Ruina e Carera.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 23/42

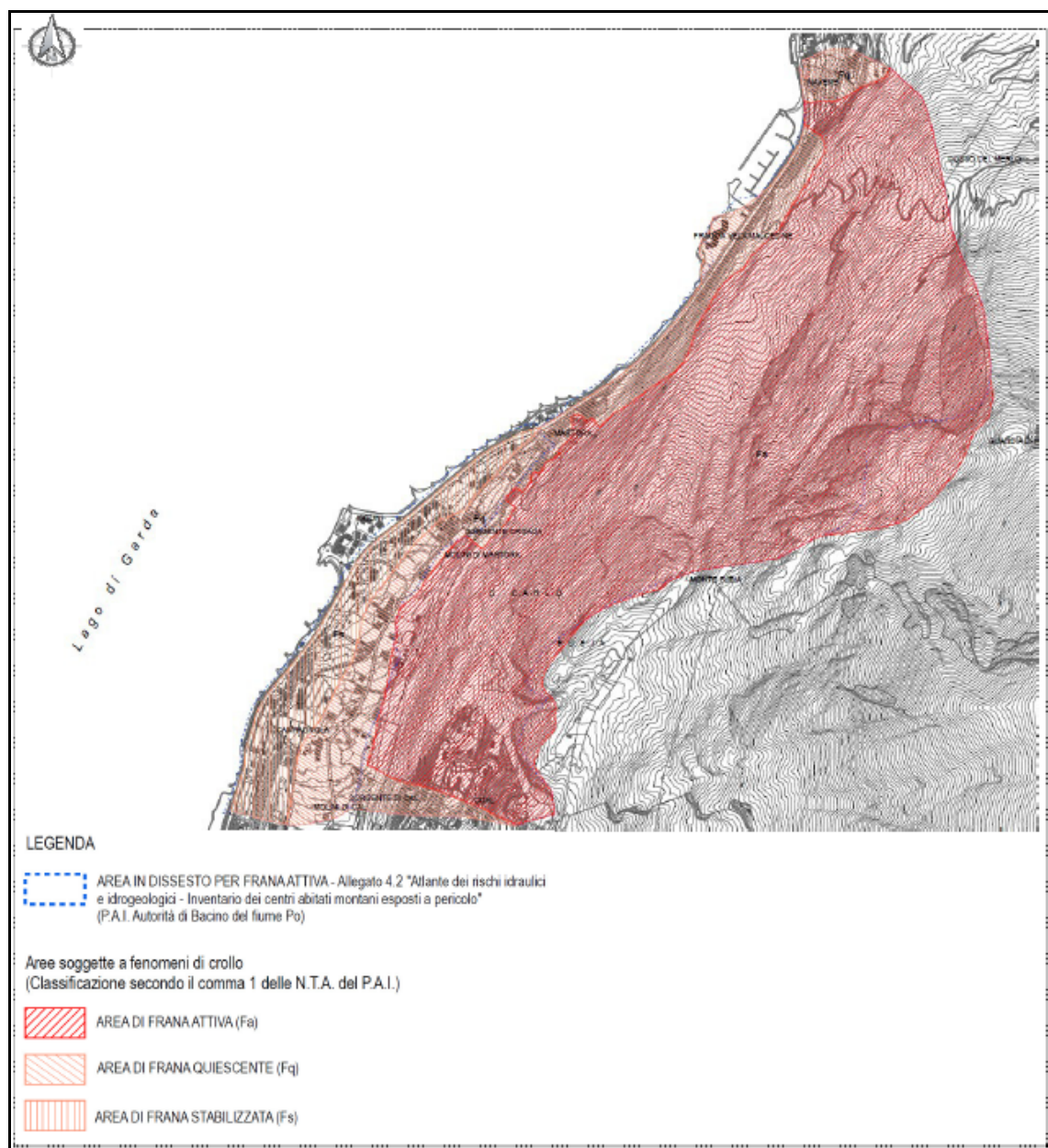


Fig. 9 – Proposta di nuova perimetrazione geologica delle aree in dissesto SAR_2 (Studio Nucci & Associati).

A partire dal settore settentrionale viene individuata come zona interessata da “frana quiescente” la zona di Navenne compreso l’Eliporto. Scendendo, tale fascia è compresa tra le barriere paramassi ex ANAS e la riva del lago. Verso loc. Campagnola, una cosiddetta fascia “cuscinetto” coinvolge le porzioni di territorio a valle degli interventi, dove presenti (tomo/vallo e barriere paramassi del “Piccolo Hotel”, dei “Fratelli Rabagno” e della “Pesca sportiva Sorgente Orgada”), fino ad arrivare mediamente a quota di circa 78 m s.l.m.. Tra Sorgente Orgada e Sorgente di Cal, la frana quiescente parte dalla base del versante del Monte Fubia, da quota 85 – 100 m s.l.m., fino all’incirca a quota 74 m s.l.m. spingendosi oltre Via Navenne Vecchia.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 24/42

A monte della Sorgente di Cal, vista l'assenza di nicchie di distacco, la frana quiescente si spinge verso le parti alte del versante fino ad arrivare alla loc. Cal.

Viene indicata infine come area interessata da "frana stabilizzata" l'area a sud di loc. Martora che comprende il settore a valle di quota 74 m s.l.m. fino ad includere la Strada Gardesana lungo la costa lacustre.

PROPOSTA DI NUOVA PERIMETRAZIONE AREE IN DISSESTO SAR_3

Per quanto riguarda la Zona Sud, partendo dal limite settentrionale, rimane identificata come "frana attiva" la porzione di territorio compresa tra l'orlo di monoclinale che segna il gradino morfologico a sud delle loc. Palazzina e Dumes (quota di circa 260 m s.l.m.) fino ad arrivare a quota minima di circa 145 m s.l.m. e comunque a monte degli interventi di protezione dove presenti (barriere paramassi "Hotel Majestic Palace" e "Residence Kormorano"). In loc. Palazzina si è ritenuto opportuno escludere la zona pianeggiante a monte dell'orlo monoclinale in quanto esterna rispetto al distacco dei massi. Verso sud, non essendo presenti opere di protezione, l'area di frana attiva occupa tutto il settore del Bassinel a partire dall'orlo di scarpata alla base delle loc. Masotta, Madonna dell'Accoglienza e La Rocchetta fino ad arrivare alla fine del gradino morfologico (quota minima di circa 120 m s.l.m.) includendo le prime abitazioni di loc. S. Antonio e Crera. In corrispondenza dell'incisione lungo la quale scorre la funivia è stato necessario prolungare la perimetrazione verso nord, includendo le nicchie di distacco rinvenute lungo le pareti della valle, situate al di fuori della zona P.A.I. vigente (vedi Fig. 10).

A partire dal settore settentrionale viene individuata come zona interessata da "frana quiescente" la fascia a valle degli interventi presenti fino ad arrivare a quota minima di circa 130 m s.l.m. A sud dove non sono presenti opere di protezione la fascia di frana quiescente arriva fino a quota minima di circa 110 m s.l.m. coinvolgendo un settore consistente di abitazioni presenti nelle loc. S. Antonio e Crera.

PROPOSTA DI NUOVA PERIMETRAZIONE PER L'AREA COMPRESA NELLE TAVOLE SAR_3 E SAR_4

Il rilievo geomorfologico e geologico è stato esteso per tutta la zona Nord di Cassone, in quella porzione di territorio interessata dalle forti alluvioni del novembre 2010 e dall'evento franoso che ha coinvolto la valle Perara e il versante sottostante. A partire dallo sbocco della valle si è manifestata un'importante colata detritica attivatasi in seguito ad eccezionali precipitazioni meteoriche dei giorni precedenti. Come diretta conseguenza delle forti precipitazioni, sono stati registrati numerosi casi di allagamento di *garage* e locali interrati nonché episodi di ruscellamento concentrato con importanti emergenze idriche lungo la viabilità esistente ed i versanti terrazzati.

La porzione di territorio interessata dal rilievo può essere schematicamente divisa in due aree principali distinte (vedi Figg. 11 e 12):

- zona A: caratterizzata da roccia affiorante e sub affiorante, si estende approssimativamente tra quota 300 e 450 m s.l.m., è delimitata verso monte da scarpate rocciose d'altezza superiore ai 50 m ed è incisa da una profonda forra (la valle Perara);

- zona B: si estende tra i 100 m s.l.m. e i 300 m s.l.m. ed è ricoperta da coltri detritiche dovute al disfacimento delle rocce affioranti nella zona A e da depositi morenici; All'interno della zona B è inoltre possibile individuare due ulteriori sottozone:

- zona C: caratterizzata da roccia in posto da affiorante a sub affiorante con la presenza di una scarpata rocciosa di qualche decina di metri che origina una falda detritica; questa zona si estende tra 150 e 250 m s.l.m;

- zona D: caratterizzata da depositi glaciali di natura morenica che ricoprono gli strati di roccia addolcendo la pendenza del versante.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 25/42

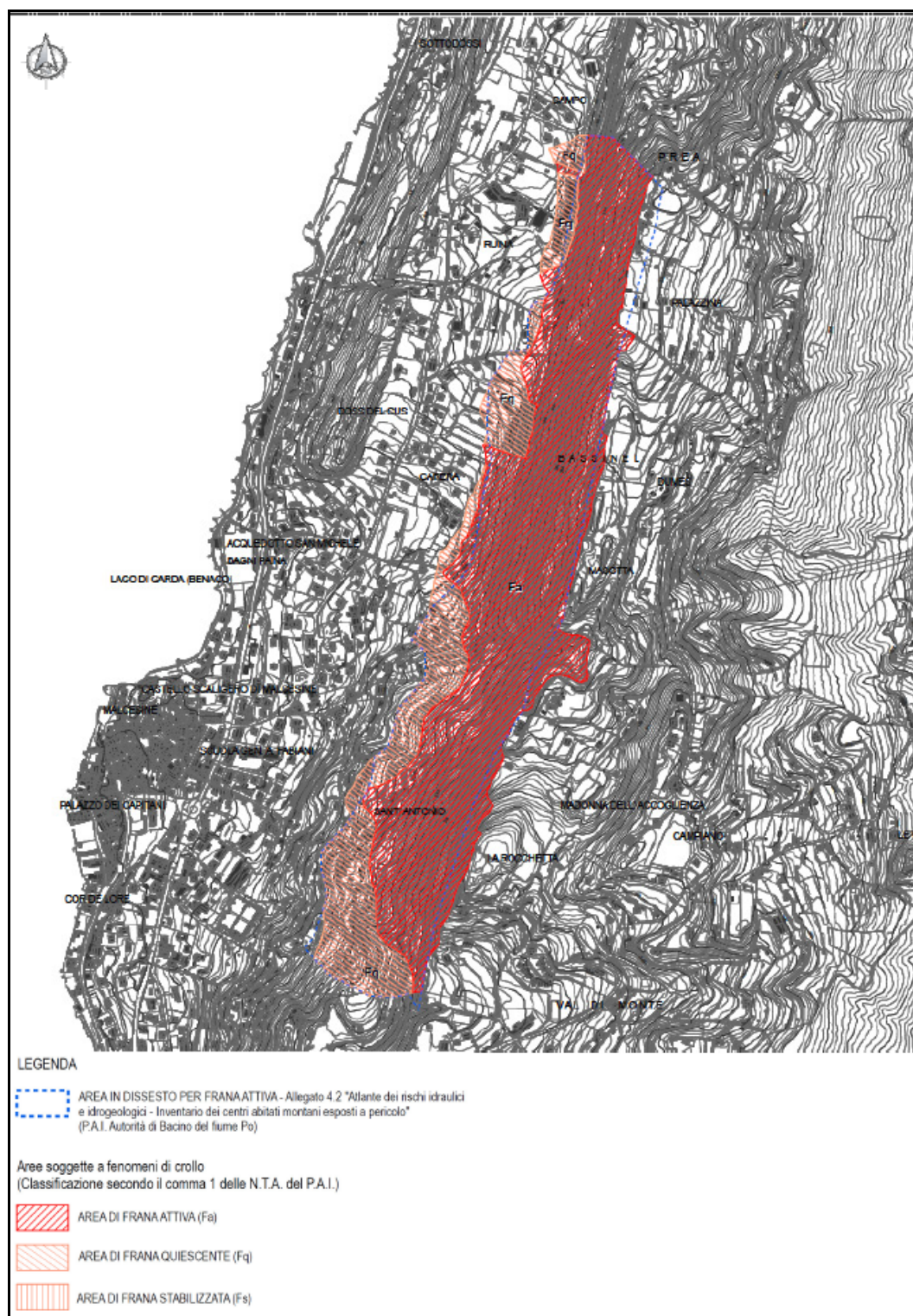


Fig. 10 – Proposta di nuova perimetrazione geologica delle aree in dissesto SAR_3 (Studio Nucci & Associati).

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 26/42

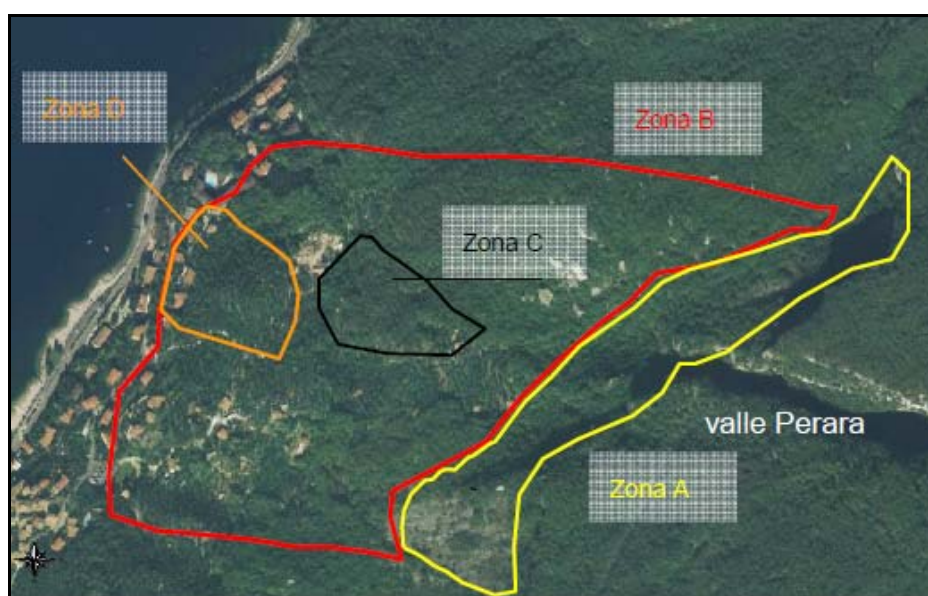


Fig. 11 - Zonazione delle aree di studio dell'evento del 2010.

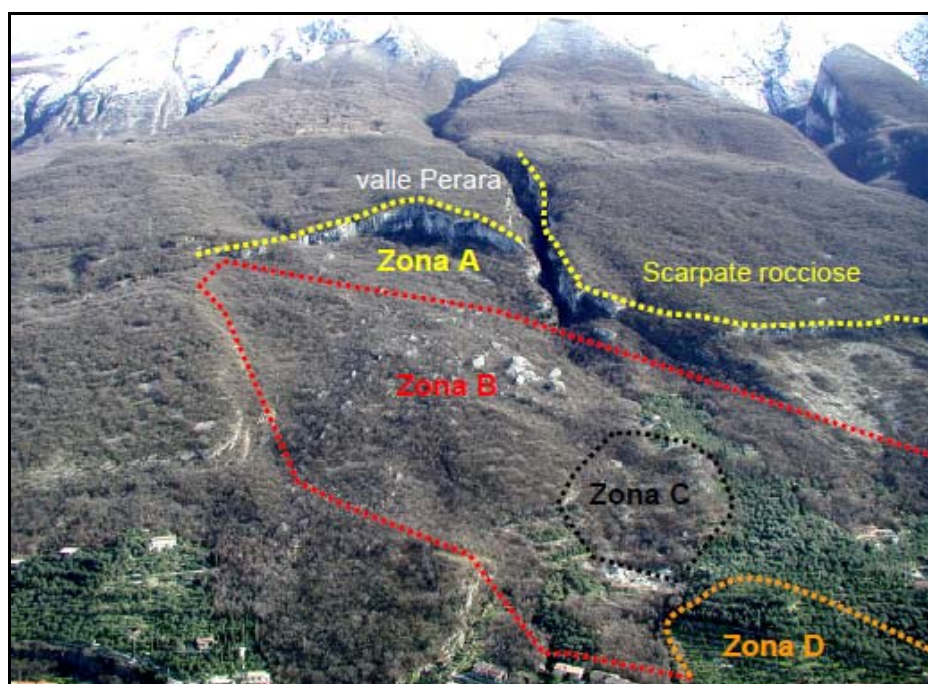


Fig. 12 – Foto da elicottero delle aree rilevate.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 27/42

Le superfici di strato affioranti alla base delle pareti costituiscono piano di scivolamento preferenziale per i volumi di roccia che, staccatisi dalla parete, rotolano verso valle andando ad alimentare la coltre detritica. Nella zona A sono stati rilevati blocchi lapidei di grandi dimensioni in equilibrio precario.

Questi elementi strutturali hanno favorito in passato il distacco di importanti volumi rocciosi che alimentano la coltre detritica attuale.

Nel novembre 2010 allo sbocco della valle Perara si è generato un *debris flow* con movimentazione di materiale detritico e conseguente formazione di un conoide detritico che ha coperto una parte del versante di circa 10.000 – 12.000 mq tra le quote di 340 m e 270 m s.l.m..

Il *debris flow*, abbandonando i detriti più grossolani allo sbocco della valle Perara, ha proseguito il suo movimento verso valle. Il materiale detritico ha trovato come vie preferenziali via La Piana e la strada che sale da località Le Grotte.

La morfologia dell'area, con la presenza di un dosso a sud della strada ha fatto sì che l'accumulo detritico si concentrasse a nord di tale strada (vedi Fig. 13) arrivando a ridosso di Via Le Grotte.

A tal riguardo viene proposta una nuova perimetrazione (vedi Fig. 14) a seguito dell'evento alluvionale del novembre 2010 spostando il limite dell'area in frana attiva a ridosso della Via Le Grotte e secondo un principio di gradualità l'area tra Via Le Grotte e la località Prè viene classificata come frana quiescente.

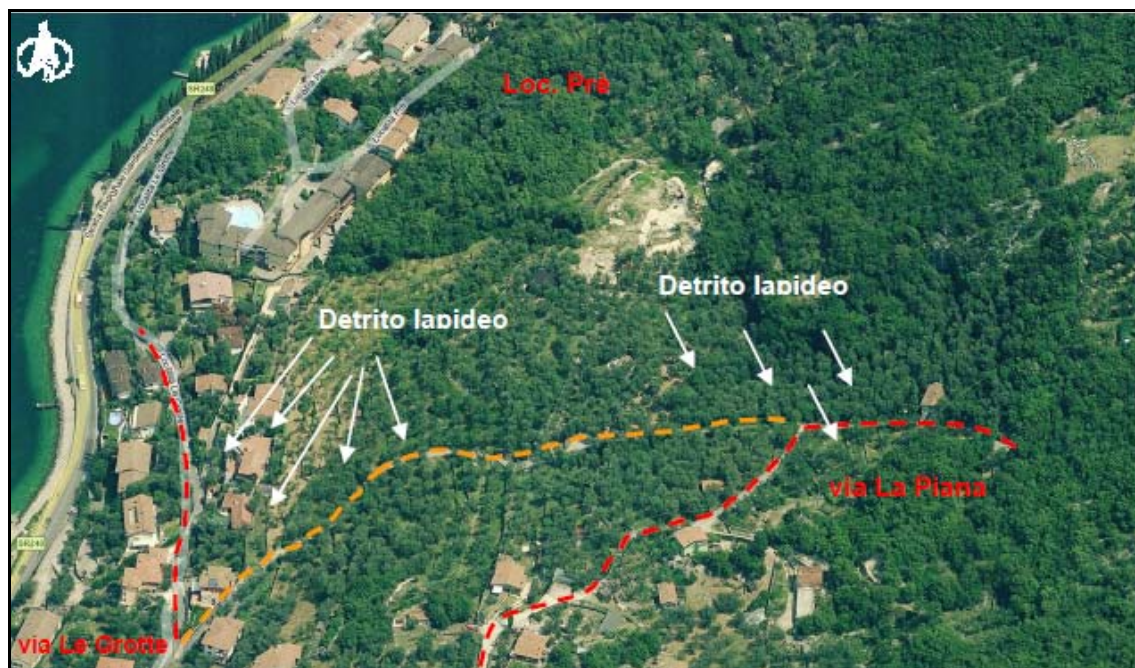


Fig. 13- Porzione di territorio compresa tra lo sbocco della Valle Perara e l'abitato di Cassone. Le frecce bianche indicano le aree dove si ha avuto testimonianza da parte della popolazione o diretta di depositi lapidei. Evento franoso novembre 2010.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 28/42

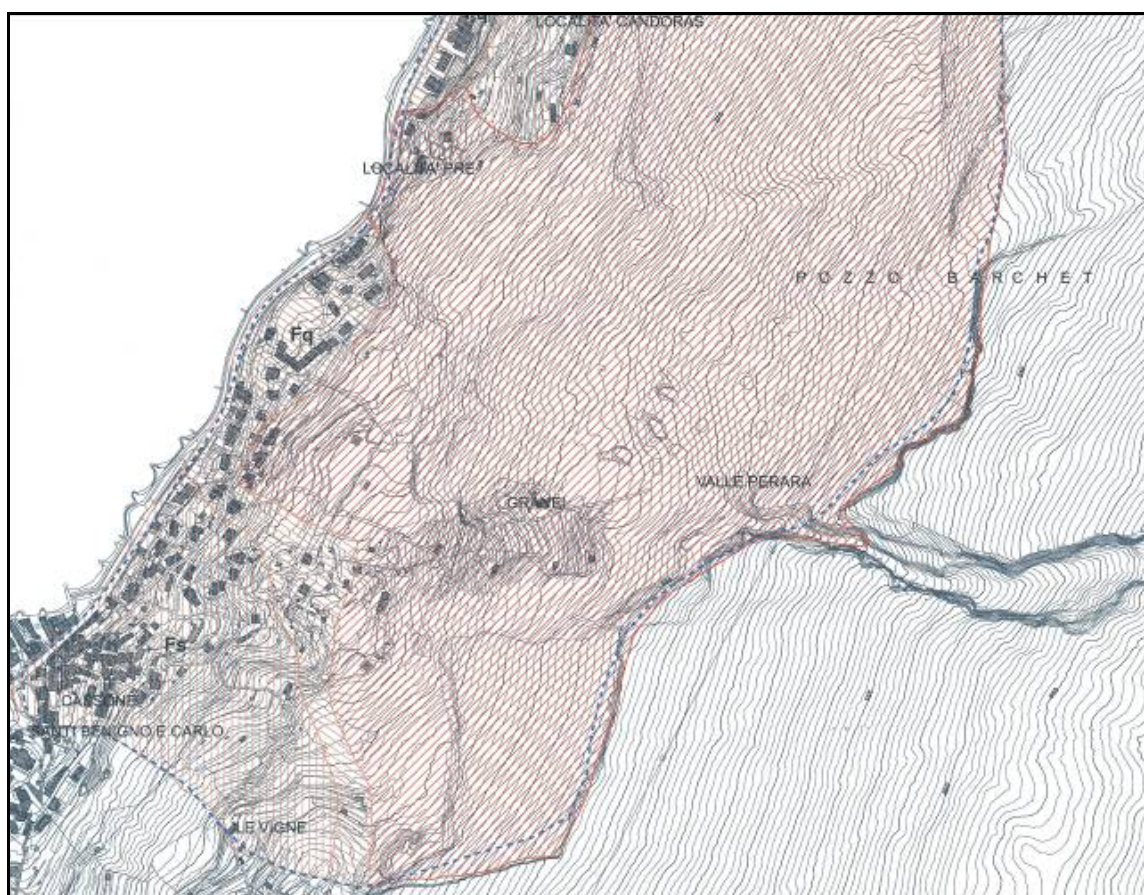


Fig. 14 – Stralcio dell’area compresa tra lo sbocco della Valle Perara e l’abitato di Cassone. Proposta di perimetrazione (Studio Nucci & Associati) a seguito dell’evento del 2010. Fa – Frana attiva; Fq – Frana quiescente; Fs – Frana stabilizzata.

EVENTO FRANOSO DEL 2005

La frana di Col de Piombi è un evento complesso, avvenuto il 6 novembre del 2005, caratterizzato inizialmente da uno scivolamento planare lungo la superficie di strato che a causa della pendenza del versante si è evoluto in moto di crollo.

L’ammasso roccioso è contraddistinto da tre famiglie di discontinuità tra loro perpendicolari e la cui intersezione isola lungo la superficie strutturale volumi rocciosi potenzialmente instabili. La nicchia di distacco si trova ad una quota di circa 940 m s.l.m..

A quota 1000 m circa. s.l.m., lungo la spalla del vallone si nota un lineamento riconducibile ad una antica corona di frana, strutturalmente simile a quella relativa all’evento del 2005, ed impostatasi verosimilmente lungo le stesse famiglie di discontinuità. È quindi ragionevole pensare che l’intera spalla del vallone sia in qualche modo in fase evolutiva, caratterizzata nel tempo da più episodi di instabilità.

La frana di Col dei Piombi è stata perimetrata e definita area di frana attiva a pericolosità molto elevata.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 29/42

A protezione delle strutture antropiche di località Piombi, alla quota di circa 420 m s.l.m. sono stati posizionati senza soluzione di continuità quattro segmenti di barriera paramassi ad elevato assorbimento di energia (oltre 2000 KJ). Va debitamente sottolineato che il materiale staccatosi durante l'evento franoso del 2005 non ha raggiunto la quota delle barriere, fermandosi più a monte per la presenza di una falda detritica.

6 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

In data 08/08/2013 è stato effettuato un sopralluogo tecnico, per l'espressione del presente parere con particolare riguardo alla verifica di alcuni siti dove erano presenti delle opere di difesa (barriere paramassi, tomi/valli).

Sito Agriturismo Rabagno.

Nel 2004 si è verificato un crollo di un masso di circa 1 mc che ha impattato contro la facciata dell'edificio dell'agriturismo sfondandolo in prossimità della porta di accesso.

A seguito dell'evento, nel 2005 l'amministrazione provinciale ha costruito una barriera paramassi di altezza pari a 5 m e lunghezza di 40 m. La tipologia di barriera paramassi è di quelle ad alto assorbimento (2000 KJ). Un'ulteriore opera di protezione è stata realizzata da una ditta privata. Si tratta di un sistema simile a un tomo/vallo (largo 4 m e con un'altezza di circa 3 m).

Nella parte a ridosso delle barriere, come riportato dal proprietario dell'agriturismo, è stata realizzata una pista che crea uno scalino (vedi Fig. 15) che vanifica l'azione della barriera stessa e di fatto concorre ad aumentare la pericolosità per gli edifici sottostanti.



Fig. 15 – Particolare del gradino morfologico creato artificialmente sul versante.

In data 09/10/2013 con nota 14421 il Comune di Malcesine ha comunicato alla Direzione Difesa del Suolo e all'amministrazione provinciale che erano stati eseguiti dei lavori per ripristinare la funzionalità delle opere di difesa. A conclusione dei lavori è stata stilata una relazione a firma dell'Ing. Osvaldo Cargnel che evidenzia la riprofilatura del versante (vedi Fig. 16) a monte della barriera paramassi realizzata dall'amministrazione provinciale. Inoltre è stato redatto un piano di manutenzione delle opere che dovrà

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 30/42

essere rispettato dal soggetto che ha in carico le opere. Nel caso in cui si verificassero eventi tali da rendere inefficaci le opere verranno ripristinati i vincoli antecedenti questo parere.



Fig. 16 – Particolare dell’eliminazione del gradino morfologico con riprofilatura del versante.

Sito Hotel Majestic Palace (ex Don Pedro).

Durante il sopralluogo del 08/08/2013 sono state visionate le barriere paramassi (1000 KJ di assorbimento e 4 m di altezza) che coprono vari tratti della struttura alberghiera. Le barriere sono state posizionate in terreni detritici e in alcuni casi i pali di fondazione risultano scoperti ponendo quindi dubbi sull’efficacia dell’opera, inoltre in alcuni tratti sono evidenti dei “buchi” tra il terreno e la rete (vedi Fig. 17). Si è osservato inoltre che nella linea di barriere più vicina alla struttura alberghiera un tirante è stato staccato provocando un afflosciamento della rete e una flessione del pilone che rende l’opera inefficace all’azione di trattenimento dei massi (vedi Fig. 18).

Successivamente si è potuto sapere dal direttore della struttura che la problematica riscontrata è derivata dalla necessità di effettuare alcuni lavori di manutenzione a delle tubature situate dietro la barriera e che la situazione riscontrata è così da circa 3 mesi. È stato quindi informato il gestore della pericolosità derivante dal perdurare di questa situazione.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 31/42



Fig. 17 – Particolare della fondazione della barriera paramassi.



Fig. 18 – Particolare del pilone della barriera non tirantato che ha provocato l'afflosciamento della rete.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 32/42

In data 30/08/2013 il Comune di Malcesine con nota 12528 ha comunicato alla ditta Solaris s.r.l. che, a seguito del suddetto sopralluogo, sono state riscontrate delle difformità progettuali che compromettono la funzionalità delle barriere paramassi. A tal riguardo è stata intimata alla ditta il ripristino dello stato dei luoghi pena la revoca del certificato di agibilità.

Con nota 14419 del 09/10/2013 l'amministrazione comunale ha comunicato alla Direzione Difesa del Suolo e all'amministrazione provinciale che erano stati eseguiti dei lavori per ripristinare la funzionalità delle opere di difesa. A conclusione dei lavori è stata stilata una relazione a firma dell'ing. Osvaldo Cargnel la quale evidenzia il ripristino dell'opera secondo il progetto originario con una perdita di efficacia limitata di alcuni tratti (4-8 %). Inoltre sono stati eseguiti dei lavori per il miglioramento della parte basale delle barriere con interventi di consolidamento corticale ed antiersivo del terreno di fondazione (vedi Fig. 19) ed è stato opportunamente tirantato il pilone più esterno della barriera (vedi Fig. 20) in modo da poter assorbire gli impatti dei massi stimati dalla progettazione.



Fig. 19 – Particolare della parte basale delle barriere per il contenimento del materiale detritico.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 33/42



Fig. 20 – Particolare del pilone della barriera paramassi che a seguito del ripristino è stato tirantato.

7 PARERE REGIONALE

Sulla base dell'istruttoria effettuata, si ritiene che sussistano sufficienti elementi per ridefinire la pericolosità delle aree in dissesto geologico del Comune Malcesine così come previsto dall'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI del Fiume Po.

I competenti uffici della Regione, considerata l'esistenza dello studio di compatibilità idraulica ed idrogeologica commissionato dal Comune, integralmente riportato nel PAT, hanno pertanto avviato un'attività di verifica, con l'esecuzione di specifici sopralluoghi, al fine di valutare se i contenuti dello studio medesimo permettevano di giungere ad una revisione della pericolosità geologica del territorio comunale da sottoporre, all'approvazione definitiva del PAT medesimo, alla competente Autorità di Bacino.

Da tale analisi è emerso che sulla base dei contenuti del predetto studio, delle osservazioni condotte nel corso dei sopralluoghi e delle analisi di ufficio, poteva essere effettuata una revisione delle aree prese in considerazione.

AREA SAR_1

Come evidenziato nello studio di compatibilità (Elaborato XII – Carta della pericolosità geologica da frana tra le località "Madonna degli alpini" e "Rocchetta al confine" area SAR_1) quest'area è caratterizzata da movimenti gravitativi che avvengono sia lungo superfici di strato che da fronti rocciosi in modalità crollo. Inoltre vi sono tratti in cui i fenomeni gravitativi si concentrano in canaloni.

Nello studio sono stato evidenziati anche vari prismi rocciosi in precario equilibrio.

Le dimensioni dei massi variano da poche decine di centimetri a blocchi di decine di mc di volume e molti di questi hanno superato la galleria paramassi terminando la loro corsa nelle acque lacustri.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 34/42

Per tutte le considerazioni esposte non si ravvisano le condizioni per ridefinire la pericolosità geologica che viene confermata (frana attiva – pericolosità molto elevata (vedi Fig. 21).

AREE IN DISSESTO SAR_2

Le simulazioni effettuate senza tener conto delle barriere paramassi hanno evidenziato che le aree sorgenti di caduta massi poste a quote più elevate (650 m slm circa) sono quelle con traiettorie dei blocchi che a causa della maggiore energia accumulata, si fermano solo a ridosso del lago, nella zona pianeggiante di Fraglia della Vela di Malcesine. Le barriere paramassi sono state realizzate nel 1991 dall'ANAS ed attualmente sono gestite da Veneto Strade. Secondo il rapporto conclusivo del 2010 eseguito da Clios s.r.l. geomechanical System, riguardante gli *“interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle barriere paramassi installate tra il km 57+940 e il km 87+195 - ex S.S. n. 249 Gardesana Orientale”* vengono periodicamente eseguite delle attività di controllo e di manutenzione. Nel rapporto viene precisato comunque che per ovvie ragioni di degrado dei componenti strutturali, la qualità funzionale dopo gli interventi di manutenzione non può coincidere con quella della barriera immediatamente dopo la sua installazione. La resistenza all'assorbimento di queste barriere è stata dichiarata per 2.000 KJ e la loro perdita di efficacia si attesta intorno al 10 % ed in certi casi anche al 20 %.

Dall'analisi delle energie specifiche (750 J/Kg), come si evince dall'elaborato X (vedi Fig. 6), in prossimità delle barriere ci troviamo di fronte a energie superiori a 2000 KJ per massi di dimensioni del metro cubo. Un masso di 2 mc produrrebbe energie d'impatto alle barriere di oltre 4.000 KJ.

Gli autori nello studio sostengono che per quanto riguarda i valori elevati di cubatura di massi potenzialmente instabili (maggiori di 50 mc), sono state riscontrate durante il rilievo solo nella zona “D”, ai piedi di Monte Fubia, in un ampio impluvio a ridotta pendenza, pertanto scarsamente generalizzabili ai fini delle analisi condotte su ampia scala. Il fenomeno del ribaltamento fornisce invece cubature massime instabili al 95° percentile pari a 15 mc.

Come si evince dalla Fig. 3 le stazioni geomeccaniche sono ben distribuite nella sottozona “A”, mentre in quella “D” per caratterizzare un intero versante posto a quote elevate si è utilizzata una sola stazione geomeccanica.

In base alle considerazioni sopra esposte non si ravvisa, per alcuni tratti, la possibilità di ridurre ulteriormente la pericolosità geologica.

Una riduzione della pericolosità (cod. PAI 0230002500C) è stata possibile in quanto c'è un tratto di versante che presenta una doppia fila di barriere.

Nella porzione più settentrionale dell'area (cod. PAI 0230002500B) ci troviamo in condizioni geomorfologiche che consentono una riduzione sia per la conformazione del versante dove sono presenti le nicchie di distacco che per l'area di arresto dei blocchi nella parte bassa.

Nell'area della Sorgente Orgada sono presenti delle barriere paramassi posizionate nella parte di pendio dove le energie specifiche si riducono sensibilmente. A valle delle barriere, come appurato in sede di sopralluogo, la presenza di un ampio gradino morfologico, consente la riduzione della pericolosità geologica di un grado (cod. PAI 0230002500D).

Per quanto riguarda le opere posizionate a monte della proprietà Rabagno, solo in parte consentono una riduzione della pericolosità geologica di un grado (vedi Fig. 22 cod. PAI 0230002500D e cod. PAI 0230002500A). Il sistema tomo-vallo, come emerso in fase di sopralluogo, è costituito da un tomo dell'altezza di circa 3 m ed è costituito da terreno di riporto senza una copertura (come ad es. geotessuto) che ne mantenga nel tempo invariata la sua geometria. Peraltro la sua efficacia, in termini di riprofilatura del versante, non è stata considerata nelle simulazioni dello studio di compatibilità presentato.

Ai proponenti della riduzione di pericolosità dello studio di compatibilità per conto dell'amministrazione comunale (Studio Nucci & Associati) era stato ribadito che la verifica di efficienza delle barriere o di altre opere di protezione, peraltro richiesta nelle integrazioni con nota n. 86872 del 26/02/2013 doveva essere fatta dallo studio stesso.

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 35/42

A tal riguardo è stata mantenuta una fascia di sicurezza di alcuni metri a valle delle opere di mitigazione a pericolosità molto elevata.

Come evidenziato nel programma di manutenzione delle opere a firma dell'ing. Cargnel per mantenere il grado di efficienza dell'opera è necessario verificare periodicamente l'eventuale accumulo di materiale detritico nel vallo, verificare evidenze di cedimenti dell'opera o fenomeni di erosione e dilavamento che potrebbero causare il calo dell'altezza del tomo. Inoltre è necessario verificare lo stato delle scogliere dei massi ciclopici e l'effetto di eventuali impatti di massi sul rilevato. Qualora venisse a mancare solo uno dei suddetti requisiti verrà automaticamente ripristinata a valle delle opere la pericolosità geologica preesistente (molto elevata). A tal riguardo dovrà essere individuato chiaramente il soggetto che si farà carico di rispettare il piano di manutenzione.

AREE IN DISSESTO SAR_3

Come evidenziato nello studio di compatibilità l'area PAI denominata SAR_3 è caratterizzata da una successione lineare quasi continua di pareti rocciose, interrotta da un ampio canalone compreso tra le loc. Sant'Antonio e Masotta.

La parte più a sud dell'intera area non presenta opere di protezione e si ritiene di condividere le perimetrazioni proposte dallo studio. L'area di frana attiva occupa tutto il settore del Bassinel a partire dall'orlo di scarpata alla base delle loc. Masotta, Madonna dell'Accoglienza e La Rocchetta fino ad arrivare alla fine del gradino morfologico (quota minima di circa 120 m s.l.m.) includendo le prime abitazioni di loc. S. Antonio e Crera. In corrispondenza dell'incisione lungo la quale scorre la funivia è stato necessario prolungare la perimetrazione verso nord, includendo le nicchie di distacco rinvenute lungo le pareti della valle, situate al di fuori della zona P.A.I. vigente.

La maggiori frequenze di arrivo dei blocchi si rilevano alla base della rottura di pendenza lungo il versante, ed al piede delle pareti rocciose all'origine delle traiettorie.

Le energie cinetiche specifiche massime raggiungono il picco di 450 J/kg solamente per un breve tratto di versante a monte della loc. Sant'Antonio. Altrove i valori di energia riscontrati si attestano generalmente attorno ai 200-250 J/kg, toccando raramente i 300 J/kg.

Nella parte più a nord l'area SAR_3 è caratterizzata da un singolo ordine di barriere paramassi, poste a protezione del residence "Kormorano", dell'hotel "Majestic Palace" e di un edificio privato collocato all'estremità settentrionale dell'area PAI vigente.

In riferimento alla barriera posta a protezione del residence "Kormorano" in località "Bassinel", edificata nel 1999, viene indicata nello studio di compatibilità una resistenza di 1000 KJ ed una altezza di 4 m. Su detta barriera non è stata effettuata alcuna verifica sulla sua efficienza residua né previsto alcun piano di manutenzione con individuazione del soggetto che si prenderà in carico del rispetto del piano stesso.

A tal riguardo erano state chieste delle integrazioni (nota della Direzione Difesa del Suolo 86872 del 26/02/2013) nelle simulazioni effettuate che evidenziano una situazione in cui i massi data la particolare conformazione del versante passano dal moto di rotolamento al salto.

In relazione alla barriera posta a protezione dell'Hotel Majestic Palace (ex Don Pedro) durante il sopralluogo del 08/08/2013 sono state visionate le barriere paramassi (1000 KJ di assorbimento e 4 m di altezza) che coprono vari tratti della struttura alberghiera. Le barriere sono state posizionate in terreni detritici e in alcuni casi i pali di fondazione sono risultati scoperti ponendo quindi dubbi sull'efficacia dell'opera. Inoltre in alcuni tratti sono evidenti dei "buchi" tra il terreno e la rete (vedi Fig. 17). Si è osservato inoltre che nella linea di barriere più vicina alla struttura alberghiera un tirante è stato staccato provocando un afflosciamento della rete e una flessione del pilone che rendeva l'opera inefficace all'azione di trattenimento dei massi (vedi Fig. 18).

Successivamente con nota 14419 del 09/10/2013 l'amministrazione comunale ha comunicato alla Direzione Difesa del Suolo e all'amministrazione provinciale che erano stati eseguiti dei lavori per

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 36/42

ripristinare la funzionalità delle opere di difesa. A conclusione dei lavori è stata stilata una relazione a firma dell'Ing. Osvaldo Cargnel nella quale si dà atto che sono state ripristinate le funzionalità dell'opera secondo il progetto originario. Inoltre sono state rinforzate alcune parti basali con un rinforzamento corticale (vedi Figg. 19 e 20).

Alcune criticità permangono in quanto la barriera paramassi è stata posizionata molto a ridosso della struttura alberghiera. Ad ogni modo le energie dei massi stimate nello studio di compatibilità sono tali da consentire una sufficiente azione di protezione per quasi tutto il tratto interessato. Le barriere, posizionate in direzione N-S, nel loro tratto a Nord non coprono sufficientemente tutta la struttura. Questo aspetto è ben evidenziato nelle simulazioni di caduta massi (vedi Fig. 8 - Calcolo degli scendimenti dei blocchi in presenza di opere di protezione tra le loc. Ruina e Carera) ed è stato verificato a seguito del sopralluogo.

A tal riguardo dovrà essere individuato chiaramente il soggetto che si farà carico di rispettare il piano di manutenzione dell'opera e qualora venisse a mancare solo uno dei suddetti requisiti verrà automaticamente ripristinata a valle delle opere la pericolosità geologica preesistente (molto elevata).

Per l'area denominata SAR_3 sulla base delle considerazioni sopra esposte è stata ripermetrata l'area con 2 gradi di pericolosità differenti (vedi Fig. 23).

AREE IN DISSESTO SAR_3 e SAR_4

Quest'area si estende tra le località "La Madonnina" e l'abitato di "Cassone" e secondo il PAI vigente (All. 4.2 delle Norme del PAI) risulta essere interessata da frane attive (pericolosità molto elevata). Con DGR n. 3644 del 30-11-2009 l'area era stata oggetto di una verifica da parte della Direzione Difesa del Suolo che aveva elaborato una proposta di modifica ai sensi dell'art. 18 delle NTA del PAI del Fiume Po.

Rispetto alle aree analizzate in precedenza (SAR_1, SAR_2 e SAR_3) si deve tener conto di alcune considerazioni. In primo luogo gli Autori della proposta di riclassificazione (Studio Nucci & Associati) hanno ritenuto di condividere la proposta di perimetrazione della Direzione Difesa del Suolo come formulata nell'Allegato A della DGR n. 3644/2009.

A tal riguardo la Direzione Difesa del Suolo ha richiesto che venissero presi in considerazione gli eventi che hanno interessato l'area di Cassone nel novembre 2010 per ridefinire l'effettivo e aggiornato quadro della pericolosità.

In secondo luogo occorre precisare che nelle aree in dissesto SAR_3 e SAR_4 non sono presenti opere di protezione e che sono stati utilizzati criteri geomorfologici per ridefinire la pericolosità.

Nel novembre 2010 allo sbocco della valle Perara si è generato un *debris flow* con movimentazione di materiale detritico e conseguente formazione di un conoide detritico che ha coperto una parte del versante.

Il *debris flow*, abbandonando i detriti più grossolani allo sbocco della valle Perara, ha proseguito il suo movimento verso valle. Il materiale detritico ha trovato come vie preferenziali via La Piana e la strada che sale da località Le Grotte.

Il fenomeno di colata detritica, in talune circostanze, ha causato il franamento di alcuni muri di contenimento, mentre nella parte più distale ha assunto caratteristiche di colata iperconcentrata in cui la componente acqua ha parte preponderante.

A seguito di verifiche, condotte tra le varie strutture regionali che avevano già effettuato un sopralluogo, si è potuto perfezionare la perimetrazione.

Al nuovo evento franoso verificatosi a seguito di intense precipitazioni si è attribuito un codice PAI (0230092800A) per la parte più alta della colata detritica dove la componente detritica era preponderante, mentre la parte più distale (cod. PAI 0230092800B) ha avuto problematiche inerenti un deflusso difficoltoso delle acque.

In quest'area si hanno due problematiche di natura differente: una legata alla caduta massi per le quali rimangono valide le considerazioni affrontate con la DGR n. 3644/2009 con una gradualità della

ALLEGATO A alla Dgr n. 290 del 11 marzo 2014

pag. 37/42

pericolosità geologica che gradualmente si riduce con la distanza dalle pareti rocciose della parte alta del versante e con la presenza di superfici terrazzate ad uliveti. Da un punto di vista geomorfologico queste ampie superfici attenuano l'energia dei massi in rotolamento; l'altra problematica è legata al forte accumulo detritico presente nella parte alta della val Perara che a seguito di intense precipitazioni può innescare fenomeni di colata detritica.

Da un punto di vista concettuale è opportuno scindere le due pericolosità (caduta massi e colate detritiche) in quanto differenti saranno le eventuali azioni per mitigarne gli effetti.

La pericolosità geologica risultante è data dal fenomeno che in quell'area ha una pericolosità geologica maggiore. A tal riguardo, come proposto nello studio di compatibilità (Studio Nucci & Associati), la colata detritica rispetto alla perimetrazione proposta nella DGR n. 3644/2009 va ad incidere sulla nuova riclassificazione spostando a quote inferiori (vedi Fig. 24) la zona a pericolosità molto elevata (Frana attiva).

EVENTO FRANOSO DEL 2005

Con nota n. 86872 del 26/02/2013 la Direzione Difesa del Suolo ha richiesto delle integrazioni relative al fenomeno denominato "frana Col dei Piombi". L'evento franoso verificatosi il 6 dicembre del 2005 è caratterizzato da un moto complesso che da scivolamento si è evoluto in crollo. Detta attività è stata condotta congiuntamente con l'amministrazione provinciale per l'aggiornamento del PAI a seguito dell'O.P.C.M. n. 3906 del 13 novembre 2010. Per tale area (vedi Figg. 25) è stata valutata una pericolosità geologica molto elevata (frana attiva – cod PAI 230092700).

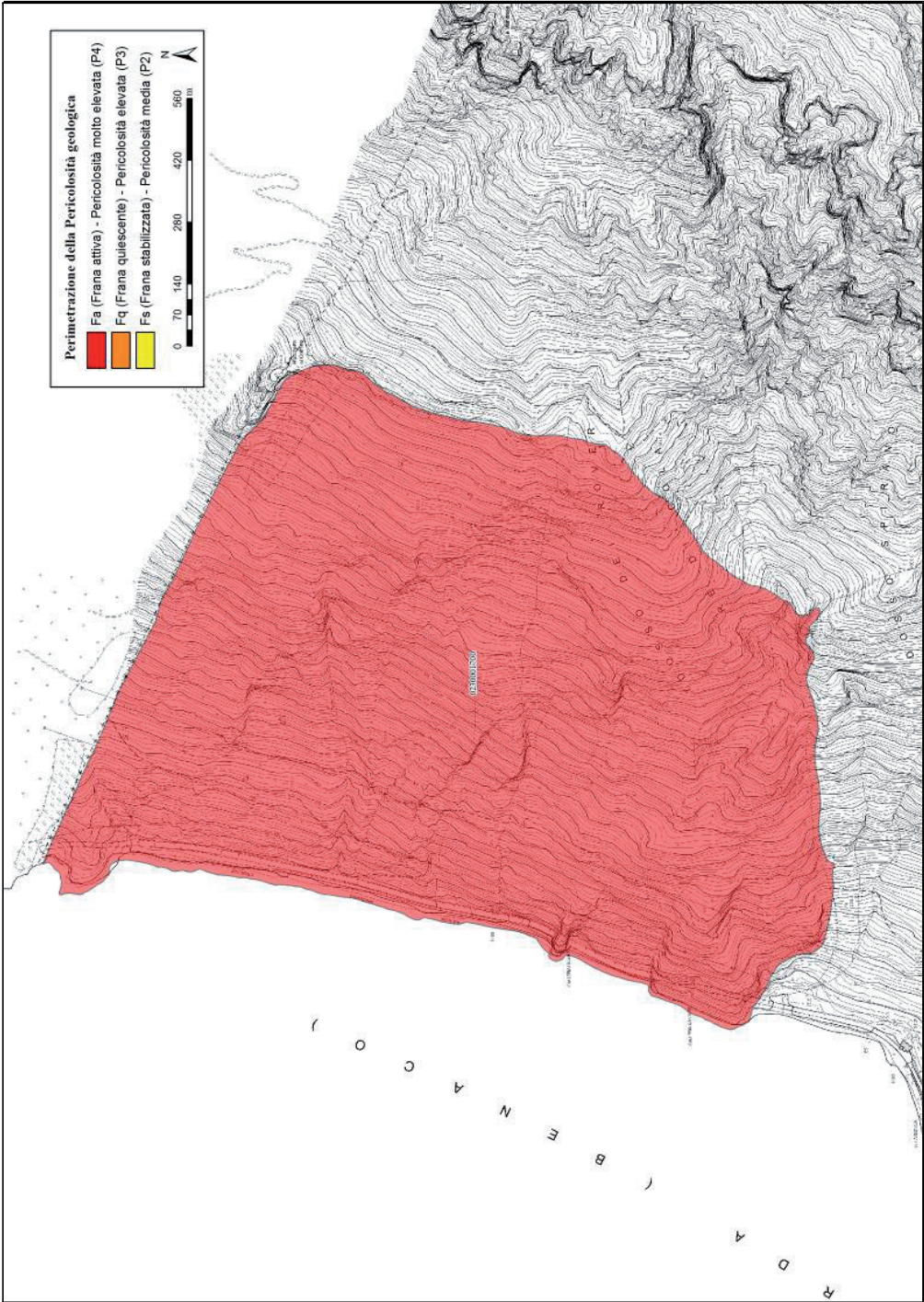


Fig. 21 – Revisione della Pericolosità geologica per l'area SAR_1 (tra le località "Madonna degli alpini" e "Rocchetta").

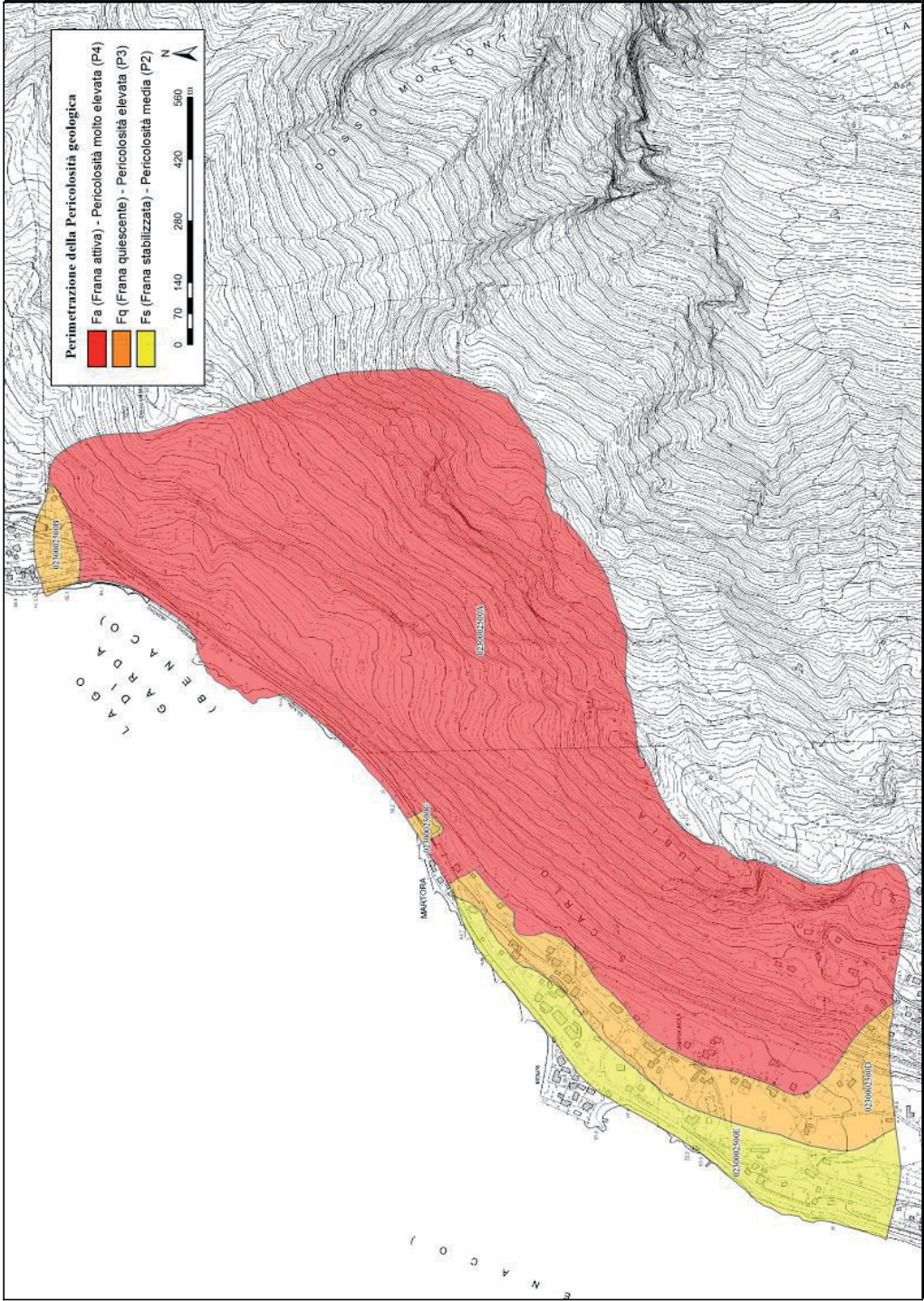


Fig. 22 – Revisione della Pericolosità geologica per l’area SAR_2 (tra le località “Nabene” e “Campagnola”).

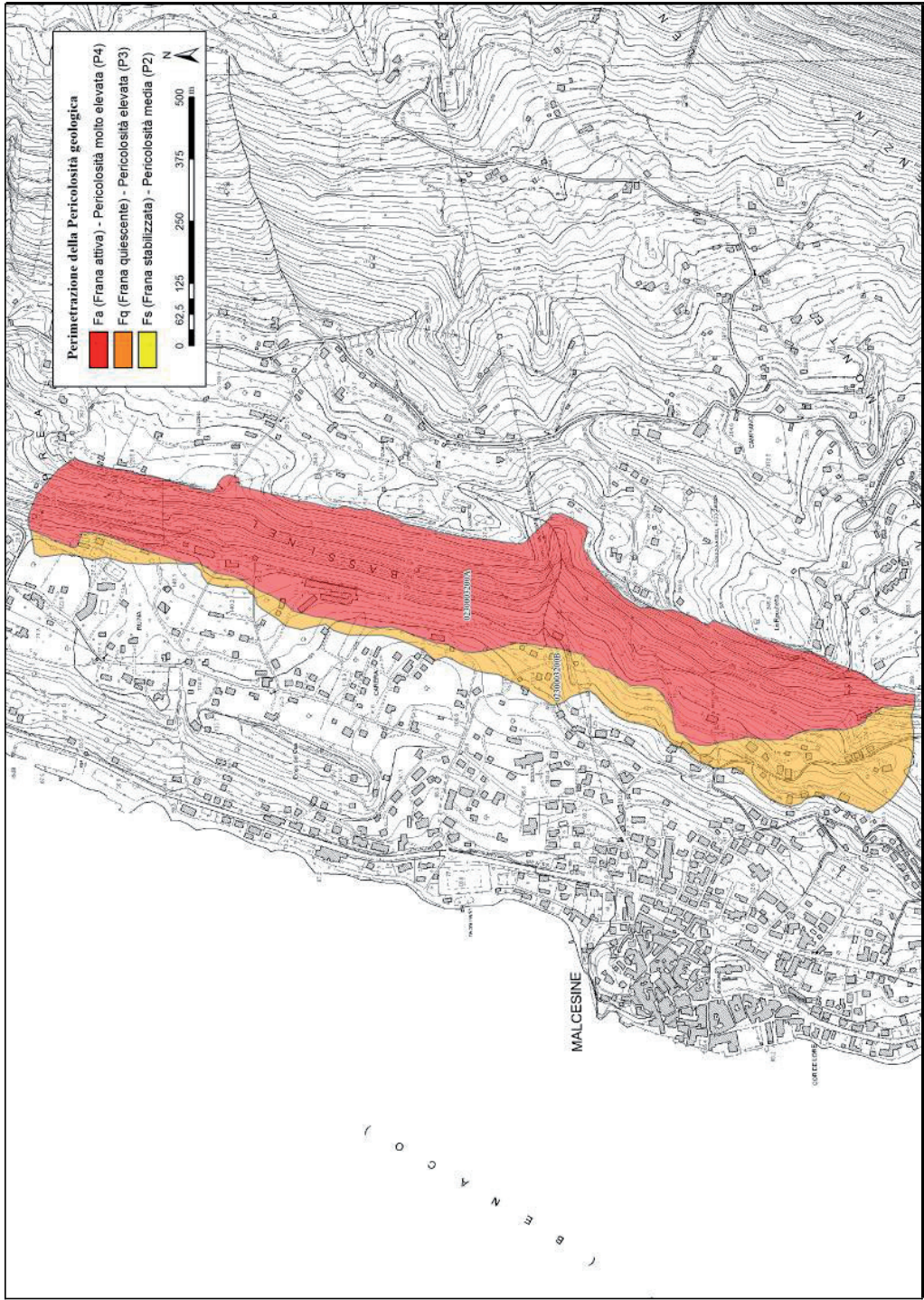


Fig. 23 – Revisione della Pericolosità geologica per l'area SAR_3 (tra "Ruina" e "Sant'Antonio").

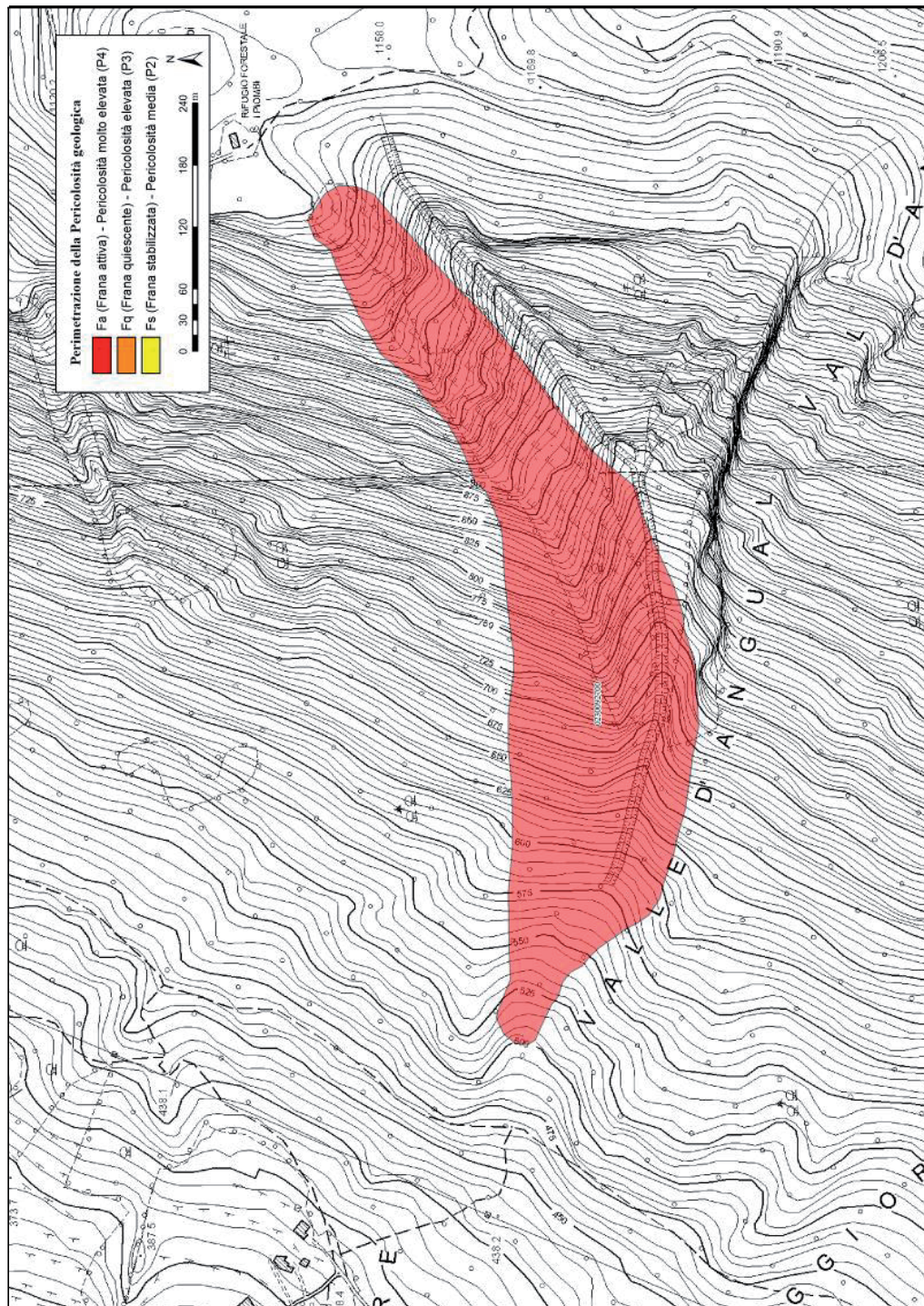


Fig. 25 – Pericolosità geologica per l'area denominata Col dei Piombi (cod PAI 230092700).

(Codice interno: 270667)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 292 del 11 marzo 2014

Ditte Fornaci Zanrosso srl e Fornace Centrale srl. Autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi, denominato "PISA" e composto dalle cave "COPPINI 2" e "VERGAN 2", in Comune di Malo (VI). (L.R. 44/1982).

*[Difesa del suolo]***Nota per la trasparenza:**

Il provvedimento dispone l'autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "PISA" e composto dalle cave "COPPINI 2" e "VERGAN 2", in Comune di Malo (VI).

Estremi dei principali atti istruttori:

Deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione n. 1082 del 06.05.2002

Istanza delle ditte in data 14.11.2006, acquisita al prot. n. 655319 del 15.11.2006

Istanza delle ditte in data 22.09.2009, acquisita al prot. n. 233704 del 30.09.2009

Documentazione integrativa acquisita al prot. n. 180165 in data 29.03.2007

Parere Comune: D.C.C. n. 10 in data 12.03.2007

Parere C.T.P.A.C. di Vicenza in data 28.11.2007

Parere C.T.R.A.E. in data 15.12.2009

Documentazione proposta progettuale insiemi estrattivi acquisita ai prot. n. 134244 del 18.03.2011 e n. 17400 del 11.04.2011

Documentazione integrativa acquisita al prot. n. 19554 in data 16.01.2012

Parere della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012

Nota di richiesta parere Soprintendenza prot. n. 160608 del 04.04.2012

Documentazione progetto definitivo insieme estrattivo acquisita al prot. n. 213546 del 21.05.2013

Documentazione integrativa acquisita al prot. n. 62413 del 12.02.2014

L'assessore, Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

In considerazione delle numerose domande di coltivazione di cava di argilla per laterizi nel comparto estrattivo dei Comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara (VI) e delle pendenti istanze di proroga relative a cave già autorizzate nel medesimo comparto, la C.T.R.A.E., nella seduta del 15.12.2009, ha ritenuto di sospendere le relative istruttorie e di invitare le ditte interessate a presentare un progetto di coordinamento e riorganizzazione del comparto estrattivo.

Le ditte titolari delle cave interessate hanno quindi presentato in data 18.03.2011 con prot. 134244, e in data 11.04.2011 con prot. 174000, una proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominato comparto estrattivo di Isola Vicentina, riguardante 34 cave suddivise in 14 gruppi, denominati "insiemi estrattivi".

La C.T.R.A.E., nella seduta del 31.01.2012, ha esaminato tale proposta esprimendo parere favorevole, con prescrizioni di carattere generale come da parere allegato (**allegato A**), parte integrante del presente provvedimento. La stessa C.T.R.A.E. inoltre ha rinviato ad atti separati la valutazione e autorizzazione alla coltivazione dei singoli insiemi estrattivi facenti parte del comparto.

Pertanto le istruttorie sulle singole cave, siano esse riferite all'apertura di una nuova cava, all'ampliamento di una cava esistente, alla variante al progetto autorizzato o alla proroga di un'autorizzazione, vanno comunque assorbite e svolte nell'ambito dell'istruttoria complessiva sull'insieme di appartenenza. Conseguentemente, l'autorizzazione alla coltivazione è riferita all'insieme estrattivo e sostituisce gli eventuali provvedimenti già rilasciati sulle singole cave in esso contenute.

L'insieme estrattivo "PISA", oggetto del presente provvedimento, riguarda la cava già autorizzata denominata "COPPINI 2" e la domanda di apertura della cava "VERGAN 2", in Comune di Malo.

Per quanto riguarda la cava "COPPINI 2", la situazione è la seguente.

L'apertura e coltivazione della cava, è stata autorizzata con D.G.R. n. 1082 del 06.05.2002 alle ditte Deroma spa, Destro srl, Euganea Vasi srl, Fornace Centrale srl, Fornace SILMA spa, Fornaci Zanrosso srl, Gruppo Effe 2 spa e Gruppo Stabila spa. Tale autorizzazione è stata successivamente integrata e prorogata al 31.12.2009 con decreto della Direzione regionale Geologia

e attività estrattive n. 15 del 30.01.2006.

Con domanda acquisita al prot. 233704 del 30.09.2009, le ditte hanno presentato istanza di proroga dei termini dell'autorizzazione. Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Malo dal 19.01.2010 e, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione, non sono state presentate osservazioni od opposizioni.

Con decreto della Direzione regionale Geologia e Georisorse n. 169 del 23.11.2010 è stato rilasciato nulla osta alla cessione dell'autorizzazione alle ditte Fornaci Zanrosso srl e Fornace Centrale srl.

La cava ricade in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, per la fascia di 150 m da corso d'acqua vincolato, come risulta dalla relazione paesaggistica acquisita al prot. 22151 del 17.01.2012.

La cava ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000, e non appaiono possibili effetti significativi negativi sui siti medesimi, come da asseverazione agli atti, prot. 19554 del 16.01.2012.

Per quanto attiene la domanda della nuova cava "VERGAN 2", si evidenzia quanto segue.

La ditta C.G.A. in data 14.11.2006 ha chiesto l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione della cava allegando la relativa documentazione tecnica, acquisita al prot. 655319 del 15.11.2006 e prot. 180165 del 29.03.2007. In seguito, nell'ambito del progetto di coordinamento del comparto estrattivo, presentato con prot. 134244 del 18.03.2011, la ditta C.G.A. scarl ha ceduto l'istanza di apertura alle ditte Fornaci Zanrosso srl e Fornace Centrale srl.

Della domanda e dei relativi allegati è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Malo dal 15.11.2006 e, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione, non sono state presentate osservazioni od opposizioni. Inoltre, sulla domanda medesima, il Consiglio Comunale Malo, con deliberazione n. 10 del 12.03.2007 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere osservato il parere della Polizia Locale che consiglia il transito dei mezzi pesanti provenienti o diretti verso la cava tramite la costruzione di una strada temporanea di cantiere riservata esclusivamente al traffico pesante lungo la capezzagna (Fg 19 mappale 122) che confina con la cava "Meneguzzo", autorizzata con DGRV 2242 del 09.08.2002, fino alla via Ca' Crosara;
- dovrà essere prevista una cauzione adeguata a far fronte a possibili manutenzioni della sede stradale e all'eventuale necessità di rifacimento del tappeto d'usura, da attivare durante la coltivazione della cava fino al ripristino ambientale finale;
- in sede di ricomposizione ambientale, la profondità massima di ripristino dovrà essere pari a 3 m;
- la durata indicata per l'escavazione non potrà essere prorogata.

Con nota n. 70070 del 06.02.2007 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Vicenza e la Provincia di Vicenza, con nota in data 07.01.2008, acquisita al protocollo n. 31209 del 18.01.2008, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 28.11.2007, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere acquisita la deroga alle distanze minime di sicurezza stabilite dal DPR 128/59 per gli scavi in avvicinamento alla strada comunale;

- la profondità finale di ripristino dovrà essere quella di progetto (-3,50 ml dal pc);
- l'estinzione della cava dovrà essere subordinata all'esecuzione e alla presentazione dei risultati di prove di permeabilità in numero adeguato alla superficie interessata o, in caso di risultato negativo, all'esecuzione di opportune opere disperdenti;
- a fine coltivazione, una superficie non inferiore al 15% dell'area di cava dovrà essere destinata a bosco o ad altre colture legnose, quali siepi e macchie boscate, finalizzate alla diversificazione estetica e biologica del territorio rurale, all'incremento della disponibilità di habitat per la fauna selvatica e all'incremento di materiale legnoso da destinarsi a scopi energetici;
- la superficie interessata dovrà essere chiaramente individuata in planimetria di progetto e la tipologia della piantagione andrà adeguata alle caratteristiche vegetazionali, pedologiche e freatiche del sito. La piantagione dovrà essere realizzata utilizzando specie arboree e arbustive autoctone, con densità d'impianto non inferiore a 3.000 piante/ha;
- al fine della buona riuscita degli interventi dovranno essere osservate le indicazioni operative eventualmente impartite in corso d'opera, da parte del Servizio Forestale Regionale di Vicenza, al quale pertanto andrà comunicata con congruo anticipo la data di inizio dei lavori di piantagione;
- in merito alla possibile interazione (per quanto limitata, a nord-est) con la viabilità di progetto di secondo livello riportata nel PTCP, attualmente non definibile con esattezza stante il livello preliminare di progettazione, si prescrive che, in caso di interferenza con il progetto definitivo della strada, la sistemazione finale della cava sia tale da garantire la fattibilità totale dell'opera come da progetto, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. A tal fine si

suggerisce una verifica puntuale di tali elementi in fase di approvazione del progetto di cava da parte della Regione.

La cava ricade all'esterno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, ricade altresì all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 e non appaiono possibili effetti significativi negativi sui siti medesimi, come da asseverazione agli atti, prot. 19554 del 16.01.2012.

La CTRAE, nella seduta del 31.01.2012, ha esaminato la documentazione costituente il progetto di coltivazione dell'insieme e ha espresso parere favorevole con prescrizioni, come da parere allegato (**allegato B**), parte integrante del presente provvedimento, alla coltivazione dell'insieme estrattivo di argilla per laterizi "PISA" composto dalle cave "COPPINE 2" e "VERGAN 2".

Per quanto riguarda la cava "VERGAN 2" le prescrizioni contenute nel parere della C.T.P.A.C., vincolante ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, sono state sostanzialmente recepite nel parere della C.T.R.A.E., fatta eccezione per quella concernente la destinazione dell'ambito a bosco arboreo-arbustivo, atteso che il sito ricade in zona agricola a forte vocazione produttiva nella quale non sono presenti aree boscate residuali da potenziare. Al riguardo, la Commissione regionale ha invece ritenuto opportuna la realizzazione di una siepe arborea -arbustiva con essenze autoctone lungo le fasce di rispetto della strada posta a sud dell'area.

Inoltre, la C.T.R.A.E., preso atto dell'abrogazione dell'art.104 del DPR 128/59, relativo alle distanze di sicurezza tra scavi e manufatti in forza del combinato disposto dell'articolo 14 comma 14 ter della Legge 246/2005 e del D.lgs.179/2009, non ha recepito la relativa prescrizione del parere della C.T.P.A.C. relativa alla deroga alle distanze medesime.

Le prescrizioni, peraltro non vincolanti, del Comune di Malo, non recepite dalla C.T.R.A.E., possono costituire apposito accordo tra la ditta e l'Amministrazione comunale.

L'U.C. Gestione e tutela risorse geologiche della Direzione Geologia e Georisorse, di concerto con il Servizio Paesaggio e osservatorio della Direzione Urbanistica, ha redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.lgs.42/2004, per la cava "COPPINE 2", dalla quale emerge che gli interventi, con le prescritte integrazioni, risultano ammissibili in relazione ai vincoli paesaggistici, come peraltro già valutato dalla stessa C.T.R.A.E.

La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto e alla proposta progettuale di riorganizzazione del comparto, è stata trasmessa alla Soprintendenza competente con nota in data 04.04.2012 prot. 160608, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004. La Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 12.04.2012.

Il previsto parere della Soprintendenza non è stato reso nei 45 giorni successivi e, comunque, sono trascorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti e pertanto è possibile provvedere ai sensi del comma 9 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

La C.T.R.A.E. ha prescritto alla ditta di presentare alla Direzione regionale Geologia e Georisorse, prima dell'adozione del provvedimento autorizzativo dell'insieme, la seguente documentazione per le necessarie verifiche di conformità:

- un progetto generale dell'insieme estrattivo, aggiornato alla situazione attuale, che recepisca le prescrizioni generali riguardanti la proposta di riorganizzazione e coordinamento e quelle specifiche per l'insieme estrattivo;
- il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ex D.lgs. 117/2008 ;
- le verifiche di coerenza con la rete idrica minore.

Su richiesta regionale formulata con nota 185512 del 19.04.2012, la ditta ha presentato la documentazione progettuale definitiva, che è stata acquisita al prot. 213546 del 21.05.2013 ed è risultata conforme alle prescrizioni della C.T.R.A.E.

Per quanto attiene le distanze di sicurezza degli scavi da manufatti e infrastrutture, oggetto degli abrogati artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/1959, la Direzione regionale Geologia e georisorse, successivamente all'esame dei progetti da parte della C.T.R.A.E., con nota prot. 80833 del 21.02.2013 ha determinato i criteri per la valutazione di progetti di cave e miniere ubicate in vicinanza di manufatti e infrastrutture.

In applicazione dei citati criteri, con nota prot. 284374 del 03.07.2013 è stato chiesto al Comune di Malo di comunicare la presenza di eventuali motivi ostativi all'esecuzione degli scavi della cava "VERGAN 2", a 5 m dalla strada vicinale "via Vergan". Il Comune ha ricevuto la nota in data 09.07.2013 e non ha comunicato nei termini l'esistenza di motivi ostativi.

In considerazione dei risultati dell'istruttoria svolta e del parere favorevole della CTRAE, è possibile autorizzare alle ditte Fornaci Zanrosso srl e Fornace Centrale srl la coltivazione dell'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "PISA" e composto dalle cave denominate "COPPINE 2" e "VERGAN 2", in Comune di Malo (VI), dando atto che le ditte hanno presentato i titoli di disponibilità delle aree interessate dall'intervento, acquisiti al prot. 62413 del 12.02.2014.

Occorre infine imporre la sottoscrizione di una nuova convenzione con il Comune di Malo ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/1982 ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell'atto unilaterale sostitutivo secondo lo schema allegato al presente provvedimento (**allegato C**).

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la "proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominato Insieme estrattivo di Isola Vicentina" presentata dalle ditte in data 18.03.2011, prot. 134244, e in data 11.04.2011, prot. 174000;

VISTA la D.G.R. n. 1082 del 06.05.2002 e s.m.i. di autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "COPPINI 2" e la domanda di proroga dei termini acquisita al prot. 533704 del 30.09.2009;

VISTO il D.R. n. 169 del 23.11.2010 di nulla osta alla cessione dell'autorizzazione della cava di cui sopra;

VISTA l'istanza per l'apertura e la coltivazione della cava "VERGAN 2" e la relativa documentazione, acquisita al prot. 655319 del 15.11.2006 e prot. 180165 del 29.03.2007;

VISTA la documentazione progettuale definitiva dell'insieme "PISA", acquisita al prot. 213546 del 21.05.2013;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTI il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117 e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;

VISTI i pareri favorevoli del Comune di Malo con DCC n. 10 del 12.03.2007, della C.T.P.A.C. di Vicenza in data 28.11.2007, della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012;

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 300,00 a titolo di spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012 inerente la "proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominata Insieme estrattivo di Isola Vicentina", come da verbale allegato alla presente deliberazione (**allegato A**);

2. di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012 come da verbale allegato alla presente deliberazione (**allegato B**), relativo all'insieme estrattivo "PISA" in Comune di Malo;

3. di autorizzare le ditte Fornaci Zanrosso srl (C.F. 00866320245), con sede a Malo (VI) in via Visan 38, e Fornace Centrale srl (C.F. 00160780243), con sede a Malo in via Visan 35, a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "PISA", in Comune di Malo, composto dalle cave "COPPINI 2" e "VISAN 2", individuate con linee di perimetro verde nelle

planimetrie catastali delle relative tavole 1 della documentazione di progetto acquisita al prot. 213546 in data 21.05.2013, in conformità al progetto costituito dalla documentazione tecnica debitamente vistata ed indicata al successivo punto 6) e con le prescrizioni sotto indicate;

4. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, le opere di coltivazione dell'insieme "PISA" sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 esistente sulle aree della cava "COPPINE 2", dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982;

5. di stabilire che l'autorizzazione ai fini ambientali/paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42/2004 di cui al punto 4, contenuta nel titolo unico ex art. 16 della L.R. 44/82, ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;

6. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati, debitamente vistati dal Direttore della Sezione Geologia e georisorse:

a. documenti acquisiti al prot. 213546 del 21.05.2013:

- ◆ All. A - relazione tecnica;
- ◆ Tav. A - planimetria generale con individuazione dei siti di estrazione;
- ◆ Tav. B - planimetria generale con individuazione siti di estrazione potenzialmente interferenti con la viabilità di livello intercomunale oggetto del protocollo d'intesa stipulato fra l'amministrazione provinciale ed i comuni interessati;
- ◆ All. B - indagine ambientale;
- ◆ All. C - piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
- ◆ Tav. 1 - cava "COPPINE 2", planimetria catastale, estratto PRG, PAT, PI, legende;
- ◆ Tav. 2 - cava "COPPINE 2", stato originario, planimetria;
- ◆ Tav. 3 - cava "COPPINE 2", stato originario, sezioni;
- ◆ Tav. 4 - cava "COPPINE 2", stato di ripristino, planimetria;
- ◆ Tav. 5 - cava "COPPINE 2", stato di ripristino, sezioni;
- ◆ Tav. 1 - cava "VERGAN 2", planimetria catastale, estratto PRG, PAT, PI, legende;
- ◆ Tav. 2 - cava "VERGAN 2", stato originario, planimetria, sezioni;
- ◆ Tav. 3 - cava "VERGAN 2", stato di ripristino, planimetria, sezioni;
- ◆ b. documenti acquisiti al prot. 22151 del 17.01.2012 per cava "COPPINE 2":
- ◆ relazione paesaggistica;

c. documenti acquisiti al prot. 19554 del 16.01.2012:

- ◆ asseverazione di non incidenza ambientale, cava "COPPINE 2";
- ◆ asseverazione di non incidenza ambientale, cava "VERGAN 2";

7. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da "argilla per laterizi", per un volume pari a mc 86.709 per cava la "COPPINE 2" e mc 148.690 per la cava "VERGAN 2";

8. di approvare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione dell'insieme "PISA", acquisito al prot. 213546 del 21.05.2013 e facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

9. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce la precedente deliberazione n. 1082 del 06.05.2002 di autorizzazione alla coltivazione della cava "COPPINE 2";

10. di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni generali per l'insieme estrattivo "PISA":

a. le ditte devono presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale - Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali") - di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di Euro 122.000,00 (centoventiduemila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

- b. le ditte devono stipulare, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, con il Comune di Malo la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione (**allegato C**) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
- c. prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, l'area di cantiere deve essere recintata con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a 1,5 m, apponendo appositi cartelli ammonitori di pericolo;
- d. all'interno dell'insieme estrattivo può essere attivata una sola cava per volta e l'avvio della coltivazione di una cava è subordinato all'avvenuta ricomposizione della cava precedente e alla contestuale presentazione di domanda di estinzione;
- e. il terreno superficiale di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area della cava come autorizzata e riutilizzato soltanto per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
- f. il collegamento funzionale con la viabilità pubblica va realizzato mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
- g. deve essere assicurato il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, mediante ricalibratura degli scolì esistenti o la creazione di nuovi scolì circostanti l'area di cava ovvero mediante esecuzione di opportune opere disperdenti;
- h. le scarpate finali di cava devono essere sagomate con angolo, rispetto all'orizzontale, non superiore a 15°;
- i. è vietato l'asporto del materiale costituente il terreno superficiale derivante dalla scopertura del giacimento essendo detto materiale destinato esclusivamente alla ricomposizione ambientale della cava;
- j. le ditte devono concordare con l'Amministrazione Comunale i percorsi e gli orari ottimali per il trasporto del materiale estratto oltre a eventuali ulteriori accorgimenti che possano rivelarsi utili;
- k. le ditte devono concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2025;

11. di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni specifiche per la cava "COPPINE 2":

- a. il materiale limoso, ghiaioso e sabbioso associato all'argilla, costituente lenti intercluse nel giacimento autorizzato alla coltivazione, in esubero rispetto alle esigenze ricompositive e per un volume massimo di mc 6.193, potrà essere asportato dall'area di cava;

12. di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni specifiche per la cava "VERGAN 2":

- a. le ditte devono abbattere i diaframmi con le limitrofe cave "BALLARDIN", "MENEGUZZO" e con la cava estinta "CA' CROSARA", raccordando le quote finali di ricomposizione del fondo cava;
- b. il materiale limoso, ghiaioso e sabbioso associato all'argilla, costituente lenti intercluse nel giacimento autorizzato alla coltivazione, in esubero rispetto alle esigenze ricompositive e per un volume massimo di mc 13.940, potrà essere asportato dall'area di cava;
- c. le ditte devono piantumare una siepe arboreo-arbustiva con essenze autoctone lungo le fasce di rispetto della strada posta a sud dell'area secondo le indicazioni della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza, ovvero valutare, in accordo con l'Amministrazione Comunale, la possibilità di interessare ambiti, anche alternativi alla cava, in cui realizzare una zona boscata, analoga a quella prevista per la cava, ma che abbia una maggiore efficacia per il raggiungimento delle medesime finalità;
- d. la ricomposizione dovrà consentire il ripristino delle quote di riferimento del progetto viario della Provincia qualora vi sia interferenza tra l'area di cava e l'infrastruttura, senza aggravii procedurali e costi aggiuntivi per la realizzazione dell'opera viaria;

13. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la competente Sezione regionale Geologia e georisorse potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura

ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

14. di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della LR 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;

15. di fare obbligo alle ditte di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996, n. 624 e al D.P.R. 09.04.1959, n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

16. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 10) lettera a), i precedenti depositi cauzionali presentati a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 1082/2002 per la cava "COPPINI 2", per l'importo di Euro 88.319,11 (n. dep. PT0032525 della SIC Società Italiana Cauzioni spa, bolletta n. 0301312 del 30.10.2003 per Euro 77.470,00; bolletta n. 0500507 del 17.05.2005 per Euro 3.486,15; bolletta n. 0702410 del 11.12.2007 per Euro 3.157,29; Euro 4.205,67 non costituiti) nonché di restituire alle ditte i relativi atti di fidejussione;

17. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 300,00 (trecento/00), dando atto che le ditte hanno già effettuato il versamento dell'intera somma alla Tesoreria Regionale in data 10.11.2006;

18. di fare obbligo alle ditte titolari dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;

19. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Malo, alla Provincia di Vicenza, alla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza;

20. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

21. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

22. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

23. di incaricare la Sezione Geologia e georisorse all'esecuzione del presente atto;

24. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

25. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO "A" ALLA DGR

N. _____ DEL _____

PAG. N. 114*Argomento n. 2 all'o.d.g.**Parere n. 2 del 31.01.2012*

OGGETTO: Proposta progettuale di riorganizzazione e coordinamento delle cave di argilla per laterizi del comparto estrattivo dei comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara in Provincia di Vicenza.

La C.T.R.A.E.

VISTO il parere espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 15.12.2009, riguardante il coordinamento e la riorganizzazione delle cave di argilla per laterizi del comparto estrattivo dei Comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara;

PRESO ATTO che la commissione in tale sede ha rilevato

- che nel comparto estrattivo in oggetto sono presenti notevoli superfici che sono state interessate da coltivazione di cave di argilla per laterizi prima del 1975 e da cave autorizzate ed estinte;
- che nel medesimo comparto estrattivo sono inoltre presenti n. 25 cave autorizzate in essere, delle quali, secondo la documentazione d'ufficio, 18 sono attive e 17 sono da attivare;
- che le 17 cave da attivare sono tutte oggetto di istanza di proroga dei termini di coltivazione risultando i medesimi scaduti o di prossima scadenza e che 7 cave di quelle in esercizio sono oggetto di istanza di proroga dei termini, per un totale di n. 24 istanze di proroga dei termini, tutte in fase istruttoria;
- che nel comparto estrattivo sono altresì presenti n. 19 istanze di ampliamento di cava e di apertura di nuova cava, per estrarre argilla per laterizi, tutte ancora in istruttoria;
- che le attività estrattive autorizzate ed in istruttoria risultano distribuite e frammentate nel territorio del comparto estrattivo, senza alcun coordinamento tra loro;

CONSIDERATO che la C.T.R.A.E. ha ritenuto necessario e opportuno, in applicazione dell'art. 1 della L.R. 44/1982, invitare le ditte titolari delle autorizzazioni di cava e delle istanze in istruttoria a riconsiderare le cave già autorizzate, sia attivate che da attivare, quelle oggetto di



ALLEGATO "A" ALLADGR

N. _____ DEL _____

PAG. N. 2/4

domanda di proroga dei termini di coltivazione nonché le istanze di apertura e ampliamento, riorganizzandole in gruppi omogenei, anche per caratteristiche del materiale, secondo proposte progettuali migliorative di coordinamento e raccordo che tengano anche conto della progressione ricompositiva contestualmente alle fasi estrattive e dell'aggiornamento delle ricomposizioni ambientali;

VISTA la proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominato "Insieme estrattivo di Isola Vicentina" presentata dalle ditte titolari delle cave in data 18.03.2011, prot. 134244, e in data 11.04.2011, prot. 174000;

RITENUTO che la proposta di riorganizzazione del comparto estrattivo presentata dalle ditte sia coerente con la richiesta formulata dalla C.T.R.A.E. e pertanto autorizzabile in termini generali, riservando a atti separati la valutazione dei singoli insiemi;

RITENUTO che per la gestione degli insiemi estrattivi contenuti nel comparto, sia necessario impartire prescrizioni di carattere generale sulle modalità di coltivazione delle cave al fine di migliorare le ricomposizioni previste, coordinare le fasi operative nell'ambito degli insiemi e uniformare le tipologie di coltivazione;

RITENUTO pertanto che, per le finalità di cui sopra, come previsto dal citato parere della C.T.R.A.E., le prescrizioni sotto riportate debbano essere applicate sia alle domande di apertura di nuova cava e di ampliamento di cave in essere sia alle cave già autorizzate ai sensi della D.G.R. 652/2007;

Prevvia ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa all'unanimità, con:

voti favorevoli **n. 21**

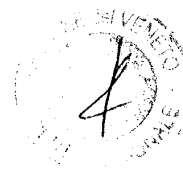
voti contrari **n. 0**

astenuti **n. 0**

su 21 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

all'autorizzazione della proposta progettuale di riorganizzazione e coordinamento delle cave di argilla per laterizi del comparto estrattivo dei comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara in Provincia di Vicenza, rinviando ad atti separati la valutazione e autorizzazione alla coltivazione dei singoli insiemi estrattivi contenuti nel comparto, con le seguenti prescrizioni a carattere generale, valide per il comparto estrattivo medesimo:

1. il deposito cauzionale è unico per ciascun insieme estrattivo e il relativo importo minimo dovrà essere proporzionato alla somma delle aree delle due cave più estese presenti nell'insieme e calcolato sulla base dei parametri di norma adottati dall'ufficio regionale competente, fatti salvi specifici e motivati incrementi, correlati a particolari interventi di sistemazione;



ALLEGATO "A" ALLA DGR

N. _____ DEL _____

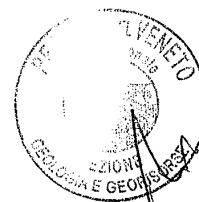
PAG. N. 3/4

2. prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, l'area di cantiere deve essere recintata con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5, apponendo apposti cartelli ammonitori di pericolo;
3. all'interno di ogni insieme estrattivo, può essere attiva una sola cava per volta e l'avvio della coltivazione di una cava è subordinato all'avvenuta ricomposizione della cava precedente e alla contestuale presentazione di istanza di estinzione;
4. il terreno superficiale di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area della cava come autorizzata, e riutilizzato soltanto per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
5. il collegamento funzionale con la viabilità pubblica va realizzato mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
6. deve essere assicurato il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, mediante ricalibratura degli scolì esistenti o la creazione di nuovi scolì circostanti l'area di cava ovvero mediante esecuzione di opportune opere disperdenti;
7. le scarpate finali di cava devono essere sagomate con angolo rispetto all'orizzontale non superiore a 15°;
8. è vietato l'asporto, dalla singola cava, del materiale costituente il terreno superficiale derivante dalla scopertura del giacimento e del materiale limoso, ghiaioso e sabbioso associato al banco di argilla, essendo detti materiali destinati esclusivamente alla ricomposizione ambientale della cava autorizzata;
9. a integrazione del materiale di cui al punto precedente e per quanto strettamente necessario a realizzare la ricomposizione ambientale autorizzata, per ogni singola cava, è consentito l'utilizzo di materiali provenienti dall'esterno della cava costituiti da terre da scavo, purché le concentrazioni in essi presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero inferiori ai valori di fondo presenti nel contesto di utilizzo;
10. il materiale limoso, ghiaioso e sabbioso associato all'argilla e che costituisce lenti intercluse nel giacimento autorizzato alla coltivazione, potrà essere asportato dall'area di cava, previa apposita autorizzazione, soltanto nel caso in cui risulti in esubero rispetto alle esigenze ricompositive di progetto;
11. al fine di migliorare la ricomposizione ambientale della cava il cui fondo si trovi a quote superiori rispetto a fondi adiacenti, nell'esecuzione del raccordo tra i due fondi è consentito l'eventuale asporto di materiale sabbioso-ghiaioso sottostante il giacimento, per la stretta quantità che si rendesse necessaria allo scopo, purché previsto nel progetto autorizzato;
12. le ditte autorizzate devono concordare con l'amministrazione comunale i percorsi e gli orari ottimali per il trasporto del materiale estratto oltre ad eventuali ulteriori accorgimenti che possano rivelarsi utili;



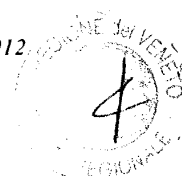
ALLEGATO "A" ALLA DGR

N. _____ DEL _____

PAG. N. 4/4

13. le ditte, per le cave dove è prevista la realizzazione di ambiti da destinare a bosco, devono valutare, in accordo con l'amministrazione comunale, la possibilità di interessare ambiti, anche alternativi a tali cave, al fine di realizzare zone boscate, analoghe a quelle previste per le cave ma che abbiano una maggiore efficacia per il raggiungimento delle medesime finalità;
14. per le cave ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, per le quali l'autorizzazione paesaggistica ha durata limitata a 5 anni, è obbligo della ditta presentare, in sede di richiesta di nuova autorizzazione paesaggistica, lo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione.

(Vengono timbrati n. 17 elaborati)



ALLEGATO "B" ALLADGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 115



Argomento n. 16 all'o.d.g.

Parere n. 13 del 31.01.2012

OGGETTO: Proposta progettuale di riorganizzazione delle cave di argilla per laterizi nell'insieme denominato "PISA", costituito dalle cave "VERGAN 2" e "COPPINE 2", in Comune di Malo. Ditte Fornaci Zanrosso srl e Fornace Centrale.
Domanda (1675), pervenuta in data 15.11.2006, per l'apertura della cava denominata "VERGAN 2"

La C.T.R.A.E.

VISTO il parere espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 15.12.2009, riguardante il coordinamento e la riorganizzazione delle cave di argilla per laterizi del comparto estrattivo dei Comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara;

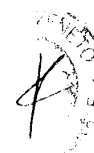
VISTA la "Proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominato "Insieme estrattivo di Isola Vicentina" presentata dalle ditte titolari delle cave e le istanze in istruttoria afferenti il citato comparto estrattivo;

VISTO il parere espresso nella corrente seduta della C.T.R.A.E. sull'argomento n.2 dell'Ordine del Giorno, riguardante il "Programma di coordinamento e razionalizzazione per ambiti omogenei (insiemi) delle cave di argilla per laterizi nel comparto estrattivo dei Comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla, Caldogeno e Costabissara (VI)";

Per la cava "VERGAN 2"

VISTA l'istanza in data 14.11.2006, con la quale la ditta C.G.A. ha chiesto l'autorizzazione all'apertura e coltivazione della cava denominata "VERGAN 2", allegando la relativa documentazione tecnica;

*Verbale C.T.R.A.E. del 31.01.2012
Pag. n. 107 di 118*



ALLEGATO "B" ALLA DGR

N. _____ DEL _____

PAG. N. 2/5

CONSIDERATO che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 e non appaiono possibili effetti significativi negativi sui medesimi siti, come da asseverazione agli atti;

RILEVATO che la domanda e i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Malo dal 15.11.2006 e nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RILEVATO che il Consiglio Comunale di Malo, con deliberazione n. 10 del 12.03.2007, ha espresso parere FAVOREVOLE con prescrizioni che sinteticamente si riassumono nei termini che seguono:

- dovrà essere costruita una strada temporanea di cantiere lungo la capezzagna che confina con la cava "Meneguzzo", fino alla via Ca' Crosara;
- dovrà essere versata una cauzione per far fronte ad eventuali interventi di manutenzione stradale;
- la profondità massima di ripristino dovrà essere di 3 m;
- la durata dell'escavazione non potrà essere prorogata;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 28.11.2007 ha espresso parere FAVOREVOLE con prescrizioni che sinteticamente si riassumono nei termini che seguono:

- dovrà essere acquisita la deroga alle distanze minime di sicurezza stabilite dal DPR 128/1959 per gli scavi in avvicinamento alla strada comunale;
- la profondità finale di ripristino dovrà essere quella di progetto (- 3,50 m dal p.c.);
- l'estinzione della cava dovrà essere subordinata all'esecuzione e alla presentazione dei risultati di prove di permeabilità in numero adeguato alla superficie interessata o, in caso di risultato negativo, all'esecuzione di opportune opere disperdenti;
- a fine coltivazione, una superficie non inferiore al 15% dell'area di cava dovrà essere destinata a bosco o ad altre colture legnose, quali siepi e macchie boscate, finalizzate alla diversificazione estetica e biologica del territorio rurale, all'incremento delle disponibilità di habitat per la fauna selvatica e all'incremento di materiale legnoso da destinarsi a scopi energetici;
- la superficie interessata dovrà essere chiaramente individuata in planimetria di progetto e la tipologia della piantagione andrà adeguata alle caratteristiche vegetazionali, pedologiche e freatiche del sito. La piantagione dovrà essere realizzata utilizzando specie arboree ed arbustive autoctone, con densità di impianto non inferiore a 3.000 piante/ha;
- al fine della buona riuscita degli interventi dovranno essere osservate le indicazioni operative eventualmente impartite in corso d'opera, da parte del Servizio Forestale

ALLEGATO "B" ALLADGR

N. _____ DEL _____

PAG. N. 3/5

regionale di Vicenza, al quale pertanto andrà comunicata con congruo anticipo la data di inizio dei lavori di piantagione;

- in merito alla possibile interazione (per quanto limitata, a nordest) con la viabilità di progetto di secondo livello riportata nel PTCP, attualmente non definibile con esattezza stante il livello preliminare di progettazione della viabilità, si prescrive che, in caso di interferenza con il progetto definitivo della strada, la sistemazione finale della cava sia tale da garantire la fattibilità totale dell'opera come da progetto, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. A tal fine si suggerisce una verifica puntuale di tali elementi in fase di approvazione del progetto di cava da parte della Regione;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

CONSIDERATO che l'intervento così come proposto, con le prescrizioni di seguito riportate, appare compatibile con il vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004 esistente sull'area di cava;

CONSIDERATO che, relativamente alle prescrizioni, peraltro non vincolanti, del Comune di Malo, esse possono trovare recepimento in apposito accordo tra l'Amministrazione medesima e la ditta.

CONSIDERATO che, relativamente alle prescrizioni contenute nel parere favorevole della C.T.P.A.C. di Vicenza che, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti, esse sono sostanzialmente recepite nelle prescrizioni sotto riportate;

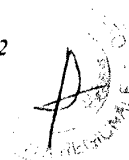
RITENUTO che non sia opportuna la destinazione dell'ambito a bosco arboreo-arbustivo, atteso che il sito ricade in zona agricola a forte vocazione produttiva nella quale non sono presenti aree boscate residuali da potenziare;

RITENUTO invece opportuno realizzare una siepe arborea-arbustiva con essenze autoctone lungo le fasce di rispetto della strada posta a sud dell'area;

RITENUTO che l'art.104 del DPR 128/59, relativo alle distanze tra scavi e manufatti, possa considerarsi abrogato in forza del combinato disposto dell'articolo 14 comma 14 ter della Legge 246/2005 e del D.lgs.179/2009 e successive integrazioni e modificazioni;

Per la cava "COPPINE 2"

VISTA l'istanza in data 30.02.2009 con la quale le ditte Deroma spa, Gruppo Stabila spa, Fornaci



ALLEGATO "B" ALLA DGR

N. _____ DEL _____

PAG. N. 4/5

Zanrosso srl, Fornace Centrale srl, Fornace SILMA spa, Gruppo Effe2 spa, Euganea Vasi srl hanno chiesto la proroga e l'autorizzazione paesaggistica della cava "COPPINE 2", autorizzata con D.G.R. n. 1082 del 06.05.2002;

VISTO il Decreto n. 169 del 23.11.2010 di nulla-osta alla cessione dell'autorizzazione a favore di Fornaci Zanrosso srl e Fornace Centrale srl;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento e la documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che le prescrizioni autorizzative sono assorbite da quelle generali del comparto estrattivo;

CONSIDERATO che l'intervento così come proposto, con le prescrizioni di seguito riportate, appare compatibile con il vincolo paesaggistico di cui al D.lgs 42/2004 esistente sull'area di cava;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa all'unanimità, con:

voti favorevoli	n. 19
voti contrari	n. 0
astenuiti	n. 0

su 19 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

1. ad autorizzare l'apertura e coltivazione della cava di argilla per laterizi "VERGAN 2" nell'ambito dell'insieme estrattivo "PISA";
2. ad autorizzare la coltivazione dell'insieme "PISA" composto dalle cave "VERGAN 2" e "COPPINE 2", in Comune di Malo, alle ditte Fornaci Zanrosso srl e Fornace Centrale srl, con le indicazioni e prescrizioni di carattere generale di cui al parere C.T.R.A.E. dell'argomento 2 dell'ODG e con le prescrizioni particolari di seguito riportate;
3. al rilascio delle relative autorizzazioni paesaggistiche di cui al D.lgs.42/2004 per le aree sottoposte a vincolo;

Per la cava "VERGAN 2":

- quantificare il materiale associato risultante in esubero considerando le scarpate finali a 15°;
- piantumare una siepe arboreo-arbustiva con essenze autoctone lungo le fasce di rispetto della strada posta a sud dell'area secondo le indicazioni del Servizio forestale regionale ovvero provvedere secondo quanto stabilito alla prescrizione n. 13 del parere relativo al precedente argomento n. 2;



ALLEGATO "B" ALLA DGR

N. _____ DEL _____

PAG. N. 5/5

- la ricomposizione dovrà consentire il ripristino delle quote di riferimento del progetto viario della Provincia senza aggravii procedurali e costi aggiuntivi per la realizzazione dell'opera viaria in progettazione;

Per l'insieme "PISA":

- le prescrizioni generali e specifiche per le singole cave dovranno essere recepite in un progetto generale dell'insieme estrattivo aggiornato alla situazione attuale e corredato del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e dalle verifiche di coerenza con la rete idrica minore, da presentare alla Direzione regionale geologia e georisorse per la verifica di conformità prima dell'adozione del provvedimento di autorizzazione.
- il provvedimento di autorizzazione dell'insieme estrattivo assorbe, modifica e sostituisce la precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 1082 del 06.05.2002;
- la ditta deve presentare un unico deposito cauzionale per l'importo di 122.000 Euro;
- il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione è fissato al 31.12.2025.

(Vengono timbrati n. 7 elaborati)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATOC alla Dgr n. 292 del 11 marzo 2014**

pag. 1/2

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____ (Codice fiscale _____)
 nato a _____, il _____
 e residente a _____ in via _____, n. _____
 legale rappresentante della Ditta _____ con sede a
 _____ in via _____, n. _____
 (Partita Iva _____)
 titolare dell'autorizzazione della cava di _____, denominata
 "_____" ubicata in _____ Comune di _____
 autorizzata con D.G.R. n. _____ del _____

PREMESSO

- che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all'art. 20 che fra il richiedente l'autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale;
- che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;
- che con D.G.R. n. _____ del _____ sono stati autorizzati alla Ditta _____ i lavori di coltivazione della cava di _____, denominata "_____", ubicata in Comune di _____ provincia di _____;
- che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è trascorso e la Ditta titolare dell'autorizzazione ha conseguentemente l'obbligo della stipula dell'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della citata convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _____ in
 qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata

ALLEGATOC alla Dgr n. 292 del 11 marzo 2014

pag. 2/2

ASSUME

con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n. _____ del _____ di autorizzazione della cava denominata “ _____ ” e precisamente:

- Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d’obbligo è la cava di _____ denominata “ _____ ”.
- Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
- Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.
- Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al Comune il maggior contributo dovuto.
- Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del presente atto unilaterale sostitutivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 20 della L.R. 44/1982.
- Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall’art. 20 della L.R. 44/1982.
- Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell’autorizzazione di cava.
- Art. 8 - Il presente atto unilaterale d’obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva convenzione o atto unilaterale d’obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.
- Art. 9 - Il presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l’obbligo di corrispondere al Comune un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova autorizzazione.

Firmato

* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l’atto dovrà essere successivamente registrato.

(Codice interno: 270668)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 293 del 11 marzo 2014

l.r. 11/2001 - art. 83. Attribuzione alle Province della quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata per canoni di concessione del demanio idrico finalizzata ad interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla l.r. 17/1999. Aggiornamento delle modalità di riparto.

*[Acque]***Nota per la trasparenza:**

Il presente provvedimento aggiorna le modalità per l'attribuzione alle province (esclusa Belluno) della quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata per canoni di concessione del demanio idrico, in attuazione all'art. 83 della l.r. 11/2001, finalizzata ad interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla l.r. 17/1999.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Il comma 3 dell'articolo 83 della l.r. 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112", stabilisce che una quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata dalla Regione per canoni del demanio idrico viene attribuita alle province con provvedimento della Giunta regionale, per interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati".

Con deliberazione della Giunta regionale n. 3102 in data 18.10.2005, tra l'altro, sono state individuate le percentuali con cui ripartire gli importi alle province, nei termini seguenti: Belluno 23,81% - Padova 10,95% - Rovigo 11,42% - Treviso 14,29% - Venezia 10,95% - Verona 14,29% - Vicenza 14,29% .

Il comma 5 dell'articolo 3 (Attribuzione alla provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del Demanio Idrico e dell'introito di canoni ricavati all'utilizzazione del demanio stesso) della l.r. 2/2006 (Finanziaria 2006) stabilisce che la quota del 10% dei canoni di cui al comma 3 dell'articolo 83 della l.r. 11/2001, da attribuire alle altre Province, è determinata sull'ammontare dei canoni introitati dalla Regione, detratto l'importo di cui al comma 1 del medesimo articolo, da trasferire alla Provincia di Belluno;

Pertanto, con d.r. n. 114 del 4 agosto 2010 le percentuali di riparto tra le Province sono state ridefinite, in proporzione a quanto stabilito con dgr 3102/2005, escludendo dal conteggio la Provincia di Belluno: Padova 14,37% - Rovigo 14,99% - Treviso 18,76% - Venezia 14,37% - Verona 18,76% - Vicenza 18,76%.

Ora, a fronte del notevole aumento dei fenomeni franosi che hanno interessato il Veneto, a partire dall'alluvione del novembre 2010 fino a quanto sta accadendo in questi giorni, si rende necessario aggiornare tali modalità di riparto alle province dei canoni del demanio idrico introitati dalla Regione, facendo principale riferimento all'estensione delle superfici collinari o montane di pertinenza, come di seguito riportato: Padova 15% - Rovigo 5% - Treviso 20% - Venezia 5% - Verona 25% - Vicenza 30%.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 58 dello Statuto regionale;

Viste le leggi regionali 17/1999 e 11/2001;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale 54/2012;

Vista la propria deliberazione 3102/2005;

Visto il d.r. 114/2010;

delibera

1. di aggiornare, per quanto riportato nelle premesse e in attuazione al comma 3 dell'articolo 83 della l.r. 11/2001, le modalità di riparto alle province del dieci per cento dell'introito dei canoni del demanio idrico introitati dalla Regione, finalizzata ad interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla l.r. 17/1999, come di seguito riportato: Padova 15% - Rovigo 5% - Treviso 20% - Venezia 5% - Verona 25% - Vicenza 30%;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 270669)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 294 del 11 marzo 2014

Collettore terminale di raccolta degli effluenti depurati degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio, Montebello Vic.no e Lonigo. Legge 22 dicembre 1984, n. 887 art. 12 - F.I.O. 1985 e leggi regionali 14 settembre 1994, n. 48 e 29 novembre 2001, n. 39. Autorizzazione all'acquisto degli immobili adibiti a casello di telecontrollo degli impianti di depurazione, siti nei Comuni di Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino.

*[Ambiente e beni ambientali]***Nota per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si propone di autorizzare la sottoscrizione di un atto di compravendita fra la Regione del Veneto ed i proprietari degli immobili sigg. Meggiolaro Diego e Meggiolaro Stefano e la ditta Stel-Fin S.a.s. di Giuseppe Valter Peretti & C. di Larciano (PT), a completamento delle attività di realizzazione dell'opera di interesse regionale richiamata in oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

D.G.R. n. 3575 dell'1 luglio 1986, avvio all'esecuzione delle opere. Decreto Dipartimento per i Lavori Pubblici n. 718 del 22 luglio 1986. Decreto Direzione Lavori Pubblici e Protezione Civile n. 9 del 31 marzo 2000. Decreto Direzione Tutela dell'Ambiente n. 181 del 19 dicembre 2006.

L'Assessore Maurizio Conte, di concerto con il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

L'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto lo stanziamento dei fondi per il finanziamento di interventi sul territorio, a valere sul Fondo Investimenti e Occupazione (F.I.O.) per l'anno 1985.

Con deliberazione in data 6 febbraio 1986, il C.I.P.E. ha individuato gli interventi ammessi a finanziamento, assegnando alla Regione del Veneto la somma di L. 59.890 milioni per la realizzazione del progetto speciale per il disinquinamento del bacino del Gorzone.

La Giunta regionale con propria deliberazione n. 3575 dell'1 luglio 1986, ha dato avvio all'esecuzione delle opere, tra cui è compresa la realizzazione del "Collettore terminale di raccolta degli scarichi: convogliamento degli effluenti depurati a monte dell'immissione del canale LEB nella fossa Fratta dell'importo di L. 12.000 milioni, autorizzando l'appalto dei relativi lavori.

Con decreto del Dirigente il Dipartimento per i Lavori Pubblici n. 718 del 22 luglio 1986, è stato approvato il progetto dei lavori di costruzione del collettore per il trasferimento dei liquami depurati agli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo nella fossa Togna in Comune di Lonigo dell'importo di L. 12.000 milioni, dichiarando i relativi lavori ed espropriazioni di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili. Con successivo decreto del Dirigente il Dipartimento per i Lavori Pubblici n. 839 dell'11 settembre 1986, è stato autorizzato l'impegno della somma di L. 12.000 milioni sul cap. 50173 del bilancio regionale per l'esercizio 1986. Con deliberazioni di Giunta regionale n. 3994 del 22 luglio 1986 e n. 4387 del 28 luglio 1987, sono stati, rispettivamente, aggiudicati i lavori alla "Coop. Costruttori" a r.l. di Argenta e affidato l'incarico della Direzione Lavori all'Ing. Vittorio Altieri dello studio Altieri di Thiene, nonché l'espletamento delle attività connesse con gli espropri e le servitù, assegnato successivamente con deliberazione di Giunta regionale n. 1202 dell'1 marzo 1991. Con decreto del Dirigente regionale generale della Direzione Lavori Pubblici e Protezione Civile n. 428 del 15 dicembre 1999, sono stati approvati gli atti di contabilità finale e di collaudo dei lavori in argomento, nonché determinata la somma a saldo da riconoscere per espropri e servitù. Detto decreto è stato successivamente integrato con decreto n. 9 del 31 marzo 2000, che attribuiva al Dirigente del Genio Civile di Vicenza la facoltà di riconoscere e liquidare le indennità di servitù ed esproprio. A questo proposito occorre rammentare che con propria deliberazione n. 3765 del 14 giugno 1988, la Giunta regionale ha autorizzato il Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile regionale di Vicenza alla firma di tutti gli atti necessari all'espletamento delle procedure, al fine di acquisire le autorizzazioni di ANAS e FF.SS. e provvedere alla costituzione delle relative servitù. Con note prot. n. 9639 del 27 novembre 2002 e prot. n. 140467 del 2 marzo 2006, l'Ufficio del Genio Civile regionale di Vicenza ha comunicato che il notaio incaricato della stipula degli atti di servitù, era stato collocato a riposo ed era pertanto necessario provvedere alla nomina di un nuovo notaio per stipulare gli atti di servitù rimanenti ed anche che era necessario reperire nuovi fondi, sia per le spettanze delle ditte asseverate e sia per il nuovo incarico notarile, in quanto i fondi impegnati con i decreti n. 839 dell'11 settembre 1986 e n. 295 del 30 giugno 1990 erano stati posti in economia. Con decreto del Dirigente della Direzione Tutela dell'Ambiente n. 181 del 19 dicembre 2006 è stata impegnata la somma di Euro 115.000,00 per far fronte alla liquidazione del saldo delle indennità per servitù e spese notarili.

Allo stato attuale sono state definite alcune istruttorie per la costituzione di servitù. Rimane invece da definire la situazione dei caselli di telecontrollo, realizzati all'esterno dei depuratori, in aree in proprietà privata. In merito si evidenzia quanto segue:

1) Casello depuratore di Arzignano (il casello si trova in Comune di Montecchio Maggiore): il proprietario delle superfici occupate a suo tempo sottoscrisse un preliminare e stato di consistenza per la cessione volontaria di quota parte del mappale in proprietà su cui fu edificato il manufatto, condividendo l'indennità offerta, successivamente corrisposta nella misura dell'80%. Si tratta ora di liquidare il saldo delle indennità pattuite. L'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza ha determinato tale somma in Euro. 1.513,56 da suddividere per quota parte di rispettiva spettanza agli attuali proprietari Signori Meggiolaro Diego e Meggiolaro Stefano. Le aree occupate sono state frazionate e regolarizzati gli immobili edificati. Per tale situazione è necessario stipulare, a mezzo dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, l'atto di acquisto del bene.

Proprietari:			
MEGGIOLARO DIEGO - C.F. MGGDGI54E07F464H, proprietà 500/1000 in separazione dei beni			
MEGGIOLARO STEFANO - C.F. MGGSFN69B07L840D, proprietà per 500/1000			
C.F. Comune di Montecchio Maggiore, Via Molinetto, s.n.c. - piano terra			
FOGLIO	MAPPALE N.	CLASSE	RENDITA
13	249	E/9	Euro 180,00

2) Casello depuratore di Montebello Vic.no: anche in questo caso la proprietà delle superfici occupate a suo tempo sottoscrisse un preliminare e stato di consistenza per la cessione volontaria di quota parte del mappale su cui fu edificato il manufatto, condividendo l'indennità offerta, successivamente corrisposta nella misura dell'80%. Si tratta ora di liquidare il saldo delle indennità pattuite alla ditta proprietaria Stel-Fin S.a.s. di Giuseppe Valter Peretti & C. L'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza ha determinato tale somma in Euro. 486,37, più IVA di legge per Euro. 107,00, per complessivi Euro. 593,37. Le aree occupate sono state frazionate e regolarizzati gli immobili edificati. Per tali situazione è necessario stipulare, a mezzo dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto, l'atto di acquisto del bene.

Proprietario: Ditta STEL-FIN S.A.S. di GIUSEPPE VALTER PERETTI & C. - C.F. 02105320242.			
C.F. Comune di Montebello Vicentino, Loc. Fracanzana, s.n.c. - piano terra			
FOGLIO	MAPPALE N.	CLASSE	RENDITA
21	311	E/9	Euro 240,00

Per quanto concerne la sottoscrizione dell'atto di compravendita da parte del Dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi ed il conseguente rogito notarile dell'Ufficiale Rogante della Regione, gli atti stessi potranno essere redatti una volta acquisiti gli attestati di prestazione energetica, attualmente in itinere ed in conformità a quanto stabilito dal decreto di approvazione del Dirigente del Dipartimento per i Lavori Pubblici n. 718 del 22 luglio 1986 che costituisce variante automatica dello strumento edilizio vigente.

Alla luce di quanto sopra esposto e visti i provvedimenti delle Strutture regionali competenti dalle quali risulta che l'opera realizzata riveste carattere di pubblica utilità, si propone di acquisire gli immobili precedentemente descritti in proprietà dei Signori Meggiolaro Diego e Stefano e della ditta Stel-Fin S.a.s. di Giuseppe Valter Peretti & C., liquidando il saldo delle indennità a suo tempo concordate fra le parti e corrisposte nella misura dell'80%, ai precedenti proprietari.

Si da atto che l'importo a saldo delle indennità da corrispondere a favore dei legittimi proprietari dei mappali sopra indicati, di cui ai precedenti punti 1) e 2), ammonta a complessivi Euro 2.106,93, già impegnati e liquidati al n. 7457 del cap. 80400 del bilancio regionale 2006, con decreti n. 378 del 7 novembre 2013 e n. 376 del 7 novembre 2013 del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Vicenza.

Considerato che il Collettore terminale di raccolta degli effluenti depurati degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio, Montebello Vic.no e Lonigo è gestito in concessione dal Consorzio A.R.I.C.A. (Aziende Riunite Collettore Acque), si ritiene opportuno affidare in gestione allo stesso Consorzio, le aree individuate e oggetto dell'acquisto.

I Relatori concludono la propria relazione e propongono all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITI i relatori, i quali danno atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12 - F.I.O. 1985;

VISTE le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 48 e 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la documentazione agli atti.

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'acquisto in favore della Regione del Veneto del fabbricato già adibito a casello di telecontrollo dell'impianto di depurazione di Arzignano, in proprietà dei Signori MEGGIOLARO DIEGO - c.f. MGGDGI54E07F464H, proprietà 500/1000 e MEGGIOLARO STEFANO - c.f. MGGSFN69B07L840D, proprietà per 500/1000 e catastalmente censito come segue:

Proprietari: MEGGIOLARO DIEGO - C.F. MGGDGI54E07F464H, proprietà 500/1000 in separazione dei beni MEGGIOLARO STEFANO - C.F. MGGSFN69B07L840D, proprietà per 500/1000			
C.F. Comune di Montecchio Maggiore, Via Molinetto, s.n.c. - piano terra			
FOGLIO	MAPPALE N.	CLASSE	RENDITA
13	249	E/9	Euro 180,00

e del fabbricato già adibito a casello di telecontrollo dell'impianto di depurazione del Comune di Montebello Vicentino, di proprietà della Ditta STEL-FIN S.A.S. di GIUSEPPE VALTER PERETTI & C. - C.F. 02105320242, e catastalmente censito come segue:

Proprietario: Ditta STEL-FIN S.A.S. di GIUSEPPE VALTER PERETTI & C. - C.F. 02105320242.			
C.F. Comune di Montebello Vicentino, Loc. Fracanzana, s.n.c. - piano terra			
FOGLIO	MAPPALE N.	CLASSE	RENDITA
21	311	E/9	Euro 240,00

2. di dare atto che il saldo delle indennità da corrispondere a favore dei legittimi proprietari dei mappali sopra indicati ammonta a complessivi Euro 2.106,93, già impegnati e liquidati al n. 7457 del cap. 80400 del bilancio regionale 2006, con decreti n. 378 del 7 novembre 2013 e n. 376 del 7 novembre 2013 del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Vicenza.

3. di incaricare il Direttore del Dipartimento Affari Generali Demanio, Patrimonio e Sedi a sottoscrivere l'atto, in nome e per conto della Regione del Veneto.

4. di incaricare l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto a rogitare il contratto di compravendita in forma pubblica amministrativa a favore della Regione del Veneto, per l'acquisto degli immobili di cui al punto 1.

5. di assegnare in concessione al Consorzio A.R.I.C.A. (Aziende Riunite Collettore Acque) di Arzignano la gestione delle aree oggetto dell'acquisto di cui al precedente punto 1.

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 270973)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 309 del 11 marzo 2014

Approvazione Convenzione con ICE e altre Regioni. Progetto Interregionale n. 91 "MESSICO / MECCANICA". Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013. L.R. 24 dicembre 2004, n. 33, art. 4 e art. 6.*[Settore secondario]***Nota per la trasparenza:**

Con il presente atto viene approvata la Convenzione con l'ICE - Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle imprese italiane - e le Regioni Emilia Romagna (capofila), Piemonte e Veneto, per l'attuazione del Progetto interregionale n. 91, appartenente al Programma Promozionale settore secondario anno 2013, denominato "MESSICO / MECCANICA - Promozione del settore della meccanica Messico/Nafta 2013-2015". Spesa prevista di Euro. 50.000,00 a favore di Veneto Promozione S.c.p.A. per l'esecuzione del progetto interregionale.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- D.G.R. n.1506 del 12 agosto 2013 con oggetto "Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013. L.R. 24 dicembre 2004, n.33. Attuazione. Convenzione con Veneto Promozione";
- proposta di Convenzione da parte della Regione Emilia Romagna con nota del 14/01/2014 (prot. R.V. n. 16908 del 15/01/2014)

L'Assessore Marino Finozzi, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" può compiutamente esplicare i propri effetti conseguentemente alla piena operatività di Veneto Promozione, Società Consortile per azioni costituita a sensi dell'art. 5 della citata Legge Regionale n. 33/2004.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1275 dell'8 maggio 2007, ha approvato lo Statuto di Veneto Promozione S.c.p.A..

La Deliberazione di Giunta Regionalen. 3514 del 30/12/2010 con oggetto "Società Consortile per azioni Veneto Promozione. Approvazione modifiche statutarie e patti parasociali. L.R. 24 dicembre 2004, n.33" ha aggiornato lo Statuto e i Patti parasociali nel pieno rispetto dei principi comunitari e alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali comunitarie e nazionali.

Con D.G.R. n. 163 del 11/02/2013 con oggetto "Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013. L.R. 24 dicembre 2004, n.33. D.G.R. n. 152/CR del 18/12/2012", veniva approvato il Programma Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2013 comprendente una serie di progetti il cui finanziamento veniva rimandato alle effettive disponibilità di bilancio.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.1506 del 12 agosto 2013 con oggetto "Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013. L.R. 24 dicembre 2004, n.33. Attuazione. Convenzione con Veneto Promozione", veniva aggiornato il Programma Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2013 secondo le disponibilità di bilancio, e approvata la Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Promozione S.c.p.A.. (sottoscritta in data 31 ottobre 2013), prevedendo, tra l'altro, l'attuazione del Progetto:

Prog. n.	PAESE	SETTORE	Costo totale del Progetto	Finanziamento Regione del Veneto
91	Messico	Meccanica	400.000,00	50.000,00

appartenente ai progetti interregionali da realizzarsi in collaborazione con l'ICE e le Regioni Emilia Romagna (capofila), Piemonte e Veneto.

In data 14 gennaio 2014 la Regione Emilia Romagna, quale capofila del progetto, inviava la proposta di Convenzione tra i soggetti di cui sopra, proposta pervenuta via pec in data 15/01/2014 (prot. R.V. 16908), **Allegato A** al presente provvedimento.

Il Progetto Messico / Meccanica, appartenente al Programma Promozionale di cui alla D.G.R. n. 1506/2013 e facente parte dei progetti interregionali tra l'ICE e le Regioni interessate, si inquadra nell'ambito delle politiche di internazionalizzazione e di promozione all'estero del settore meccanica, e ha come obiettivo la promozione del comparto nazionale della meccanica

avanzata, dell'agroindustria e delle macchine utensili, con particolare riferimento alle imprese nei territori delle Regioni coinvolte, cogliendo l'opportunità offerta dai mercati esteri come quello messicano e dell'Area NAFTA, così da sostenere le PMI del settore.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le Leggi Regionali 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 6 marzo 2012 "Veneto Promozione S.c.p.A. L.R. 24/12//2004 n. 33. Adozione delle linee guida per la stipulazione di convenzioni attuative";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 11/02/2013 con oggetto "Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013. L.R. 24 dicembre 2004, n.33. D.G.R. n. 152/CR del 18/12/2012";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.1506 del 12 agosto 2013 con oggetto "Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013. L.R. 24 dicembre 2004, n.33. Attuazione. Convenzione con Veneto Promozione";

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete", art. 4 e art. 6;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera a), della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012,

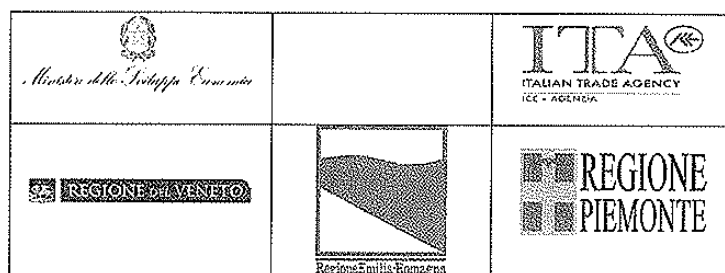
delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la Convenzione di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, tra l'ICE - Agenzia per la Promozione all'estero e l'Internazionalizzazione delle imprese italiane, e le Regioni Emilia Romagna (capofila), Piemonte e Veneto, per l'attuazione del Progetto interregionale n. 91, appartenente al Programma Promozionale settore secondario anno 2013, denominato "MESSICO / MECCANICA - Promozione del settore della meccanica Messico/Nafta 2013-2015";
3. di prendere atto che la Convenzione in oggetto sarà sottoscritta dal Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
4. di disporre che la Convenzione di cui all'**Allegato A**, a pena di nullità, sarà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata;
5. di confermare che il Progetto di cui al punto 2 verrà attuato da Veneto Promozione S.c.p.A. così come previsto dall'art. 4 della Convenzione (**Allegato A**);
6. di dare atto che la spesa di Euro. 50.000,00 necessaria all'attuazione del Progetto è stata impegnata con D.G.R. n.1506 del 12 agosto 2013 con oggetto "Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013. L.R. 24 dicembre 2004, n.33. Attuazione. Convenzione con Veneto Promozione" sul capitolo 30024 del bilancio di previsione anno 2013 (quota parte della somma complessiva di Euro. 931.117,00 di cui all'impegno n. 1900/2013);
7. di riservare ad un successivo provvedimento del Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione la liquidazione della somma di Euro. 50.000,00, a favore di Veneto Promozione S.c.p.A., con sede in Via delle Industrie, 19/d - Venezia Marghera, quale quota regionale per la partecipazione al Progetto di cui al punto 2, su presentazione di regolare fattura, ad accertata disponibilità di cassa;
8. di incaricare il Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione all'esecuzione del presente atto;
9. di notificare copia del presente provvedimento a Veneto Promozione S.c.p.A. con sede in Via delle Industrie, 19/d Venezia - Marghera - pec: venetopromozione@legalmail.it;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 309 del 11 marzo 2014**

pag. 1/15

**CONVENZIONE INTERREGIONALE****TRA****REGIONE EMILIA-ROMAGNA**
(Capofila)**REGIONE DEL VENETO****REGIONE PIEMONTE****E****ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO
E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE****per la realizzazione del Progetto Interregionale****PROMOZIONE DEL SETTORE DELLA MECCANICA -
MESSICO/NAFTA****2013-2015**

ALLEGATO A alla Dgr n. 309 del 11 marzo 2014

pag. 2/15

CONVENZIONE INTERREGIONALE TRA: REGIONE EMILIA-ROMAGNA, REGIONE PIEMONTE, REGIONE DEL VENETO E ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTERREGIONALE DENOMINATO: "PROMOZIONE DEL SETTORE DELLA MECCANICA - MESSICO/NAFTA" (L. 214 del 22/12/2011).

PREMESSO CHE

- la Regione Emilia-Romagna (capofila) ha presentato un progetto a favore della promozione del settore della meccanica da realizzare nell'ambito di una Convenzione operativa con le Regioni interessate e ICE-Agenzia, con la finalità di rendere massima l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo locale;
- a seguito di valutazione condotta da ICE-Agenzia tramite gli uffici della rete estera e quello settorialmente competente presso la Sede di ICE-Agenzia, il suddetto progetto è stato ritenuto condivisibile e utilmente integrabile con l'attività prevista dal programma promozionale ICE-Agenzia;
- la Regione Emilia-Romagna, la Regione Piemonte e la Regione del Veneto hanno aderito formalmente al Progetto Interregionale denominato "Promozione del settore della meccanica – Messico/Nafta", impegnando risorse secondo il piano di intervento finanziario allegato alla presente Convenzione (allegato A).

➤

TUTTO CIÒ PREMESSO**F R A**

la **Regione Emilia-Romagna**, con sede in Bologna, V.le Aldo Moro 52, (C.F. 80062590379), rappresentata dal Responsabile del Servizio Sportello regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese, Ruben Sacerdoti, nato a Venezia il 22 settembre 1962;

la **Regione Piemonte**, con sede in Torino, in Piazza Castello n. 165 (C.F. 800087670016), rappresentata dal Direttore della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, Luciano Conterno nato a Monchiero (CN) il 18 settembre 1951;

la **Regione del Veneto**, con sede in Palazzo Sceriman Cannareggio 168 – 30121 Venezia, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, e domiciliato per la carica in Venezia - Dorsoduro 3901, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di _____, per conto e in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia - Dorsoduro 3901 - codice fiscale n. 80007580279, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 1/97, per dare esecuzione alla D.G.R. 163 approvata in data 11 febbraio 2013, nonché alla D.G.R. 1506 del 12 agosto 2013;

ALLEGATO A alla Dgr n. 309 del 11 marzo 2014

pag. 3/15

ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE, con sede in Roma, Via Liszt n. 21, (P.I. 12020391004), rappresentata dal Direttore Generale, Roberto Luongo,

Soggetti che in seguito saranno rispettivamente nominati "Regioni" e "ICE-Agenzia", si conviene quanto segue:

ART. 1**OGGETTO DELLA CONVENZIONE INTERREGIONALE, OBIETTIVI, STRATEGIE**

1. Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione del Progetto Interregionale denominato: "Promozione del settore della meccanica – Messico/Nafta", che si inquadra nell'ambito delle politiche di internazionalizzazione e di promozione all'estero del settore. Il progetto ha come obiettivo la promozione del comparto nazionale della meccanica avanzata, dell'agroindustria e delle macchine utensili, con particolare riferimento alle imprese nei territori delle Regioni coinvolte, cogliendo l'opportunità offerta dai mercati esteri come quello messicano e dell'Area NAFTA, così da sostenere le PMI del settore.
2. Le Regioni aderenti e l'ICE-Agenzia convengono sull'opportunità di partecipare alla realizzazione del suddetto progetto nelle forme e per gli importi descritti in dettaglio nel programma operativo allegato alla presente Convenzione (Allegato "A"), di cui costituisce parte integrante.

ART. 2**COMPITI E FUNZIONI**

1. Le parti convengono che il programma interregionale sia realizzato da ICE-Agenzia e dalle Regioni (come definito nell'Allegato A). È fatto obbligo a ciascuna delle parti di mettere in evidenza, nella realizzazione di ogni singola attività, che questa è cofinanziata nell'ambito della presente Convenzione interregionale.
2. Le Regioni e ICE-Agenzia assicureranno la massima divulgazione delle iniziative a tutte le aziende del settore potenzialmente interessate, con sede nei territori delle Regioni aderenti alla Convenzione.
3. Tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario prodotto e diffuso nell'ambito delle iniziative cofinanziate dovrà riportare i loghi del Ministero dello Sviluppo Economico, delle Regioni partecipanti e di ICE-Agenzia, fermi restando gli adempimenti degli obblighi di comunicazione già previsti in capo agli Enti partecipanti.

ART. 3**MODALITÀ DI REALIZZAZIONE**

1. L'Allegato operativo alla Convenzione (Allegato A) stabilisce il programma complessivo e per le singole azioni da svolgere la ripartizione dei compiti e degli interventi finanziari tra le Parti.
2. ICE-Agenzia utilizzerà per la realizzazione delle azioni di propria competenza e per quelle affidate all'Agenzia dalle Regioni le proprie strutture tecnico-operative, operando sulla base di quanto previsto dal proprio Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Ove necessario potrà avvalersi di organismi tecnici specializzati, rimanendo comunque l'unico interlocutore responsabile per le Regioni partecipanti.

ALLEGATO A alla Dgr n. 309 del 11 marzo 2014

pag. 4/15

3. Le Regioni partecipanti potranno avvalersi per la realizzazione delle azioni di propria competenza di altri soggetti specializzati, rimanendo comunque le uniche interlocutrici responsabili nei confronti dell'ICE-Agenzia e del Ministero.
4. Viene costituita una "Conferenza di Servizi" composta da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, da un rappresentante di ogni Regione e da un rappresentante dell'ICE-Agenzia, con il compito di discutere e valutare congiuntamente eventuali modifiche al piano delle iniziative per adeguarle eventualmente a nuove esigenze di mercato, utilizzando risorse derivanti da economie per iniziative annullate o da minori spese sostenute per azioni realizzate.
5. La "Conferenza di Servizi" effettuerà un monitoraggio periodico sulla realizzazione delle iniziative, sulla quantificazione di fondi utilizzati dalle due parti e sui risultati conseguiti e viene convocata su richiesta scritta di una delle parti. Ogni Ente partecipante dovrà indicare il rappresentante al quale vengono riconosciute le necessarie deleghe.

ART. 4**COSTI E FINANZIAMENTO DELLE AZIONI**

1. Le previsioni complessive di spesa per la realizzazione del progetto di cui all'Allegato "A", ammontano a € **400.000,00** IVA inclusa di cui:
 - € **197.500,00** IVA inclusa a carico di MISE/ICE-Agenzia, nell'ambito dello stanziamento pubblico previsto nel Programma Promozionale 2012 – Progetto 093 "Accordi di partenariato";
 - € **150.000,00** IVA inclusa a carico delle Regioni partecipanti, di cui:
 - € 50.000,00 IVA inclusa a carico della Regione Emilia-Romagna di cui € 47.000,00 fatturati, incassati e gestiti da ICE-Agenzia e € 3.000,00 gestiti autonomamente;
 - € 50.000,00 IVA inclusa a carico della Regione Piemonte gestiti autonomamente attraverso il proprio soggetto attuatore Ceipiemonte s.c.p.a.;
 - € 50.000,00 IVA inclusa a carico della Regione del Veneto gestiti autonomamente attraverso il proprio soggetto attuatore Veneto Promozione S.c.p.A.;
 - € **22.500,00** IVA inclusa a carico delle aziende appartenenti ai territori delle tre Regioni suddette sottoscrittrici la Convenzione, quale stima del contributo terzi che sarà fatturato, incassato e gestito dalle Regioni o dal soggetto attuatore designato, ad eccezione della Regione Emilia-Romagna che si avvarrà di ICE-Agenzia: € 250,00 IVA inclusa ad azienda (massimo 30 aziende) per partecipare al "pacchetto" di iniziative previste nel progetto, con esclusione delle fiere all'estero. Il contributo ad azienda per partecipare ad ognuna delle attività fieristiche all'estero (massimo 30 aziende) è di € 250,00 IVA inclusa, con applicazione di penale di pari importo in caso di mancata partecipazione ad ognuna delle fiere.
La quota delle imprese della Regione Emilia-Romagna verrà fatturata, incassata e gestita da ICE, attuatore della quota regionale del progetto.
Qualora non si raggiunga la quota stabilita a carico delle imprese, le rispettive quote a carico delle Regioni rimarranno invariate.

ALLEGATO A alla Dgr n. 309 del 11 marzo 2014

pag. 5/15

Eventuali risorse supplementari derivanti dalle quote aziendali saranno utilizzate per finanziare ulteriori iniziative o integrare iniziative già programmate, previo accordo tra Regioni ed ICE-Agenzia;

- **€ 30.000,00** quale stima del contributo al progetto (conferimento in kind) da parte di Enti fieristici, Sistema Camerale e Associazioni coinvolte dalle Regioni. Qualora non si raggiunga la quota stabilita a carico dei suddetti soggetti, le rispettive quote a carico delle Regioni e delle imprese rimarranno invariate.

2. La sottoscrizione della presente Convenzione Interregionale comporta l'impossibilità di finanziare il medesimo progetto mediante l'utilizzo di quote ICE-Agenzia a valere sulle Convenzioni bilaterali annuali ICE/Regione.

ART. 5**COMPENSAZIONE TRA LE SPESE**

1. L'attuazione delle singole iniziative dovrà avvenire di norma entro i limiti finanziari approvati.
2. ICE-Agenzia e le Regioni potranno decidere disgiuntamente eventuali compensazioni tra le spese sostenute per le iniziative di rispettiva competenza, nel limite del 20% dei costi di ciascuna di esse.
3. Eventuali compensazioni tra le spese sostenute per le diverse iniziative oltre il limite del 20% dei costi di ciascuna di esse saranno valutate ed approvate dalla Conferenza di Servizi di cui all'art. 3.

Art. 6**MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE**

1. La Regione Emilia Romagna corrisponderà direttamente a ICE-Agenzia, la somma di € 47.000,00 IVA inclusa a titolo di contributo finanziario per la realizzazione delle attività previste.
2. L'erogazione delle somme sarà effettuata con versamento a: Banca Monte dei Paschi di Siena - Sportello ICE Via Liszt 21 - 00144 Roma - Conto corrente: 184763 intestato a ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - IBAN: IT 28 P 01030 03205 000000184763 - BIC (per i pagamenti all'estero): PASSCITMMROM.
3. Le aziende partecipanti corrisponderanno alle Regioni € 22.500,00 IVA inclusa, quale stima del contributo terzi che sarà fatturato, incassato e gestito dalle Regioni stesse- o dal soggetto attuatore designato - ad eccezione dell'Emilia-Romagna che si avvarrà per la fatturazione, incasso e gestione di ICE-Agenzia; € 250,00 IVA inclusa ad azienda per partecipare al "pacchetto" di iniziative previste nel progetto (massimo 30 aziende), con esclusione delle fiere all'estero. Il contributo ad azienda per partecipare ad ognuna delle fiere all'estero (massimo 30 aziende) è di € 250,00 IVA inclusa, con applicazione di penale di pari importo in caso di mancata partecipazione ad ognuna delle fiere. Eventuali risorse supplementari derivanti dalle quote aziendali saranno utilizzate per finanziare ulteriori iniziative o integrare iniziative già programmate, previo accordo tra Regioni ed ICE-Agenzia.

ALLEGATO A alla Dgr n. 309 del 11 marzo 2014

pag. 6/15

Art. 7**VERIFICA DELLE SPESE E RELAZIONI CONCLUSIVE**

1. A conclusione di ogni iniziativa ICE-Agenzia le Regioni aderenti elaboreranno una relazione finale che sarà trasmessa a ciascuna delle parti ed al Ministero dello Sviluppo Economico.
2. A conclusione del progetto dovrà essere prodotta da parte di ICE-Agenzia, concordata con le Regioni, una relazione conclusiva relativa all'intero progetto che specifichi, sia complessivamente sia per ogni singola iniziativa, le spese sostenute, l'eventuale residuo e gli obiettivi raggiunti. La suddetta relazione sarà successivamente trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico e alle stesse Regioni partecipanti.
3. Poiché sia ICE-Agenzia che le Regioni sono Enti Pubblici sottoposti ad apposite normative amministrative, ognuno risponderà della gestione finanziaria al proprio Organo di Controllo.

Art. 8**DURATA ED EFFICACIA DELLA INTESA INTERREGIONALE**

La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2015 a decorrere dalla sottoscrizione della presente.

ART. 9**COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti degli accordi di cui alla presente intesa, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole tra l'Agenzia e le Regioni partecipanti. In caso di non raggiungimento di accordo valgono le disposizioni del combinato disposto – art. 11 comma 5 e art. 15 – della legge 241/90.

Firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Ruben Sacerdoti

REGIONE DEL VENETO

REGIONE PIEMONTE
Luciano Conferno

**ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE**

**IL DIRETTORE GENERALE
ROBERTO LUONGO**

ALLEGATO A alla Dgr n. 309 del 11 marzo 2014

pag. 7/15

ALLEGATO A**PROGETTO INTERREGIONALE: "PROMOZIONE
DEL SETTORE DELLA MECCANICA - MESSICO/NAFTA" 2013 – 2015****SETTORI:****MECCANICA AVANZATA**• **MECCANICA PER L'AGROINDUSTRIA**

meccanica agricola
tecnologie raccolta e post raccolta
tecnologie trasformazione alimentare (food processing) e imbottigliamento
catena del freddo
packaging alimentare

• **MACCHINE UTENSILI**

lavorazione metalli
lavorazione ceramica
lavorazione plastica e gomma
macchine per l'edilizia

PAESI:**MESSICO E AREA NAFTA****PREMESSA**

La leadership italiana in alcuni comparti (meccanica utensile, macchine per la ceramica, linee di imbottigliamento, tecnologie per il packaging alimentare, macchine per l'agroindustria, tecnologie della plastica, macchinari per l'edilizia) determina significativi flussi commerciali dall'Italia verso il Messico e rafforza ulteriormente l'immagine positiva del nostro paese come fornitore di tecnologie, design, attenzione alle esigenze dell'operatore industriale.

- Macchine utensili

Nel 2011 la domanda di macchine utensili in Messico ha registrato un incremento del 22,3% per un valore di 978 mln di euro (10° posto nella classifica mondiale). La domanda è stata soddisfatta per il 93,3% dalle importazioni risultando il sesto importatore globale. L'export italiano nel 2011 è cresciuto del 33% per un valore di 53 mln di euro. Si evidenzia che il trend positivo è proseguito nei primi 6 mesi del 2012 con un incremento dell'export italiano verso il Paese sudamericano del 190% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a testimonianza della buona predisposizione degli utilizzatori messicani verso le macchine italiane.

- Meccanica per l'agroindustria (macchine agricole e confezionamento)

Le imprese del comparto agroindustriale rappresentano il 33% delle imprese manifatturiere (144.104 su un totale di 436.851). Il Messico è il 14° paese al mondo per estensione

ALLEGATO A alla Dgr n. 309 del 11 marzo 2014

pag. 8/15

territoriale. Sulla superficie totale, pari a 198 milioni di ettari, circa 145 milioni di ettari sono dedicati alle attività agricole e all'allevamento. Le attività agricole rappresentano circa il 55% del contributo al PIL del settore primario, l'allevamento pesa per il 36% mentre le attività boschive raggiungono il 7%. All'interno del comparto, le colture biologiche e l'allevamento registrano i tassi di crescita più vivaci. Il Messico inoltre è un grande produttore mondiale di mais, saggina, grano, pomodoro, legumi, cacao.

Il mercato messicano dei macchinari agroindustriali ha un forte potenziale di crescita. L'ipotesi dello sviluppo del settore nei prossimi anni si basa sugli attuali modesti livelli di meccanizzazione, sulla crescente domanda dell'industria della trasformazione e conservazione alimentare nonché delle catene di supermercati di maggiore standardizzazione dei prodotti agricoli e dei sistemi di raccolta.

L'industria messicana della trasformazione alimentare presenta interessanti prospettive di crescita. Il settore primario è fornitore privilegiato della materia prima dei gruppi industriali alimentari presenti in Messico. La domanda di macchinari riflette la domanda industriale, in funzione pro-ciclica, e beneficia della vigorosa crescita demografica del paese e del protagonismo internazionale di alcuni gruppi industriali agroalimentari messicani. Negli ultimi tre anni il valore delle esportazioni di tutto il comparto alimentare è cresciuto del 50%.

L'Accordo NAFTA ha integrato i tre grandi mercati nord americani in un'unica grande area commerciale. Le industrie di trasformazione alimentare con sede produttiva in Messico hanno accesso ad un mercato composto da oltre 440 milioni di consumatori. Il mercato occidentale e centrale degli Stati Uniti può essere approvvigionato, in modo efficiente, dalle imprese messicane localizzate nella parte settentrionale del Messico trova a meno di 90 minuti dal confine e il 50% dei consumatori americani abita a non più di un giorno di trasporto su gomma.

Esistono, inoltre, numerose nicchie di mercato che potrebbero essere interessanti per le aziende italiane specializzate nelle tecnologie con applicazioni utili alle aziende di medie dimensioni. Il crescente peso della GDO nelle vendite al dettaglio eleva gli standard richiesti agli agricoltori per mantenere i prodotti ortofrutticoli nelle migliori condizioni. Le maggiori catene di supermercati sono impegnate in programmi di forte espansione e di entrata in nuovi mercati regionali.

La volatilità dei costi delle materie prime, la crescita di peso degli standard internazionali, le modifiche nella normativa locale, ed i cambiamenti della domanda rafforzano i contenuti di sostenibilità ambientale richiesta alle tecnologie meccaniche agricole.

L'America Latina è una delle aree del Mondo dove si registra una vigorosa crescita dell'industria del confezionamento alimentare e dell'imbottigliamento. Secondo l'associazione ULAD, il settore registra una dinamica di crescita annuale in ibero-america del 4,5-5%.

Nel 2011, l'industria messicana del confezionamento e dell'imbottigliamento ha raggiunto una produzione totale pari a 9.800.000 tonnellate, +5,3% rispetto al dato 2010. Il settore rappresenta circa l'1,6 del Prodotto Interno Lordo, pari al 5,4% del PIL industriale ed all'8,7% del PIL manifatturiero. Il Messico è un grande acquirente di macchine per il packaging. I maggiori utilizzatori che richiedono questo tipo di macchinari sono principalmente il settore alimentare e bevande, seguiti da prodotti farmaceutici e prodotti per la cura del corpo. L'elevato consumo di bevande gassate e di birra, la crescente diversificazione delle abitudini alimentari della popolazione urbana determinano una

ALLEGATO A alla Dgr n. 309 del 11 marzo 2014

pag. 9/15

vigorosa domanda di nuovi prodotti alimentari e di macchinari moderni per il confezionamento e l'imballaggio. Le aziende di grandi dimensioni annunciano, con regolarità, importanti programmi di investimenti per migliorare l'efficienza degli impianti, per rispondere alle mutate esigenze della domanda interna (applicazioni per l'industria del confezionamento ed imbottigliamento) ed espandere la presenza produttiva/distributiva a livello continentale. Il gruppo delle aziende leader è grande acquirente di tecnologie italiane. I rapidi cambiamenti della società messicana si riflettono sui processi di confezionamento e sull'innovazione dei prodotti. La popolazione urbana ed i segmenti delle società con reddito elevato richiedono imballaggi alimentari che consentano l'uso fuori casa e, per alcune categorie merceologiche, confezioni unitarie più piccole che riducano gli sprechi.

Le industrie del settore sono impegnate, da circa un decennio, in un importante programma di modernizzazione degli impianti ed esportano il prodotto finito negli USA ed in Centro-America.

Tendenze recenti del mercato messicano:

- Aumenta la domanda di convenience food. I cambiamenti degli stili di vita delle popolazioni urbane, il numero crescente di donne che lavorano a tempo pieno rendono popolare la scelta di prodotti alimentari già pronti all'uso.
- La GDO accelera il processo di consolidamento e crea nuove opportunità per imballaggi personalizzati e flessibili. Le maggiori catene di supermercati ed ipermercati²⁵ si espandono, attraverso acquisizioni e nuove aperture, e puntano sulla funzione di marketing/packaging per differenziare l'offerta e guadagnare vantaggi competitivi sulla concorrenza.
- La sfida ambientale crea nuove opportunità per gli imballaggi ed i macchinari con maggiore contenuti di eco-compatibilità.
- Ottimizzazione dei costi attraverso il confezionamento. Le grandi imprese messicane adottano nuovi modelli di business per rendere i processi più efficienti.
- Nuovi formati. Il mercato apprezza, in misura crescente, i formati che meglio rispondono alle esigenze dei singoli segmenti. Si moltiplicano i contenitori monodose per gli alimenti con ciclo di vita breve.
- Etichettatura pulita. Il fenomeno del clean label guadagna consensi tra i consumatori messicani e le industrie rispondono eliminando alcuni ingredienti artificiali e termini incomprensibili dalle etichette.
- Private label. I programmi d'espansione delle maggiori catene di supermercati e l'accesso alla distribuzione moderna di classi sociali con un potere d'acquisto limitato ha creato le migliori condizioni per lo sviluppo delle categorie di prodotto con marchi propri della GDO. L'offerta di prodotti "private label" è in crescita ed aumenta la domanda di differenziazione dei prodotti, a prezzi competitivi, attraverso le differenti componenti delle confezioni.

Considerate queste premesse, risultano molto evidenti le potenzialità della filiera meccanica italiana in Messico ma nell'intera area NAFTA. Non a caso, infatti, ICE ha attivato un desk meccanica NAFTA 2013 attivo da febbraio a dicembre.

Obiettivi

Il progetto mira a rafforzare la riconoscibilità, la reputazione e l'apprezzamento delle produzioni italiane di settore in Messico e a favorire lo sviluppo di nuove opportunità di business per le imprese.

- Promuovere l'immagine di qualità del *Made in Italy*
- Favorire l'internazionalizzazione della filiera attraverso lo sviluppo e il rafforzamento dei contatti con operatori di settore (formazione imprenditoriale, B2B, ecc.)

ALLEGATO A alla Dgr n. 309 del 11 marzo 2014

pag. 10/15

- Valutare la fattibilità di un centro servizi collettivo post vendita.

ARTICOLAZIONE DELLE AZIONI:

Principali azioni del progetto:

- fiere di settore
- ricerca importatori e distributori
- ricerca partner e subfornitori
- realizzazione di 2 round di incontri b2b diversificati per obiettivo
- realizzazione di visite aziendali
- missioni di incoming mirato
- studio di fattibilità per la costituzione di centri servizi aggregati post vendita
- azioni di accompagnamento: road show di presentazione del progetto, animazione territoriale e campagna informativa; messa a disposizione di un referente ICE Messico full time o di personale esterno selezionato congiuntamente per start-up centro servizi post-vendita, messa a disposizione delle imprese di studi di settore di ICE o acquistati sul mercato

Tempi:

dicembre 2013 / dicembre 2015.

Costo totale:

Totale € 400.000,00 ipotesi così composta: € 22.500,00 a carico delle imprese partecipanti (ipotesi 30 imprese partecipanti), € 30.000,00 in kind a carico degli Enti fieristici, Sistema Camerale e Associazioni, € 197.500,00 quota MISE/ICE, € 150.000,00 quota Regioni (ipotesi 3 Regioni partecipanti).

Regione Proponente:

Regione Emilia-Romagna

Regioni Partner:

- Regione del Veneto
- Regione Piemonte

Altri eventuali partner:

- Associazioni nazionali di settore (Federmacchine, Unacoma, Ucimu, Ucima, Acimac, Acimall, Acimit, Assomac, Assocomaplast), fiere italiane del settore, centri tecnologici, consorzi export delle regioni partecipanti.

Budget stimato su 3 Regioni e 60 imprese partecipanti (30 aderenti a tutto il "pacchetto" e 30 aderenti alle 2 fiere in Messico)

Restano a totale carico delle imprese: vitto, viaggio, alloggio, cataloghi aziendali in lingua e tutte le altre eventuali voci di spesa che verranno dettagliate nella circolare di adesione al progetto.

ALLEGATO A alla Dgr n. 309 del 11 marzo 2014

pag. 11/15

Le Regioni aderenti potranno provvedere al cofinanziamento del progetto tramite versamento della propria quota ad ICE-Agenzia oppure sostenendo in proprio spese di progetto pari al valore della quota singola di partecipazione (€ 50.000,00).

ARTICOLAZIONE INIZIATIVE**1) PRESENTAZIONE DELLE RICERCHE DI MERCATO E DEL PROGETTO INTERREGIONALE IN ITALIA.**

Realizzazione di n°3 Seminari di presentazione nelle regioni aderenti al progetto, finalizzati a:

- 1) informare le aziende sulle potenzialità offerte dal mercato messicano e dell'Area NAFTA, tenendo conto anche delle ricerche di mercato effettuate dall'ICE.
- 2) Pubblicizzare alle aziende di settore le caratteristiche del progetto interregionale;
- 3) Raccogliere adesioni al progetto.

Enti Attuatori: Regioni e ICE-Agenzia

Budget di spesa:

Quota a carico delle Regioni: € 9.000,00	Azioni di comunicazione, affitto area e noleggio attrezzature tecniche, collaborazioni tecniche e prestazioni professionali (interpreti, traduzioni, hostess ecc), catering,

Quota a carico ICE-Agenzia: € 10.000,00	Missioni personale ICE/esperti per presentazione risultati dell'aggiornamento della ricerca, traduzioni

Quota in kind a carico Enti fieristici, sistema camerale, associazioni: € 10.000,00	Azioni di comunicazione, affitto area e noleggio attrezzature tecniche, collaborazioni tecniche e prestazioni professionali (interpreti, traduzioni, hostess ecc), catering,

TOTALE	€ 29.000,00

Periodo di realizzazione: febbraio 2014

2) STUDIO DI FATTIBILITA' CENTRO SERVIZI POST VENDITA IN MESSICO

Studio di fattibilità per la costituzione di centri servizi aggregati post vendita a servizio delle imprese partecipanti al progetto.

Enti Attuatori: ICE-Agenzia

Budget di spesa:

ALLEGATO A alla Dgr n. 309 del 11 marzo 2014

pag. 12/15

A carico ICE-Agenzia sedi estere: €10.000,00	Collaborazioni tecniche e professionali
TOTALE € 10.000,00	
Periodo di realizzazione: gennaio – marzo 2014	
3) START- UP CENTRO SERVIZI POST VENDITA Avvio operatività centro servizi post vendita in Messico a servizio delle imprese partecipanti al progetto.	
Enti Attuatori: ICE-Agenzia	
Budget di spesa:	
A carico Regione Emilia-Romagna, fatturate, incassate e gestite da ICE-Agenzia: € 37.000,00	Costi connessi all' operatività del centro servizi post vendita in Messico: cancelleria, materiali di consumo, telecomunicazione, servizi tecnici, collaborazioni tecniche e prestazioni professionali (biglietto, vitto, alloggio), formazione tecnici
A carico ICE-Agenzia sedi estere: €10.000,00	Missioni personale ICE
TOTALE € 47.000,00	
Periodo di realizzazione: 2014/2015	
4) PARTECIPAZIONE A N° 2 FIERE DI SETTORE IN MESSICO CON PUNTO ITALIA Realizzazione di n. 2 collettive a favore delle aziende aderenti al progetto interregionale, da scegliere tra quelle più rappresentative in Messico, in funzione dei settori che risulteranno numericamente più rappresentati dalle aziende iscritte al (Area con spazio allestito di ca. 40 mq. con postazioni per B2B). Elenco Fiere suggerite in Messico: EXPO PACK - (17-20 giugno 2014) Città del Messico- tecnologie della trasformazione alimentare. EXPO MANUFACTURA - (04-06 marzo 2015) Monterrey – macchine utensili.	

ALLEGATO A alla Dgr n. 309 del 11 marzo 2014

pag. 13/15

PLASTIMAGEN - (18-21 novembre 2014) Città del Messico – tecnologia lavorazione della plastica.

EXPO CIHAC - (14-18 ottobre 2014) Città del Messico – settore costruzioni & tecnologie.

TECMA - (05-08 marzo 2014) Città del Messico- macchine utensili.

Enti Attuatori: ICE-Agenzia

A carico ICE-Agenzia sedi estere: € 85.000,00 (di cui € 10.000,00 incassati dalla Regione Emilia-Romagna)	Acquisto banca dati, Azioni di comunicazione e servizi organizzativi, trasporti, affitto area, allestimento e noleggi vari, servizi tecnici, servizi informativi, informatici, realizzazione catalogo, materiale promozionale, collaborazioni tecniche e prestazioni professionali (hostess, interpreti, ecc.), servizi di catering, invito operatori esteri con segnalazione presenza in fiera di operatori italiani, missione personale ICE.
A carico aziende: € 15.000,00	

+

TOTALE	€ 100.000,00

Periodo di realizzazione: 2014/2015

5) N°2 ROUND DI B2B IN MESSICO E VISITE AZIENDALI.

Organizzazione di n. 2 missioni di operatori italiani in Messico, previa identificazione controparti svolta da ICE e attività di match-making e di pubblicità iniziativa, con visite aziendali alle realtà locali più rappresentative del settore.

L'attività prevede identificazione controparti svolta dall'ICE (match-making), pubblicità, logistica, spostamenti, interpretariato, personale a tempo determinato.

Enti Attuatori: ICE-Agenzia

A carico ICE/ Agenzia sedi estere: € 70.000,00	Selezione controparti e match-making, pubblicità, logistica, spostamenti, interpretariato, personale a tempo determinato.

TOTALE	€ 70.000,00

Periodo di realizzazione: 2014/ 2015

6) N° 2 MISSIONI DI OPERATORI MESSICANI IN ITALIA.

ALLEGATO A alla Dgr n. 309 del 11 marzo 2014

pag. 14/15

Organizzazione di n. 2 missioni di operatori messicani in Italia, nelle regioni italiane aderenti, con visita ai distretti produttivi ed alle aziende aderenti di interesse, anche in occasione di fiere di settore.

Enti Attuatori: Regioni, ICE-Agenzia

A carico delle Regioni: € 94.000,00
A carico Enti fiera, sistema camerale,
associazioni: € 20.000,00
A carico imprese: 7.500,00

Azioni di comunicazione, servizi organizzativi, trasporti, catalogo e materiale promozionale, collaborazioni tecniche e prestazioni professionali (interpreti), biglietti aerei, vitto e alloggio operatori messicani, servizi di accoglienza e relazioni esterne, catering, ecc.,

A carico ICE-Agenzia: € 22.500,00

Missioni personale ICE, esperti, traduzioni, catering, materiali di comunicazione

TOTALE

€ 144.000,00

Periodo di realizzazione: 2014/2015

ALLEGATO A alla Dgr n. 309 del 11 marzo 2014

pag. 15/15

SCHEMA RIEPILOGATIVO**Progetto Interregionale
"Meccanica Messico/NAFTA"**

INIZIATIVA	ICE	REGIONI	AZIENDE	Contributo in kind Assoc., Enti Fiera in Italia, Sist. Camerale	TOTALE
PRESENTAZIONE DELLE RICERCHE DI MERCATO E DEL PROGETTO INTERREGIONALE IN ITALIA	10.000,00	9.000,00 **		10.000,00 ****	29.000,00
STUDIO DI FATTIBILITA' CENTRO SERVIZI POST-VENDITA IN MESSICO	10.000,00				10.000,00
START- UP CENTRO SERVIZI POST VENDITA	10.000,00	37.000,00 *			47.000,00
PARTECIPAZIONE A N° 2 FIERE DI SETTORE IN MESSICO CON PUNTO ITALIA	75.000,00	10.000,00	15.000,00 ***		100.000,00
N°2 ROUND DI B2B IN MESSICO E VISITE AZIENDALI.	70.000,00				70.000,00
N°2 MISSIONI DI OPERATORI MESSICANI IN ITALIA	22.500,00	94.000,00 **	7.500,00 ***	20.000,00 ****	144.000,00
TOTALI	197.500,00	150.000,00	22.500,00 ***	30.000,00 ****	400.000,00

* € 47.000,00 IVA incl. a carico della Regione Emilia-Romagna fatturati, incassati e gestiti da ICE-Agenzia;

** Complessivi € 103.000 IVA incl., a carico di:

- Regione del Veneto (€ 50.000,00) gestiti autonomamente, anche avvalendosi di soggetto attuatore;
- Regione Piemonte (€ 50.000,00), gestiti autonomamente, anche avvalendosi di soggetto attuatore;
- Regione Emilia-Romagna (€ 3.000,00) gestiti autonomamente.

Contributo privato:

***€ 22.500,00 IVA inclusa a carico delle aziende partecipanti, appartenenti ai territori delle tre Regioni suddette sottoscrittrici la Convenzione, quale stima del contributo terzi che sarà fatturato, incassato e gestito dalle Regioni o dal soggetto attuatore designato ad eccezione dell'Emilia Romagna che si avvarrà di ICE-Agenzia: € 250,00 IVA inclusa ad azienda (pari al massimo ad € 7.500,00) per partecipare al "pacchetto" di iniziative previste nel progetto (massimo 30 aziende), con esclusione delle fiere all'estero. Il contributo ad azienda per partecipare ad una delle fiere all'estero (massimo 30 aziende) è di € 250,00 IVA inclusa, con applicazione di penale di pari importo in caso di mancata partecipazione. Eventuali risorse supplementari derivanti dalle quote aziendali saranno utilizzate per finanziare ulteriori iniziative o integrare iniziative già programmate, previo accordo tra Regioni ed ICE-Agenzia.

****€ 30.000,00 quale stima del contributo al progetto (conferimento in kind) da parte di Enti fieristici, sistema camerale e associazioni. Qualora non si raggiunga la quota stabilita a carico dei suddetti soggetti, le rispettive quote a carico delle Regioni e delle imprese rimarranno invariate.

(Codice interno: 270963)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 310 del 11 marzo 2014

Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2014. L.R. 24 dicembre 2004, n.33. D.G.R. n. 170/CR del 16 dicembre 2013.*[Settore secondario]***Nota per la trasparenza:**

Con il presente atto si approva l'adozione del Programma Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2014 a seguito del parere favorevole n. 487 espresso dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 22 gennaio 2014. L'esecuzione dei progetti viene affidata a Veneto Promozione S.c.p.A secondo quanto stabilito dalla L.R. 33/2004 nonché secondo successivi provvedimenti attuativi e in relazione alle effettive disponibilità di bilancio.

L'Assessore Marino Finozzi, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" può compiutamente esplicare i propri effetti conseguentemente alla piena operatività di Veneto Promozione, Società Consortile per azioni costituita a sensi dell'art. 5 della citata Legge Regionale n. 33/2004.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1275 dell'8 maggio 2007, ha approvato lo Statuto di Veneto Promozione S.c.p.A..

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 3514 del 30/12/2010 con oggetto "Società Consortile per azioni Veneto Promozione. Approvazione modifiche statutarie e patti parasociali. L.R. 24 dicembre 2004, n.33" ha aggiornato lo Statuto e i Patti parasociali nel pieno rispetto dei principi comunitari e alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali comunitarie e nazionali.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2463 del 13 settembre 2005 veniva inoltre istituito il Comitato Regionale di coordinamento dei Programmi di Internazionalizzazione di cui all'art. 3 della citata LR. 33/2004 e ne venivano stabilite le modalità di funzionamento.

In data 25 giugno 2013 si è riunito il Comitato Regionale di coordinamento dei Programmi di Internazionalizzazione con all'ordine del giorno:

1. informativa stato di attuazione Programma Promozionale 2013;
2. programmazione attività anno 2014: il Comitato ha valutato positivamente la metodica adottata così come espressa dal Presidente della Commissione, l'Assessore Marino Finozzi, in particolare nella richiesta ai soggetti proponenti di esporre progettualità maggiormente dettagliate nelle varie fasi attuative, fissando il termine per la presentazione delle proposte al 15 settembre 2013.

Così come previsto dall'art. 5, comma 1, della Legge regionale n. 33/2004, Veneto Promozione S.c.p.A. sarà il soggetto a cui la Regione del Veneto affiderà l'attuazione del Programma Promozionale del Settore secondario per l'anno 2014 con riferimento a tutti i progetti proposti dalla Regione del Veneto, da Unioncamere, dalle Associazioni di categoria/Consorzi per l'internazionalizzazione e dagli altri soggetti ritenuti idonei.

Il Programma Promozionale per l'anno 2014, redatto in relazione alle proposte presentate, viene sottoposto alla competente Commissione consiliare per l'espressione del previsto parere; successivamente verrà attuato da Veneto Promozione S.c.p.A., in regime di convenzione, secondo le indicazioni progettuali e le modalità di cui all'**Allegato A** e all'**Allegato B** e in relazione alle effettive disponibilità previste dal bilancio di previsione per l'esercizio 2014. Al Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione (già Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione) competerà sia, come previsto, l'approvazione dei progetti definitivi, sia la valutazione di eventuali modifiche necessarie all'attualizzazione del Programma su espressa richiesta dei proponenti al mutare delle situazioni congiunturali o necessarie a seguito di nuove tempistiche attuative.

La Terza Commissione consiliare ha già espresso il proprio parere favorevole n. 487 con nota prot. 0001572 del 24/01/2014 (la proposta è stata esaminata nella seduta del 22 gennaio 2014).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete";

VISTE le Leggi Regionali 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1322 del 3 agosto 2011 "Comitato Regionale di Coordinamento dei Programmi di Internazionalizzazione. Costituzione e Adeguamento. L.R. n. 33/2004";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1581 del 10/09/2013 con oggetto "Comitato Regionale di Coordinamento dei Programmi di Internazionalizzazione. Attualizzazione dei componenti. L.R. n. 33/2004";

VISTO l'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera a), della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 170/CR del 16 dicembre 2013 "Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2014. L.R. 24 dicembre 2004, n.33. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 4, comma 1, L.R. 33/2004";

VISTO il parere della Terza commissione consiliare rilasciato in data 22/01/2014;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il Programma Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2014 di cui all'**Allegato A** e all'**Allegato B**, parti integranti del presente provvedimento, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 33/2004;
3. di dare atto che la realizzazione del presente Programma verrà affidata a Veneto Promozione S.c.p.A. per l'esecuzione dei progetti di cui all'**Allegato B**, secondo le indicazioni contenute in esso e nell'**Allegato A**, nonché secondo successivi provvedimenti attuativi, attraverso convenzione annuale;
4. di incaricare il Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione all'esecuzione del presente atto;
5. di notificare copia del presente provvedimento a Veneto Promozione S.c.p.A. con sede in Via delle Industrie, 19/d Venezia - Marghera - pec: venetopromozione@legalmail.it;
6. di notificare il presente provvedimento a Unioncamere del Veneto - Via delle Industrie, 19/d - Venezia - Marghera - pec: unioncamereveneto@pec.it, al fine della dovuta valutazione per i progetti proposti in cofinanziamento tra la Regione del Veneto e la stessa Unioncamere;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATO A alla Dgr n. 310 del 11 marzo 2014

pag. 1/6

PROGRAMMA PROMOZIONALE DEL SETTORE SECONDARIO

ANNO 2014

1. L'ECONOMIA DEL VENETO

Gli anni del boom economico sono un ricordo oramai lontano, appartengono allo scorso secolo, come ad esso appartengono crisi economiche più o meno significative che però hanno trovato perlopiù superamento nel breve/medio periodo. La crisi finanziaria del 2008 e la conseguente crisi economica continua a produrre su scala planetaria i propri effetti negativi per molte delle economie "mature".

A partire dal 2009 ogni anno i governi, ed in particolare quello italiano, hanno annunciato un miglioramento economico per l'anno seguente. Per quanto concerne l'Italia il miglioramento non solo non c'è stato ma negli anni si sono susseguiti dati economici sempre più negativi. Il Veneto soffre i mali dell'economia italiana al pari delle altre Regioni e al pari di queste ne sopporta l'attuale stato, anche se il tentativo maldestro di scaricare le colpe di siffatta situazione quasi esclusivamente nella reale o supposta inefficienza della P.A., viene smentito per quanto riguarda la nostra Regione dal complessivo buon andamento del sistema pubblico Regionale e Locale che accompagna una economia tuttora sana e attiva come vedremo nei dati seguenti.

Le note dolenti dovrebbero aver termine a partire dalla fine del 2013 per proporre un 2014 foriero di dati economici complessivamente migliori del passato.

Il Veneto continua ad essere una Regione con una forte vocazione all'export con più di 51 miliardi di euro nel 2012, con un saldo attivo import/export di circa 13 miliardi di euro.

Il punto di forza dell'economia veneta è caratterizzato dai macchinari che rappresentano circa 1/5 del fatturato estero, settore che però ha subito una battuta di arresto con un - 2,1%.

Bene sono andati i settori della metallurgia (+5,1%) e dell'abbigliamento (+3,9%), exploit dei prodotti alimentari (+10,1%).

Germania e Francia rappresentano i mercati in cui viene esportato di più (rispettivamente 7 e 5,2 milioni di euro), con un calo sul 2011 rispettivamente del 1,3% e del 2,3%.

USA e Svizzera al terzo e quarto posto (rispettivamente 3,3 e 2,6 milioni di euro) con un significativo aumento rispettivamente di 11% e 23%.

Il fatturato del comparto turistico ha superato quota 5 miliardi di euro a dimostrare la buona salute del settore in continuo e costante aumento. Ciò non può far dimenticare che esso va confrontato con i 51 miliardi di euro del comparto manifatturiero per la sola voce esportazioni.

La forte propensione all'export della nostra Regione attenua gli effetti negativi del crollo della domanda interna ma non li annulla, così come purtroppo aumenta il dato della disoccupazione.

(fonte UNIONCAMERE del Veneto – La situazione economica del Veneto – Rapporto annuale 2013)

ALLEGATO A alla Dgr n. 310 del 11 marzo 2014

pag. 2/6

Come per il passato la debolezza e la forza delle imprese venete vanno ricercati nella loro dimensione. Se essere piccola impresa da un lato rende difficile affrontare i mercati internazionali, dall'altro dà la possibilità di "aggiornare" molto velocemente le proprie caratteristiche e produzioni al mutare dei mercati. La soluzione del problema non sta tanto nel modificare radicalmente le dimensioni delle aziende venete quanto nel rendere possibile a tutte di affrontare i mercati internazionali alla pari con gli altri competitors, anche sfruttando le nuove possibilità aggregative (contratti di rete in primis).

2. IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE**A) LINEE GUIDA**

L'esperienza maturata nella programmazione per l'anno 2012 e 2013 ha permesso di impostare il Programma Promozionale per il Settore Secondario per l'anno 2014 secondo alcune linee guida.

Il Programma per l'anno 2014 si sviluppa sulle seguenti linee:

a) tre direttrici:

- 1) Progetti presentati dalle Associazioni di categoria, dai Consorzi per l'internazionalizzazione e da altri soggetti idonei;
- 2) Progetti proposti dal sistema camerale;
- 3) Progetti regionali;

b) quattro linee di intervento:

- 1) Progetti volti alla promozione delle produzioni venete all'estero proposti dai rappresentanti del mondo dell'impresa (Associazioni di categoria, Consorzi per l'internazionalizzazione, ecc.) finanziati da parte pubblica al 50% dei costi ammessi e da parte privata per il restante 50%;
- 2) Progetti speciali (ritenuti strategici e/o a valenza istituzionale) a totale carico pubblico;
- 3) Progetti volti all'attrazione di investimenti esteri in Veneto secondo un percentuale di finanziamento pubblico da definirsi in fase di approvazione del Progetto ed in rapporto agli obiettivi del documento "Destinazione Italia";
- 4) Progetti in condivisione con MISE/MAE (anche con l'ausilio dell'Agenzia ICE) secondo le modalità e le percentuali di finanziamento indicate dai proponenti istituzionali.

B) CRITERI PRIORITARI

Nella valutazione delle proposte progettuali sono stati adottati come criteri prioritari:

- progetti privilegianti gli incoming (incontri in Veneto di operatori esteri con aziende locali);
- seminari prevedenti incontri B to B tra aziende/buyers;
- progetti di filiera.

Tutte le tipologie di progetti possono essere finanziate e attuate in condivisione con Unioncamere del Veneto.

Nel 2014 la Direzione Regionale per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione continuerà inoltre la gestione del Progetto «“CMC – Clusters meet culture: an opportunity for development” - Programma UE di Cooperazione Transnazionale Europa Sud Orientale (SEE) 2007-2013», iniziato il 1 ottobre 2012, sviluppatosi per tutto il 2013, e che si concluderà nel mese di settembre 2014.

Il Progetto ha lo scopo di valorizzare le produzioni del territorio presentando queste ultime come appartenenti ad un "unicum" fatto di ambiente e cultura nella loro accezione più ampia. L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo da parte di alcune realtà selezionate quali:

ALLEGATO A alla Dgr n. 310 del 11 marzo 2014

pag. 3/6

- a) La Riviera del Brenta: Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta, il Politecnico Calzaturiero;
- b) il Montebellunese/Coneglianese: il Distretto dello Sport System di Montebelluna, il Distretto del Prosecco Conegliano/Valdobbiadene;
- c) il Vicentino: il Metadistretto dei Beni Culturali, il Distretto orafo argentiero di Vicenza.

I progetti interregionali in collaborazione col MISE (regia ICE), appartenenti al Programma Promozionale 2013 che si svilupperanno nel 2014, a cui aderisce come partner la Regione del Veneto sono:

- a) Progetto Meccanica – Messico, con la Regione Emilia Romagna (capofila) e Regioni Piemonte, Lombardia e Toscana, del valore complessivo di €. 440.000,00, a cui la Regione del Veneto partecipa con una quota di €. 50.000,00;
- b) Progetto Agroalimentare e food processing – India, con la Regione Lombardia (capofila) del valore complessivo di €. 630.000,00 a cui la Regione del Veneto partecipa con una quota di €. 54.000,00.

Nel Programma Promozionale del Settore Secondario 2014 è inserito il Progetto “Comparto Edilizia Restauro “ – Cina /Est Europa, Regione del Veneto (capofila), in collaborazione con le Regioni Marche, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, del valore complessivo di €. 400.000,00 a cui la Regione del Veneto partecipa con una quota di €. 70.000,00.

La partecipazione della Regione del Veneto al “Tavolo permanente in materia di rapporti internazionali” nell’ambito della conferenza Stato-Regioni rende il Programma Promozionale del Settore Secondario inserito in un contesto più ampio di interventi condivisi tra i vari soggetti: MAE – MISE – Regioni. La puntuale lettura delle determinazioni assunte nei recenti incontri ha prodotto quale risultato l’individuazione nel “Programma regionale” di alcune aree geografiche prioritarie di destinazione degli interventi nonché lo sviluppo di iniziative regionali di particolare valenza strategica, secondo gli obiettivi di cui alla citata programmazione 2014-2020.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

L’art. 4, comma 2, della Legge Regionale n. 33/2004 così recita: “La Giunta regionale, nell’elaborazione delle linee di programmazione e delle direttive di cui al comma 1, acquisisce le proposte elaborate dal sistema camerale veneto per il tramite di UnionCamere nonché quelle elaborate dalle associazioni economiche di categoria, dai consorzi export e di promozione, dagli organizzatori fieristici e da ogni altro soggetto ritenuto idoneo”.

Vengono pertanto individuati i sotto indicati potenziali beneficiari finali del contributo regionale:

- a) le Associazioni di categoria le cui aziende/imprese appartengano al settore secondario (con la partecipazione di minimo 7 aziende); per iniziative all’estero la partecipazione è limitata ad un solo titolare/rappresentate/delegato per azienda (analogamente potrà partecipare alla singola iniziativa all’estero un solo delegato dell’ Associazione/consorzio);
- b) i consorzi per l’internazionalizzazione costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile, o in forma di società consortile o cooperativa da PMI industriali, artigiane, aventi sede in Veneto (con la partecipazione di minimo 7 aziende appartenenti al settore secondario);
- c) le aziende appartenenti al settore secondario legate da un contratto di rete (minimo 3 aziende);
- d) le aziende appartenenti al settore secondario costituite in Associazioni Temporanee di Scopo (minimo 3 aziende).

Non possono partecipare imprese del settore commerciale.

ALLEGATO A alla Dgr n. 310 del 11 marzo 2014

pag. 4/6

La scelta di voler rendere parti attive nell'attività di promozione delle produzioni venete direttamente le singole aziende, ancorché nelle vesti di ATS o legate da contratti di rete o consorziate, corrisponde alla necessità di avvicinare ad un diverso rapporto il tessuto imprenditoriale e le istituzioni regionali, rendendo partecipi i singoli operatori economici alle potenzialità offerte dalla Regione e dalla sua società in house – Veneto Promozione S.c.p.A. – anche al di fuori dei consolidati canali corrispondenti alle realtà associative, queste ultime peraltro comunque coinvolte nelle fasi attuative dei singoli progetti.

All'uopo pertanto verrà anche elaborato un apposito bando riservato alla partecipazione delle aziende associate in contratto di rete o in ATS.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE

Le iniziative di cui alla tabella "Proposte progettuali ammesse" (Allegato B) rappresentano progettualità (numerate in modo progressivo senza che ciò costituisca fattore di priorità o graduatoria) il cui effettivo finanziamento è rimandato alle accertate disponibilità di bilancio nonché alla valutazione ed eventuale finanziamento da parte di Unioncamere per i progetti in condivisione con quest'ultimo.

I progetti esecutivi, la cui attuazione è affidata a Veneto Promozione S.c.p.A, anche in collaborazione con altri enti/associazioni/istituti ritenuti idonei, saranno oggetto di valutazione da parte della Direzione Regionale per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione che, sentita Unioncamere del Veneto per i soli progetti di cui si propone il cofinanziamento da parte quest'ultima, provvederà alla necessaria approvazione e al trasferimento dei fondi, così come determinati dalla Giunta Regionale sulla base dei medesimi progetti esecutivi, che saranno necessari all'attuazione dei progetti compatibilmente con le disponibilità di bilancio regionale. L'allegato B non costituisce graduatoria bensì elencazione delle indicazioni progettuali potenzialmente attuabili in relazione:

- a) alla definizione dei fondi effettivamente allocati nel capitolo di competenza;
- b) della successiva valutazione di priorità in relazione a quanto al punto "Impostazione del Programma – Criteri prioritari";
- c) alle modifiche nello scenario macroeconomico.

Nel caso di Progetti realizzati in Convenzione con Associazioni di categoria, Consorzi ed altri soggetti ritenuti idonei, non sono finanziabili con stanziamento regionale le seguenti tipologie di spesa:

- 1) stipendi e/o compensi del personale interno (dipendente) dei co-attuatori, compresi i contratti atipici anche a progetto;
- 2) trasporto macchinari / campionario delle aziende partecipanti ad eventi all'estero "salvo specifiche esigenze di rappresentatività o interesse pubblico";
- 3) assicurazione macchinari / campionario delle aziende partecipanti ad eventi all'estero "salvo specifiche esigenze di rappresentatività o interesse pubblico";
- 4) spese di sdoganamento macchinari / campionario delle aziende partecipanti ad eventi all'estero "salvo specifiche esigenze di rappresentatività o interesse pubblico";
- 5) partecipazioni fieristiche in Italia da parte di operatori italiani, se non espressamente autorizzate e solo nel caso in cui vengano previste azioni collaterali di sostegno al marketing rivolto a operatori esteri. In ogni caso sono escluse le spese per l'allestimento e l'area espositiva;
- 6) viaggio, vitto e alloggio di operatori italiani per iniziative promozionali in Italia;

ALLEGATO A alla Dgr n. 310 del 11 marzo 2014

pag. 5/6

- 7) cene, pranzi, colazioni di affari (ad esclusione di eventi a carattere pubblico/collettivo nel limite del 10% del costo totale del progetto ed espressamente autorizzati);
- 8) spese di alberghi superiori alle 4 stelle o equivalenti;
- 9) viaggi aerei in classe superiore alla economy (secondo le disposizioni di cui al Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”) ad esclusione dei voli aerei al di fuori dell’Unione Europea ove viene ammessa la classe business;
- 10) consulenze / ricerche di mercato / docenze, complessivamente superiori al limite del 15% del costo totale del progetto e, singolarmente, superiori al limite del 10% del costo totale del progetto;
- 11) ricerca partner con costi superiori al 30% del costo totale del progetto, nel limite di 1.500 euro per singola azienda partecipante al progetto;
- 12) spese per materiale pubblicitario in sola lingua italiana o in una lingua non ufficiale del paese/i di riferimento; l’inglese è sempre ammesso;
- 13) spese di “organizzazione” se non supportate da puntuali distinte di spesa riferibili a costi fatturati per prestazioni e servizi definiti (es. fatture di viaggio, di trasporto, di interpretariato, ecc.);
- 14) spese non preventivate nel progetto esecutivo presentato e non espressamente autorizzate come variazioni progettuali.

5. PRESCRIZIONI

I progetti ove risulti proponente la Regione del Veneto o Unioncamere del Veneto, con finanziamento regionale pari al 100%, non soggiacciono alle regole di cui ai precedenti punti, assumendo gli stessi la definizione di “Progetti Regionali a iniziativa diretta”.

Le indicazioni progettuali sono inserite nel Programma Promozionale anche con eventuali osservazioni e prescrizioni; queste ultime devono essere accolte e considerate nella presentazione del Progetto finale da parte del soggetto proponente, pena l’esclusione dal finanziamento pubblico. Il progetto esecutivo sarà sottoposto alla necessaria approvazione con provvedimento da parte del dirigente responsabile.

6. VENETO PROMOZIONE S.C.P.A. - Dalla fase di avvio alla piena operatività

Veneto Promozione S.c.p.A entrata nella sua piena operatività solo da novembre 2011, superati i prevedibili problemi nei primi momenti di avvio, ha assunto pienamente il proprio ruolo di strumento operativo regionale per l’attuazione dei programmi di promozione non solo per quanto riguarda il settore secondario ma anche del primario e del turismo.

L’affidamento a Veneto Promozione S.c.p.A. dell’attuazione dei progetti (anche di quelli presentati da parte di aziende legate da un contratto di rete e da ATS all’uopo costituite), utilizzando l’esperienza e il Know-how del sistema camerale delle Associazioni di categoria e dei Consorzi per l’internazionalizzazione, permetterà di raggiungere direttamente le imprese coinvolgendole nella partecipazione ai progetti in programma in un’ottica di “Programma regionale” tentando di superare la logica del localismo e della settarismo. La realizzazione di parte del Programma secondo le indicazioni di Unioncamere del Veneto ha in primis lo scopo di avvicinare il mondo camerale ad una logica di condivisione che renda anche le singole Camere partecipi di un progetto complessivo, peraltro già condiviso da anni dal sistema delle Associazioni di categoria e dei Consorzi per l’internazionalizzazione.

ALLEGATO A alla Dgr n. 310 del 11 marzo 2014

pag. 6/6

Le professionalità presenti in Veneto Promozione, già testate nell'attuazione del Programma Promozionale del 2012/2013, hanno permesso di costruire un Programma Promozionale attuabile senza la necessità di dover ricorrere significativamente ad apporti esterni, in una logica attenta ad un rapporto costi/benefici in linea con l'attuale indirizzo politico tendente a massimizzare i risultati senza aumentare i costi.

7. LO SCENARIO DELLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – è stata istituita dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le Regioni, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, ai sensi delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese che sono assunte da una Cabina di Regia istituzionale.

La Cabina di regia per l'internazionalizzazione, di recente istituzione, è composta dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro degli Affari Esteri che ne assumono la Presidenza. Alle riunioni partecipano il Presidente dell'ICE, i rappresentanti di Palazzo Chigi, del Ministero dell'Economia, del Ministero delle Politiche Agricole, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di Sace e Confindustria, ABI, Unioncamere, Rete Imprese Italia, Alleanza Cooperative Italiane.

Lo scopo della Cabina di Regia è quello armonizzare gli interventi a sostegno del "sistema Italia":

- rendendo pienamente operativo il Desk Italia (sportello unico recentemente istituito col secondo decreto crescita - Decreto legge n.179 del 18.10.2012, art. 35) con lo scopo di rafforzare gli Investimenti Diretti Esteri nel nostro Paese (IDE);
- razionalizzando e mettendo a sistema la rete estera, partendo dalla integrazione delle reti ICE ed ENIT, e coinvolgendo nel processo gli Istituti di Cultura italiana all'estero;
- coinvolgendo SACE, SIMEST e CDP in un processo virtuoso di convergenza nelle politiche di sostegno all'impresa offerte dal sistema bancario.

La Regione del Veneto parteciperà attivamente ai vari tavoli di lavoro in particolare con riferimento al "Piano di lavoro Regioni - Unioncamere per il sostegno alle politiche di internazionalizzazione delle M.P.M.I.", attività quest'ultima che si inserisce appieno nella strategia regionale di sostegno delle produzioni venete alla luce della L.R. 33/2004 e della conseguente intesa con Unioncamere del Veneto per la condivisione dei Programmi annuali di promozione.

Verrà inoltre assunto ogni sforzo al fine di riattivare la collaborazione tra la Regione del Veneto e il MISE attraverso la formula, già sperimentata con successo, delle Convenzioni annuali con l'ICE per la cogestione di alcuni Progetti di promozione.

A tal proposito nel Programma Promozionale del settore secondario per l'anno 2014 viene allocata la somma di €. 100.000,00 riservata ad eventuali progetti, interregionali e non, proposti dal MISE/MAE/ICE in condivisione con questi ultimi.

Nel Programma Promozionale del settore secondario per l'anno 2014 viene inoltre allocata la somma di €.500.000,00 riservata ad eventuali progetti, presentati da aziende legate da un contratto di rete o costituite in ATS, da attribuirsi mediante apposito bando.

Allegato B Dgr n. del

ALLEGATO B alla Dgr n. 310 del 11 marzo 2014



giunta regionale – 9^a legislatura

PROGRAMMA PROMOZIONALE 2014 - PROPOSTE PROGETTUALI AMMESSE									
PROP. N.	PROPONENTE	NOME PROGETTO	PAESE	SETTORE MERCEOLOGICO	BUY MADE IN VENETO	SPESA TOTALE PER INIZIATIVA	% di finanziamento sulle spese ammesse e rendicontate	LIMITE MAX di finanziamento	PRESCRIZIONI
1	Gold & Silver API Group	FIERA – Hong Kong Jewellery and Gem Fair 2014	CINA	ORAFO - ARGENTIERO	\	350.000,00	50%	80.000,00	\
2	Federexport Veneto/ Consorzio Gold e Silver API Group	FIERA – Junvex New Russian Style Moscow 2014	RUSSIA	ORAFO - ARGENTIERO	\	90.000,00	50%		\
3	Centro Servizi Marmo scarl	FIERA – Medinit - Expo (Casablanca, Marocco 2014) e Stand istituzionale	MAROCCO	LAPIDEO	\	116.500,00	50%	58.250,00	\
4	Federclaii Veneto	FIERA FIDAK – Foire International De Dakar 2014 MISSIONE – Energy Senegal	SENEGAL	ENERGIE RINNOVABILI AGRICOLTURA	\	61.300,00	50%	26.250,00	NON SONO AMMESSE SPESE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO NE' QUELLE RELATIVE ALLE RENDICONTAZIONI FINALI
5	Dolomitcert scarl	FIERE Internazionali del settore sportivo e organizzazione seminari/convegni tecnico normativi	Mondo - Taiwan - Germania - Francia - Russia	ARTICOLI SPORTIVI	\	35.500,00	50%	17.750,00	L'AMMISSIBILITA' DEL CONTRIBUTO E' CONDIZIONATA ALLA CONDIVISIONE DEI PROGETTI CON ASSOCIAZIONI/CONSORZI IDONEI
6	Confartigianato Veneto/ Associazione artigiani di Dolo	MISSIONE – Internazionalizzazione artigiano negli USA	U.S.A./Dallas	Filiera Tessile – Abbigliamento Calzatura	\	45.000,00	50%	50.000,00	VENGONO FINANZIATE LE PARTECIPAZIONI FIERISTICHE E IL PROGETTO KURDISTAN IRACHENO LIMITATAMENTE ALLA PARTECIPAZIONE AZIENDALE
7		WORKSHOP-MISSIONE – Internazionalizzazione artigiano Repubblica Ceca	REPUBBLICA Ceca	Filiera Casa Arredo Metalmeccanico	\	44.400,00			
8		CONVENTION – Internazionalizzazione artigiano nel Kurdistan Iracheno	KURDISTAN IRACHENO	Filiera Casa Arredo Edilizia	\	70.000,00			
9		FIERA – Internazionalizzazione artigiano negli USA	U.S.A./Las Vegas	Filiera Tessile – Abbigliamento	\	45.100,00			

pag. 2 / 6

Allegato B Dgr n. del

PROP. N.	PROPONENTE	NOME PROGETTO	PAESE	SETTORE MERCEOLOGICO	BUY MADE IN VENETO	SPESA TOTALE PER INIZIATIVA	% di finanziamento sulle spese ammesse e rendicontate	LIMITE MAX di finanziamento	PRESCRIZIONI
10	Confartigianato Veneto/ Marca Trevigiana	MISSIONE – Aggregazione sistema casa	BRASILE	SISTEMA CASA	\	30.000,00	50%	11.000,00	NON SONO AMMESSE LE SPESE DI IDEAZIONE E ORGANIZZAZIONE, NE PER PREMIO AIEU PREBAG
11	Confartigianato Veneto/ Consorzio Veneto Export	FIERA The Hotel Show - MISSIONE – Complemento d'arredo	EMIRATI ARABI UNITI	ARREDAMENTO	\	86.400,00	50%	43.200,00	\
12	Confartigianato Veneto/FAIV	BUY MADE IN VENETO INCOMING – Touring commerciale	RUSSIA - GERMANIA	PLURISETTORIALE	BUY MADE IN VENETO	103.500,00	50%	80.000,00	- FINANZIAMENTO PRIORITARIO -
13		FIERA-MISSIONE – Interior Design Veneto in Russia	RUSSIA - AZERBAIJAN	ARREDAMENTO	\	113.700,00			NON SONO AMMESSE LE SPESE RIFERITE ALLA FORMAZIONE. VENGONO FINANZIATE LE PARTECIPAZIONI FIERISTICHE: CROCUS E CPM
14		FIERA – Moda Veneta	RUSSIA - KAZAKHSTAN	SISTEMA MODA	\	73.500,00			
15	Confartigianato Veneto/ Consorzio Promovetro Murano	ALTRO - Tracciabilità Vetro di Murano	MONDO	VETRO	\	160.000,00	50%	40.000,00	VIENE PREVISTO IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI RUSSIA/POLONIA E BRASILE/MESSICO. DA DEFINIRE IL PROGETTO OMG MURANO SOLO PER LA PARTE RELATIVA ALL'INCOMING
16		FIERA VIRTUALE – Murano Glass B2B Virtual Fair	MONDO	VETRO	\	90.000,00			
17		ALTRO -Russia Polonia Web marketing	RUSSIA - POLONIA	VETRO	\	50.000,00			
18		ALTRO -Candidatura Unesco della lavorazione del vetro di Murano	MONDO	VETRO	\	100.000,00			
19		INCOMING - OMG - OutStanding Murano Glass	MONDO	VETRO	\	450.000,00			
20	Federexport Veneto/ Consorzio Promexport	ALTRO – Brasile Messico Web Marketing	BRASILE - MESSICO	VETRO	\	36.000,00	50%	38.750,00	- FINANZIAMENTO PRIORITARIO - NON SONO AMMESSE LE SPESE RIFERITE ALLA FORMAZIONE
21		INCOMING-WORKSHOP-MISSIONE – Turchia, sviluppo e tecnologia	TURCHIA	DOMOTICA E MECCANICA APPLICATA	BUY MADE IN VENETO	87.550,00			

Allegato B Dgr n. del

PROP. N.	PROPONENTE	NOME PROGETTO	PAESE	SETTORE MERCEOLOGICO	BUY MADE IN VENETO	SPESA TOTALE PER INIZIATIVA	% di finanziamento sulle spese ammesse e rendicontate	LIMITE MAX di finanziamento	PRESCRIZIONI
22	Federexport Veneto/ Export Verona in the World	FIERA - I Saloni WorldWide Moscow	RUSSIA	ARREDAMENTO	\	115.700,00	50%	57.850,00	\
23	Federexport Veneto/ Consorzio Forexport	FIERA – Mebel Mosca 2014	RUSSIA	ARREDAMENTO	\	161.500,00	50%	50.000,00	\
24	Federexport Veneto/ Consorzio Padova Export	INCOMING – Maestria Artigiana	MONDO	FASHION	BUY MADE IN VENETO	130.000,00	50%	55.000,00	- FINANZIAMENTO PRIORITARIO - NON SONO AMMESSE LE SPESE DI COLLABORAZIONE/ CONSULENZA
25		MISSIONE – Francia 2.0	FRANCIA	AGROMECCANICA IN OCCASIONE EVENTO MODA	\	25.000,00		12.500,00	\
26	Federexport Veneto/ Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta	FIERA – GDS Internationale Eventi for Shoes and Accessories	GERMANIA	CALZATURE	\	204.800,00	50%	90.000,00	\
27	Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta	INCOMING buyers calzature da Cina e Corea	CINA - COREA	CALZATURE	BUY MADE IN VENETO	50.000,00	50%		- FINANZIAMENTO PRIORITARIO -
28	CNA Veneto	MISSIONE in Turchia	TURCHIA	METALMECCANICA	\	38.000,00	50%	16.500,00	NON SONO AMMESSE LE SPESE ORGANIZZATIVE E PREPARATORIE
29	CNA Veneto	FIERA – Giotre - IAAPA 2014	U.S.A.	GIOSTRE E SPETTACOLI VIAGGIANTI	\	120.000,00		45.000,00	
30	Consorzio dei Marmisti della Valle del Chiampo	INCOMING – FIERA – MISSIONE – WORKSHOP – CONVEGNO – Foreign incoming for the Marble weeks	MONDO	LAPIDEO	BUY MADE IN VENETO	60.000,00	50%	25.000,00	- FINANZIAMENTO PRIORITARIO - NON SONO AMMESSE LE SPESE RIFERITE ALLA PARTECIPAZIONE FIERISTICA A MARMOMACC
31	Consorzio ITP Venice	INCOMING – FIERA – MISSIONE – WORKSHOP – CONVEGNOsviluppo economico delle aziende del territorio	EMIRATI ARABI UNITI - QATAR	PLURISSETTORIALE	BUY MADE IN VENETO	865.000,00	50%	50.000,00	- FINANZIAMENTO PRIORITARIO - FINANZIABILE SOLO LA PARTE INCOMING

pag. 4 / 6

Allegato B Dgr n. del

PROP. N.	PROPONENTE	NOME PROGETTO	PAESE	SETTORE MERCEOLOGICO	BUY MADE IN VENETO	SPESA TOTALE PER INIZIATIVA	% di finanziamento sulle spese ammesse e rendicontate	LIMITE MAX di finanziamento	PRESCRIZIONI
32	Luce in Veneto scarl	FIERA Light & Building	GERMANIA	ILLUMINOTECNICA/ ELETTRONICA	✓	200.000,00	50%	50.000,00	FINANZIABILI SOLO LE PARTECIPAZIONI FIERISTICHE IN CINA E RUSSIA
33		FIERA internazionale Hong Kong	CINA	ILLUMINOTECNICA/ ELETTRONICA	✓	290.000,00			
34		FIERA internazionale Mosca	RUSSIA	ILLUMINOTECNICA	✓	295.000,00			
35	Confindustria Belluno Dolomiti	INCOMING – FIERA – MISSIONE – WORKSHOP – CONVEGNO SILMO 2014	FRANCIA	OCCHIALERIA	✓	148.000,00	50%	50.000,00	NON SONO AMMISSIBILI LE SPESE RIFERITE ALL'ASSICURAZIONE
36		MISSIONE commerciale U.S.A. del settore occhialeria	U.S.A.	OCCHIALERIA	✓	78.500,00			
37		MISSIONE commerciale in Cina del settore occhialeria 2014	CINA	OCCHIALERIA	✓	35.000,00			
38	Certottica scarl	MISSIONI - SEMINARI	MONDO	OCCHIALERIA	✓	50.000,00	50%	25.000,00	L'AMMISSIBILITA' DEL CONTRIBUTO E' CONDIZIONATA ALLA CONDIVISIONE DEI PROGETTI CON ASSOCIAZIONI/CONSORZI IDONEI
39	ASSOSPORT	PARTECIPAZIONI FIERISTICHE - ALTRO	RUSSIA - CINA GERMANIA	ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE SPORTIVE	✓	20.000,00	50%	10.000,00	✓
40	Regione del Veneto/ Veneto Promozione S.c.p.A.	Progetto Networking	MONDO	BENI STRUMENTALI	✓	100.000,00	50% REGIONE VENETO 50% UNIONCAMERE	117.500,00	✓
41		Progetto Piattaforma Multimediale	MONDO	SECONDARIO - PRIMARIO - TURISMO	✓	60.000,00	50% REGIONE VENETO 50% UNIONCAMERE		✓
42		MISSIONE Promozione Integrata	Giappone/Corea - Russia/Ucraina - Emirati Arabi Uniti/Qatar - Canada/USA	AGROINDUSTRIA	✓	150.000,00	25% REGIONE VENETO 25% UNIONCAMERE		✓

pag. 5 / 6

Allegato B Dgr n. del

PROP. N.	PROPONENTE	NOME PROGETTO	PAESE	SETTORE MERCEOLOGICO	BUY MADE IN VENETO	SPESA TOTALE PER INIZIATIVA	% di finanziamento sulle spese ammesse e rendicontate	LIMITE MAX di finanziamento	PRESCRIZIONI
43	Unioncamere del Veneto/ Veneto Promozione S.c.p.A.	INCOMING – WORKSHOP: Build Made in Veneto	Algeria, Libia, Kazakhstan, Azerbaijan, Thailandia, Singapore, Iraq	EDILIZIA	BUY MADE IN VENETO	60.000,00	50% REGIONE VENETO 50% UNIONCAMERE	265.000,00	- FINANZIAMENTO PRIORITARIO -
44		WORKSHOP – Buy Made in Veneto 6 ^a edizione	MONDO	SISTEMA CASA - SISTEMA MODA	BUY MADE IN VENETO	90.000,00	50% REGIONE VENETO 50% UNIONCAMERE		- FINANZIAMENTO PRIORITARIO -
45		Formazione Manageriale – Commercio Internazionale	MONDO	PLURISETTORIALE	\	30.000,00	50% REGIONE VENETO 50% UNIONCAMERE		\
46		MISSIONE – Sostenibilità urbana	Messico, Brasile, Russia, Azerbaijan, India, Cina, Giappone	INFRASTRUTTURE	\	250.000,00	25% REGIONE VENETO 25% UNIONCAMERE		\
47		MISSIONE – Contract Horeca Stile Veneto	Russia, Ucraina, Albania, Malesia, Indonesia, Vietnam, Colombia, Perù, Mozambico, Zambia	ARREDAMENTO	\	330.000,00	25% REGIONE VENETO 25% UNIONCAMERE		\
48	Regione del Veneto	MISSIONE Paesi Focus	MESSICO - GHANA	PLURISETTORIALE	\	60.000,00	50% REGIONE VENETO 50% UNIONCAMERE	35.000,00	\
49		Missione istituzionale esplorativa	MONGOLIA	PLURISETTORIALE	\	35.000,00	100%		\
50		Missione istituzionale/imprenditoriale in occasione della fiera SIAL Brazil	BRASILE	AGROMECCANICA	\	30.000,00	100%		\
51		Missione istituzionale/imprenditoriale in occasione del Salone "Diazagro" di Algeri	ALGERIA	AGROMECCANICA	\	20.000,00	100%		\
52		COMUNICAZIONE MEDIA E CALENDARIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE			\	24.000,00	100%		\

Allegato B Dgr n. del

PROP. N.	PROPONENTE	NOME PROGETTO	PAESE	SETTORE MERCEOLOGICO	BUY MADE IN VENETO	SPESA TOTALE PER INIZIATIVA	% di finanziamento sulle spese ammesse e rendicontate	LIMITE MAX di finanziamento	PRESCRIZIONI
53	Regione del Veneto	MISSIONI ESPLORATIVE	UE - STATI IN PREADESIONE	PLURISSETTORIALE	\	40.000,00	100%	40.000,00	\
54	Regione del Veneto - MISE - ICE	PROPOSTE PROGETTUALI MINISTERIALI	PAESI FOCUS	PLURISSETTORIALE	\	100.000,00	100%	100.000,00	\
55	Regione del Veneto - MISE - ICE	Progetto interregionale	CINA - EST EUROPA	Restauro e conservazione del patrimonio edilizio	\	70.000,00	100%	70.000,00	\
56	Regione del Veneto	ACCOGLIENZA DELEGAZIONI ESTERE			\	16.450,00	100%	16.450,00	\
57	Regione del Veneto	INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA AGGREGAZIONE DI IMPRESE (CONTRATTI DI RETE - ATS) PER FAVORIRE L' EXPORT E I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE P.M.I.			\	1.000.000,00	50%	500.000,00	\
					TOTALI		7.590.400,00	2.200.000,00	